This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

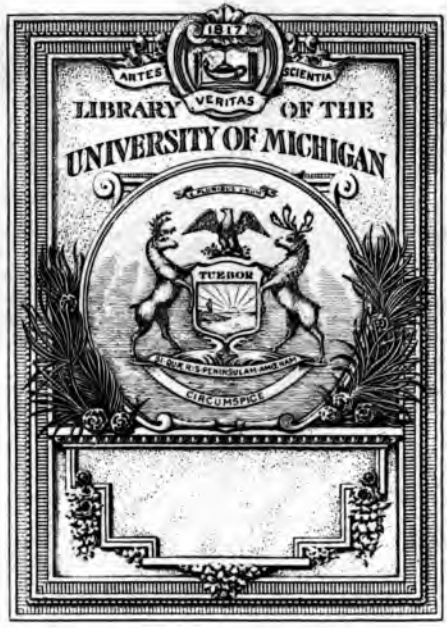
1817
ARTES
VERITAS
SCIENTIA
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
TUEBOR
CIRCUMSPICE

Via Arbuella, 1
MANTOVA

Via Arquato, 8
MANTOVA

RACCOLTA

DEGLI

ATTI DEL GOVERNO

E DELLE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

DIVISA IN DUE PARTI.

VOLUME SECONDO.

MILANO
DALL' IMP. REGIA STAMPERIA
1817.

APOTHAM

350.045
L842
A25
1817
v.2

552119-122

ATTI

DEL

GOVERNO DI LOMBARDIA.

PARTE PRIMA

DAL 1.° LUGLIO AL 31 DICEMBRE 1817.

N.° 3.

MILANO

DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI

CONTENUTI NELLA PRESENTE PRIMA PARTE

Dal 1.° luglio al 31 dicembre 1817.

N.°	Data.	Titolo degli atti.	Pag.
	1817.		
31	*Luglio* 15	Patente sovrana sugli statuti e privilegi della banca nazionale austriaca privilegiata.....	129
32	*detto* 18	Permessa anche per mare, per la via di Trieste, l'importazione delle mercanzie di manifattura nazionale delle antiche provincie austriache ed illiriche.....	149
33	*detto* 23	Abolita la tassa imposta dall'istruzione generale 30 settembre 1812 a carico dei coscritti inabili.....	151
34	*detto* 31	Permessa l'esportazione delle armi da fuoco e da taglio da tutte le provincie della monarchia.....	152
35	*Agosto* 8	Pubblicazione della sovrana patente 22 giugno 1817 portante il regolamento e la tariffa pel giuoco del lotto	154
36	*detto* 13	Gli studenti di medicina o chirurgia che hanno terminato il corso teorico all'università di Pavia nell'anno scolastico 1816-1817, dovranno recarsi presso l'università medesima anche nell'anno scolastico venturo per farvi lo studio pratico.....	165

N.°	Data.	Titolo degli atti.	Pag.
37	1817 *Agosto* 14	I creditori verso la Francia non debbono rivolgersi alle case di commercio *Gautard* e *Rothschild* per la percezione dei loro crediti, se prima non consti legalmente della seguita liquidazione.....	166
38	*detto* 18	Soppressione dei calmieri sulle grasce.....	169
39	*detto* 20	Pubblicazione della convenzione 6 giugno 1817 conchiusa tra S. M. I. R. A. e S. M. il re di Sassonia per la consegna dei disertori.....	171
40	*detto* 26	Sostituita una nuova sistemazione all' attuale tassa pel magazzinaggio delle merci.....	185
41	*detto* 29	Disposizione relativa al mantenimento delle truppe col mezzo degli appalti.....	187
42	*Settemb.* 2	Confermata la proibizione di frequentare gl' istituti esteri di educazione e d' istruzione	188
43	*detto* 4	Pubblicazione del trattato di convenzione con S. M. il re di Baviera per la consegna dei disertori...	190
44	*detto*	Pubblicazione del trattato di convenzione con S. M. il re di Sardegna per la consegna dei disertori..	205
45	*detto* 9	Proibito l'acquistare dai militari oggett. di proviande od assegni sui magazzini	215
46	*detto* 10	Norme per conseguire i crediti verso la Francia dopo eseguita la liquidazione	217
47	*detto* 13	Riservato al governo il determinare nei casi d' opposizione dei genitori ebrei a presentarsi i loro figli al cristiano battesimo.	221
48	*detto* 16	Corso scolastico nell' università e nei licei da incominciarsi col 15 ottobre, e terminarsi col 15 agosto....	222

N.°	Data.	Titolo degli atti.	Pag.
49	1817 *Settemb.* 24	Tariffa del dazio d' importazione ed esportazione del rame ed altre merci di rame.....	223
50	*Ottobre* 2	Nuovo sistema d' importazione ed esportazione di sete, cotoni e lane, e relativa tariffa di dazio.....	226
51	*detto* 18	Indicazione dei pezzi da 20 carantani di cui è proibita l' introduzione e lo spendimento	233
52	*detto* 19	Atti notarili appartengono alla classe dei documenti pubblici	236
53	*detto* 24	L' imposta prediale pel 1818 stabilita in denari 48.....	237
54	*Novemb.* 1.°	Conservazione e riorganizzazione del corpo della gendarmeria.....	238
55	*detto* 4	Prescrizione sulla stipulazione del patto successorio nei contratti di matrimonio.....	318
56	*detto* 26	Dilucidazioni e prescrizioni sulla importazione ed esportazione delle manifatture di seta, cotone e lana, ed altri generi di proibita introduzione	320
57	*Dicemb.* 12	Il favore accordato dal § 2, lettera *d* del codice penale, part. I, e dai §§ 168, part. I, e 213, part. II non debb' estendersi ai complici, pei quali non concorrano eguali motivi di eccezione.....	324
58	*detto* 13	Incaricate le rispettive autorità di attenersi alla cautela precisata nei §§ 86 e 87 del codice civile riguardo al giuramento ivi richiesto dalle parti per la totale dispensa delle pubblicazioni prescritte prima di contrarre matrimonio.....	326
59	*detto* 17	Abrogato l' uso per gli atti giudiziarj della carta bollata da 13 e da 63 centesimi, sostituendovi quella da 50 e 75 centesimi	328

N.°	Data.	Titolo degli atti.	Pag.
	1817		
60	*Dicemb.* 27	Determinazione sull' esenzione dal pagamento delle tasse giudiziarie...	330
61	*detto*	Prescrizioni onde ottenere il privilegio esclusivo per la navigazione coi battelli a vapore.....	341

ATTI DEL GOVERNO.

N.° 3.

(N.° 31.) *PATENTE sovrana sugli statuti e privilegi della banca nazionale austriaca privilegiata.*

15 luglio 1817.

NOI FRANCESCO I.°

Per la grazia di Dio

IMPERATORE D'AUSTRIA,

RE DI GERUSALEMME, UNGHERIA, BOEMIA, LOMBARDIA E VENEZIA, DALMAZIA, CROAZIA, SCHIAVONIA, GALIZIA, LODOMIRIA ED ILLIRIA; ARCIDUCA D'AUSTRIA,

Duca di Lorena, Salisburgo, Stiria, Carintia, Carniola, alta e bassa Slesia; Gran Principe di Transilvania, Margravio di Moravia, Conte principesco di Habsburg e del Tirolo, ecc. ecc.

DI conformità alle nostre patenti del primo giugno 1816, colle quali ordinammo l'istituzione di una banca col nome di *Banca nazionale austriaca privilegiata,* siamo venuti nella

determinazione, dopo di aver sentito la commissione trascelta dal grembo degli azionisti, di accordare alla banca i seguenti statuti e privilegi, i quali dovranno servirle di norma nelle sue operazioni.

TITOLO PRIMO.

Del fondo della banca nazionale e della società della banca in generale.

Art. 1. Il fondo della banca nazionale viene formato di 100 mila carature. Per ogni caratura, la quale dovrà consistere in mille fiorini di valuta viennese e in cento fiorini di moneta di convenzione, verrà rilasciata un' azione della banca nazionale. Gli azionisti attuali che hanno versato già nella banca una doppia somma della prescritta in quest' articolo per ciascuna caratura, riceveranno conseguentemente due azioni per ogni caratura.

2. Per la carta monetata che verrà versata nel far acquisto delle azioni, e che dovrà poi essere ammortizzata, il governo emetterà delle cartelle d' obbligo a favore della banca nazionale portanti l'interesse del due e mezzo per cento in moneta d'argento. Queste cartelle non potranno essere alienate dalla banca nazionale senza averne prima ottenuta la particolare approvazione del governo.

3. Per l'ammortizzazione delle cartelle emesse per la carta monetata investita in azioni di banco verrà pagata alla banca una rendita annua di 500 mila fiorini in moneta di convenzione dall' erario dello stato in tante rate mensuali. All' atto del pagamento di questa rendita viene cancellato ogni volta dai crediti della banca verso l'erario sulle dette cartelle d' obbligo il doppio importo di detta somma, cioè un milione: le rispettive cartelle d' obbligo però vengono conservate presso un fondo speciale d'ammortizzazione, e i frutti delle medesime sono pagati dallo stato ed impiegati nello sconto del debito incontrato dallo stato colla banca nazionale in causa della carta monetata in essa versata per l'acquisto delle azioni, fino a tanto che il suddetto debito non sia totalmente estinto.

Seguendo un tale metodo, le cartelle d' obbligo emesse dallo stato vengono ritirate al corso di 200 nello spazio di 36 anni, giusta il piano d'ammortizzazione qui annesso, qualora il fondo della banca pareggi le 100 mila carature.

4. La banca esige e fa tutti i pagamenti nella valuta della moneta di convenzione, e nell'istessa valuta essa tiene tutti i suoi conti. I mezzi di cui la banca si serve pe' suoi pagamenti sono le cedole di banco (*banknoten*)

e le monete d'argento legalmente in corso unitamente ai loro spezzati rispettivi.

5. Gli azionisti in corpo formano la società della banca. Chiunque può far acquisto di azioni o coll'immediato versamento della somma fissata, o cogli atti d'acquisto riconosciuti dalla legge, e può farle emettere tanto in nome proprio, quanto in nome altrui.

6. Agli azionisti compete per ogni azione da essi posseduta una parte eguale nel fondo della banca e negli utili che ne provengono.

Finchè dura la società della banca, i soli utili possono essere divisi e distribuiti fra i socj.

7. Sono autorizzati ad aver un voto nella banca soltanto quegli azionisti i quali comprovano debitamente alla banca stessa il possesso di una o più azioni, sono inscritti nella qualità di azionisti nei registri della banca, ed avranno soddisfatto alle formalità volute.

8. Qualora le azioni sieno intestate a società ovvero a più comproprietarj, quegli sarà riguardato per proprietario legittimo delle medesime il quale produrrà nelle debite forme una procura della società o degli altri comproprietarj.

9. Per cambiare l'intestazione d'un'azione si richiede che la medesima venga retrocessa alla banca munita dell'attergata girata

dell' ultimo possessore dell'azione anteriormente emessa.

10. Quando le azioni passino ad un nuovo acquirente in conseguenza di un atto ufficiale, sia ciò per atto volontario o coattivo, l' autorità competente debbe attestare con dichiarazione scritta sul documento dell'azione medesima il trapasso legale per l' intiera indivisibile somma, e consegnar poi l'azione al proprietario, il quale potrà in allora procurarsi, giusta la pratica, la nuova intestazione.

11. Degli utili che risulteranno alla banca in causa sia degl' interessi delle cartelle d'obbligo dello stato ch' essa avrà in sua proprietà, sia del guadagno che farà negli affari intrapresi, verrà ripartita come *dividendo* ogni semestre agli azionisti una parte proporzionata. Come *dividendo* ordinario si ripartirà in ogni anno agli azionisti sugli avanzi ottenuti 30 fiorini in moneta di convenzione; e se dopo tale ripartizione rimarrà tuttora sugli utili della banca una somma disponibile, in allora la metà di tal somma dovrà anch'essa essere divisa fra gli azionisti, e l' altra metà impiegata nel formare un fondo di riserva.

12. Della somma passata come sopra nel fondo di riserva dovrà almeno la metà essere impiegata a comperare al corso di borsa

delle cartelle d' obbligo pubbliche portanti interesse in moneta sonante: l' altra metà potrà essere diversamente messa a frutto.

Titolo II.

Delle operazioni e degli attributi della banca nazionale.

13. Le operazioni della banca nazionale si dividono nelle sezioni,

a. Dello sconto;

b. Del giro;

c. Della distribuzione e del cambio delle cedole di banco (*banknoten*) da essa emesse;

d. Dei depositi;

e. Delle anticipazioni e dei prestiti da farsi.

14. Per rispetto agli affari di sconto, la banca non isconterà che cambiali munite di tutte le formalità e di tutti i requisiti legali, e che inoltre sieno tratte direttamente sulla piazza di Vienna, e pagabili in essa, ed in una specie di moneta conforme alla valuta della banca; e così pure essa accetterà per l' operazione di sconto le lettere così dette sole di cambio per merci (biglietti per merci).

15. Come bancogiro, la banca nazionale accetta da ogni azionista domiciliato in Vienna, finchè è rivestito di tale qualità, danari nella di lei valuta da tenere in deposito, dei quali si potrà disporre mediante assegno ed annotazioni nel registro che verrà aperto a tal uopo.

16. Finchè dura il privilegio accordatole, la banca nazionale ha il diritto in tutta l'estensione della monarchia austriaca di emettere cedole di banco, le quali avendo bensì corso qual rappresentativo favorito dalla legge, non portano però l'obbligo di essere accettate nelle contrattazioni private, ma devono essere ricevute da tutte le casse pubbliche giusta la loro somma nominale e come moneta di convenzione.

17. Le cedole di banco (*banknoten*) sono assegni che la banca emette sovra sè stessa, e coll'obbligo per le sue casse di pagarle immediatamente in moneta di convenzione giusta l'intiero loro valore nominale, e ciò ad ogni richiesta del presentatore.

18. Per rispetto agli affari di deposito, la banca nazionale accetta, per tenerli in custodia, oro ed argento in verghe, vasellami d'oro e d'argento, monete d'argento estere e nazionali, il cui traffico è permesso dalle leggi, giusta il loro valore intrinseco a valuta

di banco, come anche ogni sorta di carte di stato e di documenti di crediti privati, e ciò contro un proporzionato diritto da pagarsele.

19. Per rispetto agli affari di prestito, la banca può fare delle sovvenzioni fruttifere sovra cauzioni d'oro, d'argento o di carte nazionali portanti interesse in moneta di convenzione. Qualora l'aumento de' suoi fondi pecuniarj faccia sì che sia necessario di dare una maggiore estensione alle sue intraprese, in allora essa potrà fare dei prestiti fruttiferi anche sopra cauzione fondiaria da valutarsi a norma della cauzione pupillare.

20. Essa è autorizzata ad esigere in causa delle anticipazioni, che farà sovra pegni mobili, l'annuo interesse del sei per cento. Qualora per istraordinarie circostanze si riputasse conveniente di accrescere un tale interesse, converrà in prima richiedere su di ciò la nostra particolare approvazione.

Titolo III.

Della rappresentanza della società della banca e dell'amministrazione del fondo della medesima.

21. La società della banca è rappresentata da una deputazione e da una direzione. Questi due corpi debbono accudire a tutti gli affari della banca.

22. A questa rappresentanza e cooperazione degli affari non possono aver parte che quegli azionisti i quali sono sudditi austriaci, liberi amministratori dei loro beni e possessori dell' occorrente numero di azioni. In particolare poi ne sono esclusi quelli sulla cui sostanza è aperto un concorso dei creditori, e quelli che dalle leggi sono dichiarati inabili a prestar idonea testimonianza in giudizio.

23. La deputazione della banca sarà composta di 50 membri fino a che non sarà stata esitata la metà del numero d'azioni prescritto dal presente statuto. Quindi innanzi la deputazione sarà composta di 100 individui.

24. I membri della deputazione sono quegli azionisti i quali dal registro delle azioni risulteranno possessori del maggior numero di esse sei mesi prima della convocazione della deputazione, ed anche all' atto della medesima. Qualora più azionisti posseggano un numero eguale d'azioni, deciderà il numero anteriore della pagina nel registro delle azioni.

25. La deputazione non viene cangiata per un anno intiero. Regolarmente ella non si aduna che una sola volta all' anno in Vienna, e nel mese di gennajo. Qualora nel corso dell' anno sia necessaria, giusta il prescritto dagli statuti, l'adunanza della deputazione, in

allora essa viene straordinariamente convocata dalla direzione.

26. I membri della deputazione non possono intervenire se non in persona, nè farsi rappresentare col mezzo di procuratore. Qualunque sia il numero delle azioni che un membro possiede, non ha che un voto nelle consulte e nelle decisioni.

27. La deputazione è preseduta dal governatore della banca, o dal suo luogotenente quand' egli sia impedito. Il presidente debbe presentare alla deputazione tutte le proposizioni, emettere egli pure il suo voto sulle medesime, segnar le tracce alle discussioni, e stendere le decisioni adottate dalla deputazione della banca a pluralità di voti.

28. L' amministrazione della sostanza della banca e degli affari relativi incumbe alla *direzione della banca medesima.* Dessa è composta del governatore, del suo luogotenente e di dodici direttori. Fino a tanto che però non sia esitata la metà del numero delle azioni, si nomineranno solamente sei direttori.

29. Il governatore ed il suo luogotenente saranno nominati da noi. L' incarico del primo dura per due anni, in capo ai quali gli succede per obbligo il luogotenente. Quindi è che in avvenire in regola si nominerà solamente quest' ultimo.

30. I direttori saranno nominati dalla deputazione della banca fra il numero degli azionisti, ed entreranno in funzione dopo essere stati approvati da noi. La carica dei direttori durà per tre anni, in guisa che annualmente ne escono quattro; e fino a tanto che il loro numero è ristretto a sei, solamente due, i quali saranno rimpiazzati da altri individui proposti dalla deputazione.

De' sei direttori della prima nomina sortiranno nel primo triennio due per anno a sorte. I direttori cessati dalle loro funzioni non possono essere rieletti che dopo due anni.

31. Il governatore nell' entrare in carica deve comprovare di avere in proprietà sua venti azioni, il luogotenente dodici, ed ogni direttore sei, le quali non possono essere alienate duranti le loro funzioni.

32. La direzione disimpegna gli affari del suo istituto validamente sotto la firma = *Banca privilegiata nazionale austriaca* = e servesi del proprio suggello portante lo scudetto della nostr' arma imperiale con intorno la suddetta leggenda.

33. Per meglio sorvegliare l' amministrazione, giusta gli statuti, i direttori distribuiranno fra loro gli affari principali della banca.

34. La direzione è in diritto di nominare degl' impiegati a nome della banca e di congedarli, e di accordare ai medesimi appuntamenti, rimunerazioni e sussidj.

35. La direzione è risponsabile in faccia alla società della banca ed allo stato d' una amministrazione proba, attenta e conforme agli statuti.

36. La deputazione della banca, oltre le elezioni a lei spettanti, deve nelle sue adunanze occuparsi,

a. Di esaminare e sindacare gli annui conti finali della direzione e l'amministrazione dei fondi;

b. Di ponderare le variazioni agli statuti o al regolamento proposte dalla direzione, e secondo l' occorrenza di autorizzare la direzione a chiederne l' approvazione;

c. Di discutere, sopra proposizione della direzione, la quistione sulla convenienza di rinnovare o di sciogliere la società della banca;

d. Di chiedere dalla direzione i necessarj schiarimenti sullo stato del fondo della banca e sull'impiego regolare del medesimo.

37. I rendiconti presentati alla deputazione e da essa approvati saranno recati a pubblica notizia.

Titolo IV.

Delle relazioni della banca nazionale verso il governo.

38. Alle operazioni tanto della direzione, quanto della deputazione assisterà un commissario destinato dal governo, per di cui mezzo ci convinceremo che la società della banca si regoli conforme agli statuti.

39. Questo commissario interverrà a tutte le deliberazioni dell'istituto, ma avrà soltanto un voto consultivo. Egli esaminerà preventivamente tutte le carte che si emanano a nome della direzione della banca, non che tutte le notificazioni, rendiconti ed atti simili; egli ha il diritto di chiedere dagli ufficj sussidiarj o dalle casse della banca tutti quegli schiarimenti che gli saranno necessarj per ben corrispondere alla sua destinazione: particolarmente egli deve vegliare, sotto la sua risponsabilità, che le note della banca messe in giro sieno pienamente guarentite dai fondi a ciò destinati.

40. Qualora il commissario del governo trovasse che una disposizione adottata o dalla direzione o dalla deputazione della banca non corrispondesse agli statuti vigenti, o che fosse contraria all' interesse dello stato,

emetterà dichiarazioni in iscritto contro l' esecuzione della medesima, chiedendo che previamente siano interpellate le autorità amministrative, ai di cui attributi appartiene la relativa disposizione. Tale dichiarazione sospende l' esecuzione, e la società della banca è obbligata di procedere all'interpellazione di cui sopra.

41. Per affari che la banca intraprendesse pel governo, dovrà sempre aver luogo fra il governo e la direzione della banca un' apposita convenzione.

42. Tutte le volte che gli affari della banca richiedessero la cooperazione del governo o la nostra particolare approvazione, deve la banca dirigersi al nostro ministero delle finanze esclusivamente.

Titolo V.

Delle prerogative particolari dell' istituto della banca, e della durata del privilegio.

43. Tutta la sostanza della banca e gl' introiti che la società percepisce in qualità di corpo unito saranno esenti da imposte, eccettuati i beni stabili i quali potessero passare in sua proprietà.

44. Tutti i libri e registri della banca, non che tutt' i documenti pecuniarj emessi

a nome della società della banca, saranno esenti da bollo.

45. È concesso alle autorità di permettere che vengano impiegati in acquisto di azioni della banca nazionale i capitali dei pupilli e dei fidecommessi, come pure i fondi giacenti o le somme disponibili di proprietà delle corporazioni ecclesiastiche e laiche, delle fondazioni, degli stabilimenti pubblici e dei fondi speciali dipendenti dall' amministrazione pubblica.

46. La banca nazionale è autorizzata ad erigere banche secondarie in tutta l' estensione della monarchia, e qualora faccia uso di tale diritto, non sarà concesso a nessun' altra società di erigere uno stabilimento di sconto o di emettere cedole bancarie in quel luogo ove essa istituisce una banca figliale.

47. Le pene inflitte ai falsificatori e contraffattori della carta monetata dello stato saranno egualmente applicate alla falsificazione e contraffazione delle cedole della banca (*banknoten*). È dovere dell' autorità di rintracciare, arrestare e punire simili contravventori.

48. La falsificazione e contraffazione delle azioni o cartelle di debito, delle ricevute di deposito e di altri documenti della banca

saranno punite colle pene portate dal nostro codice penale contro la falsificazione dei documenti pubblici.

49. In tutte le cause nelle quali la banca sia attrice o convenuta, vien dichiarato per suo tribunale privilegiato il nostro tribunale di prima istanza pei nobili della bassa Austria, ad eccezione degli affari di cambio, che in ogni caso si tratteranno innanzi al nostro tribunale di commercio della bassa Austria.

50. Siccome la banca non accetta direttamente nè *sequestri*, nè *prenotazioni* sopra le somme in essa versate per l'acquisto delle azioni, nè sopra i pegni, depositi, prestiti e capitali affidatile; così tutte le parti ed autorità si rivolgeranno esclusivamente al tribunale di prima istanza pei nobili della bassa Austria, qualora vogliano conseguire una disposizione assicurativa. Tale disposizione però, ove si accordi, sarà limitata unicamente ad un invito da farsi dal tribunale suddetto alla banca di sospendere sino all'esito della causa qualunque pagamento, giro o rimessa. Durante la causa la banca è autorizzata a depositare presso il tribunale di prima istanza pei nobili della bassa Austria gl'interessi scaduti, il dividendo, i pegni, i depositi e i capitali.

51. Qualora le somme investite in azioni od altri capitali ed effetti affidati alla banca sieno sottoposti ad amministrazione o tutela giudiziaria, o qualora sui medesimi debba essere *prenotata* una sostituzione od una condizione qualunque, il tribunale de' nobili della bassa Austria farà esattamente alla banca l'occorrente comunicazione per le analoghe annotazioni sui libri della banca, e per la rimessa degl' interessi, dei dividendi, dei depositi, ecc.

52. Per ottenere l' ammortizzazione delle cartelle di azioni e di altri documenti della banca che sono andate smarrite, si deve fare l' istanza al tribunale de' nobili della bassa Austria. Detto tribunale procede in tal caso secondo i regolamenti vigenti per l' ammortizzazione delle carte pubbliche di stato.

53. Le somme depositate nel bancogiro non vanno soggette a sequestri preventivi, e non possono essere rilasciate se non in forza di un effettuato pignoramento giudiziario.

54. Nessuna pretesa di un terzo può frastornare la banca nelle operazioni conformi ai di lei statuti, nè menomare l'assoluto suo diritto di precedenza ad essere soddisfatta per le proprie pretese sui fondi ed effetti di cui è in possesso. La banca ha il diritto, a norma di questi statuti e dell' ulteriore

regolamento particolare, di pagare sè stessa coi mezzi suddetti senza intervento di un tribunale, e quindi non è in obbligo di attendere l'esito di una causa pendente fra terzi.

55. Se la società collo scadere del privilegio venisse sciolta, allora tutta la proprietà della banca, cioè tutta la sostanza mobile ed immobile di essa, si ridurrà in valuta di banco, si restituiranno tutte le somme che non sono proprietà della banca, si pareggeranno tutte le spese ed i conti, e si dividerà il resto fra i membri della società a proporzione delle loro azioni.

56. Qualora avesse luogo una separazione anteriore a tal epoca, si opererà nello stesso modo, e particolarmente si effettuerà a favore degli azionisti la distribuzione proporzionata degli obblighi dello stato non estinti stati emessi per la carta monetata versata in acquisto di azioni, al qual fine si emetteranno degli obblighi parziali portanti l'interesse del due e mezzo per cento in moneta di convenzione.

57. Qualora durante l'esistenza della società insorgessero difficoltà sull'applicazione di questi statuti ai singoli casi, o qualora nascessero delle contese fra i membri della direzione ed il comitato, e qualora finalmente all'atto della separazione della società occorressero delle controversie riguardo al

ripartimento, le quali non potessero essere composte amichevolmente, dovranno le medesime essere sottoposte al supremo tribunale di giustizia, il quale in qualità di suprema autorità arbitramentale ne deciderà definitivamente, escluso ogni ulterior riclamo.

58. Il presente privilegio varrà per 25 anni con tutte le prerogative concesse dal medesimo alla banca, e continuerà a valere anche dopo trascorso questo periodo di tempo, qualora a tal epoca non fosse stato estinto l' intero importo delle obbligazioni consegnate alla banca per la carta monetata versata per acquisto di azioni.

Ingiungiamo perciò a tutte le autorità di proteggere la società della banca nel godimento di questo privilegio, e di vegliare sull' esatto adempimento de' presenti statuti.

Dato nella nostra città capitale e residenza di Vienna il quindici luglio dell'anno 1817, e 26.° del nostro regno.

FRANCESCO.

(L. S.)

LUIGI CONTE D' UGARTE,
Supremo Cancelliere pel Regno di Boemia e primo Cancelliere per l'Arciducato d'Austria.

PROCOPIO CONTE DI LAZANZKY.
GIO. NEPOMUCENO Barone DI GEISLERN.

Per ordine speciale di S. M. I. R. A.,
GIUSEPPE Barone DI DOBLHOFF.

PROSPETTO del risultato del fondo di ammortizzazione dotato i di 200,000 fiorini, moneta di convenzione, in forza della pate gno 1816, e di 500,000 fiorini a norma dell' art. 3 degli statuti sanzionati il 15 luglio 1817 a fine di ritirare gli obblighi e stato di 2 1/2 per 100 per la carta monetata versata in acquist

	Importo della rendita	Aumenti per interessi	Obbligazioni ritirate	T ob am
	fiorini.	*fiorini.*	*fiorini.*	
Sino al 1.° luglio 1817.....	200,000	.....	400,000	
» 1818	500,000	40,675	1,080,000	
» 1819	500,000	62,775	1,126,000	
» 1820.....	500,000	91,275	1,182,000	
» 1821.....	500,000	121,200	1,242,000	
» 1822.....	500,000	152,650	1,306,000	
» 1823.....	500,000	185,700	1,372,000	
» 1824.....	500,000	220,425	1,440,000	
» 1825.....	500,000	256,875	1,514,000	1
» 1826.....	500,000	295,200	1,590,000	1
» 1827.....	500,000	335,450	1,672,000	1
» 1828.....	500,000	377,750	1,754,000	1
» 1829.....	500,000	422,175	1,846,000	1
» 1830.....	500,000	468,875	1,938,000	1
» 1831.....	500,000	517,925	2,034,000	2
» 1832.....	500,000	569,450	2,140,000	2
» 1833.....	500,000	623,600	2,248,000	2
» 1834.....	500,000	680,500	2,360,000	2
» 1835.....	500,000	740,250	2,480,000	3
» 1836.....	500,000	803,025	2,606,000	3
» 1837.....	500,000	868,975	2,738,000	3
» 1838.....	500,000	938,300	2,878,000	3
» 1839	500,000	1,011,125	3,022,000	4
» 1840.....	500,000	1,087,625	3,174,000	4
» 1841	500,000	1,167,975	3,336,000	4
» 1842	500,000	1,252,225	3,506,000	5
» 1843.....	500,000	1,341,150	3,682,000	5
» 1844.....	500,000	1,434,350	3,868,000	5
» 1845.....	500,000	1,532,275	4,064,000	6
» 1846.....	500,000	1,635,150	4,270,000	6
» 1847.....	500,000	1,743,225	4,488,000	7
» 1848.....	500,000	1,856,825	4,712,000	7
» 1849.....	500,000	1,976,100	4,954,000	8
» 1850.....	500,000	2,101,475	5,202,000	8
» 1851.....	500,000	2,233,175	5,466,000	9
» 1852.....	500,000	2,371,525	5,744,000	9
Degl' interessi di 1,230,425 fiorini scadibili alla fine di dicembre 1852, richiedonsi per estinguere le obbligazioni non ancora ritirate	.....	782,750	1,566,000	10

(N.° 32.) *Permessa anche per mare, per la via di Trieste, l'importazione delle mercanzie di manifattura nazionale delle antiche provincie austriache ed illiriche.*

18 luglio 1817.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

A fine di facilitare quanto più sia possibile il commercio delle antiche provincie austriache ed illiriche col regno lombardo-veneto, l'imperiale regia camera aulica generale, di concerto coll' imperiale regia commissione aulica di commercio, con dispaccio 10 corrente luglio, n.° 28631-3345, ha determinato di permettere anche per mare, per la via di Trieste, l'importazione nel regno lombardo-veneto delle mercanzie di manifattura nazionale di dette provincie, e dei prodotti interni delle miniere, a condizione

1.° Che i colli giungano agli uffici daziarj del regno lombardo-veneto accompagnati dalle bollette austriache di uscita, e coi suggelli o bolli austriaci illesi;

2.° Che se dopo la prima presentazione alla dogana del regno lombardo-veneto di

tutta la partita dei colli descritta nella bolletta d'uscita ne venisse daziata una porzione per consumo, e dovesse l'altra dirigersi a stazione diversa nell'interno del regno, questa ulteriore destinazione possa ammettersi soltanto pei colli intieri, dai quali non possono essere levati i suggelli austriaci, dovendo presentarsi alla nuova dogana con tali suggelli intatti; osservate inoltre dalle dogane le regole di scritturazione e rilascio dei ricapiti, delle quali sono incumbenzate.

L'imperiale regio governo deduce a pubblica notizia questa maggiore facilitazione di commercio, ed incarica l'imperiale regia direzione delle dogane, delle privative e dei dazj di consumo della corrispondente esecuzione.

Milano, il 18 luglio 1817.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

Conte MELLERIO, *Vicepresidente.*

REDAELLI, *Consigliere.*

(N.° 33.) *Abolita la tassa imposta dall'istruzione generale 30 settembre 1812 a carico dei coscritti inabili.*

23 luglio 1817.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Sua maestà l'augustissimo nostro sovrano si è degnata con clementissima risoluzione del 17 del p. p. giugno di dichiarare abolita interamente la tassa imposta dall'istruzione generale 30 settembre 1812 (tuttora in corso sull'esecuzione della legge della militare coscrizione) agli articoli 392 e 393 a carico dei coscritti che sono dichiarati inabili al mestiere dell'armi.

Si affretta pertanto il governo di portare a pubblica cognizione questo nuovo tratto delle paterne sollecitudini della prelodata M. S. verso i proprj sudditi.

Milano, il 23 luglio 1817.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

Conte MELLERIO, *Vicepresidente.*

Conte T. OLDOFREDI, *Consigliere.*

(N.° 34.) *Permessa l'esportazione delle armi da fuoco e da taglio da tutte le provincie della monarchia.*

31 luglio 1817.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Con una sovrana decisione stata pubblicata da questo governo il 28 luglio 1816 in forza di dispaccio 26 giugno stesso anno dell' eccelsa imperiale regia camera aulica generale, S. M. si degnò già di accordare la libertà di esportare da tutte le provincie della monarchia le armi da fuoco e da taglio.

Ora la M. S., in riflesso del continuato stato di pace, si è indotta ad accordare a tutte le provincie della monarchia la facoltà parimente di esportare, oltre le armi suddette, qualunque altra munizione da guerra, come cannoni, obizzi, bombe, granate, palle, pietre-focaje, micce, polvere, salnitro, cinturoni da spade, giberne, selle, briglie, scarpe da fornitura e grossolane, come anche qualunque altro lavoro da calzolajo atto all' uso militare; ritenuto però sempre il pagamento dei rispettivi vigenti dazj e ferma

stante l' osservanza delle prescrizioni anteriormente emanate per rispetto a varj dei suddetti articoli, come il salnitro, la polvere e le armi.

S' intende però che nelle spedizioni di tali articoli, la cui esportazione è d' ora innanzi permessa, si dovranno mai sempre avere i debiti riguardi alle eccezioni volute dal diritto generale e delle genti; ed è quindi da ritenersi che la presente autorizzazione generale d' esportare munizioni da guerra non è estensibile a quelle spedizioni dirette che se ne volessero fare a paesi i quali fossero in istato di notoria sedizione contro i loro legittimi governi.

In adempimento degli ordini dell' eccelsa imperiale regia camera aulica generale per dispaccio 22 giugno p. p., n° 31254-3661, si notifica tale maggior facilitazione di commercio; e sono incaricate l' imperiale regia direzione delle dogane, delle privative e dei dazj di consumo, e le imperiali regie delegazioni provinciali della esecuzione, per quanto loro spetta.

Milano, il 31 luglio 1817.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

Conte MELLERIO, *Vicepresidente.*

REDAELLI, *Consigliere.*

(N.° 35.) *Pubblicazione della sovrana patente 22 giugno 1817 portante il regolamento e la tariffa pel giuoco del lotto.*

8 agosto 1817.

NOI FRANCESCO I.°

Per la grazia di Dio

Imperatore d' Austria,
Re di Gerusalemme, Ungheria, Boemia,
Lombardia e Venezia, Dalmazia,
Croazia, Schiavonia, Galizia e Lodomiria;
Arciduca d' Austria,
Duca di Lorena, Salisburgo, Stiria, Carintia, Carniola, alta e bassa Slesia; Gran Principe di Transilvania, Margravio di Moravia, Conte principesco di Habsburg e del Tirolo, ecc. ecc.

Riconosciuta la convenienza di conservare l' attuale tariffa ed il vigente metodo sul lotto nel nostro regno lombardo-veneto, salve alcune modificazioni che abbiamo giudicate necessarie per approssimarne l' uniformità alle altre provincie della nostra monarchia, abbiamo determinato ed ordiniamo che dal primo settembre 1817 per l'imperiale regio lotto nel regno lombardo-veneto sia da osservarsi quanto segue:

Art. 1. I giuochi dell'imperiale regio lotto si fanno sopra libri bollettarj a madre e figlia.

2. Il ricevitore non può ricevere il giuoco, nè esigere il prezzo, nè staccare la bolletta

figlia se non trascrivendo il giuoco in presenza del giocatore sopra d'ambe le bollette. Seguíta la scritturazione, il ricevitore stacca la bolletta figlia dalla madre col taglio del bollo in presenza del giocatore medesimo, cui la consegna munita della propria firma e di un numero progressivo in margine.

3. Accadendo sbaglio nell'atto del giuoco, sia nei numeri, sia nel prezzo o nella promessa del premio, non può il ricevitore aggiustare in verun modo nè l'una, nè l'altra delle bollette, ma deve stornare il giuoco fallato, e rifarlo nella bolletta successiva.

4. Si devono scrivere in lettere e non in cifre arabiche tanto i numeri, quanto le promesse dei seguenti giuochi:

a. Quelli di un numero solo che eccedano la promessa dai pezzi 200 sino ai 500.

b. Quelli di due numeri che eccedano la promessa per estratto dai pezzi 100 ai 300, e per ambo semplice dai pezzi 300 ai 500.

c. Quelli di tre e più numeri che eccedano la promessa per estratto dai 50 ai 200 pezzi, per l'ambo semplice dai 100 ai 300, pel terno dai 300 ai 1000. In tali giocate, qualora fossero espresse anche le cifre arabiche, si sta sempre alla sola espressione delle lettere.

5. Per tutte le altre giocate che eccedano il *maximum* delle promesse indicate all'articolo

precedente, oltre la suddetta cautela, si deve riportare anche l'accettazione della direzione.

6. Mancandosi o alla scritturazione in lettere o all'obbligo di riportare l'accettazione della direzione, il giuoco si considera come non avvenuto, ed il giocatore non ha altro diritto che di ripetere dal ricevitore la somma giocata.

7. La direzione del lotto non riconosce per proprietario che il presentatore del biglietto.

Le vincite sono pagate, senza ritardo, dietro la presentazione del biglietto vincente, quando sia in debita forma e non viziato, senza la quale presentazione non ha luogo il pagamento.

8. Per qualunque differenza nei numeri o nelle promesse dei giuochi si trovasse fra le bollette rilasciate al giocatore e le bollette madri che restano presso la direzione, questa provvede al proprio interesse coi capitoli particolari nei contratti coi ricevitori, ma le vincite si pagano sempre al presentatore della bolletta vincente, a tenore dei numeri e della promessa ivi notata; salvo il regresso del ricevitore verso il giocatore nel caso che il prezzo da questo pagato e notato nella bolletta vincente fosse minore di quello corrispondente alla promessa del giuoco, e viceversa del giocatore verso il ricevitore quando detto prezzo fosse maggiore.

9. I pagamenti delle vincite si fanno dal ricevitore che ha ricevuto il giuoco, ed occorrendo dalla cassa della direzione, semprechè venga presentato il biglietto entro due mesi dal giorno dell' estrazione.

10. Vi è la tolleranza di altri quattro mesi, oltre i due indicati all' articolo precedente, nel solo caso che il presentatore giustifichi legalmente avanti la direzione un legittimo impedimento. Spirato detto termine, i biglietti sono e si dichiarano nulli e di nessun effetto, senza eccezione di casi, nè di persone.

11. Le giocate del lotto si devono fare a norma della tariffa annessa al presente regolamento. Nessun ricevitore può esigere, sotto qualsivoglia titolo o pretesto, un prezzo maggiore dell' indicato nella tariffa medesima, sotto pena della destituzione.

12. Non può sotto la stessa pena pretendere il ricevitore dai vincitori alcuna mancia, e molto meno ritardar loro per questo titolo il pagamento delle vincite.

13. In qualunque caso di vessazioni o pretensioni indebite dei ricevitori verso i giocatori, oltre la destituzione, si procede, se vi è luogo, secondo il codice dei delitti e delle gravi trasgressioni politiche nei casi dal medesimo contemplati.

14. Per qualunque delitto di falso nell' esercizio del giuoco del lotto si procede a

norma del capitolo 24 del codice suddetto, § 178, lett. *D*, o secondo la qualità del delitto a tenore del § 180, lett. *E*, e dei §§ 181 e 182.

15. I libri portanti le bollette madri dei giuochi devono recarsi alla direzione per l' ora precisa che viene da questa prefissa avanti l' estrazione. Detti libri devono essere depositati sotto sigillo nell' archivio.

16. Le estrazioni devono farsi pubblicamente alla presenza, in Milano ed in Venezia del regio vicedelegato provinciale, del direttore del lotto, del podestà e di un segretario di governo, e del segretario della direzione del lotto, che forma il processo verbale dell' atto.

Nelle altre città alla presenza del regio vicedelegato provinciale, dell' intendente, del podestà e del segretario dell' intendenza, che forma il processo verbale come sopra.

17. I ricevitori del lotto devono prestare una cauzione da determinarsi dalla direzione a misura dell' importanza della ricevitoria, e viene loro assegnata dalla direzione una provvisione sugl' introiti secondo l' entità della ricevitoria, avuto riguardo alle spese che sono a carico del ricevitore.

18. Nessuna persona non autorizzata dalla direzione può ricevere o far ricevere giuochi sopra le estrazioni del lotto.

I contravventori sono puniti col pagamento di lire italiane 300, e i recidivi nel doppio.

19. È proibito ai ricevitori il ricevere giuochi per proprio conto o per conto dei particolari sotto la pena del pagamento portata dall' articolo precedente, oltre la loro dimissione.

20. È vietato a chicchessia il ricevere o far ricevere giuochi per lotterie estere, ancorchè fossero diversamente nominate, come altresì lo spedire danaro all' estero, o tener corrispondenza per titolo di giuoco del lotto, e ciò sotto la multa di lire italiane 600 per ogni biglietto.

Incorrono in questa multa tanto il compratore, quanto il venditore o commissionato della vendita dei biglietti per lotterie estere, da pagarsi da ognuno separatamente. Venendo spezzati i biglietti per metà o per quarto, la multa sarà in proporzione applicata ai contravventori.

Sono pure soggetti alla stessa multa anche quei forestieri che nell' interno verranno scoperti occuparsi collo smercio o colla diffusione di tali biglietti agli abitanti; e in caso che essi forestieri nell' atto che venissero sorpresi non potessero depositare la multa fissata dalla legge, saranno sul fatto assicurati ed arrestati secondo l' articolo 26.

21. Sono proibite le lotterie pubbliche coi premj a danaro, o merci ed effetti, siano mobili, siano stabili, il così detto giuoco del lotto nei caffè ed altri luoghi aperti a pubblica concorrenza.

I contravventori saranno puniti colla confiscazione della roba esposta al giuoco, e di tutto quanto sia destinato per le vincite, ed in oltre col pagamento pecuniario del valore degli effetti confiscati.

22. È pure assolutamente proibito il giuoco detto *tombola* nelle strade, piazze e case pubbliche.

I contravventori saranno puniti col pagamento di lire italiane 3600 per ogni separata intrapresa.

23. Per le riffe, il direttore del lotto in Milano ed in Venezia, e nelle altre città l'intendente in di lui nome, accorda la licenza.

Le riffe devono farsi con novanta biglietti, e sopra una determinata estrazione; in altra forma sono proibite.

Il prezzo dei biglietti e l' estrazione sulla quale cade la riffa devono essere indicati nella licenza.

Il petizionario paga per diritto di licenza il dieci per cento, oltre il bollo della medesima, sul totale importo dei novanta biglietti.

Questa tassa del dieci per cento deve pagarsi al momento che dall' ufficio viene

rilasciata la licenza, e gl' intraprenditori non ne potranno domandare, nè ottenere in verun caso la restituzione sotto qualsisia pretesto, sia il giuoco stato eseguito, o sia stato tralasciato.

I contravventori al presente articolo saranno puniti col pagamento della somma corrispondente all' importo totale dei biglietti, ancorchè non siano stati smerciati o in tutto o in parte, e colla perdita dell' oggetto od oggetti messi a riffa, ed in mancanza di questi col pagamento del doppio della separata multa pecuniaria prescritta.

Il solo tentativo probabile allo smercio de' biglietti senza avere ottenuta la licenza per la riffa è egualmente punito colla detta multa.

24. Sotto la denominazione di lotterie pubbliche, riffe, lotto, tombole sono compresi tanto i giuochi comunemente designati con tali nomi, quanto tutti gli altri simili giuochi inventati, o che il potrebbero essere di eguale natura, e che non sono nel significato comune riferibili ad altre classi di giuochi.

25. Non sono compresi nelle presenti disposizioni i giuochi, che si fanno nelle case private, di lotto e simili che non siano vietati dagli ordini e regolamenti in tale materia. Se però nelle case private si facessero tali giuochi a vantaggio di un tenitore di banca, in allora questi pure sono sottoposti

ad una multa d' italiane lire 600 da pagarsi dal tenitore della banca.

26. Qualunque delle prescritte multe non potesse essere riscossa intieramente ovvero in parte a motivo dell' impotenza dei trasgressori, verranno questi pel mancante condannati ad un proporzionato arresto da uno fino a sei mesi.

27. Le multe saranno ripartite secondo le norme vigenti.

28. Per le contravvenzioni al presente regolamento si procederà pure col metodo in corso per le contravvenzioni alle leggi di finanza.

29. Il presente regolamento e l' annessavi tariffa si terranno affissi a pubblica vista in tutte le ricevitorie del lotto, sotto pena della destituzione dei ricevitori.

30. Il governo è incaricato dell' esecuzione del presente regolamento.

TARIFFA pel giuoco del lotto a moneta italiana.

GIOCATE E PREMJ.	Per pezzi da lir. 5.	Prezzo delle giocate.
Per ogni estratto semplice o sia sciolto	N.° 5	lir. 1. 75
	» 25	» 8. 75
	» 50	» 17. 50
	» 100	» 35. 00
	» 1000	» 350. 00

Seguito della tariffa, ecc.

GIOCATE E PREMJ.	Per pezzi da lir. 5.	Prezzo delle giocate.
Per ogni estratto nominato	N.° 5	lir. 00 35
	» 25	» 1. 75
	» 50	» 3. 50
	» 100	» 7. 00
	» 1000	» 70. 00
Per ogni ambo semplice	N.° 5	lir. 00 10
	» 25	» 00 50
	» 50	» 1. 00
	» 100	» 2. 00
	» 500	» 10. 00
	» 1000	» 20. 00
Per ogni ambo nominato	N.° 100	lir. 00 10
	» 500	» 00 50
	» 1000	» 1. 00
	» 5000	» 5. 00
Per ogni terno	N.° 25	lir. 00 5
	» 100	» 00 20
	» 500	» 1. 00
	» 1000	» 2. 00
	» 5000	» 10. 00

E tutte le altre giocate e prezzi in proporzione secondo le indicazioni della tabella formata dalla direzione del lotto sulla base della suddetta tariffa da stamparsi e tenersi affissa presso tutte le ricevitorie.

Oltre il pagamento delle rispettive giocate, si accorda al vincitore l'aumento dell'ottanta per cento sul terno, e del venti per cento sull'ambo.

Per le giocate d'ambo nominato non si accorda alcun aumento, essendo compreso nei premj sopra indicati, che corrispondono a cinquemila volte la messa.

Le giocate con ambi determinati debbono sempre essere scritte in lettere; e qualora siano del prezzo d'una lira in su, deve per esse riportarsi anche l'accettazione della direzione; mancandosi a ciò, ha luogo l'avvertenza portata dall'art. 6 della presente.

Dato dal nostro palazzo di Hollitsch il ventidue giugno dell'anno mille ottocento diecisette, e vigesimosesto dei nostri regni.

FRANCESCO.

(L. S.)

Luigi Conte d'Ugarte,
Supremo Cancelliere.

Procopio Conte di Lazanzky,
Cancelliere.

Per espresso e supremo ordine di S. M.,
Francesco Conte Guicciardi.

(N.° 36.) *Gli studenti di medicina o chirurgia che hanno terminato il corso teorico all' università di Pavia nell' anno scolastico 1816-1817, dovranno recarsi presso l' università medesima anche nell' anno scolastico venturo per farvi lo studio pratico.*

13 agosto 1817.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In adempimento delle sovrane prescrizioni comunicate dall' imperiale regia commissione aulica centrale d' organizzazione, relativamente al nuovo sistema degli studj presso l'imperiale regia università di Pavia da attuarsi col prossimo anno scolastico, si rende noto quanto segue:

1.° Tutti gl' individui studenti di medicina o chirurgia, i quali hanno terminato il corso teorico all' imperiale regia università di Pavia nel corrente anno scolastico 1816-1817, abbiano o non abbiano riportata la laurea, dovranno recarsi presso l' università medesima anche nell' anno scolastico venturo per farvi lo studio pratico e quegli altri che dal nuovo regolamento saranno prescritti, e per ottenere dopo gli esami l' abilitazione al libero esercizio della medicina o chirurgia.

2.° Per quegl' individui studenti di medicina o chirurgia, i quali hanno terminato il loro corso teorico nell'anno scolastico passato 1815-1816, non è fatta innovazione ai regolamenti finora veglianti.

Milano, il 13 agosto 1817.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

Conte MELLERIO, *Vicepresidente.*

Marchese D'ADDA, *Consigliere.*

(N.° 37.) *I creditori verso la Francia non debbono rivolgersi alle case di commercio* Gautard *e* Rothschild *per la percezione dei loro crediti, se prima non consti legalmente della seguita liquidazione.*

14 agosto 1817.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Essendosi molti individui aventi crediti verso la Francia diretti alle case *Gautard* e *Rothschild* di Francfort per ottenere col loro mezzo

la riscossione delle rendite in causa dei detti loro crediti prima che ne sia seguita la liquidazione, nè sia stata ad essi regolarmente notificata, e senza neppure giustificare la propria condizione o quella dei loro incaricati, l'imperiale regia commissione aulica centrale d'organizzazione, in relazione ed aggiunta alle disposizioni già rese pubbliche colla notificazione governativa 2 aprile p.° p.°, ed all'oggetto di prevenire ogni frode che in simile modo fosse per derivarne alle stesse parti, ha con dispaccio 24 luglio, n.° 9283-2186, incaricato questo imperiale regio governo di pubblicare quanto segue:

Art. 1. Le parti interessate alle liquidazioni summentovate non dovranno rivolgersi alle case di commercio *Gautard* e *Rothschild* per la percezione delle somme d'indennizzazione de' loro crediti liquidati prima che la liquidazione de' crediti loro non sia realmente seguita, e che il risultato di essa liquidazione non sia stato loro partecipato nelle vie ufficiali.

2. Esse parti interessate nel dare le loro commissioni alle case commerciali suddette debbono convenientemente comprovare la legalità della loro persona colla produzione di regolari certificati legali; e così pure nel caso che si prevalessero di persone intermediarie,

debbono comprovare, oltre ciò, il mandato conferito *ad hoc*, parimente legalizzato nelle vie ordinarie; avvertendo che in caso contrario le loro domande rimarranno senza effetto, e considerate dalle case *Gautard* e *Rothschild* come non avvenute.

3. Le modalità poi da osservarsi nel caso in cui le parti per la percezione delle loro somme vogliano e debbano, giusta i casi determinati nella notificazione succitata, prevalersi del secondo mezzo di pagamento, cioè della tesoreria provinciale camerale della bassa Austria, verranno portate a notizia delle parti interessate a suo tempo, cioè contemporaneamente alla intimazione ufficiale della liquidazione seguita dei crediti particolari.

Milano, il 14 agosto 1817.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

Conte MELLERIO, *Vicepresidente.*

BAZETTA, *Consigliere.*

(N.° 38.) *Soppressione dei calmieri sulle grasce.*

18 agosto 1817.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Fra le prescrizioni dell'imperiale regia corte relative al traffico delle vettovaglie essendovi l'ordine di far cessare le mete per le derrate che non sono di prima necessità, l'imperiale regio governo determina:

1. Nelle città e nei comuni delle provincie lombarde, ove sono in uso i calmieri sulle grasce, si dichiarano soppressi i detti calmieri.

2. Non si farà alcuna innovazione circa i calmieri del pane e delle carni. Quelle di majale si ritengono comprese nell'abolizione portata dall' art. 1.

3. Per ora saranno conservati i calmieri sul butirro e sulle legne da fuoco, dove esistono tali calmieri.

4. L'abolizione prescritta all' art. 1 non deroga punto agli obblighi dei venditori di uniformarsi ai veglianti regolamenti tanto sulla salubrità delle grasce, come sul giusto peso delle cose vendute.

5. Le imperiali regie delegazioni provinciali daranno, ove occorra, gli ordini e le istruzioni opportune alle congregazioni municipali per l' adempimento delle presenti determinazioni.

Milano, il 18 agosto 1817.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

Conte MELLERIO, *Vicepresidente.*

P. DE CAPITANI, *Consigliere.*

(N.° 39.) *Pubblicazione della convenzione 6 giugno 1817 conchiusa tra S. M. I. R. A. e S. M. il re di Sassonia per la consegna dei disertori.*

20 agosto 1817.

Wir Franz der Erste, von Gottes Gnaden Kaiser von Oesterreich, Konig von Jerusalem, Hungarn, Böhmen, der Lombardey und Venedig, von Dalmazien, Kroazien, Slavonien, Galizien, Lodomerien und Illyrien; Erzherzog von Oesterreich; Herzog von Lothringen, Salzburg, Steyer, Kärnthen, Krain, Ober- und Nieder-Schlesien; Großfürst in Siebenbürgen; Markgraf in Mähren; gefürsteter Graf von Habsburg und Tirol ꝛc. ꝛc.

Die zwischen Uns und Seiner Majestät dem Könige von Sachsen glücklich bestehenden freundschaftlichen Verhältnisse, und das wechselseitige Bestreben, durch alle Mittel zum Vortheile der beyderseitigen Staaten und ihres Dienstes beyzutragen, haben Uns bestimmt, mit seiner Majestät

NOI FRANCESCO I.°
Per la grazia di Dio
IMPERATORE D'AUSTRIA,

Re di Gerusalemme, Ungheria, Boemia, Lombardia e Venezia, Dalmazia, Croazia, Schiavonia, Galizia, Lodomiria ed Illiria; Arciduca d'Austria, Duca di Lorena, Salisburgo, Stiria, Carintia, Carniola, alta e bassa Slesia; Gran Principe di Transilvania, Margravio di Moravia, Conte principesco di Habsburg e del Tirolo, ecc. ecc.

I rapporti d'amicizia felicemente esistenti tra noi e S. M. il re di Sassonia, e lo scambievole desiderio di concorrere con tutti i mezzi al vantaggio reciproco dei due stati e del servizio militare ci hanno indotto a conchiudere con S. M. il re di Sassonia una convenzione per

dem Könige von Sachsen, zur Verhinderung der Desertion von den beyderseitigen Truppen, eine Uebereinkunft wegen Auslieferung der Deserteurs abzuschließen.

In Folge dessen sind zwischen Unseren und den Bevollmächtigten Seiner Majestät des Königs von Sachsen nachfolgende Puncte verabredet, und am 7ten vorigen Monaths förmlich unterzeichnet worden.

Art. 1. Alle Civil- und Militär-Behörden der contrahirenden Theile, besonders aber die den Gränzen zunächst befindlichen Militär-Posten sollen angewiesen werden, mit der sorgfältigsten Aufmerksamkeit darüber zu wachen, daß kein Deserteur von den Truppen der einen Macht die Gränzen überschreiten, noch in den Staaten der andern Macht Schutz und Zuflucht finden könne.

2. Diesem zufolge sollen alle und jede in der Cavallerie, Infanterie, Artillerie, dem Fuhrwesen oder irgend einem anderen Militär-Zweige der bewaffneten Landesmacht der hohen Contrahenten dienenden Militär-Personen, ingleichen jene, welche zur Landwehre und Armee-Reserve gehören, und die Fourier-Schützen der Officiere welche Ihr Gebieth betreten, oder sich auf demselben befinden würden,

la consegna dei disertori, onde impedire la diserzione delle truppe da ambe le parti.

In conseguenza sono stati concertati tra il nostro plenipotenziario e quello di S. M. il re di Sassonia i seguenti punti, e formalmente sottoscritti al 7 del decorso mese.

Art. 1. Deve venir prescritto a tutte le autorità civili e militari delle parti contraenti, ed in particolare ai posti militari che si trovano i più vicini alle frontiere, di vegliare colla più scrupolosa esattezza perchè nessun disertore delle truppe di una delle due potenze passi le frontiere, nè trovi assistenza ed asilo negli stati dell' altra.

2. Quindi tanto ogni persona militare che serva nella cavalleria, infanteria, artiglieria, treno o qualunque altro ramo militare della forza armata delle alte parti contraenti, quanto quelli che appartengono alla *landwehr* ed all' armata di riserva, e i servitori (*fourierschützen*) degli ufficiali che mettessero piede sul loro territorio o fossero trovati sul medesimo senza esser provveduti di un

ohne mit einem Passe oder Kartouche in guter und gehörtiger Form versehen zu seyn, auf der Stelle angehalten, und davon dem jenseitigen Commandanten des der Gränze zunächst befindlichen Militär-Postens unverzüglich Meldung gemacht werden, die Auslieferung der gedachten Deserteurs aber mit Waffen, Pferden, Kleidung, Rüstungsstücken, oder was man sonst bey ihnen finden möchte, oder sie zur Zeit der Entweichung mit sich genommen und anderwärts in Verwarung gegeben haben könnten, auch dann erfolgen, wenn ein solcher Deserteur nicht eigens reclamirt werden sollte.

Alles dieses soll gleicher Gestalt in dem Falle Statt finden, wo die Desertion von den Truppen des einen Paciscenten zu den Truppen des andern, wenn diese auch außerhalb ihres Vaterlandes sich befänden, erfolgen sollte.

3. Wäre einer der oben erwähnten Deserteurs früher von den Truppen eines andern Staates entwichen, zwischen welchem und einem der jetzt paciscirenden Theile ein Cartell besteht, so ist er derjenigen Armee zurück zu stellen, von der er zuletzt entwichen ist. Wenn aber ein k. k. Oesterreichischer oder k.

passaporto o foglio di via in buona e debita forma, dovranno sul momento essere fermati; l' avviso ne sarà dato immediatamente al comandante del più vicino posto militare dall' altra parte della frontiera, e fatta la consegna dei predetti disertori con le armi, cavalli, vestiario, pezzi di armatura o qualunque altro oggetto fosse loro trovato addosso, o ch' essi potessero aver preso con sè al momento dell' evasione e dato in custodia ad altri, e ciò anche nel caso che un tale disertore non venisse propriamente riclamato.

Tutto questo deve egualmente aver luogo nel caso che dei disertori delle truppe di uno dei contraenti passassero nelle truppe dell' altro, quando queste si trovassero anche fuori della loro patria.

3. Quando uno dei sopra nominati disertori fosse fuggito prima dalle truppe di un altro stato, tra il quale ed una delle attuali parti contraenti esiste una convenzione per la consegna dei disertori, egli dovrà essere rimesso a quell' armata da cui ultimamente è fuggito. Ma se un soldato imperiale regio austriaco

Sächsischer Soldat zu den Truppen einer dritten Macht, und von dieser wieder in die Lande oder zu den Truppen eines der Contrahenten desertirt, so kommt es darauf an, ob der letztere mit jenem dritten Staate ein Cartell errichtet hat. Ist dieß der Fall, so wird der Deserteur dahin, woher er zuletzt entwichen ist, abgeliefert; im entgegen gesetzten Falle aber an die Macht, deren Dienste er zuerst verlassen hat.

4. Sollte es, ungeachtet aller Vorsichtsmaßregeln, einem Deserteur gelingen, in die Staaten eines der hohen Paciscenten sich heimlich einzuschleichen, oder die Wachsamkeit der dasigen Behörden durch Verkleidung oder durch Vorweisung falscher Pässe zu hintergehen; so soll er, selbst wenn er sich an einem Orte, in einer Stadt oder in einem Dorfe dieses Staates ansässig gemacht hätte, nichts desto weniger zurück gegeben und ausgeliefert werden, so bald er anerkannt, oder durch die Behörden des Staates, aus welchem er entwichen ist, reclamirt wird.

5. Von dieser Zurückstellung sind ausgenommen die Deserteurs von den Truppen der einen Macht, welche in den Landen der andern, besagt Ato regio sassone diserta dalle truppe di una terza potenza, e da queste fugge di nuovo nel paese o nelle truppe di uno dei contraenti, si tratta di sapere allora se quest' ultimo abbia una convenzione di consegna con quel terzo stato. Nel caso affermativo, il disertore verrà consegnato là donde è ultimamente fuggito; in contrario, quando la convenzione non esistesse, alla potenza, il di cui servizio egli ha primieramente abbandonato.

4. Se riescisse ad un disertore, ad onta di tutte le misure di precauzione, di penetrare furtivamente negli stati di uno degli alti contraenti, o di deludere la vigilanza delle autorità per mezzo di un travestimento o produzione di falsi passaporti, egli debb' essere restituito e consegnato subito che viene riconosciuto o riclamato dalle autorità dello stato, dal quale è fuggito, anche quando egli si fosse fissato in una città, villaggio o qualunque altra località di questo stato.

5. Da tale restituzione sono eccettuati i disertori delle truppe di una potenza che con attestato dei registri della chiesa o della superiorità giudiziaria

testats aus dem Kirchenbuche, oder der Gerichtsobrigkeit, entweder geboren und bis zu dem achtzehnten Lebensjahre erzogen, oder zu dortigen Unterthanen, ehe sie in die Militär-Dienste der andern paciscirenden Macht gelangten, aufgenommen worden sind; indem beyde Mächte gegenseitig Sich damit einverstehen, daß keine derselben verbunden seyn soll, die eigenen Unterthanen auszuliefern, welche, nachdem sie bey den Truppen der andern Macht gedienet haben, durch Entweichung in das Gebieth ihres natürlichen Souverains zurückkehren würden.

provassero o di esser nati e vissuti fino all' età di 18 anni negli stati dell' altra, o di esserne stati accettati per sudditi prima di entrare al servizio militare dell' altra potenza contraente, mentre le due potenze sono rimaste reciprocamente di accordo che nessuna sia obbligata di consegnare i proprj sudditi che ritornassero colla fuga nei paesi del loro sovrano naturale dopo di aver servito nelle truppe dell' altra potenza.

Gleichwohl sind alle von dergleichen Deserteurs mitgenommenen Dienstpferde, Montirungs-, Armaturs- und Equipagen-Stücke ohne Entgeld zurück zu geben, oder in deren Ermangelung nach ihrem wahren Werthe aus ihrem bereitesten Vermögen, in so fern dergleichen vorhanden ist, zu ersetzen.

Similmente si devono restituire gratuitamente i cavalli di servizio, gli oggetti di montura, armatura ed equipaggio che fossero stati portati via da tali disertori, o in mancanza di essi rifonderne il vero valore dai loro beni, in quanto essi ne possedessero.

6. In Ansehung der Verpflegung der Deserteurs von den Augenblicke ihrer Verhaftung an, bis zu jenem der Zurückstellung, wird dieselbe für den Mann auf 2 Groschen Sächsisch oder 7 ½ Kreuzer Conventions-Geld täglich festgesetzt, und für die Ausfütterung eines Pferdes,

6. Relativamente al vitto dei disertori dal momento del loro fermo fino a quello della consegna, questo viene stabilito a 2 grossi di Sassonia o 7 ½ carantani di moneta di convenzione per testa al giorno; pel mantenimento poi di un cavallo o per una razione completa saranno

oder für eine complette Ration sind 4 Groschen Sächsisch oder 15 Kreutzer Conventions-Münze täglich zu bezahlen. Die Vergütung dieser Unkosten soll in dem Augenblicke der Uebergabe der Deserteurs und der Pferde geschehen.

pagati giornalmente 4 grossi di Sassonia o 15 carantani in moneta di convenzione. La rifusione di queste spese deve aver luogo al momento della consegna dei disertori e dei cavalli.

Da Deserteurs keine gesetzlich gültige Schulden machen können, so kann auch von deren Bezahlung keine Rede seyn.

Siccome i disertori non possono contrarre verun debito legalmente valido, così nulla si può stabilire sul pagamento di questi.

7. Demjenigen, welcher einen Deserteur anzeiget oder einbringt, wird gegenseitig eine Belohnung im Gelde (Taglia) zugestanden, nähmlich 8 Gulden Conventions-Geld für einen Mann zu Fuß, und 12 Gulden Conventions-Geld für einen Cavalleristen mit dem Pferde, wohlverstanden, daß die Kosten des Bewachens und des Transportes in diese Summe mit eingerechnet werden müssen.

7. Viene accordata a colui che indica o conduce un disertore una ricompensa in danaro (taglia) di 8 fiorini in moneta di convenzione per un uomo a piedi, e di 12 per un cavaliere col cavallo; ben inteso che le spese di custodia e trasporto debbano essere comprese in questa somma.

Doch soll die Belohnung für die bloße Anzeige eines Deserteurs nur in dem Falle Statt finden, wenn sie die wirkliche Ergreifung desselben zur Folge gehabt hat.

Però la ricompensa per la sola indicazione di un disertore deve aver luogo soltanto nel caso che segua l' effettivo arresto del medesimo.

Außer den Verpflegungskosten und der Taglia kann unter keinem Vorwande etwas verlangt werden, und in dem Falle, daß der Deserteur aus Unwissenheit

Oltre le spese di mantenimento e la taglia, null' altro si può domandare sotto verun pretesto; ed in caso che il disertore, non essendo conosciuto,

schon bey den Truppen der Macht, die ihn zurück zu stellen hat, in Dienst genommen worden wäre, sollen nur jene Kleidungsstücke zurück behalten werden, welche man ihm gegeben hat. Alles Uebrige wird, so wie der Deserteur, dem Corps dem er angehört, oder denen die zu seiner Uebernahme abgeschickt sind, in Gemäßheit des zehnten Artikels zurück gestellt.

Sollten sich über den genauern Verhalt einer bey der Requisition des Deserteurs angegebenen Thatsache Zweifel ergeben, so sollen diese keineswegs zum Vorwande dienen, um die Auslieferung des Deserteurs zu verweigern, nur wird mit der Bestrafung desselben bis zur vollständigen Aufklärung des Zweifels inne gehalten.

8. Hätte seit seiner Entweichung ein Deserteur in dem Lande, wohin er sich flüchtete, ein Verbrechen begangen oder daran Theil genommen, so ist er nichts desto weniger jener Macht zurück zu stellen, welcher er angehörte.

Diese wird, nach geschehener Mittheilung aller auf sein Verbrechen Bezug nehmenden Acten, ihn nach den Gesetzen aburtheilen und bestrafen lassen, zugleich

fosse stato già preso al servizio nelle truppe della potenza che deve restituirlo, quei vestiti soltanto devono venir ritenuti che gli sono stati forniti. Tutto il resto sarà consegnato, unitamente al disertore, al corpo a cui egli appartiene, o a coloro che sono spediti per riceverlo in consegna, in conformità dell' articolo 10.

Qualora si elevassero dei dubbj sull' esistenza delle circostanze che hanno accompagnato la requisizione di un disertore, questi non potranno mai servire di pretesto onde negare la consegna del disertore, ma sarà sospesa la di lui punizione finchè non sia pienamente schiarito il dubbio.

8. Un disertore che dopo la sua evasione avesse commesso o preso parte in un delitto nel paese ove si è rifugiato, deve nulladimeno essere consegnato a quella potenza a cui egli apparteneva.

Questa, dopo aver ricevuto comunicazione di tutti gli atti relativi al di lui delitto, lo farà condannare e punire secondo le leggi, comunicando nello stesso

aber den Urtheilsspruch dahin, wo das Verbrechen begangen worden ist, zur Kenntniß mittheilen.

9. Niemand soll einen Deserteur in des andern Paciscenten Lande ohne schriftliche Requisition oder offene Steckbriefe von seinen Obern verfolgen. Bey deren Vorzeigung aber soll jede Obrigkeit zu des Deserteurs Verhaftung auf gebührendes Anmelden, es geschehe mündlich oder schriftlich, hülfreiche Hand zu leisten verbunden seyn.

Jedes Detaschement, welches zum Nachsetzen eines oder mehrerer Deserteurs abgeschickt wird, hat auf der Gränze anzuhalten, dergestalt, daß von dem Augenblicke an, wo er oder sie dieselbe überschritten haben, die Verfolgung nur durch einen oder zwey Mann, welche mit Paß oder Kartouche versehen seyn müssen, bis zu dem nächsten Orte, ohne sich an der Person der Deserteurs im mindesten zu vergreifen, geschehen kann, um die daselbst befindliche Militär- oder Civil-Behörde zu requiriren, welche sodann schuldig ist, auf der Stelle Assistenz zu leisten, um den in Frage stehenden Deserteur zu entdecken oder zu verhaften.

tempo la sentenza lì dove il delitto è stato commesso.

9. Nessuno deve inseguire un disertore nel paese dell' altro contraente senza una requisizione in iscritto, oppure un aperto ordine d'arresto per parte de' suoi superiori. Ma dietro la produzione di un tale scritto debb' essere obbligata ogni autorità di prestar braccio pel fermo del disertore sopra una conveniente richiesta, fatta a bocca o in iscritto.

Ogni distaccamento che viene spedito alla ricerca di uno o più disertori, deve fermarsi alla frontiera, di maniera che, dal momento ch' esso o essi l'hanno passata, l' inseguimento può continuare soltanto con uno o due uomini, che devono essere provvisti di passaporto o foglio di via sino al luogo il più vicino, senza por le mani addosso al disertore, per ricorrere all' autorità civile o militare ivi esistente, che è in dovere di prestare sul momento ogni assistenza onde scoprire o arrestare il disertore in questione.

Wird derselbe wirklich an dem durch die Partey, von welcher er desertirt ist, angezeigten Orte arretirt, und nicht durch einen Unterthan des Staates eingebracht, so findet die Belohnung im Gelde (Taglia) nicht Statt.

10. Tritt der Fall einer Auslieferung von Deserteurs, so wie einer zugleich zu bewerkstelligenden Zurückgabe von Effecten und Pferden ein, so hat der damit beauftragte Truppen-Commandant des der Gränze zunächst befindlichen Postens die nächste jenseitige Militär-oder Civil-Behörde davon zu benachrichtigen. Ist man über den Tag und die Stunde, wo die Ablieferung vor sich gehen soll, übereingekommen, so werden die Deserteurs durch eine Truppen-Abtheilung auf dem an der Gränze bestimmten Puncte, wo sich an demselben Tage und zu derselben Stunde auch das zur Uebernahme beauftragte jenseitige Truppen-Detaschement eingefunden haben wird, gebracht, und letzterem gegen gehörige Bescheinigung, welche im Falle der Zurückgabe von Effecten und Pferden auf dieselben mit zu richten ist, übergeben. Der ausliefernde Commandant stellt seiner Seits dem übernehmenden

Venendo questi effettivamente arrestato nel luogo indicato dal corpo da cui è disertato, e non consegnato da un suddito dello stato, allora non ha luogo la ricompensa in danaro (taglia).

10. Quando si dà il caso di una consegna di disertori, come pure d' una restituzione d' effetti e cavalli da effettuarsi, il comandante del posto militare il più vicino alle frontiere di ciò incaricato deve darne notizia all' autorità civile o militare la più vicina dell' altra parte.

Fissato dalle due parti il giorno e l' ora ove la consegna deve seguire, i disertori verranno condotti da un distaccamento di truppe al punto determinato sulla frontiera, ove nel medesimo giorno ed all' ora stessa si troverà anche il distaccamento dell' altra parte incaricato di riceverli in consegna, e saranno consegnati a quest' ultimo verso regolare ricevuta. In caso di restituzione d' effetti e di cavalli, se ne dovrà far espressa menzione nella ricevuta. Il comandante consegnante fa da parte sua al comandante che prende in consegna una quietanza pel pagamento effettuato delle spese e del vitto

Commandanten eine Quittung über die erfolgte Bezahlung der oben in den Artikeln 6 und 7 festgesetzten Kosten und Auslagen aus, indem die Vergütung derselben, vermöge des 6 Artikels, sofort bey der Ablieferung der Deserteurs erfolgen soll, es sey denn, daß sie nicht sogleich auszumitteln wären, in welchem Falle dennoch die Auslieferung nicht zu verzögern ist.

11. Gleicher Weise sollen die Dienstleute der Officiere des einen Staates, welche nicht, wie die im 2 Artikel benannten Fourier-Schützen zum Militär-Etat gehören, oder bey den Regimentern wirklich in den Listen geführet werden, wenn sie nach einem begangenen Verbrechen in der Armee des andern Staates Dienste nehmen, oder auf dessen Gebieth entweichen, nebst den etwa mitgenommenen Pferden und Effecten gegen Vergütung der im 6 Artikel bestimmten Verpflegungskosten, und gegen Erstattung alles übrigen Aufwandes, wie solches bey auszuliefernden Verbrechern vom Civil-Stande üblich ist, auf vorgängige Reclamation ausgeliefert werden.

12. Ein jeder Officier der Armee des einen Staates, welcher sich beygehen lassen würde,

di sopra stabilito negli articoli 6 e 7, poichè la rifusione di queste spese a tenore dell' articolo 6 deve seguire al momento della consegna dei disertori, a meno che non si trovasse il pronto il danaro, nel qual caso non si deve perciò ritardare la consegna.

11. Devono egualmente dietro un riclamo essere consegnate le persone di servizio degli ufficiali di uno stato che non appartengono allo stato militare, i *fourier-schützen* nominati nell' articolo 2, o non sono effettivamente portati nelle liste dei reggimenti, quando dopo aver commesso un delitto prendono servizio nell' armata dell' altro stato, o fuggono sul suo territorio. Gli effetti o i cavalli da loro involati verranno pure restituiti verso rifusione delle spese di mantenimento fissate nell' articolo 6 e rimborso di qualunque altra spesa, come si usa nelle consegne di delinquenti civili.

12. Ogni ufficiale dell' armata di uno stato che si permettesse d' indurre con astuzia o con

durch List oder Gewalt ein zu dem Militär-Dienst des andern Staates gehöriges Individuum zur Desertion zu verleiten oder anzuwerben, oder einen Deserteur wissentlich anzunehmen oder zu seiner Verhehlung beyzutragen, und seine Entweichung zu befördern, oder ihn in weiter rückwärts liegende Provinzen zu verschaffen, soll mit zweymonathlichem Arreste bestraft, und jedes andere Individuum, welches sich der wissentlichen Verhehlung eines Deserteurs, und der Beförderung der Flucht desselben schuldig macht, nach seinem Stande zu Gefängniß- oder zu einer Geldstrafe verurtheilt werden.

13. Allen Unterthanen der contrahirenden Theile ist untersagt, den Deserteuren von Ihren Truppen irgend etwas von Kleidungs- oder Rüstungsstücken, Pferde, Waffen und dergl. abzukaufen. Diese Effecten sind überall, wo man sie findet, als gestohlenes Gut wegzunehmen, und dem Regimente zurückzustellen, von welchem der Deserteur entwichen ist.

Derjenige, welcher sie gekauft hat, kann auf keine Entschädigung Anspruch machen, und wenn sie nicht in Natura wieder gefunden werden, so hat der Käufer den Werth derselben in

forza alla diserzione o d'arrolare un individuo spettante al servizio militare dell'altro stato, di ricevere scientemente un disertore o di cooperare alla sua evasione od occultamento, oppure di tradurlo nelle provincie interne e più distanti dalle frontiere, dev'essere punito con arresto di due mesi; ed ogni altro individuo che si rendesse colpevole di avere scientemente occultato un disertore o favorita la di lui evasione, verrà condannato, secondo la sua condizione, alla prigione o ad una multa in danaro.

13. Resta proibito a tutti i sudditi delle parti contraenti il comprare dai disertori delle loro truppe la minima cosa attenente a vestiario, armatura, cavalli, armi e cose simili. Questi effetti devono essere presi e portati via, dovunque si trovano, come proprietà rubata, e restituiti al reggimento da cui è fuggito il disertore.

Colui che gli ha comprati non può pretendere verun risarcimento, e se non si trovano di nuovo *in natura*, il compratore ne deve rimborsare il valore in moneta corrente; ed inoltre

gangbarer Münze zu erstatten, auch wenn bewiesen wird, daß er wissentlich von einem Deserteur gekauft habe, noch außerdem wegen Uebertretung des Verbothes einer den Gesetzen gemäßen Strafe zu unterliegen.

14. Den Landeskindern beyder Theile, welche dermahlen wirklich in dem Militär-Dienste des einen oder des andern sich befinden, soll die Wahl frey stehen, entweder in ihr Vaterland zurückzukehren, oder in den Diensten, in welchen sie sind, zu verbleiben. Doch müssen sie längstens binnen einem Jahre nach Publication der Cartell-Convention sich dießfalls bestimmt erklären, und denen, welche in ihr Vaterland zurückkehren wollen, soll der Abschied unverweigerlich ertheilt werden.

15. Die Gültigkeit dieser Convention soll vom ersten Tage des Monaths Julius des jetzigen Jahres 1817 ihren Anfang nehmen. Mithin sollen diejenigen Militär-Personen, oder zum Dienst bey der Landwehr und Armee-Reserve gezogenen Unterthanen, welche nach dieser Zeit desertiren oder sich aus den Staaten des einen Paciscenten in die des andern begeben, in der vorgeschriebenen Art wechselseitig ausgeliefert werden.

quando viene provato ch' egli scientemente ha comprato da un disertore, ha da soggiacere anche alla pena stabilita dalle leggi per aver violato il divieto.

14. Ai sudditi di ambe le parti che attualmente si trovano in effettivo militare servizio di uno o dell' altro stato deve rimanere libera la scelta o di ritornare nella loro patria, o di rimanere al servizio del paese ove sono presentemente. Eglino devono però dichiarare su di ciò la loro intenzione con precisione al più tardi dentro un anno dopo la pubblicazione della presente convenzione, e non potrà esser negato il congedo a quelli che vorranno rientrare nella loro patria.

15. La presente convenzione s' intenderà messa in vigore a cominciare dal primo di luglio del corrente anno 1817. Quindi tutte le persone militari o sudditi ascritti al servigio presso la *landwehr* ed armata di riserva che disertassero dopo quest' epoca, o si rendessero dagli stati di uno dei contraenti in quelli dell' altro, saranno scambievolmente consegnati nella sopra espressa maniera.

16. Die Aufkündigung gegenwärtiger Convention steht beyden Souverainen frey; doch wollen dieselben sich ein Jahr vorher davon benachrichtigen, und die Aufhebung der Convention soll sodann in den beyderseitigen Landen gehörig bekannt gemacht werden.

17. Beyde hohen Contrahenten werden zu gleicher Zeit diese Cartell-Convention, sofort nach erfolgter Auswechslung der Ratificationen in allen Ihren Staaten mittelst gewöhnlichen Edicts oder Mandats durch den Druck zur öffentlichen Kenntniß bringen, damit Niemand sich dießfalls mit Unwissenheit entschuldigen könne, zugleich auch allen Unterthanen, und besonders allen Ihren Militär- und Civil-Beamten und andern Vorgesetzten befehlen, darauf zu halten, daß dieselbe von der im 15 Artikel bestimmten Zeit an, nach ihrem vollen Umfange und Inhalte vollzogen werde.

Nachdem Wir nun diesen Bestimmungen durchaus Unsere Genehmigung ertheilen, und dieselben mittels gegenwärtigen allenthalben kund zu machenden Edicts zur Kenntniß Unserer Unterthanen bringen, damit sie sich genau darnach achten können, befehlen Wir zugleich allen

16. Resta in pieno arbitrio dei due sovrani il disdire l' attuale convenzione; eglino avranno però ad annunziarlo all' altra parte un anno prima; e lo scioglimento della convenzione deve dopo essere debitamente promulgato in ambidue gli stati.

17. I due alti contraenti porteranno in ugual tempo alla cognizione del pubblico per via della stampa l' attuale convenzione di consegna dei disertori in tutti i loro stati con i soliti editti o mandati, tosto dopo effettuato il cambio delle ratifiche, affinchè nessuno possa addurre in discolpa l' ignoranza della medesima. Nello stesso tempo sarà ordinato a tutti i sudditi, ed in particolare a tutti gl' impiegati civili e militari ed alle altre superiorità, d' invigilare che questa convenzione, a cominciare dall' epoca fissata all' articolo 15, sia messa in attività in tutta la sua estensione.

Nel mentre noi accordiamo la nostra adesione a questa convenzione, e la portiamo a notizia dei nostri sudditi per mezzo dell' attuale editto da essere da per tutto promulgato, affinchè essi possano esattamente conformarvisi, ordiniamo nello stesso tempo a tutti i nostri impiegati

Unsern Civil- und Militär-Beamten und andern Vorgesetzten, darauf zu halten, damit dasselbe vom ersten Julius des laufenden Jahres 1817 angefangen, nach seinem ganzen Umfange und Inhalte genau befolgt und vollzogen werde.

Gegeben in Unserer Haupt- und Residenzstadt Wien, am sechsten Tage des Monaths Junius, im Jahre des Heils Eintausend Achthundert und Siebzehn, Unserer Regierung im sechs und zwanzigsten Jahre.

civili e militari ed alle altre superiorità di vegliare affinchè la medesima, a cominciare dal 1.° luglio del corrente anno 1817, sia completamente osservata ed eseguita in tutta la sua estensione.

Dato nella nostra residenza di Vienna il giorno 6 di giugno, l' anno di salute mille ottocento diecisette, e vigesimosesto del nostro regno.

Franz.

(L. S.)

FRANCESCO.

(L. S.)

Carl Fürst zu Schwarzenberg, Feldmarschall und Hofkriegsraths-Präsident.

CARLO PRIN. DI SCHWARZENBERG, *Feldmaresciallo e Presidente del Consiglio Aulico di guerra.*

Joseph Freyherr von Stipsicz, General der Cavallerie und Hofkriegsraths-Vice-Präsident.

GIUSEPPE BARONE DI STIPSICZ, *Generale di cavall. e Vicepresid. del Consiglio Aulico di guerra.*

Nach Sr. k. k. apost. Majestät höchst eigenem Befehle:
Kaspar Lehmann.

Per ordine espresso di S. M. I. R. A.,
GASPARO LEHMANN.

(N.° 40.) *Sostituita una nuova sistemazione all'attuale tassa pel magazzinaggio delle merci.*

26 agosto 1817.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

L'eccelsa imperiale regia camera aulica generale, dietro intelligenze prese colla imperiale regia aulica commissione di commercio, e sentite pure le occorrenze di questo imperiale regio governo, si è determinata con decreto del 26 luglio p.° p.°, n.° 34512-1503, al fine di maggiormente facilitare le speculazioni commerciali, di accordare pel magazzinaggio delle merci in sostituzione dell'attual tassa una nuova sistemazione in proposito, ed in conformità alle superiori disposizioni del prelodato aulico dicastero l'imperiale regio governo

DICHIARA:

1. Col giorno della pubblicazione della presente notificazione cessa e resta abrogata la tassa di magazzinaggio voluta dalla notificazione 25 aprile 1817.

2. Le merci che s'introdurranno nelle dogane e ricevitorie, potranno rimanere depositate gratuitamente per un mese, computato il giorno dell'arrivo e quello della sortita.

Quelle poi già introdotte, e tuttavia giacenti nelle dogane, ecc. pagano la tassa in corso sino al giorno di questa pubblicazione, e per l'ulterior deposito entrano nella classe delle altre come di nuova introduzione.

3. Passato il termine del mese come sopra, le merci pagheranno a titolo di magazzinaggio per ciascun mese anche soltanto incominciato la tassa di centesimi 40 per ogni quintale di peso e per ogni collo di qualunque sorta anche minore di un quintale.

4. Ogni frazione di peso oltrepassante il quintale è sottoposta al diritto di un quintale intiero.

5. La tassa suddetta di magazzinaggio è applicata al material deposito delle merci nelle dogane e ricevitorie, quindi i trapassi o la cessione di una sola merce o collo che un proprietario facesse seguire non può pregiudicare la competenza della stessa tassa, sempre esigibile nei termini dell'articolo 3.

L'imperiale regia direzione delle dogane, delle privative e dei dazj di consumo è incaricata dell' esecuzione.

Milano, il 26 agosto 1817.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

Conte MELLERIO, *Vicepresidente.*

REDAELLI, *Consigliere.*

(N.° 41.) *Disposizione relativa al mantenimento delle truppe col mezzo degli appalti.*

29 agosto 1817.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. l'augustissimo nostro sovrano avendo rivolte le sue cure all'importante oggetto delle sussistenze militari, si è degnata di determinare che anche alle provincie lombardo-venete siano estese le discipline in vigore negli altri suoi stati ereditarj relative a questo ramo di servizio, e che il mantenimento delle truppe sia eseguito col mezzo degli appalti.

Un tale sistema tende all'utile scopo di togliere il penoso metodo delle somministrazioni dei generi in natura, di diminuire possibilmente l'incomoda requisizione de' mezzi di trasporto, e di giovare per siffatto modo al pubblico e privato interesse.

L'imperiale regio governo rende quindi nota questa sovrana disposizione, e previene quelli che fossero intenzionati di approfittarne, che gli appalti si faranno nelle singole stazioni di acquartieramento non colle formalità dell'asta, ma mediante trattative private innanzi a commissioni politico-militari.

Gli aspiranti sono inoltre avvertiti che dalle imperiali regie delegazioni saranno a suo tempo annunciati i giorni ne' quali s' incominceranno a ricevere le proposizioni, e manifestate le condizioni e facilitazioni che potranno essere concesse.

Milano, il 29 agosto 1817.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

Conte MELLERIO, *Vicepresidente.*

Conte T. OLDOFREDI, *Consigliere.*

(N.° 42.) *CONFERMATA la proibizione di frequentare gl' istituti esteri di educazione e di istruzione.*

2 settembre 1817.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

A tenore delle sovrane prescrizioni comunicate dall' imperiale regia commissione aulica centrale d' organizzazione si rende noto quanto segue :

1. Si confermano le disposizioni contenute nella notificazione 11 aprile del corrente anno,

per le quali è proibito ai sudditi di S. M. I. R. d'ambi i sessi di portarsi a frequentare gl' istituti esteri di educazione e d'istruzione.

2. È riservato unicamente a S. M. il derogare alle suddette disposizioni per ispeciali circostanze.

3. Quelli però che già trovansi in esteri istituti potranno finire ne' medesimi il corso de' loro studj, ma le attestazioni di studj posteriori alla data della presente notificazione non potranno essere in alcun modo o caso valutate dall' amministrazione dello stato.

Le imperiali regie autorità amministrative e di polizia sono incaricate, ciascuna in ciò che la riguarda, dell' esecuzione di questa determinazione.

Milano, il 2 settembre 1817.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

Conte MELLERIO, *Vicepresidente.*

Marchese D'ADDA, *Consigliere.*

(N.° 43.) *PUBBLICAZIONE del trattato di convenzione con S. M. il re di Baviera per la consegna dei disertori.*

4 settembre 1817.

Wir Franz der Erste, von Gottes Gnaden Kaiser von Oesterreich, König von Jerusalem, Hungarn, Böhmen, der Lombardey und Venedig, von Dalmazien, Kroazien, Slavonien, Galizien, Lodomerien und Illyrien; Erzherzog von Oesterreich; Herzog von Lothringen, Salzburg, Steyer, Kärnthen, Krain, Ober- und Nieder-Schlesien; Großfürst in Siebenbürgen; Markgraf in Mähren; gefürsteter Graf von Habsburg und Tyrol ꝛc. ꝛc.

Die zwischen Uns und Seiner Majestät dem Könige von Bayern glücklich bestehenden freundschaftlichen Verhältnisse, und das wechselseitige Bestreben, durch alle Mittel zum Vortheile der beyderseitigen Staaten und ihres Dienstes beyzutragen, haben Uns bestimmt, mit Seiner Ma-

NOI FRANCESCO I.° *Per la grazia di Dio* IMPERATORE D'AUSTRIA,

Re di Gerusalemme, Unghheria, Boemia, Lombardia e Venezia, Dalmazia, Croazia, Schiavonia, Galizia, Lodomiria ed Illiria; Arciduca d'Austria, Duca di Lorena, Salisburgo, Stiria, Carintia, Carniola, alta e bassa Slesia; Gran Principe di Transilvania, Margravio di Moravia, Conte principesco di Habsburg e del Tirolo, ecc. ecc.

I rapporti d' amicizia felicemente esistenti tra noi e S. M. il re di Baviera, e lo scambievole desiderio di concorrere con tutti i mezzi al vantaggio reciproco dei due stati e del servizio militare ci hanno indotto a conchiudere con S. M. il re di Baviera una convenzione per la

jestät dem Könige von Bayern zur Verhinderung der Desertion von den beyderseitigen Truppen, eine Uebereinkunft wegen Auslieferung der Deserteurs abzuschließen.

In Folge dessen sind zwischen Unseren und den Bevollmächtigten Seiner Majestät des Königs von Bayern nachfolgende Puncte verabredet, und am 24ten May d. J. förmlich unterzeichnet worden.

Art. 1. Alle Civil- und Militär-Behörden der contrahirenden Theile, besonders aber die Commandanten der den Gränzen zunächst befindlichen Militär-Posten sollen angewiesen werden, mit der sorgfältigsten Aufmerksamkeit darüber zu wachen, daß kein Deserteur von den Truppen der einen Macht die Gränzen überschreiten, noch in den Staaten der anderen Macht Schutz und Zuflucht finden könne.

2. Diesem zufolge sollen alle und jede in der Infanterie, Cavallerie, Artillerie, dem Fuhrwesen, oder irgend einem andern Militär-Zweige der Armee des einen contrahirenden Theils dienenden Militär-Personen, ingleichen die Fourier-Schützen der Officiere, welche das Gebieth des andern contrahirenden Theils betreten, oder sich auf

consegna dei disertori, onde impedire la diserzione delle truppe da ambe le parti.

In conseguenza sono stati concertati tra il nostro plenipotenziario e quello di S. M. il re di Baviera i seguenti punti, e formalmente sottoscritti il 24 maggio di quest' anno.

Art. 1. Devono essere incaricate tutte le autorità civili e militari delle parti contraenti, ed in particolare i comandanti dei posti militari che si trovano vicini alle frontiere, di vegliare colla più scrupolosa esattezza perchè nessun disertore delle truppe di una delle due potenze passi le frontiere, nè trovi assistenza ed asilo negli stati dell' altra.

2. Quindi tutte le persone militari che servono nella cavalleria, infanteria, artiglieria, nel treno o qualunque altro ramo militare dell' armata d' una delle parti contraenti, e i servitori (*fourier-schützen*) degli ufficiali che mettessero piede sul territorio dell' altra parte contraente, o fossero trovati sul medesimo senza esser provveduti di un

demselben befinden würden, ohne mit einem Passe oder militärischen Ordre in guter und gehöriger Form versehen zu seyn, auf der Stelle angehalten werden, und deren Auslieferung mit Waffen, Pferden, Kleidung, Rüstungsstücken, oder was man sonst bey ihnen finden möchte, oder sie zur Zeit der Entweichung mit sich genommen und anderwärts in Verwahrung gegeben haben könnten, auch dann erfolgen, wenn ein solcher Deserteur nicht eigens reclamirt werden sollte.

Wäre ein solcher Deserteur früher von den Truppen eines anderen Souverains oder eines anderen Staates, zwischen welchem und einem der jetzt contrahirenden Theile ein Cartell besteht, entwichen; so ist dieser Deserteur nichts desto weniger derjenigen Armee zurückzustellen, von welcher er zuletzt entwichen ist.

Alles dieses soll gleicher Gestalt in dem Falle Statt finden, wo die Desertion von den Truppen des einen contrahirenden Theils zu den Truppen des anderen, wenn diese auch außerhalb ihres Vaterlandes sich befänden, erfolgen sollte.

3. Sollte es, ungeachtet aller Vorsichtsmaßregeln, einem De-

passaporto ovvero di un ordine militare rilasciato in buona e debita forma, dovranno sul momento essere fermati e consegnati insieme con le armi, cavalli, oggetti di vestiario o di armatura, o qualunque altro effetto che fosse loro trovato addosso, o ch' essi potessero aver preso con sè al momento dell' evasione o dato in custodia ad altri, e ciò anche nel caso che un tale disertore non venisse espressamente riclamato.

Qualora egli fosse fuggito dalle truppe di un altro sovrano o di un altro stato tra il quale ed una delle attuali parti contraenti esiste una convenzione per la consegna dei disertori, questo disertore dovrà nulladimeno essere rimesso a quell' armata da cui è in ultimo luogo fuggito.

Tutto questo deve egualmente aver luogo anche nel caso che i disertori delle truppe di uno dei contraenti passassero nelle truppe dell' altro, quando queste si trovano fuori della loro patria.

3. Se riescisse ad un disertore, ad onta di tutte le misure di

serteur gelingen, in die Staaten eines der hohen Contrahenten sich heimlich einzuschleichen, oder, die Wachsamkeit der Behörden durch Verkleidung oder durch Vorweisung falscher Pässe zu hintergehen; so soll er, selbst wenn er sich an einem Orte in einer Stadt oder einem Dorfe dieses Staates ansässig gemacht hätte, nichts desto weniger zurück gegeben, und ausgeliefert werden, sobald er anerkannt, oder durch die Behörden des Staates, aus welchem er entwichen ist, reclamirt wird.

4. Von dieser Zurückstellung sind ausgenommen die Deserteurs von den Truppen der einen Macht, welche in den Staaten der anderen geboren sind, indem beyde Mächte gegenseitig sich dahin einverstehen, daß keine derselben verbunden seyn soll, die eigenen Unterthanen auszuliefern, welche, nachdem sie bey den Truppen der anderen Macht gedient haben, durch Entweichung in das Gebieth ihres natürlichen Souverains zurückkehren würden.

Gleichwohl sind alle von dergleichen Deserteurs mitgenommenen Dienstpferde, Montirungs, Armaturs- und Equipage-Stücke, gegen Vergütung der Futterungskosten bey den

precauzione, di penetrare furtivamente negli stati di uno degli alti contraenti, o di eludere la vigilanza delle autorità travestendosi oppure producendo falsi passaporti, egli debb' essere restituito e consegnato subito che viene riconosciuto o riclamato dalle autorità dello stato, dal quale è fuggito, anche qualora egli si fosse fissato in una città, villaggio o qualunque altra località di questo stato.

4. Da tale restituzione sono eccettuati quei disertori delle truppe di una potenza che sono nati negli stati dell' altra, da poi che le due potenze sono rimaste reciprocamente d' accordo che nessuna sia obbligata di consegnare i proprj sudditi che ritornassero colla fuga nei paesi del loro sovrano naturale dopo di aver servito nelle truppe dell' altra potenza.

Però si devono restituire i cavalli di servizio, gli oggetti di montura, armatura ed equipaggio che fossero stati asportati da tali disertori, verso bonifico delle spese di mantenimento

Pferden nach den Bestimmungen des Artikels 5, und des allfälligen Bothen- oder Fuhrlohns bey den Equipage- und Armatures-Stücken, falls diese Kosten nicht aus dem eigenen Vermögen des Deserteurs ersetzt werden können, oder derjenige, welchem selbe zu vergüten kommen, sich nicht der Verhehlung des Deserteurs schuldig gemacht hätte, zurückzugeben; in deren Ermangelung ist der Ersatz dafür nach dem wahren Werthe gleichfalls aus dem bereitesten Vermögen des Deserteurs, in so fern er eines besitzt, zu leisten.

5. Die Verpflegung der Deserteurs von dem Augenblicke ihrer Verhaftung an, bis zu jenem der Zurückstellung wird täglich auf vier Kreuzer und 1 3/4 Pfund Brot, die Ration aber auf sechs Pfund Hafer (nach dem Maße berechnet, der 28ten Theil eines Bayrischen Scheffels, und der achte Theil eines Nieder-Oesterreichischen Metzens) acht Pfund Heu, und drey Pfund Stroh Bayrisches Gewicht festgesetzt. Die Vergütung des dießfälligen Kostenbetrages hat von der übernehmenden Behörde bey der Uebergabe der Deserteurs und der Pferde in klingender Silbermünze, und hinsichtlich der Naturalien mit

dei cavalli secondo le norme fissate nell' articolo 5, e del trasporto o carriaggio per gli articoli di equipaggio ed armatura, in caso che queste spese non potessero essere rifuse dalla facoltà del disertore, o che quegli a cui ne spetta il bonifico non si fosse reso colpevole di averne celata la fuga; in mancanza di questi fonti di supplimento, se ne dovrà rifondere il valore effettivo dalle proprietà le più prossimamente disponibili del disertore, in quanto egli ne possedesse.

5. Il vitto dei disertori dal momento del loro fermo fino a quello della consegna viene fissato a 4 carantani e *funti* 1 3/4 di pane al giorno; la razione di un cavallo è fissata a 6 *funti* di avena (calcolata sul piede di una 28.ma parte dello *scheffel* bavarese e di un' 8.va parte del *mezzen* della bassa Austria), 8 *funti* di fieno e 3 *funti* di paglia, peso bavarese. Il bonifico di queste spese per parte dell' autorità alla quale vien fatta la consegna deve aver luogo all' atto dell' estradizione dei disertori e dei cavalli in moneta sonante d' argento, e relativamente ai viveri, compreso il pane, debb' essere regolato sul prezzo corrente nei luoghi

Inbegriff des Brotes, nach dem laufenden Marktpreise der dem Orte, wo der Deserteur ausgeliefert wird, zunächst liegenden Stadt zu geschehen.

Der Tag der Ergreifung des Deserteurs, als Maßstab des Termins, von welchem die Verpflegung zu berechnen kommt, soll durch das von der ergreifenden Behörde aufgenommene Constitut, welches zugleich das Nationale des ergriffenen Deserteurs möglichst genau enthalten muß, ausgewiesen werden.

Da Deserteurs keine gesetzlich gültigen Schulden machen können, so kann auch von deren Bezahlung keine Rede seyn.

6. Demjenigen, welcher einen Deserteur anzeiget oder einbringet, wird gegenseitig eine Belohnung im Gelde (Taglia) zugestanden, nähmlich 8 Gulden Conventions-Geld für einen Mann zu Fuß, und 12 Gulden Conventions-Geld für einen Cavalleristen mit dem Pferde; wohlverstanden, daß die Kosten des Bewachens und des Transports in diese Summe mit eingerechnet werden müssen. Doch soll die Belohnung für die bloße Anzeige eines Deserteurs nur in dem Falle Statt finden, wenn sie die wirkliche Ergreifung desselben zur Folge gehabt hat.

della città la più vicina al luogo ove il disertore viene consegnato.

Il giorno dell' arresto del disertore, punto dal quale si ha da contare il mantenimento, deve venire constatato per mezzo di un costituto esteso dall' autorità arrestante, che deve pure contenere con tutta la possibile esattezza la nazionalità del disertore arrestato.

Non vi può essere questione di pagamento di debiti, poichè i disertori non sono in grado di legalmente contrarne.

6. Verrà accordata a quegli che denunzierà o consegnerà un disertore una ricompensa in danaro (taglia) di 8 fiorini in moneta di convenzione per un uomo a piedi, di 12 per un cavaliere unitamente al cavallo; ben inteso che le spese di custodia e trasporto debbano essere comprese in questa somma. Però la ricompensa per la sola denunzia di un disertore deve aver luogo soltanto nel caso che segua l'effettivo arresto del medesimo.

Außer den Verpflegungskosten und der Taglia kann unter keinem Vorwande etwas verlangt werden, und in dem Falle, daß der Deserteur aus Unwissenheit schon bey den Truppen der Macht, die ihn zurückzustellen hat, in Dienst genommen worden wäre, sollen nur jene Kleidungsstücke zurückbehalten werden, welche man ihm gegeben hat. Alles übrige wird, so wie der Deserteur, dem Corps dem er angehört, oder denen die zu seiner Uebernahme abgeschickt sind, in Gemäßheit des 9 Artikels zurückgestellt.

Sollten sich über den genauen Verhalt einer bey der Requisition des Deserteurs angegebenen Thatsache Zweifel ergeben; so sollen diese keineswegs zum Vorwande dienen, um die Auslieferung des Deserteurs zu verweigern; zur Verhinderung jedes Irrthums wird von den Militär- oder Civil-Behörden ein Protokoll aufgenommen, und dieses sogleich mit dem Deserteur eingeschickt, eine Abschrift davon aber derjenigen Macht, an welche die Auslieferung zu geschehen hat, mitgetheilt werden.

Mit der Bestrafung des Deserteurs wird indessen bis zur vollständigen Aufklärung des Zweifels inne gehalten.

Pagate che sieno le spese di mantenimento e la taglia, non si potrà domandare sotto qualsisia pretesto alcun altro rimborso; e nel caso che il disertore, non essendo noto per tale, fosse già stato preso al servizio nelle truppe della potenza che deve restituirlo, si riterranno quei vestiti soltanto che gli sono stati forniti. Tutto il rimanente sarà consegnato, unitamente al disertore, al corpo a cui egli appartiene, o a quelli che sono spediti per riceverlo, in conformità dell' articolo 9.

Qualora si elevassero dei dubbj sull' esistenza delle circostanze che hanno accompagnato la requisizione del disertore, questi non potranno mai servire di pretesto onde ricusarne la consegna, ed a scanso di ogni equivoco si estenderà un protocollo dalle autorità civili e militari, che verrà spedito sul momento unitamente al disertore, comunicandone però una copia a quella potenza alla quale se ne deve fare la consegna.

Sarà intanto sospesa la punizione del disertore finchè sia pienamente schiarito il dubbio.

7. In Ansehung derjenigen auszuliefernden Deserteurs, welche während ihrer Entweichung ein Verbrechen verübet, wird hiermit festgesetzt, daß alle von ihnen begangenen Verbrechen in demjenigen Lande, wo sie begangen wurden, zu untersuchen, und den dortigen Gesetzen gemäß zu bestrafen seyen. Hätte ein Deserteur in einem andern Lande ein grobes Verbrechen z. B. Mord, Raub, oder jedes andere begangen, worauf die Todes- oder ewige Gefängnißstrafe steht; so fällt die Auslieferung weg. Hat derselbe ein anderes Verbrechen begangen; so wird er nach überstandener Strafe ausgeliefert, und für die Zeit, da er in Untersuchung oder im Gefängniß gewesen ist, werden keine Unterhaltungskosten vergütet. Jedenfalls wird, wenn der Deserteur in Untersuchung befangen ist, davon gleich Nachricht ertheilt, und sollen, wenn in der Folge dessen Ueberlieferung eintritt, zugleich die denselben betreffenden Untersuchungs-Acten entweder in Originale oder auszugsweise, und in beglaubigten Abschriften übergeben werden, damit ermessen werden könne, ob ein dergleichen Deserteur noch zum Militär-Dienst geeignet sey oder

7. Relativamente alla consegna di quei disertori che durante la loro evasione avessero commesso un qualche delitto, viene determinato che tutti i delitti da loro commessi debbono essere esaminati in quel paese ove essi furono commessi, e puniti a tenore delle leggi locali. Qualora un disertore avesse commesso in un altro paese un grave delitto, come omicidio, assassinio o qualunque altro, per cui fosse stabilita la pena di morte o di prigione in vita, non ha luogo la consegna. Ma se il medesimo ha commesso qualche altro delitto, debb' essere consegnato dopo subíta la pena, e non si devono rifondere le spese di mantenimento pel tempo che il medesimo è rimasto sotto processo o in carcere. Tutte le volte che un disertore si trova sotto processo, ne sarà dato immediatamente avviso; e qualora nel seguito esso dovesse essere consegnato, si avranno parimente da comunicare o in originale o per estratto, ed in copie legalizzate tutti gli atti relativi del processo, affinchè si possa giudicare se un tal disertore sia ancora qualificato al servizio militare. Il cavallo od altri effetti ch' egli avesse seco asportati,

nicht. Ein Pferd oder andere Effecten, welche ein solcher Deserteur etwa mitgenommen, werden in beyden Fällen sogleich ausgeliefert.

8. Jedes Detaschement, welches zum Nachsetzen eines oder mehrerer Deserteurs abgeschickt wird, hat auf der Gränze anzuhalten, dergestalt, daß von dem Augenblicke an, wo er oder sie dieselben überschritten haben, die Verfolgung nur durch einen oder zwey Mann, welche mit Paß oder militärischer Ordre versehen seyn müssen, bis zu dem nächsten Orte, ohne sich an der Person der Deserteurs im mindesten zu vergreifen, geschehen kann, um die daselbst befindliche Militär- oder Civil-Behörde zu requiriren, welche sodann schuldig ist, auf der Stelle Assistenz zu leisten, um den in Frage stehenden Deserteur zu entdecken oder zu verhaften.

Wird derselbe wirklich in dem durch die Partey, von welcher er desertirt ist, angezeigten Orte arretirt, und nicht durch einen Unterthan des Staates eingebracht, so findet die Belohnung in Gelde (Taglia) nicht Statt.

9. Tritt der Fall einer Auslieferung von Deserteurs, so wie

saranno però sempre in ambi i casi sul momento restituiti.

8. Qualsivoglia distaccamento che viene spedito per inseguire uno o più disertori, deve fermarsi alla frontiera, di maniera che dal momento ch' esso od essi l' hanno passata, l' inseguimento potrà continuarsi soltanto con uno o due uomini, che provvisti di passaporto oppure d' ordine militare si porteranno sino al luogo più vicino senza usare la menoma violenza contro la persona del disertore per requirirlo all' autorità civile o militare ivi esistente, la quale è in dovere di prestare sul momento tutta l' assistenza onde scoprire o arrestare il disertore in questione.

Qualora questi venga effettivamente arrestato nel luogo indicato dal corpo dal quale è disertato, e non consegnato da un suddito dello stato, non ha luogo la ricompensa in danaro (taglia).

9. Quando si dà il caso della consegna di disertori, oppure

einer zugleich zu bewerkstelligenden Zurückgabe von Effecten und Pferden ein; so hat der damit beauftragte Truppen-Commandant des der Gränze zunächst befindlichen Postens die nächste jenseitige Militär- oder Civil-Behörde davon zu benachrichtigen.

Ist man über den Tag und die Stunde, wo die Ablieferung vor sich gehen soll, übereingekommen; so werden die Deserteurs durch eine Truppen-Abtheilung auf dem an der Gränze bestimmten Puncte, wo sich an demselben Tage und zu derselben Stunde auch das zur Uebernahme beauftragte jenseitige Truppen-Detaschement eingefunden haben wird, gebracht, und letzterem gegen gehörige Bescheinigung, welche im Falle der Zurückgabe von Effecten und Pferden auf dieselben mitzurichten ist, übergeben.

Der ausliefernde Commandant stellt seiner Seits dem übernehmenden Commandanten eine Quittung über die erfolgte Bezahlung der oben in den Artikeln 5 und 6 festgesetzten Kosten und Auslagen aus.

10. Gleicher Weise sollen die Dienstleute der Officiere des einen Staates, welche nicht, wie die im Artikel 2 benannten

della restituzione d' effetti e cavalli, il comandante del posto militare il più vicino alle frontiere di ciò incaricato deve darne notizia all' autorità civile e militare la più vicina dell' altra parte.

Fissato dalle due parti il giorno e l' ora in cui la consegna deve seguire, i disertori verranno condotti da un distaccamento di truppe al punto determinato sulla frontiera, ove nel medesimo giorno ed all' ora stessa si troverà anche il distaccamento dell' altra parte incaricato di riceverli in consegna, e saranno estradati a quest' ultimo verso regolare ricevuta. In caso di restituzione d' effetti e di cavalli, se ne dovrà far espressa menzione nella ricevuta.

Il comandante consegnante fa da parte sua al comandante che riceve in consegna una quietanza pel pagamento effettuato delle spese di vitto ed altre di sopra stabilite negli articoli 5 e 6.

10. Devono parimente dietro a richiamo essere consegnate le persone di servizio degli ufficiali di uno stato che non apparten-

Fourier-Schützen zum Militär-Etat gehören, oder bey den Regimentern wirklich in den Listen geführet werden, wenn sie nach einem begangenen Verbrechen in der Armee des andern Staates Dienste nehmen, oder auf dessen Gebieth entweichen, nebst den etwa mitgenommenen Pferden und Effecten, gegen Vergütung der im Artikel 5 bestimmten Verpflegungskosten, auf vorgängige Reclamation ausgeliefert werden.

11. Ein jeder Officier der Armee des einen Staates, welcher sich beygehen lassen würde, durch List oder Gewalt ein zu dem Militär-Dienste des andern Staates gehöriges Individuum zur Desertion zu verleiten oder anzuwerben, oder einen Deserteur wissentlich anzunehmen und beyzubehalten, oder zu seiner Verhehlung beyzutragen, und seine Entweichung zu befördern, oder ihn in weiter rückwärts liegende Provinzen zu verschaffen, soll mit zweymonathlichem Arreste bestraft, und jedes andere Individuum, welches sich der wissentlichen Verhehlung eines Deserteurs und der Beförderung der Flucht desselben schuldig macht, nach seinem Stande zu einer körperlichen oder Geldstrafe verurtheilt werden.

gono allo stato militare, come i *fourier-schützen* nominati nell' art. 2, o non sono effettivamente portate nelle liste dei reggimenti, quando essi dopo aver commesso un delitto prendono servizio nell' armata dell' altro stato, o fuggono sul suo territorio. Gli effetti o i cavalli da loro involati verranno pure restituiti verso rifusione delle spese di mantenimento fissate nell' art. 5.

11. Ogni ufficiale dell' armata di uno stato che si permettesse d' indurre con astuzia o colla forza alla diserzione, o d' arrolare un individuo spettante al servizio militare dell' altro stato, di accettare scientemente un disertore o di cooperare alla di lui evasione od occultamento, o finalmente di tradurlo nelle provincie interne e più distanti dalle frontiere, dev' esser punito con due mesi d' arresto; ed ogni altro individuo che si rendesse colpevole di avere scientemente occultato un disertore o favorita la di lui evasione, verrà condannato, secondo la sua condizione, ad una pena corporale o pecuniaria.

12. Allen Unterthanen der contrahirenden Theile ist untersagt, den Deserteurs von den gegenseitigen Truppen irgend etwas von Kleidungs- oder Rüstungsstücken, Pferde, Waffen und dergleichen abzukaufen.

Diese Effecten sind überall, wo man sie findet, als gestohlenes Gut wegzunehmen, und dem Regimente zurückzustellen, von welchem der Deserteur entwichen ist. Derjenige, welcher sie gekauft hat, kann auf keine Entschädigung Anspruch machen, und wenn sie nicht in Natura wieder gefunden werden; so hat der Käufer den Werth derselben in gangbarer Münze zu erstatten, auch wenn bewiesen wird, daß er wissentlich von einem Deserteur gekauft habe, noch außerdem wegen Uebertretung der Verboths einer den Gesetzen gemäßen Strafe zu unterliegen.

13. Alle rücksichtlich der Auslieferung der gegenseitigen Deserteurs festgesetzten Bestimmungen werden hiermit ausdrücklich auf die beyderseitigen flüchtigen Conscriptions-Pflichtigen ausgedehnt, und soweit sie auf diese letztern anwendbar sind, in Kraft gesetzt, jedoch dergestalt, daß die Auslieferung der conscriptionspflichtigen Flüchtlinge nur auf

12. È proibito a tutti i sudditi delle parti contraenti il comprare dai disertori dell' altra potenza la minima cosa attenente al vestiario, all' armatura, cavalli, armi e cose simili.

Questi effetti debbono essere appresi e deportati dovunque si trovano, come proprietà rubata, e restituiti al reggimento dal quale è fuggito il disertore. Quegli che gli ha comprati non può pretendere alcun risarcimento, e se non si trovano *in natura*, il compratore ne deve rifondere il valore in moneta corrente; ed inoltre, qualora venga provato aver egli comprato scientemente da un disertore, ha da soggiacere anche, per aver violato il divieto, ad una pena conforme alle leggi.

13. Tutti gli articoli fissati per la reciproca consegna dei disertori vengono colla presente convenzione espressamente estesi anche a quei fuggiaschi che obbligati sono alla coscrizione, e vengono messi in vigore, in quanto sieno ad essi applicabili, colla restrizione però che la consegna dei detti fuggiaschi dovrà effettuarsi soltanto sopra riclamo

die von den betreffenden Behörden geschehene nahmentliche Reclamirung derselben zu erfolgen hat.

Beyde Souverains versprechen sich ausdrücklich, allen Ihren Behörden, die es angeht, gemessenst zu befehlen, den ergangenen Reclamationen in solchen Fällen auf das Schleunigste zu entsprechen, und alle diejenigen Obrigkeiten, welche sich hierunter eine Nachlässigkeit zu Schulden kommen lassen, so wie auch diejenigen Ihrer Unterthanen, welche die Reclamirten bey sich verbergen, oder ihre weitere Flucht befördern, auf eine ihrem Vergehen angemessene Art zu bestrafen.

14. Die Gültigkeit gegenwärtiger Convention soll vom ersten Tag des Monaths August des jetzigen Jahres 1817 ihren Anfang nehmen. Mithin sollen diejenigen Militärpersonen, oder flüchtigen Conscriptions-Pflichtigen, welche nach dieser Zeit desertiren oder sich aus den Staaten des einen contrahirenden Theiles in jene des anderen begeben, in der vorgeschriebenen Art wechselseitig ausgeliefert werden.

15. Die Dauer gegenwärtiger Convention wird vor der Hand auf fünf Jahre festgesetzt, jedoch

nominale fatto dalle rispettive autorità.

I due sovrani si promettono reciprocamente ed espressamente di ordinare nella maniera la più precisa a tutte quelle loro istanze le quali ciò riguarda, di prestarsi con tutta sollecitudine ai riclami che riceveranno in simili casi, e di punire in misura adattata alla mancanza commessa tutte quelle superiorità che in ciò dimostrassero una colpevole trascuratezza, come altresì quelli dei loro sudditi che celassero presso di sè i riclamati, o favorissero la loro ulteriore evasione.

14. La presente convenzione s' intenderà messa in vigore a cominciare dal 1.° d' agosto del corrente anno 1817. Quindi tutti i fuggiaschi del militare o degli obbligati alla coscrizione, che dopo quest' epoca disertassero o si rendessero dagli stati di uno dei contraenti in quelli dell' altro, saranno scambievolmente consegnati nella sopra espressa maniera.

15. La durata dell' attuale convenzione viene per ora fissata a 5 anni; si riservano però le alte

behalten sich die hohen contrahirenden Theile vor, nach Ablauf dieser Zeit wegen einer Verlängerung derselben unter jenen Modificationen, welche Sie den Umständen angemessen erachten werden, übereinzukommen.

16. Beyde hohen Contrahenten werden zu gleicher Zeit diese Cartell-Convention, sofort nach erfolgter Auswechslung der Ratificationen in allen Ihren Staaten mittelst gewöhnlicher Edicten oder Mandaten durch den Druck zur öffentlichen Kenntniß bringen, damit Niemand sich dießfalls mit Unwissenheit entschuldigen könne, zugleich auch allen Unterthanen, und besonders allen Ihren Militär- und Civil-Beamten und andern Vorgesetzten befehlen, darauf zu halten, daß dieselbe vom ersten August 1817 angefangen und während der im 15 Artikel bestimmten Zeit, nach ihrem vollen Umfange und Inhalte vollzogen werde.

Nachdem Wir nun diesen Bestimmungen durchaus Unsere Genehmigung ertheilen, und dieselben mittelst gegenwärtiges allenthalb kund zu machenden Edictes zur Kenntniß Unserer Unterthanen bringen, damit sie sich genau darnach achten können, befehlen Wir zugleich allen

parti contraenti, dopo scorso tal termine, di convenire tra loro per un prolungamento della medesima con quelle modificazioni che si giudicheranno convenienti alle circostanze.

16. Le due alte parti contraenti porteranno in ugual tempo alla cognizione del pubblico per via della stampa in tutti i loro stati, con i soliti editti o mandati, la presente convenzione di consegna dei disertori tosto dopo effettuato il cambio delle ratifiche, affinchè nessuno possa allegare in propria discolpa l' ignoranza della medesima. Sarà parimente ordinato a tutti i sudditi, ed in particolare a tutti gl' impiegati civili e militari ed alle altre superiorità, d' invigilare che questa convenzione, a cominciare dal 1.° d' agosto 1817 e durante il tempo fissato nell' articolo 15, sia eseguita in tutta la sua estensione.

Nel mentre noi accordiamo la nostra approvazione a questi articoli e li portiamo a notizia dei nostri sudditi per mezzo della presente patente da essere generalmente promulgata, affinchè essi possano esattamente conformarvisi, ordiniamo nello stesso tempo a tutti i nostri impiegati

Unsern Civil- und Militär-Beamten und anderen Vorgesetzten, darauf zu halten, damit dasselbe vom ersten August des laufenden Jahres 1817 angefangen, und während der im 15 Artikel bestimmten Zeit, nach seinem ganzen Umfange und Inhalte genau befolgt und vollzogen werde.

Gegeben in Unserer Haupt- und Residenzstadt Wien, am dritten Tage des Monathes Julius, im Jahre des Heils Eintausend Achthundert und Siebzehn, Unserer Regierung im sechs und zwanzigsten Jahre.

civili e militari ed alle altre superiorità di vegliare affinchè la medesima, a cominciare dal 1.° d'agosto del corrente anno 1817 e durante il tempo fissato nell' articolo 15, sia completamente osservata ed eseguita in tutta la sua estensione.

Dato nella nostra residenza di Vienna il giorno 3 di luglio, l' anno di salute mille ottocento diecisette, e vigesimosesto del nostro regno.

Franz.

(L. S.)

FRANCESCO.

(L. S.)

Carl Fürst zu Schwarzenberg, Feldmarschall und Hofkriegs-raths-Präsident.

CARLO PRIN. DI SCHWARZENBERG, *Feldmaresciallo e Presidente dell' Aulico Consiglio di guerra.*

Joseph Freyherr von Stipsicz, General der Cavallerie und Hofkriegsraths-Vice-Präsident.

GIUSEPPE BARONE DI STIPSICZ, *Generale di cavall. e Vicepresid. dell' Aulico Consiglio di guerra.*

Nach Sr. k. k. apost. Majestät höchst eigenem Befehle:
Kaspar Lehmann.

Per ordine espresso di S. M. I. R. A.,
GASPARO LEHMANN.

(N.° 44.) *Pubblicazione del trattato di convenzione con S. M. il re di Sardegna per la consegna dei disertori.*

4 settembre 1817.

Wir Franz der Erste, von Gottes Gnaden Kaiser von Oesterreich, König von Jerusalem, Hungarn, Böhmen, der Lombardey und Venedig, von Dalmazien, Kroazien, Slavonien, Galizien, Lodomerien und Illyrien; Erzherzog von Oesterreich; Herzog von Lothringen, Salzburg, Steyer, Kärnthen, Krain, Ober- und Nieder-Schlesien; Großfürst in Siebenbürgen; Markgraf in Mähren; gefürsteter Graf von Habsburg und Tyrol ꝛc. ꝛc.

Die zwischen Uns und Seiner Majestät dem Könige von Sardinien glücklich bestehenden freundschaftlichen Verhältnisse, und das wechselseitige Bestreben durch alle Mittel zum Vortheile der beyderseitigen Staaten und ihres Dienstes beyzutragen, haben Uns

NOI FRANCESCO I.°

Per la grazia di Dio IMPERATORE D'AUSTRIA, *Re di Gerusalemme, Ungheria, Boemia, Lombardia e Venezia, Dalmazia, Croazia, Schiavonia, Galizia, Lodomiria ed Illiria; Arciduca d'Austria, Duca di Lorena, Salisburgo, Stiria, Carintia, Carniola, alta e bassa Slesia; Gran Principe di Transilvania, Margravio di Moravia, Conte principesco di Habsburg e del Tirolo, ecc. ecc.*

I rapporti d' amicizia felicemente esistenti tra noi e S. M. il re di Sardegna, ed il desiderio scambievole di concorrere con tutti i mezzi al vantaggio reciproco dei due stati e del servizio militare ci hanno indotto a conchiudere con S. M. il

bestimmt, mit Seiner Majestät dem Könige von Sardinien, zur Verhinderung der Desertion von den beyderseitigen Truppen eine Uebereinkunft wegen Auslieferung der Deserteurs abzuschließen.

In Folge dessen sind zwischen Unseren und den Bevollmächtigten Seiner Majestät des Königs von Sardinien nachfolgende Puncte verabredet und am 13ten May l. J. förmlich unterzeichnet worden.

Art. 1. Alle Civil- und Militär-Behörden, besonders aber die den Gränzen zunächst befindlichen Militär-Commandanten beyder Staaten sollen angewiesen werden, mit der sorgfältigsten Aufmerksamkeit darüber zu wachen, daß kein Deserteur von den respectiven Armeen die Gränzen überschreiten, noch in den Staaten der andern contrahirenden Macht Schutz und Zuflucht finden könne.

Sobald ihnen von den Behörden der benachbarten Macht die Anzeige eines Desertionsfalles zukommt, sollen sie gehalten seyn, einer solchen Aufforderung in der kürzesten Zeit zu entsprechen, und die Behörden, welche sich an sie gewendet haben, von den zur Auffindung des Deserteurs getroffenen Verfügungen zu verständigen.

re di Sardegna una convenzione per la consegna dei disertori, onde impedire la diserzione delle truppe da ambe le parti.

In conseguenza sono stati concertati tra il nostro plenipotenziario e quello di S. M. il re di Sardegna i seguenti punti, e formalmente sottoscritti il 13 maggio di quest' anno.

Art. 1. Dev' essere ingiunto a tutte le autorità civili e militari, ed in particolare ai comandanti militari i più vicini alle frontiere dei due stati, di vegliare colla massima attenzione perchè nessun disertore delle truppe di una delle due potenze passi le frontiere, nè trovi assistenza od asilo negli stati dell' altra.

Tosto che loro perviene da parte delle autorità della vicina potenza l' avviso di un caso di diserzione, saranno esse tenute di corrispondere nel più breve termine a tale riclame e dare comunicazione alle autorità che si sono ad esse dirette delle disposizioni prese per ritrovare il disertore.

2. Diesem zu Folge sollen alle Militär-Personen ohne Ausnahme, sey es von der Infanterie, Cavallerie, dem Fuhrwesen oder irgend einem andern Militär-Zweige der Oesterreichischen oder Sardinischen Armee, welche das Gebieth der andern Macht betreten würden, ohne mit einem Passe oder Marschroute in guter und gehöriger Form versehen zu seyn, auf der Stelle angehalten, und mit allem, was sie an Waffen, Montirungsstücken, Bagage, Pferden, rc. rc. mit sich genommen hätten, auch dann ausgeliefert werden, wenn dergleichen Deserteurs noch nicht reclamiret worden wären.

Zu diesem Ende soll dem Commandanten des der Gränze zunächst befindlichen Militär-Postens binnen 24 Stunden, oder sobald es nur immer geschehen kann, von der Anhaltung des Deserteurs, mit Bezeichnung des Regiments, von welchem er entwichen ist, des Tages seiner Anhaltung und der Gegenstände, welche er bey sich gehabt, die Anzeige gemacht werden, damit dieser Commandant ein Detachement zur Uebernahme des Deserteurs an die Gränze abschicken, und zugleich nach den Bestimmungen des 9 Artikels die Kosten, welche dieser wäh-

2. Quindi ogni militare senza eccezione, sia di cavalleria, infanteria, treno o qualsivoglia altro ramo militare dell' armata austriaca o sarda, che mettesse piede sul territorio dell' altra potenza senza esser provveduto di un passaporto o foglio di via in buona e debita forma, deve sul momento essere fermato e quindi consegnato insieme alle armi, oggetti di abbigliamento, bagaglio, cavalli, ecc. che avesse preso seco anche nel caso che un tale disertore non fosse stato per anco reclamato.

A questo fine dev' essere dato avviso dentro 24 ore, o quanto più presto è possibile al comandante del posto militare il più vicino alla frontiera del fermo del disertore, coll' indicazione del reggimento dal quale egli è fuggito, del giorno del suo fermo, e degli effetti ch' egli aveva presso di sè, affinchè questo comandante possa spedire un distaccamento alla frontiera per ricevere in consegna il disertore, come pure per pagare secondo le norme fissate all' articolo 9 le spese che questi potrebbe aver cagionato durante l' arresto pel proprio mantenimento e quelle

rend der Haft für seine eigene Verpflegung und den Unterhalt der allenfalls mitgenommenen Pferde verursachet haben dürfte, sammt der im 6 Artikel festgesetzten Belohnung oder Taglia berichtigen könne.

Wäre das angehaltene Individuum auch von der Armee eines andern Souverains entwichen, mit welchem gleichfalls ein Cartell besteht, so soll er jener Armee, von welcher er zuletzt desertirt ist, zurückgestellt werden.

3. Sollte es einem Deserteur, ungeachtet aller Vorsichtsmaßregeln, gelingen, die Wachsamkeit der Gränzbehörden entweder durch Verkleidung, falsche Pässe, oder auf andere Art zu hintergehen, und sich in das Gebieth der andern Macht einzuschleichen, oder in deren Armee ohne Unterschied, ob bey einem National- oder fremden Regimente enroliren zu lassen, so soll er nichts desto weniger von dem Augenblicke, wo er entdeckt wird, den Commandanten der Armee, von welcher er entwichen ist, und selbst dann ausgeliefert werden, wenn er auch schon längere Zeit im Lande ansässig wäre.

4. Von dieser Zurückstellung sind ausgenommen, die Deserteurs, welche geborne Unter-

del cavallo preso con sè nella fuga, unitamente alla ricompensa o taglia stabilita all' articolo 6. Qualora l' individuo fermato fosse fuggito anche dall' armata di un altro sovrano, col quale parimente esista una convenzione per la consegna reciproca dei disertori, dovrà esso venire restituito a quell' armata dalla quale è in ultimo luogo scappato.

3. Se riescisse ad un disertore, ad onta di tutte le misure di precauzione, di eludere la vigilanza delle autorità confinarie per mezzo di travestimento, falsi passaporti o in altra maniera, e penetrare furtivamente negli stati dell' altra potenza, ò di farsi arrolare nella sua armata senza differenza, se in un reggimento nazionale o estero; egli deve nulladimeno dal momento in cui viene riconosciuto essere restituito al comandante dell' armata dalla quale è fuggito, e ciò anche nel caso ch' egli già da qualche tempo si fosse domiciliato nel paese.

4. Da tale restituzione sono eccettuati i disertori nati sudditi di quella delle potenze

thanen jener der contrahirenden Mächte wären, auf deren Gebieth sie sich geflüchtet haben, weil sie durch Entweichung aus dem fremden Dienste in die Staaten ihres rechtmäßigen Landesherrn zurückkehren. Die Zurückstellung soll sich in diesem Falle nur auf die Waffen, Pferde, Montirungsstücke und andere Gegenstände erstrecken, welche ein solcher Deserteur mit sich genommen hätte.

Jedes Individuum von der zum Militär-Dienste ausgehobenen jungen Mannschaft, welches versucht hätte, sich demselben durch Entfernung aus den respectiven Staaten zu entziehen, soll auf Ansuchen des Gouvernements oder des Commandanten der Provinz, welcher wo möglich auch die Personal-Beschreibung des reclamirten Individuums beyzufügen hat, angehalten, und in derselben Art, wie es im 9 Artikel in Ansehung der Militär-Deserteurs festgesetzt ist, zurückgeliefert werden.

5. Ein jeder Deserteur, welches auch seine Eigenschaft seyn mag, erhält zu seiner Verpflegung täglich eine Brotportion und 25 Centimen, das Pferd aber eine gewöhnliche Ration, deren Vergütung nach den laufenden Marktpreisen des Ortes,

contraenti, sul territorio della quale si sono rifugiati, poichè essi col sottrarsi al servizio estero ritornano negli stati del loro legittimo sovrano. In questo caso la restituzione deve applicarsi soltanto alle armi, cavalli, oggetti di abbigliamento militare o altro che un tale disertore avesse preso seco.

Ogni individuo della gioventù levata pel servizio militare che avesse tentato di sottrarvisi coll' allontanarsi dagli stati rispettivi, deve alla requisizione del governo o del comandante della provincia, alla quale si avrà da annettere, per quanto è possibile, la descrizione personale dell' individuo reclamato, esser fermato e consegnato nel modo medesimo come è stabilito all' articolo 9 rapporto ai disertori militari.

5. Ciascun disertore, qualunque sia la di lui qualità, riceve pel suo mantenimento giornalmente una razione di pane e 25 centesimi; il cavallo poi una solita razione, il di cui bonifico si deve fare secondo i prezzi correnti sui mercati del luogo

wo der Deserteur in Verwahrung gehalten wurde, zu geschehen hat.

6. Jenen, welche einen Deserteur anzeigen oder einbringen, wird eine Belohnung (Taglia) und zwar von acht Gulden oder zwanzig Franken in cursirender Münze für einen Mann zu Fuß, und von zwölf Gulden oder dreyßig Franken für einen Cavalleristen mit dem Pferde zugestanden.

7. Falls ein Deserteur in dem Lande, wohin er sich geflüchtet, ein Verbrechen begangen hätte, welches eine mindere Strafe als jene der Verurtheilung zur öffentlichen Arbeit nach sich zöge, so soll er ohne Aufenthalt zurückgestellt, jedoch zugleich bey seiner Auslieferung ein Species facti oder anderer legaler Act zur Bestätigung des von ihm begangenen Verbrechens, mit Angabe aller erschwerenden oder mildernden Umstände übergeben werden, damit er von den Gerichten der Macht, an welche er ausgeliefert worden, nach den Gesetzen des Landes, wo er das Verbrechen begangen hat, bestrafet werden könne; zu diesem Ende soll sich auch in vorerwähntem Aktenstücke die Strafe angezeigt finden, welche eben die Gesetze über jene Gattung von Verbrechen verhängen.

ove il disertore fu tenuto in custodia.

6. Verrà accordata a quello che indicherà o consegnerà un disertore una ricompensa (taglia) di otto fiorini o venti franchi in moneta corrente per ogni pedone, e di dodici fiorini o trenta franchi per un cavallerista unitamente al cavallo.

7. Qualora un disertore avesse commesso un delitto nel paese ove è fuggito, che portasse seco una pena minore della condanna ai pubblici lavori, egli debb'essere restituito senza dilazione, ma però alla consegna dell' individuo deve venir anche rimesso un *species facti* o altro atto legale in conferma del delitto da lui commesso, con la specifica di tutte le circostanze aggravanti o mitiganti, ond' egli possa essere castigato dai tribunali della potenza alla quale è stato consegnato, a tenore delle leggi del paese, ove il delitto è stato commesso; a quest' oggetto nei documenti sopra mentovati deve anche venir indicata la pena che prescrivono le leggi di quel paese su quella specie di delitto.

Wenn aber die Strafe, in welche der Deserteur durch das in dem Lande, wohin er sich geflüchtet, begangene Verbrechen verfallen ist, in Verurtheilung zu öffentlicher Arbeit bestünde, oder noch vom schwereren Grade wäre, so hat die Auslieferung erst nach überstandener Strafe zu geschehen.

8. Jedes Detachement, welches zum Nachsetzen eines Deserteurs abgeschickt wird, hat auf der Gränze anzuhalten, und nur einen mit einem Passe versehenen Mann bis zum nächsten Orte abzufertigen, um daselbst den Deserteur von den Ortsbehörden zu reclamiren.

9. Die gegenseitigen Militär-Commandanten an den Gränzen haben jedes Mahl über Ort, Tag und Stunde der Uebergabe der Deserteurs das Einverständniß zu pflegen, und die hierzu erforderlichen Truppen-Detachements an den bestimmten Ort abzuordnen.

Der Commandant, welcher die Uebergabe des Deserteurs bewerkstelliget, ist gehalten, dem Commandanten, welcher denselben reclamirt hat, eine Quittung über die richtige Bezahlung der Taglia und sonstigen durch den Deserteur verursachten Kosten auszustellen.

Se poi la pena in cui il disertore è caduto per motivo del delitto commesso nel paese ove è fuggito consistesse nella condanna ai pubblici lavori o fosse di grado più forte ancora, la consegna dovrà aver luogo soltanto dopo subita la pena.

8. Ogni distaccamento che verrà spedito alla ricerca di un disertore, dovrà fermarsi alla frontiera e spedire solamente un uomo munito di passaporto fino al luogo più vicino per reclamarvi il disertore dalle autorità locali.

9. I rispettivi comandanti militari alla frontiera devono ogni volta passare d'intelligenza circa il luogo, giorno ed ora per la consegna del disertore, e spedire al luogo concertato i distaccamenti di truppa necessarj all' oggetto.

Il comandante che fa la consegna del disertore, è tenuto di rilasciare al comandante che lo ha reclamato una quitanza dell' esatto pagamento della taglia ed altre spese occasionate dal disertore.

10. Dieselben Bestimmungen haben auch in Ansehung der Dienstleute der Officiere des einen Staates, welche auf dem Gebiethe des andern betreten würden, jedoch bloß in Folge einer vorausgegangenen Reclamation zu gelten, und sollen dieselben sofort angehalten, und nach Anordnung des 2 Artikels ausgeliefert werden.

11. Jeder Officier der einen Armee, welcher einen Soldaten der andern, sey es durch List oder Gewalt, zur Desertion verleitet, soll mit zweymonathlichem Arreste bestrafet werden.

12. Jedes andere Individuum soll in einem ähnlichen Falle mit einmonathlichem Gefängniß oder mit einer Geldbuße von fünfzig Franken bestrafet werden, es wäre denn, daß erschwerende Umstände des Vergehens ein Verschärfung der Strafe begründen.

13. Allen Unterthanen der contrahirenden Mächte ist untersagt, den Deserteurs von den Truppen des andern Staates irgend etwas von Kleidungs- oder Ausrüstungsstücken was immer für einer Art, Pferde, Waffen, ꝛc. ꝛc. abzukaufen. Allenthalben, wo man dergleichen Effecten findet, sind sie als gestohlenes Gut anzusehen, und

10. Le stesse norme si hanno da osservare però soltanto dietro ad una preventiva reclamazione, anche relativamente alle persone di servizio degli ufficiali di uno stato che passassero sul territorio dell' altro; i medesimi devono quindi venir formati e consegnati secondo il prescritto all' art. 2.

11. Ciascun ufficiale di un' armata che induce alla diserzione un soldato dell' altra, sia con astuzia, sia colla forza, dev' essere punito con arresto di due mesi.

12. Qualsivoglia altro individuo deve in un simile caso essere punito con un mese di carcere o con la multa di cinquanta franchi, a meno che delle circostanze aggravanti dessero motivo ad un inasprimento della pena.

13. Viene proibito a tutti i sudditi delle parti contraenti di comprare dai disertori delle truppe dell' altro stato la minima cosa attenente a vestiario, armatura, cavalli, armi, ecc. Dovunque si rinvenissero simili effetti, questi saranno da considerarsi come proprietà rubata e da restituirsi al reggimento a cui il disertore appartiene. Colui che si permette

dem Regimente, welchem der Deserteur angehört, zurück zu stellen. Derjenige, welcher sich eine Uebertretung dieses Verbothes erlaubt, soll überdieß mit einer Geldstrafe von fünf und zwanzig Franken belegt werden, sobald bewiesen wird, es sey ihm entweder durch die Natur des gekauften Stückes, oder auch auf andere Art bewußt gewesen, daß es ein gestohlenes Gut sey.

una violazione di questo divieto, deve inoltre venire punito con una multa di venticinque franchi, tostochè sarà provato che gli sia stato noto o dalla natura dell' articolo comprato, o anche in altra maniera che quello sia un effetto rubato.

14. Gegenwärtige Convention, welche acht Tage nach ihrer Publication für fünf auf einander folgende Jahre in Kraft und Vollzug tritt, soll in dem ganzen Umfange der Staaten beyder contrahirenden Mächte zur Richtschnur aller Civil- und Militär-Beamten publicirt werden.

14. La presente convenzione, che s' intende messa in vigore ed attivata otto giorni dopo la sua pubblicazione, e che ha da durare cinque anni consecutivi, sarà pubblicata in tutta l' estensione degli stati di ambe le parti contraenti per norma e regola di tutti gl' impiegati civili e militari.

Nachdem Wir nun diesen Bestimmungen durchaus Unsere Genehmigung ertheilen, und dieselben mittelst gegenwärtiges allenthalben kund zu machenden Edicts zur Kenntniß Unserer Unterthanen bringen, damit sie sich genau darnach achten können, befehlen Wir zugleich allen Unseren Civil- und Militär-Beamten, und anderen Vorgesetzten darauf zu halten, damit dasselbe in Gemäßheit der Bestimmung des 14 Artikels nach

Nel mentre noi accordiamo la nostra approvazione a questi articoli e li portiamo a notizia dei nostri sudditi per mezzo della presente patente da essere generalmente promulgata, affinchè essi possano esattamente conformarvisi, ordiniamo nello stesso tempo a tutti i nostri impiegati civili e militari, ed alle altre superiorità di vegliare affinchè la medesima, conformemente a quanto è fissato all' articolo 14, sia completamente

seinem ganzen Umfange und Inhalte genau befolgt und vollzogen werde.

Gegeben in Unserer Haupt- und Residenzstadt Wien, am dritten Tage des Monaths Julius, im Jahre des Heils Eintausend Achthundert und Siebzehn, Unserer Regierung im sechs und zwanzigsten Jahre.

osservata ed eseguita in tutta la sua estensione.

Dato nella nostra residenza di Vienna il giorno 3 del mese di luglio, l' anno di salute mille ottocento diecisette, e vigesimosesto del nostro regno.

Franz.

(L. S.)

Carl Fürst zu Schwarzenberg, Feldmarschall und Hofkriegsraths-Präsident.

Joseph Freyherr von Stipsicz, General der Cavallerie und Hofkriegsraths-Vice-Präsident.

Nach Sr. k. k. apost. Majestät höchst eigenem Befehle:

Kaspar Lehmann.

FRANCESCO.

(L. S.)

CARLO PRIN. DI SCHWARZENBERG, *Feldmaresciallo e Presidente dell' Aulico Consiglio di guerra.*

GIUSEPPE BARONE DI STIPSICZ, *Generale di cavall. e Vicepresid. dell' Aulico Consiglio di guerra.*

Per ordine espresso di S. M. I. R. A.,

GASPARO LEHMANN.

(N.° 45.) *Proibito l' acquistare dai militari oggetti di proviande od assegni sui magazzini.*

9 settembre 1817.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Per ovviare il danno che si arreca all' erario militare colla compera illecita che taluno si permette di fare dai militari d' oggetti di proviande o d' assegni sui magazzini delle medesime, il supremo consiglio aulico di guerra ha manifestato all' imperiale regia commissione aulica centrale d' organizzazione il desiderio che venisse esteso e pubblicato anche in tutte le provincie italiane di nuova aggregazione il decreto emanato sotto il 24 novembre 1808 dall' imperiale regia aulica cancelleria riunita, riguardante il divieto di simili acquisti.

In adempimento pertanto degli ordini della prelodata imperiale regia commissione aulica centrale, il governo, in aggiunta a quanto ha precedentemente notificato intorno alla proibizione delle compere degli effetti di vestiario, dichiara

1. Nulla e di nessun valore ogni compera, cambio, donazione od altro atto con cui si

fosse sotto qualsivoglia pretesto acquistato da un militare (fuorchè al pubblico incanto) avena, segale, formento, fieno, paglia, farina, crusca, vallonea, legna, candele e materiali da fuoco, non che sacchi, botti od altri analoghi oggetti provenienti dai magazzini erariali, ovvero dalle quitanze o assegni sugli stessi.

2. Chiunque verrà scoperto di aver fatto acquisto da un militare di qualcuno dei su espressi articoli appartenenti all'erario, in contravvenzione alle vigenti ordinanze per gli imperiali regj eserciti, le quali ne proibiscono ad ogni militare l' alienazione, sarà tenuto a restituire il genere od effetto comperato, in natura, se esistente; in difetto verrà obbligato a rifonderne in danaro l' effettivo valore.

Le autorità amministrative e di polizia sono incaricate, ciascuna in ciò che le appartiene, dell' esecuzione della premessa disposizione.

Milano, il 9 settembre 1817.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

Conte MELLERIO, *Vicepresidente.*

Conte T. OLDOFREDI, *Consigliere.*

(N.° 46.) *Norme per conseguire i crediti verso la Francia dopo eseguita la liquidazione.*

10 settembre 1817.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Mediante la governativa notificazione 2 aprile prossimo scorso venne reso noto che quelle parti le quali avendo crediti verso la Francia insinuati e liquidati col mezzo dell'imperiale regia commissione austriaca di liquidazione in Parigi, e non potendo personalmente o per mezzo di procuratori realizzare direttamente in Parigi le somme d'indennizzazione a loro favore liquidate, potrebbero officialmente prevalersi o delle due case commerciali *Goutard* e *Rothschild*, o della tesoreria provinciale della bassa Austria, nei modi e sotto le condizioni in essa notificazione specificate.

Rispetto a quelle parti che volessero o potessero prevalersi delle case commerciali suddette, si sono fatte conoscere coll'altra notificazione 14 agosto p.° p.° le norme generali da osservarsi onde poter contare con fiducia sul buon esito delle commissioni date alle case medesime.

Per quelle altre parti poi le quali o debbano o vogliano ritirare le somme delle indennizzazioni loro liquidate col mezzo della suddetta tesoreria provinciale della bassa Austria, l'imperiale regia commissione aulica centrale d'organizzazione con ossequiato dispaccio 12 agosto p.° p.°, n.° 10484, ha compartite le seguenti istruzioni:

Non potranno intraprendersi i passi pel conseguimento delle indennizzazioni suddette prima che non sia stata officialmente notificata alle parti la effettivamente eseguita liquidazione delle loro pretese ed il risultato della medesima.

In seguito a tale partecipazione sarà facoltativo di realizzare presso la tesoreria provinciale suddetta le somme liquidate e dovute, sotto però l'esatta ed indispensabile osservanza delle prescrizioni seguenti:

1.° Dovranno le parti rilasciare una quitanza sopra carta bollata, giusta le classificazioni volute dai regolamenti veglianti e secondo il formolare qui unito. La quitanza dovrà contenere l'esplicita obbligazione che a suo tempo verranno pagate subito e senza opposizione le spese in causa della seguita liquidazione per l'ammontare che sarà stato aggiudicato in proporzione dell'indennizzazione ottenuta.

2.° Tale quitanza dovrà essere legalizzata dalle autorità locali del domicilio ordinario della parte che la rilascia, o pure dalle autorità regie, le quali faranno fede della verità della firma, ed apporranno alla quitanza il sigillo d' ufficio.

3.° Nel caso che la parte interessata si presentasse direttamente per conseguire le indennità ad essa dovute, sarà suo obbligo di farsi legalmente riconoscere presso le incaricate del pagamento.

4.° Le persone intermedie che venissero autorizzate alla percezione suddetta, dovranno regolarmente produrre i loro mandati, quanto alla firma del committente, legalizzati come sopra, ed unendo ai medesimi le quitanze rilasciate dalla parte nel modo che sopra si è detto.

Le parti che mancassero di attenersi a simili norme, dovranno imputare a sè medesime l' inutilità dei loro passi e le relative conseguenze.

Milano, il 10 settembre 1817.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

Conte MELLERIO, *Vicepresidente.*

BAZETTA, *Consigliere.*

FORMOLARE.

QUITANZA.

Sono fiorini . . . . . carantani . . . in moneta di convenzione che io sottoscritto confesso d' aver ricevuto dall' imperiale regia tesoreria camerale provinciale della bassa Austria effettivamente e in contanti, quale importo (ridotto a moneta sonante, calcolato in ragion del corso, e fatta deduzione delle spese di provvigione) delle indennità che mi si competono sopra i miei titoli di credito verso la Francia in causa di . . . . . liquidate e descritte in rendite unitamente ai relativi interessi, colla mediazione dell' imperiale regia commissione austriaca di liquidazione, complessivamente in franchi . . . . . Io poi dal canto mio mi obbligo ora esplicitamente per me e pe' miei eredi di contribuire alle spese della liquidazione, le quali risultano dall' erezione di un' apposita commissione in Parigi, nel caso che lo stato a suo tempo fosse per richiederle; e a questo contributo io mi obbligo di soddisfare subito in contanti e intieramente ogni qual volta ne fossi richiesto in proporzione della mia quota d' indennità, e dell' importare del compenso che conseguentemente cadesse sopra di me; inoltre io dichiaro di rinunciare colla presente nel modo il più solenne a qualsivoglia eccezione, sotto qualsisia nome e titolo di diritto potesse la medesima farsi valere.

(N.° 47.) *Riservato al governo il determinare nei casi d'opposizione dei genitori ebrei a presentarsi i loro figli al cristiano battesimo.*

13 settembre 1817.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

L' eccelsa commissione aulica centrale d'organizzazione con venerato dispaccio 15 agosto prossimo passato ha incaricato l'imperiale regio governo di pubblicare la seguente sovrana risoluzione:

« Perchè debitamente si proceda ogni volta » che si verificano ostacoli ed opposizioni al » passaggio degli ebrei al cristianesimo, S. » M. I. R. si è graziosamente degnata di or» dinare che in tutt' i casi ne' quali genitori » ebrei, avi, tutori si credano in diritto di » opporsi che i loro figli, nipoti, pupilli si » presentino da sè o vengano da altri presen» tati al cristiano battesimo, debbasi imme» diatamente renderne informato il governo, » dal quale saranno da attendersi le norme » su ciò che avrà da farsi, sospesa frattanto » qualsisia procedura, colla quale potesse por» tarsi pregiudizio alla superiore decisione: » ciò che sarà da osservarsi da chicchessia al» l' evenienza de' casi. »

Milano, il 13 settembre 1817.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

Conte MELLERIO, *Vicepresidente.*

Cav. Ab. GIUDICI, *Consigliere.*

(N.° 48.) *Corso scolastico nell' università e nei licei da incominciarsi col 15 ottobre, e terminarsi col 15 agosto.*

16 settembre 1817.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Giusta gli ordini sovrani comunicati dall' imperiale regia commissione aulica centrale d' organizzazione, si deducono a pubblica notizia le seguenti disposizioni:

Art. 1. Gl' insegnamenti nel prossimo anno scolastico 1817-1818 saranno dati tanto nell' imperiale regia università di Pavia, quanto negl'imperiali regj licei col metodo e secondo i nuovi regolamenti che S. M. I. R. A. si è degnata di prescrivere.

2. Il corso scolastico tanto nell' università, quanto ne' licei incomincerà il giorno 15 ottobre prossimo venturo, e terminerà col giorno 15 agosto 1818, rimanendo in massima fissato un tale periodo per la durata dell' anno scolastico.

Milano, il 16 settembre 1817.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

Conte MELLERIO, *Vicepresidente.*

Marchese D'ADDA, *Consigliere.*

(N.° 49.) *Tariffa del dazio d' importazione ed esportazione del rame ed altre merci di rame.*

24 settembre 1817.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Con sovrana risoluzione del 7 agosto p.° p.° S. M. I. R. A. si è degnata di stabilire per tutta la monarchia una nuova riforma per l' importazione ed esportazione del rame ed altre merci di rame.

In esecuzione de' conformi ordini abbassati dall' eccelsa imperiale regia camera aulica generale con dispaccio del 21 stesso agosto, n.° 41011-4772, l' imperiale regio governo

DETERMINA:

Art. 1. Dal giorno della pubblicazione della presente notificazione è posta in attività la nuova tariffa qui sotto descritta, da osservarsi per tutte le importazioni ed esportazioni degli articoli in essa descritti su tutta la frontiera verso l' estero.

2. Il commercio o sia la circolazione interna dei detti articoli è intieramente libera tra le antiche provincie della monarchia e

quelle nuovamente acquistate, eccettuato il regno d'Ungheria e la Transilvania.

I singoli carichi di dette merci sono soltanto soggetti alla visita degli agenti delle dogane situate lungo le linee intermedie, i quali debbono riconoscere se nei trasporti non vi siano compresi generi diversi soggetti a pagamento di dazio.

3. Il colore rosso usato per le cifre di alcuni articoli dinota il divieto d'importazione da osservarsi in tutta la monarchia per gli articoli medesimi.

In conseguenza l'esazione dei dazj distinti come sopra non può aver luogo che in un caso speciale, dove una simile importazione venisse accordata dall'imperiale regia camera aulica generale, alla quale è esclusivamente riservato l'accordare un tal favore.

L'imperiale regia direzione delle dogane, delle privative e dei dazj di consumo è incaricata dell'esecuzione di questa sovrana determinazione.

Milano, il 24 settembre 1817.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

Conte MELLERIO, *Vicepresidente.*

REDAELLI, *Consigliere.*

TARIFFA del dazio d' importazione ed esportazione delle seguenti merci:

Denominazione.	Quantità a peso metrico.	Importazione.		Esportazione.	
		lir.	c.	lir.	c.
1. Rame greggio o rame crudo in pane, in rosetta, in pezzi e simili, compresevi le valute di rame fuori di corso . .	per qu.	23	21	2	32
2. Rame vecchio, rame rotto e rottami di rame	"	16	71	1	66
3. Utensili di rame, come anche lambicchi per acquavite e simili, chioderia di rame.	"	183	86	1	28
4. Merci di rame semplicemente cavato o sia che abbia ottenuto la prima forma sotto il maglio o sotto il martello, come pure la banda di rame cilindrata .	"	153	21	2	13
5. Filo di rame.	"	236	79	1	64

(N.° 50.) *Nuovo sistema d' importazione ed esportazione di sete, cotoni e lane, e relativa tariffa di dazio.*

2 ottobre 1817.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Con sovrane risoluzioni 1.° d' aprile, 28 giugno e 2 agosto prossimi passati S. M. I. R. A., sul rapporto dell' aulica commissione di commercio, si è degnata di stabilire per tutta la monarchia un nuovo sistema d' importazione ed esportazione di sete, cotoni e lane. In esecuzione delle dette sovrane risoluzioni viene determinato quanto segue:

1. Dal giorno della pubblicazione della presente è posta in attività la nuova tariffa annessa a piedi di questa notificazione, da osservarsi per tutte le importazioni ed esportazioni degli articoli ivi descritti su tutta la frontiera verso l' estero.

2. Il commercio o sia la circolazione interna dei detti articoli è intieramente libera tra le antiche provincie della monarchia e quelle nuovamente acquistate, eccettuati l'Ungheria, la Transilvania, la Dalmazia, l' Istria ed i porti franchi di Trieste e Fiume unitamente ai loro rispettivi territorj situati fuori della linea doganale. I singoli carichi di dette

merci sono soltanto soggetti alla visita degli agenti delle dogane situate lungo le linee intermedie, i quali debbono riconoscere se nei trasporti non vi siano compresi altri generi soggetti a dazio.

3. Il color rosso usato per le cifre di alcuni articoli dinota il divieto d' importazione ed esportazione da osservarsi in tutta la monarchia per gli articoli medesimi.

I divieti d' importazione di alcuni generi indiziati o dichiarati nelle tariffe non sono assoluti, e lasciano anzi la facoltà ai particolari d' introdurne *a proprio uso contro licenza.* In questo caso sarà pagato per le merci di seta il dazio fissato nella tariffa, e per le merci di cotone e di lana quello del 60 per cento sul valore da indicarsi per ogni volta dall' impetrante stesso. L' uffizio delle dogane, presso il quale dovrà essere daziata la merce introitata mediante licenza, è autorizzato ad aumentare il valore indicato dalla parte ogni qual volta lo trovasse troppo basso. Rimarrà però libero alla parte o di cedere la merce così stimata all' ufficio delle dogane, o di pagarne il dazio in ragione del 60 per cento, oppure, se essa credesse esagerata tale stima, di chiedere che venga nuovamente peritata la merce da esperti imparziali; ciò che dovrà ammettere l' ufficio delle dogane,

e la parte, oltre ad incontrare le spese occorse in questa perizia, dovrà senz'altro pagare l'eccedente del dazio che ne risulterà.

4. L'importare dei diritti delle diverse qualità di seta e delle merci di cotone si esige sul peso brutto, compresi il filo, la carta e le assi sopra le quali saranno piegate; delle merci di lana poi sul loro imballaggio proprio, compresivi pure la carta, i cartoni, le assi, le tavolette ed i piombi.

5. Se però entro cinque giorni dalla pubblicazione venisse provato dai libri commerciali *regolarmente* tenuti, che simili mercanzie siano state commesse nell'estero innanzi alla pubblicazione della presente tariffa, e che la commissione data non potesse essere ritrattata, ne sarà permessa l'importazione, osservando le discipline sin qui vigenti.

6. Le merci di lana, di cotone e di seta forestiere depositate nei magazzini doganali dovranno entro tre mesi dalla pubblicazione della presente essere rispedite per l'estero, o ritirate in consumo contro pagamento del dazio d'entrata finora vigente.

7. Il commercio delle merci di lana, di cotone e di seta forestiere già daziate o da daziarsi entro tre mesi dalla pubblicazione della tariffa, a tenore del precedente articolo, sarà limitato alle provincie del regno

lombardo-veneto e del Tirolo. Perchè poi le manifatture nazionali della detta natura non corrano pericolo di essere confuse con le forestiere, e non abbiano da soffrire impedimento nella loro circolazione per le antiche provincie della monarchia, dovranno essere tutte scortate dal solito certificato d' origine.

8. Del resto si stabilisce contemporaneamente il dazio di transito, tanto per le diverse qualità di sete, quanto per le loro manifatture in generale e senza distinzione, a 3 fiorini e carantani 2 ½ per centinajo, peso brutto di Vienna; di modo che l'importo del detto dazio di transito una volta pagato (il quale ridotto a peso e a moneta corrente del regno lombardo-veneto vi si esigerà a ragione di lire 14. 11 per quintale metrico), non si potrà esigere più alcun altro dazio di transito di queste merci proseguenti la loro destinazione nel traversare il territorio della monarchia austriaca.

L' imperiale regia direzione delle dogane, delle privative e dei dazj di consumo è incaricata dell' esecuzione.

Milano, il 2 ottobre 1817.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

Conte MELLERIO, *Vicepresidente.*

REDAELLI, *Consigliere.*

Tariffa del dazio d' importazione ed esportazione delle seguenti merci:

N.° Posizione.	Denominazione delle merci.	Quantità a peso metrico.	Importazione L.	Importazione C.	Esportazione L.	Esportazione C
	Diverse qualità di seta.					
1	Seta greggia non filatojata. . . .	*per quin.*	3	—	300	—
2	— filatojata in trame, orsoj e simili	»	236	—	150	—
3	— purgata e tinta	»	294	—	120	—
4	— in filzuoli bianca o tinta . .	»	707	—	20	—
5	— bello d' oro e d' argento . . .	»	185	71	92	86
6	Filugello greggio o in fiocco, e tutti i cascami di seta, strusa curata ed incurata, gallettame macerato e bucato, roccadino, pettenuzzo e strazza	»	1	—	30	—
7	— filati greggi o crudi	»	30	—	17	—
8	— filati purgati anche tinti . . .	»	100	—	6	—
9	Gallette o siano bozzoli di seta.	»	1	22	proib.	
	Manifatture di seta.					
1	Miste, come tessuti di seta con oro e con argento, come pure simili velluti e sottane	*per libb.*	121	43	—	77
2	— di seta, mollettoni di seta, felpe e fazzoletti	»	10	71	—	12
3	— simili ungheresi.	»	2	79	—	12

Segue la tariffa, ecc.

N.° Posizione.	Denominazione delle merci.	Quantità a peso metrico.	Importazione L.	Importazione C.	Esportazione L.	Esportazione C.
4	Non miste, stoffe e fazzoletti broccati, operati, miniati, colorati e ricamati, come anche velluti miniati ed operati, sottane, abiti bordati e ricamati.	*per libb.*	66	86	—	46
5	— lisci puntati e rigati, fazzoletti, damaschi, velluti lisci, mollettoni di seta, felpe, lavori a rete, calzette, guanti, berrette e simili	»	30	14	—	35
6	— simili ungheresi.	»	8	36	—	35
7	— Calzette, guanti, berrette e simili di filugello, bavella e roccadino	»	33	43	—	23
8	— simili ungheresi	»	5	57	—	23
	Manifatture di cotone.					
1	Non miste con altre stoffe di qualunque qualità, siccome tessute, aguchierie a telajo, lavori a maglia, cioè vapeur, toul, moussolina, petinet, madripas, cambrade, cotonine, croisée, kittai, veli e mollettoni.	»	proib.		—	23
	— simili ungheresi	»	5	57	—	23

Segue la tariffa, ecc.

N.° Posizione.	Denominazione delle merci.	Quantità a peso metrico.	Importazione L.	Importazione C.	Esportazione L.	Esportazione C.
2	Miste con oro od argento fino .	*per libb.*	proib.		—	77
	— simili ungheresi.	»	18	57	—	77
3	— con filo di lino o con lana, ed anche con oro ed argento falso, siccome bambagine, piqué, nankini, nankinetti, rigattini, gianette, pelli di diavolo, spinattini, velluti di qualunque qualità, come pure fustagni . .	»	proib.		—	35
	— simili ungheresi.	»	8	36	—	35
	Appendice: cotone greggio battuto	*per quin.*	16	25	1	35
	Manifatture di lana.					
1	Non miste con altre stoffe di qualunque qualità, siccome saje, berrette, guanti, calzette, fettucce, bindelli, felpe, coperte, galloni, cordelle, schiavine, tappeti, flanella, panni, mollettoni, rattine e frise . . .	*per libb.*	proib.		—	15
	— simili ungheresi	»	3	71	—	15
2	Miste con filo di lino, come guanti, calzette anche con pelo di lepre, compresi i cappelli .	»	proib.		—	8
	— simili ungheresi	»	1	86	—	8
3	Scialli { d' Oriente	»	proib.		9	67
	Scialli { imitati.	»	proib.		2	90

(N.° 51.) *Indicazione dei pezzi da 20 carantani di cui è proibita l' introduzione e lo spendimento.*

18 ottobre 1817.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Coerentemente alla sovrana patente del giorno 2 novembre dell' anno 1772, che ha proibito in tutta l' estensione degli stati austriaci non solo lo spendimento, ma altresì l' introduzione sotto qualsivoglia titolo dei pezzi da 20 carantani della contea di Monfort, e di quelli degl' in allora elettorato di Baviera, ducato di Wirtemberg, margraviato d'Anspach, città imperiale di Norimberga ed altri stati della Germania, portanti un quadrato contenente da un lato l' effigie, e dall' altro gli stemmi de' rispettivi sovrani, l' imperiale regio governo notifica che tutt' i suddetti pezzi da 20 carantani aventi la forma impressa a piedi della presente notificazione sono fuori di corso, e che in conseguenza chiunque spenderà o altrimenti farà circolare le suddette monete,

sarà sottoposto, oltre la perdita delle medesime, alla multa del doppio valore di esse.

Milano, il 18 ottobre 1817.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

Conte MELLERIO, *Vicepresidente.*

Conte MUGIASCA, *Consigliere.*

MAX: IOS: BAV: DUX ARCHID: & ELECTOR:
20
IN DEO CONSILIUM
1772.

CAROLVS D: G: DVX WURTEM: BERG: ET:
20
STANTIER PROVIDE ET CON
1770.

IMPERATOR AVGVSTVS IOSEPHVS II D: G: NOM:
FEINE MARCK SECHZIG EINE
20
70

(N.° 52.) *Atti notarili appartengono alla classe dei documenti pubblici.*

19 ottobre 1817.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

L'imperiale regia commissione aulica di legislazione giudiziaria ha dichiarato che gli atti notarili stesi nelle forme prescritte dai regolamenti appartengono alla classe dei documenti pubblici in quelle provincie nelle quali il sistema del notariato o sussiste attualmente, od ebbe altre volte vigore.

Tanto si deduce a pubblica notizia in esecuzione degli ordini superiori.

Milano, il 19 ottobre 1817.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

Conte MELLERIO, *Vicepresidente.*

BAZETTA, *Consigliere.*

(N.° 53.) *L'imposta prediale pel 1818 stabilita in denari 48.*

24 ottobre 1817.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Veduto l'articolo 35 della sovrana patente 18 aprile 1816, il quale stabilisce che l'imposta prediale debba pagarsi ciaschedun anno in quattro eguali rate,

La scadenza dell' imposta prediale del prossimo anno 1818, stabilita in denari 48 o siano centesimi 15. 4, sarà la seguente:

I censiti delle provincie di Milano e di Mantova pagheranno nel giorno 20 di gennajo e 20 di aprile centesimi 3. 8., e nel giorno 20 di luglio ed ottobre centesimi 3. 9.

Quelli delle provincie di Brescia, Lodi e Como pagheranno nel giorno 20 di febbrajo e maggio centesimi 3. 8, e nel giorno 20 di agosto e novembre centesimi 3. 9.

Quelli delle provincie di Cremona, Bergamo, Pavia e Sondrio pagheranno nel giorno 20 di marzo e giugno centesimi 3. 8, e nel giorno 20 di settembre e dicembre centesimi 3. 9.

Milano, il 24 ottobre 1817.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

Conte MELLERIO, *Vicepresidente.*

Cav. DORDI, *Consigliere.*

(N.° 54.) *Conservazione e riorganizzazione del corpo della gendarmeria.*

1.° novembre 1817.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. si è degnata di stabilire che venga conservato in Lombardia il corpo della gendarmeria, riorganizzato però sotto altre forme, che la prelodata M. S. si è pure compiaciuta di approvare.

È questa una nuova testimonianza delle cure e degli speciali riguardi dell' augusto nostro sovrano verso queste provincie. Il governo si affretta pertanto di farne partecipe il pubblico, e di render noto per norma di ciascuno lo scopo ed i doveri principali di questo corpo, non meno che le prerogative che al medesimo sono accordate onde raggiunger possa il fine della sua istituzione.

In virtù di questa sovrana determinazione la gendarmeria è costituita in un reggimento che forma parte dell' esercito.

Il reggimento in tempo di pace si divide in cinque squadroni suddivisi in dieci ale indipendenti l' una dall' altra.

Lo squadrone completo è composto di un primo e di un secondo capitano, di due tenenti e di due sottotenenti, e delle brigate e sezioni di gendarmi a cavallo ed a piedi appartenenti a due provincie unitamente ai loro sottufficiali.

L' ala si compone di un primo ovvero di un secondo capitano, di un tenente e di un sottotenente, e delle sezioni e brigate ripartite in una provincia unitamente ai loro sottufficiali che le comandano.

Le nove provincie della Lombardia sono guardate da nove ale. La decima forma la riserva, e contemporaneamente serve qual deposito d' istruzione per gli alunni dell'arma.

L' ispezione generale ed il comando del reggimento risiedono in Milano; il maggiore ha la sua dimora in Como. La direzione centrale di tutto il corpo spetta all' ispettore generale. Negli oggetti militari egli eseguisce gli ordini del presidente dell' imperiale regio consiglio aulico di guerra e dell' imperiale regio comando generale; per la parte politica è subordinato intieramente al presidente dell' imperiale regio ministero aulico di polizia ed al governatore della Lombardia.

La gendarmeria in tempo di pace ha per istituto di proteggere in tutti i rami la pubblica sicurezza, e nel tempo di guerra può essere chiamata a servire come ogni altro reggimento, od essere destinata alla conservazione della polizia dell' armata.

Il servizio ordinario nel tempo di pace è specialmente diretto a mantenere la polizia civile e militare.

Riguardo alla prima, è suo dovere di perlustrare le strade, procurare di aver cognizioni di qualunque delitto, tener d'occhio i malfattori, dissipare qualunque attruppamento, arrestare i capi di tumulto, curare,

ove sia bisogno, che non sia turbata la tranquillità nei teatri, passeggi, osterie ed altri luoghi, prestare mano forte ad ogni specie di esecuzione anche dipendente dalle autorità giudiziarie, vegliare in somma perchè siano osservate le leggi ed i regolamenti.

Rispetto alla seconda, deve arrestare i disertori, i militari mancanti di regolare permesso, far raggiungere le bandiere a quelli pei quali fosse già spirato, tener dietro alle truppe che sono in marcia, impedire gli eccessi contro i cittadini, ed opporsi a qualunque pretesa incompetente per parte delle truppe, ed in pari modo proteggere i militari contro qualunque rifiuto delle regolari competenze per parte del civile.

Nei casi in cui la gendarmeria sorte o che non trovasi in riposo nel quartiere, essa deve considerarsi come una guardia in attualità di servizio. In conseguenza nessuno può frapporre impedimento al gendarme e frastornarlo dall' esercizio delle sue funzioni, ma deve prestare obbedienza alle sue intimazioni, come fatte in nome del sovrano; in caso di resistenza i colpevoli tanto appartenenti al civile come al militare verranno trattati con tutto il rigor delle leggi.

La gendarmeria nel far osservare e mantenere la polizia civile e militare agisce di proprio impulso, ciò che forma quell' eminente caratteristico che la distingue da ogni altra forza di cui abbia potuto e possa valersi la pubblica autorità.

La gendarmeria è sottoposta a tutte le prescrizioni portate dai regolamenti militari austriaci; ma ogni soldato comune è considerato come se fosse un sottuffiziale.

Le trasgressioni, gli abusi di potere, le frodi delle quali potesse rendersi colpevole un gendarme sono giudicate da un consiglio di guerra; e dovendo anche la menoma mancanza essere punita col massimo rigore, ogni azione contenente un' offesa al sentimento di onore, quand' anche non portasse la pena del carcere o della detenzione in una fortezza, produce però sempre l' espulsione del colpevole dal reggimento.

In tempo di guerra uno squadrone di gendarmeria marcia all' esercito e vi presta quel servizio che da apposite istruzioni gli viene affidato.

Il completamento del corpo della gendarmeria si fa con uomini trascelti dai reggimenti italiani e con altri presi dallo stato civile.

Nessuno può essere trasferito od arrolato nella gendarmeria se non è nativo del regno lombardo-veneto; se non ha passata l' età di anni 24, ed è al disotto di quella dei 36; se non è alto piedi cinque e pollici cinque, e di una complessione sana e robusta; deve saper leggere e scrivere, non aver subita alcuna processura criminale, non essere disertato, ed avere tenuta costantemente una condotta commendevole.

Prima di entrare in attività i gendarmi sono obbligati di servire per un tempo determinato in qualità di allievi.

Le reclute provenienti dallo stato civile devono interamente equipaggiarsi del proprio. Il vestiario, l'armatura, il soldo, le competenze, il metodo d'amministrazione del corpo sono determinati da appositi regolamenti.

Per l'alloggio nelle caserme, nei locali pubblici e presso gli abitanti la gendarmeria viene, come ogni altra truppa stazionata in Italia, trattata colle norme prescritte dalle relative ordinazioni.

Sono queste le principali disposizioni risguardanti la riorganizzazione di questo distinto corpo, il quale sotto la nuova sua sistemazione è posto in attività con questo giorno.

Milano, il primo di novembre 1817.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

Conte MELLERIO, *Vicepresidente.*

Conte T. OLDOFREDI, *Consigliere.*

Organisirung der Gensd'armerie.

Die Gensd'armerie in der Lombardie bildet ein Regiment der Armee, welches in Kriege, wie jedes andere, vor dem Feinde oder zur Handhabung der Armee-Polizei gebraucht werden kann, im Frieden aber die öffentliche Sicherheit in allen ihren Zweigen zu beschützen gehalten ist; dessen Wirkungskreis zerfällt sonach in zwei Theile, in jenen nähmlich, welcher auf die öffentliche Sicherheit des Staats im Innern, und jenen, welcher auf den Kriegsstand Bezug hat.

Erster Theil.

Verwendung der Gensd'armerie in Frieden.

Erstes Capitel.

Von den gewöhnlichen Verrichtungen der Gensd'armerie.

Die gewöhnlichen Verrichtungen der Gensd'armerie in Frie-

ORGANIZZAZIONE DELLA GENDARMERIA.

La gendarmeria forma nella Lombardia un reggimento che fa parte integrante dell' armata, e può in tempo di guerra essere al pari di ogni altro reggimento adoprato contro il nemico, ovvero pel mantenimento della polizia dell' esercito, ed in tempo di pace poi è tenuto di proteggere in ogni cosa la pubblica sicurezza.

Le attribuzioni pertanto della gendarmeria si dividono in due, cioè in quelle che si riferiscono alla pubblica sicurezza dello stato nell' interno, ed in quelle che hanno rapporto alla guerra.

PARTE PRIMA.

Servizio della gendarmeria in tempo di pace.

CAPITOLO PRIMO.

Delle funzioni ordinarie della gendarmeria.

Le funzioni ordinarie della gendarmeria in tempo di pace

den, bestehen in Handhabung der Civil- und Militär-Polizei.

Hinsichtlich der erstern, hat die Gensd'armerie,

1.° Märsche, Streifungen und Patrouillen täglich auf den Haupt- und Nebenstraßen und den Umgebungen ihres Aufenthaltsortes überhaupt zu machen, und sich darüber die eingeführten Attestate von den Communal oder sonstigen öffentlichen Behörden ausstellen zu lassen;

2.° Auf alle mögliche Weise sich in Kenntniß der vorfallenden Verbrechen sowohl, als schweren Polizei-Uebertretungen zu setzen, und hievon ohne Verzug die Anzeige an die öffentlichen Behörden zu erstatten;

3.° Den Uebelthätern fleißigst nachzuspüren;

4.° Alle auf der That ertappten Uebertreter der Gesetze, Räuber, Mörder, mit verbothenen Waffen Betrettene, Contrebandirer, Forstfrevler, und Diebe zu arretiren;

5.° Alle verdächtigen Personen, Bettler, Vagabunden, rc. rc. anzuhalten, und ungesäumt den betreffenden Behörden vorzustellen;

6.° Jeden Auflauf und Zusammenrottung, welche gegen die öffentliche Ruhe gerichtet

consistono nel mantenimento della polizia civile e militare. Per rispetto alla polizia civile, la gendarmeria deve;

1.° Far delle perlustrazioni e delle pattuglie ogni giorno sulle strade maestre e traverse; e principalmente nei contorni della propria stazione, e farsi rilasciare di ciò gli opportuni attestati dalle autorità comunali o da altra autorità pubblica qualunque;

2.° Procurare con ogni miglior modo di avere contezza di qualunque delitto e di qualunque grave trasgressione politica, e farne indilatamente rapporto alla pubblica autorità;

3.° Non trascurare verun mezzo per esplorare e scoprire le tracce dei malfattori;

4.° Arrestare i trasgressori della legge colti sul fatto, i ladri, gli assassini, i delatori delle armi proibite, i contrabbandieri, i violatori delle leggi sui boschi, ed i tagliaborse;

5.° Fermare tutte le persone sospette, gli accattoni, i vagabondi, ecc., ed indilatamente condurli innanzi alle rispettive autorità;

6.° Dissipare, in prima colle buone, e se queste non valgono, anche colla forza, qualunque

ist, zuerst mit Güte, und, wenn diese nicht hinreicht, mit Gewalt zu zerstreuen, und sich der Rädelsführer zu bemächtigen;

7.° Das Eigenthum, so wie die persönliche Sicherheit eines jeden Unterthans gegen Gewaltthat aller Art zu schützen, und diejenigen, die dieselbe bedrohen, zu verhaften;

8.° Die Execution zur Eintreibung der öffentlichen Auflagen zu führen;

9.° Der Justiz in ihren Amtsverrichtungen, wo selbe nähmlich der bewaffneten Macht zu ihrer Unterstützung, theils bei Ausführung ihrer Urtheile, theils zu Arretirungen bedarf, zu dienen;

10.° Bei allen Märkten, öffentlichen Festen, und Gelegenheiten zu Volksversammlungen gegenwärtig zu seyn, und daselbst die Ordnung handzuhaben;

11.° Ueber alle auf der Strasse, im Wasser oder sonst vorgefundenen Leichname, dann über alle Feuersbrünste, Einbrüche, Anfälle, und sonstigen Verbrechen, welche in ihrem Bezirke vorfallen, die nöthigen Erkundigungen einzuziehen, und die schriftliche Meldung hievon, so wie die Aussagen der allfälligen Zeugen, ihren Officieren ungesäumt einzuschiken;

tumulto ed attruppamento che minacci la quiete pubblica, ed arrestare gli autori ed i capi del disordine;

7.° Proteggere e difendere i sudditi, arrestando chi osasse di attentare alla persona ed alle proprietà dei medesimi;

8.° Dar braccio, all'evenienza, nell' esazione delle pubbliche imposte;

9.° Prestarsi alle autorità giudiziarie nell' esercizio delle loro funzioni, specialmente quando esse hanno bisogno della forza armata, sia per l' esecuzione delle loro sentenze, sia per far degli arresti;

10.° Trovarsi ai mercati, alle pubbliche feste ed ovunque si faccia luogo a concorso di molto popolo, onde mantenervi il buon ordine;

11.° Assumere le opportune informazioni sovra qualunque cadavere che venga rinvenuto sulle pubbliche strade e nelle acque, sui casi d' incendio e sovra qualunque altro delitto che mai venga commesso nel distretto, e spedirne immediatamente ai proprj uffiziali un rapporto per iscritto unitamente alle deposizioni dei testimonj che si fossero trovati presenti al fatto;

12.° Die gefangenen oder verurtheilten Verbrecher, mit aller möglichen Wachtsamkeit gegen ihre Entweichung, zu escortiren;

12.° Scortare i delinquenti o condannati, ed usare la massima vigilanza perchè non vengano a fuggire;

13.° Fremden, welche sich auf irgend eine Art verdächtig machen, die Päße abzufordern, um sich von der Aechtheit derselben, und zugleich von der Verläßigkeit der Person zu überzeugen; daher jedermann schuldig ist, dem Gensd'armen auf Verlangen seinen Paß vorzuweisen;

13.° Richiedere il passaporto agli stranieri che per un motivo qualunque si rendessero sospetti, esaminare attentamente se tali passaporti sono validi, accertarsi nel tempo stesso della identità della persona. Ognuno quindi è in dovere di esibire al gendarme il proprio passaporto ogni qual volta il medesimo lo ricerchi;

14.° Auf Hazardspieler, Gaukler, Verkäufer verbotener besonders Medicinal-Waaren genau Acht zu halten, und selbe nach Umständen zu arretiren;

14.° Vegliare attentamente sui giocatori d'azzardo, sopra i ciurmatori, cerretani e venditori di merci proibite, e singolarmente sui venditori di medicinali, che, a seconda delle circostanze, verranno anche arrestati;

15.° Auf Ruhe und Zucht in Theatern, auf öffentlichen Spaziergängen, vorzüglich aber in Wirths-Schenk- und Kaffeehäusern, dann auf ihre Schließung zu der von den Gesetzen vorgeschriebenen Zeit, zu wachen;

15.° Vegliare perchè non venga turbata la quiete, il buon ordine e la decenza nei teatri, nei pubblici passeggi, e particolarmente nelle osterie, nelle bettole e nei caffè, facendosi carico perchè questi ultimi luoghi vengano chiusi alle ore prescritte;

16.° Die Executionen aller Art, und vorzüglich die Hinrichtungen zu begleiten und zu bedeken;

16.° Scortare e prestar mano forte alle esecuzioni di ogni specie, e principalmente alle esecuzioni di morte;

17.° Reisende zu escortiren, lezteres jedoch nur auf erhaltenen schriftlichen Befehl ihrer Obern oder bei evidenter Gefahr der Reisenden;

18.° Auf alle signalisirten Personen genaue Spähe zu halten, und sie nach Umständen zu arretiren;

19.° Die aus dem Lande abgeschafften Fremden oder die Landes-Verwiesenen, von Brigade zu Brigade über die Gränze zu begleiten;

20.° Endlich ausser den hier angezeigten Fällen überhaupt auf Handhabung der bestehenden und der in Zukunft zu erlassenden Gesetze sowohl, als Verfügungen des Landesfürsten und der Civil- und Militär-Behörden zu wachen, und gegen die Uebertreter die ihnen vorgeschriebenen Maßregeln in Ausübung zu bringen.

In Bezug auf Militär-Polizei hat die Gensd'armerie:

21.° Alle Deserteurs einzufangen, und alle Militärs, welche sich nicht mit Abschieden oder Urlauben ausweisen können, anzuhalten;

22.° Die in Loco ihrer Brigade befindlichen Beurlaubten nach Verlauf ihres Urlaubs zu ihren Fahnen einrüken zu ma-

17.° Scortare i viaggiatori, ma ciò soltanto in vista di un ordine per iscritto che ne ricevano dai loro superiori, o in caso di evidente pericolo dei viaggiatori medesimi;

18.° Tener bene di vista le persone indicate dalla polizia, ed arrestarle, se occorre;

19.° Scortare di brigata in brigata sino alla frontiera i forestieri espulsi ed i nazionali condannati allo sfratto;

20.° Oltre a tutti gli oggetti su esposti, dovrà finalmente vegliare la gendarmeria perchè sieno osservate le leggi vigenti e quelle che potessero essere emanate dal principe e delle civili e militari autorità, e mandare poi ad effetto le disposizioni date contro i trasgressori delle medesime.

Per rispetto alla polizia militare, la gendarmeria è tenuta,

21.° Di arrestare tutti i disertori, non che tutti quei militari che non fossero muniti di congedo o di permesso;

22.° Di far raggiungere le proprie bandiere a quei militari che si trovassero in permesso nelle giurisdizioni delle varie

chen; weßhalb alle Urlaube von dem im Bezirke commandirenden Gensd'armerie-Officier wo möglich vidimirt, und in dessen Buch eingetragen werden müssen, wobey jedoch zu bemerken ist, daß die Urlauber nicht verbunden sind, sich in Person bei dem Gensd'amerie-Officier zu stellen. Es genügt, daß sein Urlaub von dem nächsten Brigade-Commandanten, oder auch selbst von der politischen Behörde seines Aufenthaltes eingesehen und vidirt werde. Diese Behörden oder Commandanten sind jedoch verpflichtet, hievon dem commandirenden Gensd'armerie-Officier die Anzeige zu machen, damit er den Mann in sein Buch eintragen könne;

23.° Allen Truppen, welche marschiren, Brigadeweise in der Entfernung zu folgen, die Traineurs nachzutreiben, und zur Truppe einrüken zu machen, Unordnungen und Excessen gegen das Civile zu verhüten, Plünderungen abzuwehren, und ungebührlichen Forderungen zu begegnen.

24.° Ihr Wirkungskreis beschränkt sich jedoch einzig darin, daß Sie die schuldtragenden

brigate, ed il permesso dei quali fosse spirato; al qual uopo tutti i congedi limitati dovranno essere vidimati, per quanto sarà possibile, dall' ufficiale di gendarmeria comandante nel distretto, e registrati nel di lui libro; osservando però in questo caso che il latore del congedo non sarà egli stesso obbligato di presentarsi in persona all' ufficiale, essendo sufficiente che il congedo limitato o sia il permesso venga esaminato e vidimato dal comandante della brigata più vicina od anche dalle autorità politiche. Queste autorità e questi comandanti sono però tenuti a ragguagliarne l' ufficiale di gendarmeria comandante, affinchè il medesimo possa registrare nel suo libro il nome del congedato;

23.° Di tener dietro in distanza e di brigata in brigata a tutte le truppe che sono in marcia, mandare innanzi gli sbandati e farli raggiungere il loro corpo, impedire i disordini e gli eccessi contro gli abitanti, non che i saccheggi, ed opporsi a qualunque non competente requisizione per parte delle truppe.

24.° In tale caso però l' incumbenza della gendarmeria si limita a consegnare i militari

Soldaten an ihre Commandanten, so wie die schuldtragenden Civilisten an ihre Behörden mit der schriftlichen Meldung des vorgefallenen zu überliefern haben.

25.° Vom Feldwebl abwärts ist daher jeder Soldat schuldig, auf Verlangen, dem Gensd'armen seine Marschroute, Urlaubspaß oder sonstige Legitimation, vorzüglich aber die Vorspanns-Anweisung vorzuzeigen, da jeder Gensd'arme das Recht hat, eine ungebührliche, durch Gewalt oder Drohung erpreßte Vorspann augenblicklich nach Hause zu schicken, und die Schuldigen anzuhalten.

26.° Der Gensd'armerie-Officier hat hierin gegen jeden Officier, ohne Unterschied des Grades, gleiches Recht zur Abschaffung der ungebührlichen Vorspann. In jenen Fällen aber, welche sich zur Arretirung eignen, hat er sich, nach den Vorschriften des österreichischen Dienstes-Reglements, in so weit sie nicht in den nächstfolgenden

colpevoli ai loro rispettivi comandanti, e gl' individui dello stato civile alle rispettive loro magistrature, accompagnando sì gli uni come gli altri con un processo verbale o sia una relazione per iscritto dell' occorso.

25.° È pertanto obbligo di ogni soldato, dal sergente maggiore abbasso, di esibire alla gendarmeria, ogni qual volta ne sia richiesto, il suo foglio di via, il suo permesso ed ogni altra carta qualunque che serva a giustificare la sua assenza dal corpo, e mostrare, sopra tutto i suoi mandati pei mezzi di trasporto, poichè ogni gendarme ha il diritto di rimandare sul momento a casa quella vettura qualunque che colle minacce o colla violenza fosse stata incompetentemente requisita dal militare, ed arrestare poscia il colpevole autore.

26.° Un pari diritto di far retrocedere ogni mezzo incompetentemente preso spetta all' ufficiale di gendarmeria contro qualunque altro ufficiale senza distinzione di grado.

Circa poi a quei casi nei quali vi fosse luogo a procedere all' arresto del colpevole, l' ufficiale di gendarmeria dovrà attenersi alle prescrizioni del

Capiteln abgeändert werden, zu halten.

27.° Die Gensd'armerie hat ferner zu wachen, daß die Quartiersträger nicht mit ungebührlichen Forderungen belastet oder gar mißhandelt werden, in welchen Fällen sie die Anzeige hievon nach Gestalt der Umstände an die betreffenden Stadt-Platz- oder Truppen-Commandanten zu machen hat, welche stets gehalten sind, über jede, ihnen von der Gensd'armerie gemachte Anzeige dieser Art, Untersuchung zu pflegen, und bei bedeutenden Vorfällen die Meldung des Ausgangs derselben, so wie der etwa verhängten Bestrafung an ihre nächsten unmittelbaren Obern, und so fort bei den Ersteren, bis an das General-Commando, bei den lezteren, bis an das Brigade- oder Divisions-Commando gelangen zu machen.

28.° Auf gleiche Weise haben sie aber auch das Militär gegen alle Bevortheilung, Betrug und Verweigerung der gebührenden Prestationen von Seite des Civils zu bewahren, und hiezu alle ihre Kräfte und Eifer aufzubiethen, die Schuldtragenden also-

regolamento austriaco sul servizio; in tutte quelle parti però alle quali non sia portata variazione nel seguente capitolo.

27.° La gendarmeria dovrà in oltre vegliare perchè le persone obbligate a prestare alloggio al militare non vengano aggravate con pretese ingiuste e molto meno maltrattate, ed in caso che tal cosa accadesse, la gendarmeria sarà in dovere, a seconda delle circostanze, di farne rapporto ai rispettivi comandanti di città, di piazza o di truppa, i quali sono obbligati di fare immediatamente le opportune indagini sovra i disordini di tal natura loro denunziati dalla gendarmeria, e nei casi importanti di far rapporto sì dell'esito delle praticate indagini, come eziandio delle pene state inflitte, ai loro superiori immediati e più vicini, facendolo pervenire, in quanto ai primi, sino al comando generale, e per gli ultimi, sino al comando di brigata o di divisione.

28.° In pari modo però dovrà la gendarmeria proteggere i militari contro qualsisia soperchieria, truffa o rifiuto delle regolari competenze per parte del civile, spiegando in ciò tutta la sua energia ed il suo zelo, immediatamente arrestando i

gleich zu arretiren, und ihrer Behörde mit dem Species facti zu übergeben.

colpevoli, e consegnandoli alla rispettiva autorità unitamente ad un processo verbale del fatto (*species facti*).

Zweites Capitel.

Stand und Vertheilung der Gensd'armerie in Frieden.

Das Gensd'armerie-Regiment ist einem General-Inspector untergeordnet. Bei der General-Inspection ist ein Oberlieutenant, in dem jetzigen Momente aber ein pensionirter erster Rittmeister, zur Führung der geheimen Correspondenz und Expedizion der politischen Gegenstände; ein Oberlieutenant zur Führung der übrigen Correspondenz und militärischen Gegenstände; und ein Unterlieutenant zur Aushilfe in Erkrankungsfällen eines derselben und zur Führung des Protokolls; dann fünf Unterofficiers (Caporali forieri) zur Mundirung der Expedizionen und Rapporte, angestellt.

Der Stab des Regiments bestehet aus einem Obersten und Regiments-Commandanten, einem Major, einem Adjutanten (Ober- oder Unterlieutenant), einem Rechnungsführer und vier Caporali forieri.

Capitolo II.

Forza e ripartizione della gendarmeria in tempo di pace.

Il reggimento di gendarmeria è subordinato ad un ispettore generale. All' ispezione generale sono addetti un tenente in primo (attualmente un capitano pensionato) incaricato della corrispondenza più rilevante degli affari politici; un altro parimente in primo incaricato della corrispondenza ordinaria e degli affari militari, oltre un sottotenente incaricato del protocollo, e di supplire in caso di malattia all' altro dei suddetti due tenenti; più cinque caporali forieri per la trascrizione dei dispacci e rapporti.

Lo stato maggiore del reggimento consiste in un colonnello comandante il reggimento, in un maggiore, in un ajutante (col grado di tenente o di sottotenente), in un ragioniere ed in quattro caporali forieri.

Der Stand des Regiments beruhet übrigens auf dessen, ganz auf Lokalität, Bevölkerung und Moralität der Einwohner, gegründeten Vertheilung in Brigaden und Sectionen, die in beiliegender Tabelle enthalten ist, wobei zugleich der äusserst wichtige Gränzdienst und die Bewachung der Seen, dann die neue Provinzial-Eintheilung berücksichtiget wurde.

Dieser Vertheilung zufolge besteht das Regiment aus fünf Escadrons oder zehn, ausser dem Falle einer Zusammenrükung, ganz unabhängigen Flügeln.

Eine ganze Escadron besteht in der Regel aus einem ersten und einem zweiten Rittmeister, zwey Oberlieutenants, zwey Unterlieutenants, und den Sectionen und Brigaden berittener und unberittener Gensd'armen zweyer Provinzen mit ihren Unterofficiers. Ein Flügel besteht aus einem ersten oder zweiten Rittmeister, einem Oberlieutenant, einem Unterlieutenant, und den in einer Provinz dislozirten Sectionen und Brigaden mit den dieselben commandirenden Unterofficiers.

La forza del reggimento intieramente dipende dalla ripartizione in brigate e sezioni proporzionate alla località, alla popolazione ed alla moralità dell' abitante, come dalla unita tabella, nel formare la quale si è avuto di mira il servizio tanto importante dei confini, la custodia de' laghi e la divisione territoriale delle provincie.

A tenore pertanto di una siffatta ripartizione, il reggimento è composto di cinque squadroni o vero di dieci ale totalmente indipendenti l' una dall' altra, tranne il solo caso in cui venisse ordinata la riunione degli squadroni.

Uno squadrone completo è in massima composto di un primo capitano e di uno in secondo, di due tenenti in primo e di due sottotenenti, e delle sezioni e brigate di gendarmi a cavallo e a piedi di due provincie unitamente ai loro sottufficiali.

Un' ala è composta di un primo o vero di un secondo capitano, di un tenente, di un sottotenente e delle sezioni e brigate ripartite in una provincia unitamente ai sottufficiali che le comandano.

Da nun die Provinzen nach ihren Lokal- und Populazionsverhältnißen mehr oder minder stark besetzt seyn müssen, so folgt daraus, daß der Stand der Escadrons und Flügel nicht gleich seyn kann, was aus der Bestimmung dieser Truppe und der Natur ihrer Obliegenheiten hervorgeht.

Ora, siccome le provincie debbono, a seconda de' loro rapporti locali e di popolazione, essere guardate qual da maggiore e quale da minor numero di gendarmi; così ne segue che la forza delle squadrone e delle ale non può essere sempre eguale in tutte; ciò che risulta e dalla destinazione di quest' arma e dalle funzioni che essa disimpegna.

Neun Flügel besetzen die neun Provinzen, weil die Posten im Veltelin vermehrt werden müssen.

Le nove provincie della Lombardia saranno guardate da nove ale; ritenuto che i posti nella Valtellina devono essere aumentati.

Ein Flügel, der keine stabile Mannschaft, sondern nur die nothwendige Anzahl Officiers und Unterofficiers hat, bildet die Reserve, und dient zugleich zum Unterrichtungs-Depot der Gensd'armerie-Eleven. In dessen Stand werden auch jene bei der General-Inspection angestellten Officiere geführt.

Una decima ala, la quale non ha nessun numero fisso di uomini, ma è però provvista del numero occorrente d' ufficiali e sottufficiali, forma la riserva, e nello stesso tempo serve qual deposito d' istruzione per gli alunni della gendarmeria. Nel personale di questa decima ala vengono annoverati altresì gli ufficiali addetti all' ispezione generale.

Ein Flügel besteht aus zwey Zügen, jeder Zug aus mehreren Sectionen, jede Section aus zwey oder drey Brigaden. Ein erster oder zweiter Rittmeister commandirt in Frieden (mit Ausnahme einer Zusammenrückung der ganzen Escadron, wel-

Un' ala o sia una compagnia consiste in due pelotoni; ogni pelotone in più sezioni, ed ogni sezione in due o tre brigate. In tempo di pace o vero sempre che gli squadroni non vengano riuniti, ciò che non avrà luogo che in casi straordinarissimi,

ches nur in außerordentlichen Umständen geschieht) seinen Flügel ganz unabhängig, und führt dessen Oekonomie. Der Oberlieutenant commandirt einen, der Unterlieutenant den zweyten Zug; der Wachtmeister die Section; ein Corporal oder Vicecorporal eine Brigade von 5, nach Umständen von 4 Mann, wovon eine meistens in der Station des Rittmeisters ist, weil diese als ein Hauptort und der Sitz einer Delegation einer stärkeren Besatzung bedarf, und außerdem eine größere Anzahl Gensd'armen für außerordentliche Fälle, und, um wo es Noth thut, die einzelnen Brigaden zu verstärken, beisammen seyn muß. Der complete Friedensstand ist sonach in der Recapitulation der Tabelle A ausgewiesen, aus welcher zugleich die Bestimmung der Stärke jedes einzelnen Flügels ersichtlich ist. Die General-Inspection ist in Mailand, so wie das Regiments-Commando; der Major ist in Como.

Supernumeràrs können nie im Corps bestehen.

un primo o secondo capitano comanda la sua ala del tutto indipendentemente, ed è incaricato dell' amministrazione economica della medesima; il tenente comanda il primo pelotone, ed il sottotenente il secondo; il maresciallo d' alloggio comanda la sezione, ed un caporale od un vicecaporale comanda la brigata, composta di cinque, o, secondo le circostanze, di quattro uomini, una delle quali per lo più deve risedere nella stazione del capitano, poichè questa come capoluogo e come residenza di una delegazione ha bisogno di un presidio più forte; inoltre perchè fa d'uopo che su questo punto trovisi un maggior numero di gendarmi insieme raccolti, onde servire nei casi straordinarj e ogni volta che occorra spedire rinforzi alle brigate isolate. Il personale completo sul piede di pace vedesi esposto nella ricapitolazione annessa alla tabella *A*, dalla quale si può altresì rilevare la forza di ogni singola ala. L' ispezione generale risiede in Milano, ove risiede pur anche il comando del reggimento. Il maggiore ha la sua residenza in Como.

Nel corpo non possono esservi soprannumerarj. Per gli

Das Avancement bleibt, ganz außerordentliche Fälle ausgenommen, stets in demselben, wie bei allen Corps, deren Dienst besondere Kenntniße fordert, zu deren Erlernung sich in der Linie die Gelegenheit nicht darbietet.

avanzamenti (tranne i soli casi straordinarissimi) si fanno nel corpo stesso, come in tutti quei corpi il servizio dei quali esige cognizioni particolari e tali che nella linea non si ha alcuna opportunità di acquistare.

Drittes Capitel.

Von den Verrichtungen und Obliegenheiten der einzelnen Glieder des Corps.

A. Der General-Inspector führt die Central-Leitung des Ganzen: er empfängt die Meldungen der Escadrons- und respective Flügel-Commandanten, und erstattet seine Berichte an die betreffenden Behörden.

Er ist unmittelbar für alles, was den militärischen Dienst des Regiments, sowohl als die militärische Polizei überhaupt betrifft an den Commandirenden, und nach Gestalt der Umstände an den Hofkriegsraths-Präsidenten gewiesen. Er erstattet die Tagsberichte an den Herrn Landes-Gouverneur über alle Vorfallenheiten in der Lombardie, einen ähnlichen an die General-Polizei-Direction, und einen an den General-Commandirenden über alle Militärgegenstände.

Capitolo III.

Delle attribuzioni e degli obblighi di ciaschedun individuo del corpo.

A. L' ispettore generale ha la direzione centrale di tutto: egli riceve i rapporti dei comandanti di squadrone e di ala, e dirige le sue proprie note alle autorità rispettive.

Egli si rivolge direttamente al comandante generale in capo, od anche, a tenore delle circostanze, al presidente del consiglio aulico di guerra per tutto ciò che ha rapporto al servizio militare del reggimento, come anche particolarmente alla polizia militare. Egli fa il suo rapporto giornaliero al signor governatore su quanto accade in Lombardia, e ne invia uno simile alla direzione generale della polizia, ed uno al comandante generale per rispetto agli oggetti militari.

Er bekleidet als Brigadier an das General-Commando die Eingaben des Regiments ein, welche demselben zukommen müssen, in so weit sie nach seiner Organisirung erforderlich sind.

Er führt die ihm von dem Hofkriegsraths-Präsidenten zukommenden Befehle aus, und erläßt jene Weisungen, welche das General-Commando in Militär-Polizei-oder Dienstgegenständen dem Corps durch ihm zu ertheilen in den Fall ist.

Er ist für den politischen Theil seiner Amtsverrichtungen dem Präsidenten der Polizei-Hofstelle ganz untergeordnet.

B. Der Oberst führt das militärische Commando des ganzen Regiments, das er in seinen Stationen jährlich bereiset; er leitet das Oekonomicum desselben nach dem hier beiliegenden Plane, welchem zufolge er in die Stelle der ehemaligen Consigli d' Amministrazione eintritt; er besorget alle militärischen Dienstes-eingaben, die er der General-Inspection zur Vidimirung einbegleitet, ohne jedoch in den eigentlichen politischen Dienst des Regiments zu interveniren, welcher ganz der General-Inspection obliegt.

Nella sua qualità di brigadiere trasmette al comando generale tutti quegli atti e stati del reggimento che debbon essere, a termini dell' organizzazione, rimessi al suddetto comando.

Egli eseguisce gli ordini che gli pervengono dal presidente del consiglio aulico di guerra, e dirama le disposizioni che il comando generale trovasse opportuno di emanare, e col di lui mezzo compartire al reggimento in merito alla polizia militare ed al servizio.

Per la parte politica delle sue attribuzioni egli è totalmente subordinato al ministero aulico di polizia.

B. Il colonnello è investito del comando militare di tutto il reggimento, e lo visita partitamente ogni anno in tutte le sue stazioni: attende all'amministrazione economica del medesimo, giusta il piano qui annesso, a tenore del quale egli subentra all' antico consiglio di amministrazione: egli invigila alla regolare trasmissione di tutte le carte relative al servizio militare, e le inoltra alla ispezione generale, perchè ne siano vidimate, senza però punto immischiarsi nella parte del servizio politico del reggimento, la quale resta esclusivamente della competenza dell' ispettore generale.

Er handhabt die strengste Disciplin, und wachet über alle sich einschleichende Mißbräuche.

Egli fa osservare la più esatta disciplina, ed invigila su qualunque abuso che potesse introdurvisi.

C. Der Major commandirt militärisch die Gränz-Escadron und invigilirt vorzüglich auf den so äußerst wichtigen Gränz-Dienst. Er vertritt zum Theil zugleich die ehemals in der Lombardie bestandene Stelle eines Gränz-Directors, steht in dieser Hinsicht mit dem Herrn Landes-Gouverneur in einer eigenen Correspondenz, außerdem wird er vom Obersten und von der General-Inspection nach Maßgabe der Umstände zu besonderen Aufträgen und Untersuchungen verwendet. Die gewöhnlichen politischen Rapporte der ihm unterstehenden Rittmeisters gehen directe an die General-Inspection.

Er hält auf die Adjustirung, interveniret aber nicht in dem Polizei-Dienst des Regiments.

C. Il maggiore comanda per la parte militare lo squadrone di frontiera, ed ha particolare vigilanza sul servizio tanto importante dei confini. Egli sostiene per tal modo la carica di direttore di frontiera che altre volte esisteva in Lombardia, ed in tale qualità sta in diretta corrispondenza col signor governatore delle provincie lombarde; ed oltre a ciò viene incaricato dal colonnello o dall' ispezione generale d' incumbenze e di ricerche particolari, a seconda delle circostanze. I rapporti politici ordinarj dei capitani ad esso lui subordinati vengono però direttamente spediti alla direzione generale. Egli si fa carico di quanto risguarda la tenuta del reggimento, ma non s' immischia in verun conto nel servizio politico del medesimo.

D. Der Rittmeister ist die Seele des Ganzen in jeder Provinz; er empfängt die Tagsberichte unmittelbar nach Beschaffenheit der Umstände von jedem Wachtmeister oder selbst vom Brigade-Commandanten, und sendet sie mit jedem Post-

D. Il capitano è l'anima del tutto in ciascuna provincia. A lui sono direttamente inviati, secondo le circostanze, i rapporti giornalieri di ciaschedun tenente, maresciallo d'alloggio, ed anche, quando l' oggetto sia di tal natura che lo esiga

tage dem General-Inspector ein. Die Rapporte der Brigade-Commandanten erhält derselbe übrigens directe in außerordentlichen Fällen.

Er besorgt das Oekonomicum des Flügels in Gemäßheit des darüber verfaßten, der Organisirung beiliegenden Planes, sub B; er wacht auf Sicherheit, Ruhe und Ordnung in der Provinz; auch ohne anderweitigen Auftrag er bewegt die Brigaden, Sectionen und Züge, und ihm steht das Recht zu, in ganz außerordentlich dringenden Fällen dem Präsidenten der Polizeihofstelle unmittelbar zu berichten.

Er führt so wohl über den Dienst als über alle Vorfallenheiten in seiner Provinz und über die Conduite seiner Untergebenen ein detaillirtes Journal.

Er empfängt die Weisungen der Delegaten und der Oberpolizei-Direction des Hauptortes, und führt sie aus.

Er steht gleichfalls mit dem Stadt- oder Platz-Commando seines Aufenthaltortes in genauer Verbindung, und meldet dem Brigadier oder Divisionär, falls einer dieser Chargen in seiner Provinz befindlich ist, den

imperiosamente, del comandante di brigata, ed egli poi ha cura d' inoltrarli all' ispezione generale ad ogni corso di posta.

Egli attende all' amministrazione economica della sua ala, seguendo perciò le norme prescritte sotto la lettera *B* nel piano d' amministrazione qui annesso. Egli veglia perchè sia mantenuta la sicurezza, la quiete ed il buon ordine nella provincia; anche senza ordine altrui fa muovere le brigate, le sezioni ed i pelotoni, ed ha il diritto ne' casi straordinarissimi di fare i suoi rapporti direttamente al presidente del ministero aulico di polizia.

Egli tiene un giornale circostanziato tanto sul servizio, quanto anche su tutti gli eventi che hanno luogo nella sua provincia, e sulla condotta dei suoi subordinati.

Egli riceve gli ordini delle delegazioni e della direzione generale di polizia, e li manda ad effetto.

Egli si tiene ancora in corrispondenza col comando della piazza o della città, ove ha la sua residenza, ed invia al brigadiere od al generale divisionario, se alcuno di detti ufficiali generali risiede nella sua

Stand seines Flügels, und führt dessen Befehle in Bezug auf Militär-Polizei aus.

E. Der Lieutenant, so wie der Unterlieutenant commandiren ihre Flügel in militärischer Hinsicht, und besehen daher alle 2 Monate ihre Brigaden, um sich von ihrer Haltung, ordentlichen Adjustirung und genauen Führung der Journale zu überzeugen.

Sie empfangen die Berichte der Wachtmeister, machen daraus ein Ganzes, welches sie postäglich dem Rittmeister übersenden, obgleich ihnen in dringenden Fällen auch das Recht zustehet, unmittelbar an die General-Inspection zu berichten.

Sie leiten die Bewegungen ihres Zuges in der halben ihnen zugetheilten Provinz, versammeln ihn, wenn es nöthig ist, oder verstärken die einzelnen Brigaden, sie wachen über alle vorfallenden Unordnungen, über alles, was auf Polizei oder öffentliche Sicherheit Bezug hat, so wie auf die militärische Polizei ꝛc. ꝛc. Sie ziehen Nachrichten ein, und stehen mit den Militär-Commandanten ihres Bezirkes, so wie mit den politischen Behörden, den Polizei-Com-

provincia, lo stato della forza della di lui ala, ed eseguisce gli ordini che da essi gli vengono compartiti per rispetto alla polizia militare.

E. Il tenente ed il sottotenente comandano i loro pelotoni per la parte militare, e quindi visitano ogni bimestre le loro brigate, a fine di accertarsi della loro condotta, della loro regolare tenuta e dell' esatta compilazione del giornale per parte delle medesime.

Essi ricevono i parziali rapporti dei marescialli d' alloggio, ch' essi rifondono in uno generale da trasmettersi ogni giorno di posta al capitano; nei casi urgenti però hanno il diritto di spedirli direttamente all' ispezione generale.

Essi dirigono i movimenti del loro pelotone nella mezza provincia loro assegnata, raccolgono, ove fia d' uopo, o rinforzano le brigate isolate, vegliano su tutti i disordini contingibili, su quanto ha relazione colla polizia e sulla pubblica sicurezza, come anche sulla polizia militare, ecc. Essi assumono informazioni, si tengono in corrispondenza coi comandanti militari del loro distretto, come pure colle autorità politiche, coi commissarj di polizia e coi cancellieri

missärs und den Cancellieri del Censo in jener Verbindung, welche aus der Bestimmung ihres Corps entspringt, und in den folgenden Capiteln deutlich erörtert ist. Auch sie halten das vorgeschriebene Journal.

F. Der Wachtmeister commandirt eine Section von zwey, meistens aber von drey Brigaden, oder vertritt die Stelle eines Lieutenants, wenn dieser abwesend ist. Er empfängt die Berichte der Brigadiers, bildet aus ihnen ein Ganzes, und sendet es seinem Lieutenant ein, er leitet die Operationen der Brigaden, läßt sie in Nothfall zusammenrüken, kurz, er besorgt im Kreise seiner Section alles, was auf die Verrichtungen seines Corps Bezug hat. In dringenden Fällen kann er seine Meldungen gerade an die General-Inspection erstatten. Er führt gleichfalls das Dienst-Journal. Bei jedem Rittmeister ist stets ein Wachtmeister, der zugleich die bei selben befindliche Mannschaft commandirt.

G. Der Corporal und Vice-Corporal hat, als Brigade-Commandant die Pflicht auf sich, das Journal der täglichen Vorfallenheiten in seiner Brigade und über alles dasjenige zu halten, was ihm durch seine

del censo per quella tanta parte che risulta necessaria dalla destinazione del loro corpo, e che viene chiaramente esposta nel capitolo seguente. Essi tengono altresì il giornale prescritto.

F. Il maresciallo d'alloggio comanda una sezione composta di due o al più di tre brigate, ovvero fa le veci di luogotenente ogni qual volta il medesimo sia assente. Egli riceve i rapporti dei brigadieri, e ridottili ad uno complessivo, lo invia al suo tenente: egli dirige le operazioni delle brigate, le fa riunire in caso di bisogno; in una parola egli ha cura nel distretto della sua sezione di quanto riguarda le attribuzioni del suo corpo. Nei casi urgenti può spedire i suoi rapporti direttamente all' ispezione generale. Egli tiene eziandio il giornale di servizio.

Presso ogni capitano si trova mai sempre un maresciallo d'alloggio, il quale comanda al tempo stesso la truppa che si trova presso il medesimo.

G. Il caporale ed il vicecaporale, quali comandanti di brigata, sono in obbligo di tenere il giornale degli eventi che occorrono ogni dì nella loro brigata, e di tutto quello che viene loro riferito dai loro soldati, o

Leute und durch andere Personen gemeldet wird; er trägt zugleich den gemachten Dienst, die Arretirungen, Perlustrationen ꝛc. ꝛc. der gesammten Brigade in selbes ein.

Er meldet täglich nach Gestalt der Umstände seinem unmittelbaren Vorgesezten, so wie den Escadrons-Commandanten directe falls der Dienstweg eine unnütze Verlängerung hervorbrächte, alle Vorfallenheiten, und handhabt mit seiner Mannschaft auch ohne Befehl die Ordnung in dem Bezirke, der ihm zugewiesen ist, indem er die im ersten Capitel berührten Obliegenheiten erfüllt.

H. Die Obliegenheiten des einzelnen Gensd'armen sind im ersten Capitel bereits enthalten; außerdem beschwört er die Kriegsartikel, und hat daher die Pflicht jedes Soldaten zu beobachten; er genießt jedoch Unterofficiersachtung.

I. Die Trompeter und Tambours, welche nur sehr selten als solche gebraucht werden, da die Gensd'armen beinahe nie versammelt sind, thun inzwischen den Dienst der Gemeinen.

da altre persone, ed in questo giornale essi riportano altresì gli arresti, le perlustrazioni fatte, ecc., le riunioni delle brigate, ecc.

Il caporale ed il vicecaporale spediscono ai loro immediati superiori, a tenore delle circostanze, ovvero anche direttamente ai comandanti di squadrone, qualora dal percorrere le vie regolari risultar dovesse un troppo pernicioso ritardo, i loro rapporti su tutte le evenienze che occorrono, e colla loro truppa fanno, anche senza averne previamente ricevuto alcun superiore incarico, osservare il buon ordine nel distretto loro assegnato, disimpegnando del rimanente gli obblighi di cui al capitolo I.

H. Gli obblighi del singolo gendarme sono già stati esposti nel capitolo I. Oltre a ciò egli giura di osservare gli articoli di guerra, e deve quindi conformarsi ai doveri di ogni soldato; egli viene considerato come sottufficiale.

I. I trombettieri ed i tamburini, i quali solamente di rado vengono fatti servire in tale qualità, stantechè i gendarmi non si trovano quasi mai riuniti in corpo, fanno frattanto il servizio da soldati comuni.

K. Der Rechnungsführer führt die Rechnung nach der bereits erwähnten Form und Normale, wozu ihm die nöthigen Caporali Forieri beigegeben sind. Daß der beyder Sprachen vollkommen kundig seyn müsse, da die Rechnung nicht anders als italienisch geführt werden kann, versteht sich von selbst.

L. Außer den vier bei der Rechnungskanzlei angestellten Caporali Forieri hat jeder Rittmeister einen bei sich, der sowohl seine Rechnung führt, als auch das Journal einträgt, und die weitläufige Correspondenz mundirt.

K. Il ragioniere tiene i conti giusta le norme stabilite, ed ha sotto di sè il numero occorrente di caporali forieri.

Non è qui mestieri di far osservare ch' egli deve conoscere a fondo le due lingue tedesca ed italiana, giacchè in questa ultima dev' essere stesa la contabilità della gendarmeria.

L. Oltre ai quattro caporali forieri addetti alla contabilità generale del corpo, ogni capitano ne ha presso di sè uno, il quale attende alla contabilità particolare dell' ala, compila il giornale e si occupa della corrispondenza.

Viertes Capitel.

Von der Wirksamkeit der Gensd'armerie an sich.

Der Dienst des Corps fängt bei sich selbst an, und besteht daher vor allem in der genauen Controllirung aller Handlungen der einzelnen Glieder desselben. Jede Uebertretung, jede Bevortheilung, jeder Mißbrauch der Macht, jede Bestechung, die sich ein Gensd'arme zu Schulden kommen läßt, darf seinen Kameraden nicht unbekannt bleiben, und so wie überhaupt bei dessen Anzeige die Vorgesezten

Capitolo IV.

Servizio e polizia della gendarmeria.

Il primo servizio della gendarmeria è quello che riguarda il corpo stesso, e tale servizio consiste di preferenza nella più esatta controlleria di tutte le azioni dei varj individui che lo compongono. Le trasgressioni, gli abusi di potere, le soperchierie, le venalità, onde un gendarme si rende colpevole, non debbono rimanere ignoti a' suoi compagni; e siccome i superiori punir debbono col

die mindeste Uebertretung scharf, ja äußerst strenge bestrafen müssen, so zieht besonders jede Handlung, welche irgend einen Mangel an seinem Ehrgefühl verräth, wenn sich selbe nicht zur Kerker oder Festungsstrafe eignet, alsogleich die Entfernung vom Regiment nach sich. Die Abrichtung der Gensd'armerie selbst ist gleichfalls ein wesentlicher Hauptheil ihres inneren Dienstes.

Sowohl jene von den Regimentern zu der Gensd'armerie übersezten, als jene hiezu ausgehobenen oder freywillig angeworbenen Leute, können nicht eher als Gensd'armen eintreten, bevor selbe nicht, erstere, durch ein halbes, leztere durch ein ganzes Jahr als angehende Gensd'armen (Allievi) gedient, und sich während der Zeit als vollkommen zu dieser Truppe geeignet bewiesen haben.

Auch Unterofficiers, welche zu der Gensd'armerie übersezt werden, können, wenn nicht ganz außerordentliche Rücksichten eintreten, nur als Gemeine aufgenommen werden, und haben gleichfalls, jedoch nur durch drey Monate, bei dem Depot des Reserveflügels auf Probe zu stehen.

massimo rigore la menoma trasgressione che venga loro denunziata, così ogni azione la quale inchiuda un mancamento al punto d' onore, quand' anche non tragga seco pena del carcere o dei lavori forzati in una fortezza, trae però sempre seco l' espulsione del colpevole dal reggimento. L' ammaestramento della gendarmeria forma pure una parte essenziale del servizio che disimpegnar deve questo corpo.

Tanto gl' individui tratti da altri reggimenti, quanto quelli reclutati o volontariamente presentatisi per servire nella gendarmeria non possono essere ammessi quai gendarmi effettivi, se prima non abbiano servito come alunni per lo spazio d' un semestre i primi, e di un anno intiero i secondi, e se correndo questo tempo non hanno dato prove di essere pienamente abili al servigio di gendarme.

Anche quei sottuffiziali che passano nella gendarmeria non possono esservi accettati che come semplici soldati (tranne i soli casi di straordinarj riguardi), e debbono subire essi pure il loro sperimento presso il deposito dello squadrone di riserva, ma pel solo spazio di un trimestre.

Der Unterricht der Gensd'armen besteht außer dem Exerzieren, in Erlernung der allgemeinen und seiner besonderen Dienstes-Vorschriften, in der Uebung im Lesen und Schreiben, und Verfassung kleiner Berichte und Aufsätze, dann vorzüglich in der zu seinem Dienste so nöthigen Gimnastick. Er wird nähmlich im Laufen, Ringen, vom Pferd und auf das Pferd voltigiren, im Fechten, Scheibenschießen mit Gewehr und Pistole, und im Schwimmen eingeübt, da er sich nur hiedurch zu dem so oft mit Räubern vorkommenden Handgemenge eignen kann.

Außerdem wird er in dieser Zeit auf alle mögliche Weise in Hinsicht seiner Moralität, seiner Verläßigkeit und seines Muthes auf die Probe gesetzt, und durch diese ganze Zeit immer fort zum activen Dienst verwendet.

Erfüllt er in der Probezeit die von ihm gehegten Hofnungen nicht, so wird derselbe entweder entlassen oder zu seinem Corps wieder abgegeben.

Bei jeder Bereisung der Zugs-Commandanten werden die Sectionen versammelt, von selben gemustert, und im Exerzieren geübt.

L' istruzione da darsi ai gendarmi consiste, oltre alle manovre militari, nella cognizione delle ordinanze relative al servizio generale e particolare del suo corpo, nel leggere e scrivere, e nel saper compilare piccoli rapporti ed atti, come pure nella ginnastica a lui cotanto necessaria in servizio: egli viene pertanto addestrato alla corsa, alla lotta, al volteggiare e saltare su e giù da cavallo, alla scherma, al bersaglio col fucile e colla pistola, ed al nuoto, giacchè simili esercizj sono i soli che render lo possano atto a trarsi d' impaccio nelle frequenti mischie cogli assassini, che gli si offriranno non di rado nell' esercizio delle sue funzioni. Inoltre debb' egli, durante il suo alunnato, essere messo alla prova per riguardo alla sua moralità, intelligenza ed al suo coraggio, senza tralasciare per questo di adoprarlo in tutte le parti del servizio. Se durante il suo noviziato egli non corrisponde alle speranze che eransi di lui concepite, viene egli o congedato o rinviato al pristino suo corpo.

Ogni qual volta il comandante di pelotone fa la sua gita, le sezioni si raccolgono e vengono da lui passate a rassegna ed esercitate nelle manovre militari,

Bei der Bereisung der Stabs-Officiers geschieht dasselbe mit dem ganzen Zug. Die weiten Entfernungen, in welchen die Gensd'armerie verlegt ist, lassen es durchaus nicht zu, die Meldungen auf den gewöhnlichen Dienstweg zu erstatten, daher selbe auf die, bei Bestimmung der Obliegenheiten jeder einzelnen Charge, angedeutete Weise an die Behörden zu bringen sind.

Da einerseits der Dienst der Gensd'armerie so äußerst wichtig, anderseits ihre Bezahlung beträchtlich ist, so würde ihre Verwendung zu Diensten, welche ihnen blos Zeit verlieren machen, und sie von ihren kurrenten Beschäftigungen abhielten, eine beispiellose Verschwendung seyn; daher correspondirt die Gensd'armerie durch die Post, und so wie sie nie, weder zu Civil- noch Militär-Behörden auf Ordonnanz commandirt werden kann, so kann auch nie ein Ordonnanzcours, eine stabile Wache, oder irgend eine Dienstverrichtung statt haben, welche derselben die so wichtige und kostbare Muße zur Patrouille, Spähung, Verfolgung der Uebelthäter ꝛc. ꝛc. raubte. Die Officiers dürfen bei Kassations Stra-

Lo stesso ha pure luogo per rispetto all'intiero pelotone nelle gite degli ufficiali superiori. Le distanze troppo grandi fra i varj luoghi ove risiede la gendarmeria non permettendo che i varj rapporti vengano incamminati secondo la via regolare di servizio, ne viene che debbono essere diretti alle autorità nei modi accennati, ove si parlò dei doveri annessi a ciascun grado.

Siccome da un lato il servizio onde è incaricata la gendarmeria è di tanta importanza, e dall'altro la paga che le si dà assai ragguardevole; così l'impiegar la medesima in servizj estranei, i quali le facciano gettare il tempo senza necessità, e la distolgano dalle sue occupazioni correnti, sarebbe uno de' più gravi abusi; perciò la gendarmeria ha da valersi per la sua corrispondenza della posta; e se poi non le può per nessun conto esser imposto nè dalle autorità civili, nè dalle militari di fare il servizio d'ordinanza, così non può neppure aver luogo a riguardo suo nè un corso di ordinanze, nè una guardia stabile, nè alcun altro servizio che la distolga dalle pattuglie sue ordinarie, dalle esplorazioni, dallo

se keinen Gemeinen bei sich zur Bedienung verwenden.

inseguire i malfattori, ecc. ecc. Gli ufficiali poi non dovranno mai, sotto pena di essere cassati, ritenere presso di sè alcun soldato comune in qualità di servitore.

Die Gensd'armerie ist zur Handhabung der Militär- und Civil-Polizei in ihrem ganzen Umfange an sich verpflichtet. In der Handhabung derselben bestehet in Frieden ihre vorzügliche Obliegenheit. Es ist das Corps selbst, welches auf alle Ruhestörer und Uebertreter der Gesetze aus eigener Pflicht invigilirt, und darin eben liegt eine der vorzüglichsten Unterschiede dieses Corps von allen Häscher-Schaaren, welche einzig auf fremden Befehl wirken, und nur in sehr wenigen Gelegenheiten selbstständig handeln können.

La gendarmeria è obbligata a far osservare e mantenere per sè medesima la polizia civile e militare in tutta la loro estensione. In tempo di pace consiste appunto in questo l' obbligo principale della gendarmeria. Il corpo medesimo è quello che vegliar deve per proprio istituto su tutt' i perturbatori del buon ordine e sopra i violatori delle leggi, ed è appunto perciò che sì gran divario passa fra questo corpo e qualunque guardia di polizia, la quale non può agire che dietro ordine di un terzo, e ben rare volte di proprio impulso.

Die Gensd'armerie steht als Vorposten der bürgerlichen Gesellschaft nicht blos gegen Strassenräuber, sondern überhaupt gegen alle jene, welche durch Nichtachtung der Gesetze sich als Feinde derselben darstellen.

La gendarmeria se ne sta, per così dire, quale avamposto della civile società non solamente a fronte degli assassini di strada, ma ben anche a fronte di tutti quelli che, col mostrarsi sprezzatori delle leggi, si danno a conoscere per nemici della società medesima.

Sie hat nicht blos das Amt auf sich Missethäter einzufangen, sondern überhaupt die öffentliche Ruhe und die Sicherheit ihrer Mitbürger zu bewahren,

È ufficio della gendarmeria non solamente di arrestare i delinquenti, ma ben anche di proteggere la pubblica quiete e sicurezza de' suoi concittadini;

ja selbst die pflichtvergessenen Beamten anzuzeigen. Aus dieser Ansicht muß daher dieses Corps betrachtet, und in diesem Geiste dasselbe stets behandelt werden.

ed è altresì obbligo della stessa di denunziare quei funzionarj ed impiegati che ponessero in non cale i proprj loro doveri. Tale è quindi l' aspetto sotto il quale ha da essere considerato ed in tutte le circostanze trattato questo corpo.

Hieraus folgt von selbst, daß wenn auch dessen Dienste weder von den Civil- noch Militär-Behörden angesucht würden, dessen Thätigkeit nicht im mindesten aufgehalten wäre, da es ohne alle Aufforderung stets für die allgemeine Ruhe zu wachen hat.

Da ciò conseguita naturalmente che quand' anche la gendarmeria non fosse richiesta dai suoi servizj dalle autorità civili o militari, non ne verrebbe perciò menomamente arrestata la sua attività, poichè essa per proprio istituto e senza bisogno di eccitamenti altrui vegliar debbe mai sempre pel mantenimento della sicurezza generale.

Den Gensd'armen sind zu diesem Ende auch Verkleidungen gestattet, jedoch mit der Vorsicht, daß selbe nie willkührlich, sondern nur auf erhaltenen schriftlichen Befehl Platz greifen, nicht unschiklich seyn dürfen, und ausser der Sakpistole keine andere Waffe zu führen ist.

Egli è a tal fine che si permette ai gendarmi di travestirsi (ciò che non deve però aver luogo a loro arbitrio, ma soltanto dietro ordine per iscritto); avvertendo in oltre che in tale occasione non hanno i gendarmi da portare altre armi oltre le pistole tascabili, e che il travestimento non debba essere incongruo.

Officiers und Gemeine sind besonders verpflichtet sich in steter Kenntniß aller Vorfallenheiten in ihrem Bezirke zu erhalten, und ihre Aufmerksamkeit nicht blos auf wirkliche Verbrechen oder Polizei-Uebertretun-

È strettissimo dovere degli ufficiali e dei soldati di star sempre in giorno di tutti gli eventi occorribili nel loro distretto, e di volgere l' attenzion loro non solo sugli effettivi delitti e sulle trasgressioni di

gen, sondern auch auf die öffentliche Ruhe und auf alle jene Anläße zu verwenden, welche auf selbe günstig oder ungünstig einwirken können.

Auf der sorgsamen Aufsicht über sich selbst, und auf Handhabung der öffentlichen Sicherheit in allen ihren ausgedehntesten Zweigen beruhet sonach die Wirksamkeit der Gensd'armerie an sich.

polizia, ma ben anche sopra la pubblica tranquillità e su tutti quegli oggetti che utilmente influire possono non meno che far perniciose impressioni sopra la medesima.

Il vero scopo della gendarmeria consiste pertanto nella più scrupolosa vigilanza sopra di sè stessa, non che nel mantenimento di tutto ciò che ha rapporto alla pubblica sicurezza.

Fünftes Capitel.

Von den Verhältnißen der Gensd'armerie mit dem Militär.

Die Gensd'armen, selbst Soldaten, stehen mit den militärischen Behörden in manigfaltigen Berührungen und Verhältnißen, bei welchen jedoch zur Grundregel angenommen bleibt, daß selbe ihrem ordentlichen Dienst wenigst möglichen Abbruch thun sollen.

Das Regiment steht als solches, wie jedes andere, unter dem Hofkriegsrathe, nur mit dem Unterschiede, daß mit Ausnahme des Rechnungswesens, was bei den übrigen Regimentern durch die Divisions- und Brigade-Commandanten an denselben befördert wird, hier

Capitolo V.

Dei rapporti della gendarmeria col militare.

Molti e varj sono i punti di contatto e le relazioni fra la gendarmeria, non escluso il semplice gendarme, e fra le autorità militari; il meno però che far si possa, debbono in massima tali relazioni non pregiudicare giammai al servizio ordinario della medesima.

Come reggimento è soggetta la gendarmeria, al pari d'ogni altro, al consiglio aulico di guerra, con questa sola differenza che, tranne la contabilità, tutto ciò che per rispetto agli altri reggimenti viene inviato al detto consiglio per mezzo dei varj comandi di divisione e

durch die General-Inspection an das General-Commando, und von diesem an jene hohe Stelle gelangt.

di brigata, per riguardo alla gendarmeria viene inviato dall' ispezione generale di essa al comando generale, e da questo inoltrato al suddetto eccelso consiglio.

Dem General-Commando ist das Regiment in Hinsicht auf Militärgegenstände und ökonomische Verwaltung vollkommen untergeordnet. Auch wird es von selben zur Handhabung der Militär-Polizei jedoch nur in so weit verwendet, als der politische Dienst darunter nicht leidet. Daher die Brigaden, ohne die dringendste Noth aus ihren Bezirken nicht entfernt werden sollen.

Il reggimento è pienamente subordinato al comando generale per quanto risguarda gli oggetti militari e l'amministrazione economica; in oltre detto comando può impiegare il reggimento a mantenere la polizia militare, ma ciò soltanto fino a quel segno che non ne venga a soffrire il servizio politico; e così pure le brigate non debbono essere rimosse dai loro distretti, se non ve ne sia il più stringente bisogno.

Bei der außerordentlich vielen Schreiberei, welche ohne dies der politische Dienst des Regiments mit sich bringt, hat selbes keineswegs alle gewöhnlichen Diensteingaben an das General-Commando einzureichen, sondern sich lediglich auf die Standesausweise und auf jene Eingaben zu beschränken, welche demselben in außerordentlichen Fällen abverlangt werden.

In vista della grande quantità delle scritturazioni che per sua natura porta seco il servizio politico del reggimento, non è esso tenuto di rimettere al comando generale tutti gli stati di servizio che sono in uso per gli altri reggimenti, ma dovrà il medesimo limitarsi a trasmettere soltanto al suddetto comando le situazioni della forza e quegli altri stati che in casi straordinarj gli venissero addomandati sopra oggetti concernenti il servizio militare.

In den gewöhnlichen unwichtigern Fällen, wo die Gens-

Nei casi ordinarj e di minore entità, nei quali la gendarmeria

d'armerie zur Vollführung eines Auftrages verwendet werden soll, ertheilt das General-Commando die Befehle der sich in loco befindlichen General-Inspection.

venga comandata per eseguire un incarico o commissione qualunque, il comando generale impartisce gli ordini opportuni all' ispezione generale residente in luogo.

Die Gensd'armen haben als Soldaten zugleich alle jene mit ihrer Beschäftigung vereinbarlichen Dienstes-Vorschriften zu befolgen.

I gendarmi debbono inoltre come soldati adempire a tutte quelle prescrizioni di servizio militare che siano combinabili colle altre loro occupazioni d' istituto.

Sie stehen unter den jeweilig angestellten Divisonärs und Brigadiers, welche selbe gleichfalls zu Militär-polizeilichen Gegenständen verwenden können, ohne jedoch in ihren Dienst sich einzumengen, oder die Brigaden außer ihrem Bezirke zu bewegen, noch von ihnen Rapporte oder eine andere Eingabe als den Stand und ihre Dislozirung von den commandirenden Officiers, wenn sich selbe in loco des Brigade oder Divisions Stabsortes befinden, beim Antritte ihrer Commanden, und bei sich ergebenden Veränderungen fordern zu können. Falls sich der Commandant des Flügels oder des Zuges nicht im Stabsorte befindet, so hat selber jene Meldungen durch den daselbst präsenten Commandanten, wenn dieser auch nur ein Unteroffi cier wäre, einzuschiken,

Essi sono soggetti ai comandanti di divisione e di brigata, i quali possono giovarsi della opera loro negli oggetti di polizia militare, senza però frammettersi in quanto risguarda il servizio interno dei gendarmi, o rimuovere le brigate dai loro distretti; ed all' entrar che faranno in comando, od in caso di altro cangiamento qualunque, non dovranno esigere nè rapporti giornalieri, nè altre note di sorta, tranne lo stato della forza ed i varj movimenti del personale, dagli ufficiali comandanti, qualora i medesimi si trovino nel capoluogo della brigata o divisione; che se il comandante dell' ala e del pelotone non si ritrovasse nel capoluogo, egli dovrà inviare le sue note o siano rapporti per mezzo del comandante che colà risiede, quand'anche fosse questi

und in der Folge blos die etwaigen Veränderungen in dem Stand oder der Dislokazion anzuzeigen.

Die Stadt- Festungs- und Platz-Commanden sind mit der Gensd'armerie in näherer und unmittelbarer Berührung, da die Fälle, wo sie der Hilfe derselben zur Ausübung der militärischen Polizei bedürfen, häufig vorfallen.

Die respectiven Flügel-Zugs- oder Sections-Commandanten sind gehalten, ihnen nach Maßgabe der Vorfallenheiten über alles sich hierauf beziehende, nach Verschiedenheit des Ranges je nach dem nähmlich entweder der Gensd'armerie-Officier, oder der Platz-Commandant eine höhere Charge bekleidet oder älter im Dienste ist, Meldungen zu erstatten, oder Anzeigen zu machen, und jene Verfügungen auszuführen, welche von dem erstern für nöthig gehalten werden. Es versteht sich jedoch von selbst, und kann nicht genug wiederholt werden, daß obgedachten Commanden keine Einmischung in dem ordentlichen Dienst der Gensd'armerie zustehe, und daß überhaupt derselbe durch außerordentliche Dienstesleistungen,

un semplice bassufficiale, ed in seguito poi sarà unicamente tenuto di fargli conoscere i movimenti e le variazioni che accadessero nella forza e nella ubicazione.

I comandi di città, di fortezza e di piazza sono in contatto più immediato colla gendarmeria, poichè frequentissimi sono i casi ne' quali essi hanno bisogno di ricorrere alla medesima pel mantenimento della polizia militare.

I rispettivi comandanti d'ala, di pelotone o di sezione sono obbligati di fare ai comandi suddetti sovra quanto ha relazione colla polizia militare dei rapporti, se l'ufficiale di gendarmeria non è rivestito di un grado maggiore oppure più anziano di servizio; essi devono però, anche nel caso che fossero di un rango maggiore o più anziano, riferire ai suddetti comandi per mezzo d'informazioni; parimente sono obbligati a prestarsi alle direzioni, e nel caso del rango inferiore, alle determinazioni degli accennati comandi.

S'intende però da per sè, e non si può ripetere quanto basti, che i suddetti comandi non debbono frammettersi per nulla nel servizio ordinario

um so weniger ohne der höchsten Noth gestört werden darf, als ohne dies ein beträchtlicher Theil des Gensd'armerie - Dienstes an sich in Meldungen an diese Stellen besteht, und die von ihnen arretirten Militärs denselben stets übergeben werden.

Obgleich übrigens alle disciplinar Vorschriften in Betreff auf Dienstes-Rang in der Armee auch bei der Gensd'armerie eintreten, und der Mindere im Range einem, auch nicht zum Corps gehörigen Vorgesezten die schuldige Achtung und selbst den Gehorsam zu leisten schuldig ist, so ist jedoch hier der Umstand nicht zu vergessen, daß die Gensd'armerie sobald sie ausrükt oder nicht in Ruhe im Quartiere steht, oder sobald sie bei irgend einer Gelegenheit herbeieilt, als beständig in wirklichen Wachedienst stehend, angesehen werden muß.

Diesem zufolge können die Gensd'armen von Niemanden in Ausübung ihrer Verrichtungen gestört oder abgeschafft, sondern es muß ihrer Aufforderung als im geheiligten Rahmen des Landesfürsten gesche-

della gendarmeria, e che non dovranno mai occuparla in servizj straordinarj, se pure il bisogno non sia stringentissimo; tanto più che una parte notabile del servizio della gendarmeria consiste principalmente in relazioni che la medesima far debbe ai detti comandi, e che i militari dalla stessa arrestati vanno loro immediatamente consegnati.

Quantunque poi abbiano vigore anche per la gendarmeria tutte le prescrizioni disciplinali ordinarie relative al rango di servizio nell' esercito, e quantunque l' inferiore di rango sia obbligato a prestare il debito rispetto e la voluta obbedienza ad un superiore anche non appartenente al corpo, pure nel caso presente non vuolsi dimenticare che la gendarmeria, a tosto che sorte, o che non è in riposo nel quartiere, o quando essa per qualsisia motivo accorre in un luogo, debbe essere considerata come una guardia in servizio.

In conseguenza di ciò nessuno può impedire il gendarme o frastornarlo nell'esercizio delle sue funzioni, che anzi ciascuno deve prestare obbedienza alle sue intimazioni, come fatte nel sacro nome del sovrano: la di

hend, von jedermann Folge geleistet werden.

Ihre Person ist unverletzlich, und obgleich bis zum Wachtmeister abwärts sie keinen Officier außer wenn selber in ihrer Gegenwart ein qualifizirtes Verbrechen begienge, arretiren können, so ist doch jeder Officier bis zum Major verpflichtet, ihnen auf Verlangen seinen Nahmen, Charge, Regiment, dann Aufenthaltsort schriftlich anzudeuten, und auf die an ihn ergehende Einladung den Ort, Platz rc. rc, wo er sich außer Dienst befindet, augenblicklich zu verlassen; wogegen der Gensd'arme in diesem Falle gleichfalls seinen Nahmen und die Station seiner Brigade dem Officier auf sein Verlangen schriftlich erfolgen muß, und für seine Handlung streng verantwortlich bleibt.

Jeder Befehl der von einer Militär-Behörde an die Gensd'armerie ergehet, kann von letzterer nur dann befolgt werden, wenn selber schriftlich erlassen wird. Mündliche Befehle erhält der Gensd'arme nur von seinen eingenen Obern.

Eine Militärperson, welche sich an einen, in Ausübung seines Dienstes begriffenen Gens-

lui persona è inviolabile; e quantunque i gendarmi dal maresciallo di alloggio abbasso non possano arrestare verun ufficiale, tranne il caso in cui questi commettesse in loro presenza un non equivoco delitto, pure ogni ufficiale sino al rango di maggiore è obbligato ad indicare per iscritto ai gendarmi, quando ne sian richiesti, il nome, il grado, il reggimento e la residenza loro, e dietro eccitamento dei gendarmi a partirsi istantaneamente dal luogo ove trovinsi fuori di servizio; nel qual caso però anche il gendarme debbe notificare per iscritto all' ufficiale, qualora glie lo chieda, il suo nome e la stazione della sua brigata, e resta del rimanente strettamente risponsabile di quanto ha operato.

Ogni ordine che qualsisia autorità militare diriga alla gendarmeria, allora soltanto può essere mandato ad effetto da quest' ultima quando l' ordine sia stato rilasciato per iscritto. Il gendarme non riceve ordini verbali che dai soli immediati suoi superiori.

Ogni militare che usi della forza contro un gendarme in attualità di servizio, verrà

d'armen vergreift, wird nie anders als kriegsrechtlich und eben so behandelt, als ob sie sich an einer auf den Posten stehenden Schildwache vergriffen hätte, und der 9te Kriegsartikel auf selbe angewendet.

Der Gensd'arme ist hingegen, wie bei dessen disciplinar Vorschriften bereits berührt wurde, für jeden Mißbrauch seiner Gewalt besonders verantwortlich.

Kein Gensd'arme kann unter was immer für einen Vorwande als Ordonnanz, selbst nicht zum Commandirenden, noch zu irgend einem Festungs-Stadt-Platz-Divisions-oder auch Brigade-Commando oder in eine Militär-Kanzlei, weder auf längere, noch auf kürzere Zeit commandirt werden.

Einer solchen Commandirung darf daher von ihm nie Folge geleistet werden.

Der Gensd'armerie muß übrigens auf ihr Begehren jederzeit die nöthige Aushilfe an Mannschaft aus der Linie geleistet werden, wenn ihre eigene Macht erwiesenermaßen in außerordentlichen Fällen nicht hinreicht.

sottoposto ad un consiglio di guerra; il suo delitto sarà considerato eguale a quello di chi usa violenza contro una sentinella in fazione, e punito giusta quanto prescrive l'articolo 9 del codice penale militare.

Il gendarme dal canto suo viene poi ritenuto particolarmente risponsabile di qualunque abuso di potere ch'ei commetta, come già si è detto nelle prescrizioni disciplinali ad esso lui relative.

Non si può distaccare nessun gendarme come ordinanza, neppure presso il generale comandante in capo, non presso alcun comandante di città, fortezza, piazza, divisione o brigata, non in somma presso alcuna cancelleria militare, nè per poco, nè per molto tempo, nè sotto qualunque pretesto.

Non dee quindi il gendarme prestarsi giammai a simili servigi.

Alla gendarmeria poi dovrà mai sempre accordarsi quella tanta truppa di linea, onde ella richiederà di venir sussidiata nei casi in cui consti che la propria di lei forza non giunga a sufficienza.

Sechstes Capitel.

Von den Verhältnissen der Gensd'armerie zu dem Civile.

Auf welche Art die General-Inspection mit den verschiedenen betreffenden Behörden in Berührung steht, ist bereits bei ihren Obliegenheiten angedeutet worden; besonders ist jedoch der General-Inspector an den Präsidenten der Polizeihofstelle angewiesen. Er erstattet demselben täglich den Bericht über alle Vorfallenheiten im ganzen Gouvernement, erhält dessen Befehle und Instructionen, und führt selbe aus.

Der Herr Gouverneur ertheilt gleichfalls der Inspection, von welcher er Rapporte über die Vorfallenheiten im Gouvernementsbezirke täglich erhält, die nöthigen Weisungen zur Handhabung der öffentlichen Ruhe und Ordnung.

Der General-Polizei-Director wird ebenfalls die nöthigen Mittheilungen der täglichen Vorfallenheiten erhalten.

Die Rittmeister stehen mit den Delegaten und Polizei-

Capitolo VI.

Dei rapporti che ha la gendarmeria col civile.

Là dove si è parlato degli obblighi incumbenti all' ispezione generale, si è già indicato altresì il modo con cui la medesima tener si debba in relazione colle varie rispettive autorità; l' ispettore generale però è più particolarmente nella dipendenza del presidente del ministero aulico di polizia; egli fa al detto presidente il suo rapporto giornaliero su tutto ciò che accade nel territorio del governo lombardo; riceve gli ordini e le istruzioni del medesimo, e li manda a compimento.

Il signor governatore ripartisce altresì all' ispezione generale (dalla quale riceve ogni giorno il rapporto sui fatti occorsi nel distretto del governo) gli ordini opportuni per la conservazione della pubblica tranquillità e del buon ordine.

Il direttore generale di polizia riceverà anch' egli le comunicazioni necessarie sugli avvenimenti del giorno.

I capitani stanno sempre in corrispondenza coi delegati e

Directoren, die Lieutenants mit den Polizei-Commissärs und Cancellieri del Censo in steter Correspondenz, und setzen selbe in Kenntniß desjenigen, was in Bezug auf politische und polizeiliche Gegenstände in ihren Provinzen merkwürdiges vorfällt. Dahingegen erhalten auch sie von jenen Beamten, und namentlich von den Polizei-Behörden alle nöthigen Aufklärungen über die täglichen Ereignisse.

direttori di polizia, così i luogotenenti coi commissarj di polizia e coi cancellieri del censo, e li tengono in giorno di quanto occorre nella loro provincia in merito agli oggetti politici. Essi poi ricevono da ciascun impiegato, e segnatamente dalle autorità di polizia, tutti gli schiarimenti necessarj sugli eventi che occorrono giornalmente.

Den Delegaten allein steht jedoch das Recht zu, Brigaden, Züge, ja selbst den Flügel in ihrer Provinz in Marsch zu setzen, ohne jedoch die Gränzen derselben überschreiten zu dürfen.

Compete però ai soli delegati il diritto di far muovere nella loro provincia le brigate, i pelotoni e fin anche l' ala intiera, senza però mai oltrepassare i confini di essa.

Sie erlassen Befehle an die Officiere, Wachtmeister und Brigade-Commandanten, jedoch nur dann unmittelbar, wenn es die Dringlichkeit des Falles bestimmt erfordert.

Essi rilasciano gli ordini agli ufficiali, ai marescialli d' alloggio ed ai comandanti delle brigate anche direttamente, ma ciò nel solo caso che ne sia più che urgente il bisogno.

Die Polizei-Directoren und wirklichen Polizei-Commissärs, welche von den sogenannten Commessi di Polizia, wie sie noch bestehen, zu unterscheiden sind, können, erstere Züge, leztere aber nur Sectionen in Marsch setzen, ohne jedoch den ihnen angewiesenen Distrikt zu überschreiten.

I direttori di polizia ed i commissarj attuali di polizia (i quali vogliono però essere distinti dai così detti commessi di polizia attualmente esistenti) possono far marciare i primi i pelotoni, ed i secondi soltanto le sezioni, avvertendo però di non oltrepassare i confini del distretto loro assegnato.

Eben so stehet es den Cancellieri del Censo frei, sich der Brigaden oder Sectionen zur Ausführung der ihnen von höhern Orts zugekommenen Befehle, jedoch nur in dringenden Fällen ohne vorläufige Rücksprache mit dem nächsten Gensd'armerie Officier, zu bedienen.

Es kann hiebei nicht genug anempfohlen werden, daß die Gensd'armerie so wenig als möglich in ihrem ordentlichen Dienst, vorzüglich in der Nachtpatrouille ohne Noth gestört werde, besonders aber, daß man sie nicht zu Wachen ꝛc. ꝛc. verwende, wozu Linien-Militär gebraucht werden kann. So ist ferner ausdrüklich verboten, dieselbe als Theater-Wache zu gebrauchen; wiewohl sie, wenn sonst ihre Aufsicht hiebei nöthig ist, allerdings dahin disponirt werden kann.

Ai cancellieri del censo altresì compete il diritto di servirsi delle brigate o delle sezioni per mandar ad effetto gli ordini ricevuti dai loro superiori, ma non potranno farlo se prima non ne avranno interpellato l'ufficiale di gendarmeria più vicino, tranne i soli casi d'urgente bisogno.

E qui pure occorre di raccomandare vivamente che la gendarmeria venga men che sia possibile, e non mai senza positiva necessità, deviata dal suo ordinario servigio, in ispecie dalle pattuglie notturne, e che nemmeno venga destinata per guardie ecc., alle quali supplirvi possa la truppa di linea. È quindi vietato di comandare la gendarmeria di guardia ai teatri, quantunque possa bensì disporsi di essa per simili luoghi, qualora un gran concorso o qualche altro motivo renda ivi necessaria la loro sorveglianza.

Außer den Delegaten erläßt an den Rittmeister niemand Befehle. Der Polizei-Director des Sitzes der Delegazion giebt ihm Noten, welche er zu befolgen schuldig ist. Derselbe kann den Lieutenants Befehle ertheilen. Die Polizei-Commissärs erlassen an selbe nur Einladungen, sie ertheilen den Wachtmeistern und

Dal delegato in fuori, nessun altro può rilasciare ordini al capitano. Il direttore di polizia residente nel capoluogo della delegazione gli dà delle note, alle quali è tenuto di conformarsi; detto direttore può rilasciare ordini al luogotenente; i commissarj di polizia però non dirigono al medesimo che semplici

Brigade = Commandanten bestimmte Befehle.

Falls der Vice=Delegat in Abwesenheit des Delegaten amtirt, hat er mit selben, wie es sich von selbst verstehet, gleiche Rechte.

Wo es mit den Bedürfnißen des Augenbliks verträglich ist, sollen Brigaden und Sectionen nicht zusammengezogen, und ausser ihrem Wohnort disponirt werden, ohne sich mit dem Officiere, und bei Operationen des Zuges mit dem Rittmeister ins Einvernehmen gesezt zu haben.

Die Justiz=Behörden gebrauchen die Gensd'armerie vorzugsweise zur Unterstützung der Civilexecutionen, falls selbe der Gewalt bedürfen.

Die Criminal=Gerichte lassen durch selbe die ihnen bekannten oder angezeigt werdenden Verbrecher verfolgen.

Der Präsident des Tribunals erster Instanz erläßt Befehle an den Rittmeister und die Officiere der Provinz. Die Prätoren erlassen Einladungen an dieselben und an die Officiere, und Befehle an die Wachtmeister und Brigade=Commandanten, jedoch immer mit Berüksichtigung der nicht genug ein-

inviti, e rilasciano ordini formali ai soli marescialli d' alloggio ed ai comandanti delle brigate.

Qualora, in assenza del delegato, il vicedelegato disimpegni le funzioni di esso, ei subentra, come ben s' intende, in tutti i diritti del primo.

Quando che sia compatibile colle circostanze del momento, le brigate e le sezioni non debbono mai essere raccolte e distaccate fuori dei loro distretti, se prima non siasi proceduto alle opportune intelligenze coll' ufficiale, e per riguardo alle operazioni di un pelotone, col capitano stesso.

Le autorità giudiziarie si valgono della gendarmeria in appoggio delle esecuzioni civili, qualora perciò fia d' uopo ricorrere alla forza.

I tribunali criminali fanno inseguire dalla gendarmeria i delinquenti a loro noti e stati come tali denunziati.

Il presidente del tribunale di prima istanza rilascia degli ordini al capitano ed agli ufficiali della provincia; i pretori rilasciano inviti ed ordini al capitano, agli ufficiali, ai marescialli d' alloggio ed ai comandanti delle brigate, osservando però di conformarsi alla prescrizione, non mai abbastanza ripetuta, di non

zugeprägenden Vorschrift den innern Dienst ohne Noth nicht zu stören.

In die eigentliche militärische Ausführung eines dem Gensd'armen gegebenen Auftrags hat Niemand vom Civile einzugehen, da Uebung, Terrain-Kenntniß und Entschlossenheit als die hiezu nöthigen Eigenschaften dem Corps zugetraut werden müßen.

distogliere senza bisogno i gendarmi dal loro giornaliero servizio.

Nessuno dello stato civile potrà immischiarsi nel modo della militare esecuzione d'un incarico stato affidato ai gendarmi, poichè la pratica, la conoscenza del terreno e la fermezza che particolarmente posseder deve la gendarmeria fan sì che ad essa vuol essere esclusivamente affidata la succennata esecuzione.

Siebentes Capitel.

Von der Ausübung der Befehle.

Es ist eine Grundregel im Dienste der Gensd'armerie, daß sobald sie nicht aus eigener Dienstpflicht, folglich auf eigene Verantwortung handelt, selbe keinen ihr zugekommenen Befehl einer Civil- oder Militär-Autorität befolgen dürfe, wenn derselbe nicht schriftlich abgefaßt ist.

Dieser Grundsatz ist als Basis des Instituts zu betrachten, von welchem daher nie abgegangen werden darf.

Es ist ferner Pflicht der Gensd'armerie nicht blos blindlings die ihnen gegebenen Befehle zu vollziehen, sondern auch nachher noch, nachdem sie z. B. auf

Capitolo VII.

Dell' esecuzione degli ordini.

È massima fondamentale nel servizio della gendarmeria, che quando questa non agisce di sua posta ed in conseguenza sotto propria risponsabilità, non debba mai eseguire gli ordini che le pervengono dalle autorità civili o militari, se questi ordini non sono stesi per iscritto.

Questo principio vuol essere riguardato qual base dell' istituzione, dalla quale non si dovrà quindi deviare giammai.

Inoltre è dovere della gendarmeria non solo l' eseguire ciecamente gli ordini pervenutile, ma anche il ragguagliarne in seguito i proprj uffiziali, come

Befehl arretirte Personen ins Gefängniß gebracht haben, über das Weitere mit denselben Verfügte an ihre Officiers Bericht zu erstatten.

per es. dopo avere condotto alle carceri le persone state arrestate per ordine ricevutone, ragguagliarli delle disposizioni su di ciò state ulteriormente emesse.

Achtes Capitel.

Rekrutirung der Gensd'armerie.

Da im jetzigen Momente zur Besetzung der Lombardie auf den completen Stand 50 Mann abgehen, so werden hiezu 16 Mann von Nostitz Chevaux legers und 34 Mann von den vier italienischen Linien-Regimentern zu der Gensd'armerie transferirt.

Da jedoch ferner mehrere Gensd'armen gegründete Ansprüche auf Entlassung haben, so dürften diese Entlassungen nach und nach statt finden, und es wäre die Hälfte des Abganges aus den italienischen Regimentern der Armee, die andere Hälfte der Mannschaft aber durch Leute von guter Conduite aus dem Civilstande zu ergänzen.

Damit aber verhindert werde, daß nicht unwürdige Subjecte sich in dieses ausgezeichnete Corps einschleichen, oder die Regimenter sich etwa auf diese Weise untauglicher Leute zu entledigen trachten, so treten folgende

Capitolo VIII.

Reclutamento della gendarmeria.

Siccome mancano tuttora 50 uomini alla forza completa dei gendarmi proporzionatamente al numero che si richiede per la Lombardia, verranno quindi trascelti 16 uomini nei cavalleggieri Nostitz, e 34 nei 4 reggimenti di linea italiani, e fatti passare alla gendarmeria.

Oltre di ciò avendo molti fra i gendarmi fondati diritti al congedo, verranno i congedi accordati di mano in mano, e le perdite di uomini, che da tale misura verranno a risultarne, saranno compensate per una metà con uomini scelti nei reggimenti italiani, e per un' altra metà con uomini di buona condotta trascelti dallo stato civile.

Onde evitare che in questo corpo sì distinto non vengano ad introdurvisi soggetti non degni di esso, o che per questa strada cerchino i reggimenti di disfarsi degli uomini inabili che esistono nel loro seno, avrà

Normen der Aufnahme in volle Kraft.

1tens Es kann Niemand zu der Gensd'armerie transferirt oder assentirt werden, der nicht über 24 und unter 36 Jahre alt ist, 5 Schuh, 5 Zoll mißt, lesen und schreiben kann, nie eine Regiments-Strafe erhielt, nie in Criminal-Untersuchung war, nie desertirte und allenfalls nach einem Generalpardon einrückte, in dem lombardisch-venetianischen Königreich gebohren, von starken, gesunden Körperbau, und überhaupt von ausgezeichneter Conduite ist. Die Regiments-Commandanten werden für die Abgabe solcher Individuen verantwortlich gemacht.

2tens Da jeder Gensd'arme als Allievo dienen muß, bevor er in die Wirklichkeit tritt, so wird, wenn in dieser Prüfungszeit seine Aufführung Fehler verriethe, die schon früher nicht verborgen seyn konnten, oder seine schlechte, bereits im Regimente gehabte Conduite späterhin bekannt wird, derselbe auf Kosten des Regiments-Commandanten zurückgeschikt und von

pieno vigore la seguente normale prescrizione relativamente all' accettazione dei medesimi.

1.° Nessuno può essere trasferito o arrolato nella gendarmeria se non passata l' età di 24 anni, e se non è al di sotto dei 36; se non è alto 5 piedi e 5 pollici; se non sa leggere e scrivere; se mai ha subita qualche punizione ai reggimenti o processura criminale; se mai è disertato od indi riammesso al servizio in virtù di una amnistia generale; se non è nato nel regno lombardo-veneto; se non è di complessione robusta e sana, e singolarmente poi se non ha sempre tenuta una condotta distinta. I comandanti dei reggimenti sono resi risponsabili personalmente della presentazione di tali individui.

2.° Siccome ogni gendarme deve servire in qualità di alunno prima di entrare in attività, così qualora il candidato durante questo tempo di sperimento desse a conoscere d' avere dei difetti, i quali prima d' allora non potessero essere stati noti, ovvero se venisse in esso riconosciuta la cattiva condotta già da lui tenuta nel suo reggimento, egli verrà inviato a spese del comandante di esso

weiters das bezogene Superplus an Löhnung ꝛc. hereingebracht.

Jene Die aus dem Civile eintretenden Rekruten sind gehalten, sich selbst vollständig zu equipiren, und jene, welche zu Pferde dienen wollen, haben außerdem den Betrag des Remontirungspreises zu erlegen, auf welchen, wenn sie als untauglich nach dem Probejahre erkannt werden, sie keinen Anspruch mehr machen können. In Hinkunft wird der Abgang an Mannschaft, der nie sehr beträchtlich seyn kann, durch Abgabe von den italienischen Regimentern und Bataillons ersezt, und Leute vom Civile nur bei besonders eintretenden Rücksichten angenommen.

reggimento, e dovrà inoltre il colonnello il soprappiù in paghe percepite, ecc. dal suddetto candidato.

3.° Le reclute provenienti dallo stato civile sono obbligate ad equipaggiarsi totalmente a proprie spese, e quelle che vogliono servire a cavallo debbono in oltre pagare la spesa di montatura, per la quale essi non possono più pretendere alcuna rifusione, qualora dopo l'anno di prova venissero rinviati come inabili a servire. Pel tratto successivo la perdita di uomini, che può mai essere tanto ragguardevole, verrà riparata con uomini tratti dai reggimenti o battaglioni italiani, e le persone provenienti dallo stato civile non verranno accettate che nei casi che meritino dei riguardi speciali.

Neuntes Capitel.

Uniform und Bewaffnung der Gensd'armerie.

Die Uniform der Gensd'armerie, wie sie bereits früher angetragen wurde, ist in beiliegender Abbildung ersichtlich, und hat sonach die jezt bestehende nur darnach zugeschnitten zu werden, wovon die Thunlichkeit sich aus dem gleichfalls anliegen-

Capitolo IX.

Divisa ed armatura della gendarmeria.

La divisa della gendarmeria, quale fu già proposta, vedesi nell' annesso figurino, e quindi quella attualmente esistente debb' essere aggiustata conforme a questo figurino, la fattibilità della qual cosa viene pienamente dimostrata nel figurino della divisa

den Muster der bisher bestandenen vollkommen erweiset. Das Tuch wird auch in Zukunft von gleicher Feinheit, wie bis jetzt, und so auch die Wäsche angeschafft; die Zäumung und Sattlung hingegen nach und nach jener der Dragoner gleich gestellt werden.

Die Bewaffnung wird dahin abgeändert, daß statt der so langsam im Nothfalle zu ergreifenden bisher üblichen, Hussaren-Carabiner, und statt der langen Hieber, leichte Pallasche geführt werden, da die Erfahrung beweiset, daß der Gensd'arme, wenn er, wie es häufig geschieht, in den durch Gräben coupirten Terrain der Lombardie, vom Pferde springen muß, durch seine jetzigen Waffen, in der Verfolgung der Uebelthäter äußerst gehemmt ist.

Die unberittene und berittene Mannschaft ist gleich uniformirt, damit bei Uebersetzung vom Cavalleristen zum Infanteristen und viceversa dieselbe keiner andern Adjustirung bedürfe.

attuale pure qui annesso. Anche per l'avvenire il panno e la biancheria saranno della finezza medesima come lo è al presente. La bardatura verrà in vece di mano in mano cangiata e ridotta simile a quella dei dragoni. L'armatura verrà cangiata; alla carabina attuale, per dar di piglio a cui troppo tempo si esige all'uopo, verrà sostituita la corta carabina degli usseri; ed al luogo dello spadone attuale verrà sostituito il palosso leggiero, poichè l'esperienza ha dimostrato che il gendarme, quando (come spesso accade nel territorio lombardo intersecato da fossi) deve balzare da cavallo, si trova assai impacciato dall'attuale sua armatura nell'inseguire i malfattori. Tanto ai gendarmi a piedi, quanto a quelli a cavallo viene assegnata l'istessa nuova divisa, cosicchè in occasione di passaggio di alcuno di essi dalla fanteria nella cavalleria e viceversa non occorre altra nuova aggiustatura.

Zehntes Capitel.

Von der Disciplin und Gerichtsbarkeit der Gensd'armerie.

Die Gensd'armerie wird nach den österreichischen Militärge-

Capitolo X.

Della disciplina e giurisdizione della gendarmeria.

La gendarmeria viene trattata secondo i regolamenti militari

sehen behandelt; da der Gemeine Unterofficiersachtung geniesst, so fällt sonach die Anwendung der Stokschläge von selbst weg.

Die im Reglement und den österreichischen Criminal-Gesetzen nicht benannten Fälle, welche aus der Eigenheit ihres Dienstes entstehen, und auf ihr Verhältniß mit den politischen Obrigkeiten und dem Civile Bezug haben, werden nach den bisherigen ohne dies sehr strengen Normen behandelt, bis hierüber eine eigene Bestimmung erfolgt.

Mißhandlungen der Bürger und überhaupt jeder Mißbrauch der Macht wird bei der Gensd'armerie nie anders als Kriegsrechtlich, auf jede nur einigermaaßen qualifizirte Anzeige behandelt.

austriaci; ma siccome ogni soldato comune viene considerato qual sottufficiale, così viene ad essere da per sè tolta l' applicazione della pena del bastone.

I casi non preveduti dai codici criminali e dai regolamenti austriaci emergenti dalla natura stessa del servigio della gendarmeria, e dai rapporti in cui sta colle autorità superiori politiche, e i casi aventi relazioni col civile vengono trattati giusta le norme severe attualmente in vigore, finchè non venga su di ciò emanata una decisa ulteriore prescrizione. Ogni cattivo trattamento usato ai cittadini, e sopra tutto ogni abuso di potere commesso dai gendarmi, verrà assoggettato e giudicato non altrimenti che da un consiglio di guerra sopra ogni *qualificata* delazione che ne venga fatta.

Zweyter Theil.

Vom Dienste der Gensd'armerie im Kriege.

Im Kriege wird aus dem Gensd'armerie-Regiment eine Escadron zur Armee rüken gemacht. Bei dem gegenwärtigen Stande der Gensd'armerie kann ihr Dienst nur bei einem Ar-

PARTE II.

Del servizio della gendarmeria in tempo di guerra.

In tempo di guerra si fa marciare all' esercito uno squadrone del reggimento di gendarmeria. Attesa la forza attuale della gendarmeria non può questa servire per ora che presso un solo

moscorps statt finden, weil zu ihrer Verwendung bei einer ganzen und grossen Armee es nöthig wäre, daß das Institut in den ganzen Erbländer eingeführt würde.

Die ins Feld rückende Escadron steht auf dem Kriegsfuße.

Der Escadrons-Commandant befindet sich stets im Hauptquartiere, und dem Generalquartiermeister-Stab zugewiesen.

Bei jedem Corps-Commando befindet sich ein Officier mit einer Abtheilung Gensd'armen und so wo möglich bei jeder Division zur Handhabung der Polizei, da im Hauptquartier nur die höchst nöthige Mannschaft zur Erhaltung der Ordnung und Bewachung desselben im höheren Sinne behalten wird.

Kein Commandant eines Detaschements kann mit demselben den Posten, wohin er angewiesen ist, verlassen, als nur mit der Division oder Brigade weiter zu marschiren, oder auf Befehl des Generals, dem er angewiesen ist, da er sonst von Niemand Befehle anzunehmen hat.

corpo d'armata, poichè per impiegarla presso un'armata intiera farebbe di mestieri che questa arma venisse introdotta in tutti quanti gli stati ereditarj della monarchia.

Lo squadrone che entra in campagna è sul piede di guerra.

Il comandante dello squadrone risiede sempre presso il quartier generale, ed è addetto allo stato maggior generale.

Presso il comando di ciascun corpo risiede un ufficiale con un riparto di gendarmi, e così pure, se è possibile, anche presso ogni divisione, e ciò pel mantenimento della polizia; poichè nel quartier generale non debb'essere ritenuta che quella tanta gendarmeria che sia nel più stretto senso indispensabile pel mantenimento del buon ordine e per la guardia del medesimo.

Nessun comandante di un distaccamento può abbandonare con esso il posto che gli è stato assegnato, se pure non è per proseguire la marcia insieme colla divisione o brigata, o vero se non ne ha ricevuto ordine dal generale da cui dipende immediatamente, poichè egli non deve ricevere ordini da nessun altro.

A. Die Gensd'armen haben bei den Corps zuerst fleißigst auf Spions und alle verdächtigen Personen, welche sich der Armee zu nähren suchen, so wie auf alle Einwohner, die einer Correspondenz mit dem Feinde verdächtig seyn könnten, genaue Obsicht zu halten.

B. Sie haben alle Plünderer zu arretiren oder abzutreiben.

C. Sie haben auf den Märschen die Queue der Brigaden zu machen, die Traineurs aufzusammeln und nachzuschiken;

D. Alle verbothenen und Reglementswidrige Bagage zurükzuweisen;

E. Alle Personen, die nicht zur Armee gehören hintanzuhalten.

F. Im Lager selbst haben selbe Tag und Nacht fleißigst zu patrouilliren, und das Marodiren zu verhindern, dann die ohne Erlaubniß einzeln sich verlaufenden Soldaten zu arretiren, und ihren Regimentern zu übergeben;

G. Unnütze Weibspersonen, unbefugte Marquetänder ꝛc. ꝛc. alsogleich zu entfernen, und nach Umständen zu arretiren;

A. I gendarmi debbono vegliare attentamente presso al corpo a cui sono addetti su tutte le spie e persone sospette che tentassero di avvicinarsi all' esercito, e debbono pure vegliare su quegli abitanti del paese, de' quali si sospettasse che tengano corrispondenza col nemico.

B. Essi debbono arrestare tutt' i saccheggiatori e predoni, o vero disperderli.

C. In marcia essi debbono stare alla coda delle brigate, raccoglierne gli sbandati e farli proseguire innanzi;

D. Rinviare addietro tutte le bagaglie proibite ed in opposizione al disposto dai regolamenti;

E. Allontanare dall' esercito tutte le persone che non appartengono ad esso.

F. Anche in campo essi debbono fare esatte pattuglie di giorno e di notte, ed impedire la *marauderie*; come pure arrestare tutt' i soldati isolati che trovassero vaganti senza permesso, e consegnarli al rispettivi loro corpi;

G. Allontanare tutte le donne che sono inutili alla truppa, i vivandieri e trecconi non approvati, ecc., ed anche arrestarli a seconda delle circostanze;

H. Die Civilisten vor Mißhandlungen, dann das Eigenthum der Landesbewohner zu schützen, und die muthwillige unnütze Verwüstung von Gärten, Wiesen, Aekern ꝛc. ꝛc. zu verhindern;

H. Proteggere i cittadini ed ogni classe di abitanti e le loro proprietà da qualunque insulto, ed impedire qualunque guasto di giardini, prati, campi, ecc. fatto per mero capriccio;

I. Die Kriegsgefangenen mit Hilfe von Linien-Truppen zu begleiten, und dadurch die Verwendung so vieler Officiers und Unterofficiers hiebei zu ersparen;

I. Scortare, sussidiati dalla truppa di linea, i prigionieri di guerra, e risparmiare con ciò l'opera di tanti ufficiali e sottufficiali;

K. Die Desertion möglichst zu verhüten, den Deserteurs fleißig nachzuspüren, und selbe zu verfolgen;

K. Usare della massima cura per impedire più che sia possibile la diserzione, e per rinvenire poi ed inseguire i disertori;

L. Bei Austheilung von Wein oder sonstigen Lebensmitteln Ordnung zu halten, desgleichen sowohl in den Militär- als Civil-Magazinen als Sauvegarden, und zur Erhaltung der Ordnung zu dienen.

L. Far osservare il buon ordine alle distribuzioni di vino ed altre vittovaglie, e quindi assistere nei magazzini tanto civili, quanto militari come salvaguardie e conservatori del buon ordine.

M. Wo es die Lokalität der Armee zuläßt, haben die Brigaden miteinander über Polizeigegenstände stets zu correspondiren, und sich besonders die Signalements der verdächtigen Personen mitzutheilen.

M. Ove le località dell'esercito il permettano, le brigate debbono stare in continua corrispondenza fra di loro intorno agli oggetti di polizia, e segnatamente comunicarsi con reciproci ragguagli i connotati delle persone sospette.

N. Die Gensd'armen verhindern das Hazard-Spiel.

N. I gendarmi sono obbligati d'impedire ogni giuoco d'azzardo.

O. Bei jedem Fuhrwesenstransport von größerer Wichtigkeit, wird wo möglich eine

O. Presso ogni convoglio di carri militari, e che sia di qualche importanza, verrà distaccata

Gensd'armerie-Brigade detaschirt, um sowohl den Zug auf der Strasse, und vorzüglich bei Retiraden in Ordnung zu halten, als auch die Fahrwesensknechte selbst zur Ordnung zu verhalten.

P. Alle Erpressungen, die sich einzelne oder mehrere Militärs ohne Unterschied des Ranges erlauben, so wie alle unerlaubten Requisizionen, welche sie ausschreiben dürften, sind von der Gensd'armerie zu erheben, und alsogleich ihren Obern, und sonach den Commandirenden anzuzeigen.

Q. Die Marquetänder und Händler aller Art stehen unter Aufsicht der Gensd'armerie.

R. Am Tage der Schlacht folgen die Gensd'armerie-Detaschements den Colonnen, welche ins Gefecht marschiren.

Die Detaschements-Commandanten vertheilen ihre Brigaden auf das zwekmäßigste hinter der Linie während der Affaire.

Die auf solche Art vertheilten Gensd'armen verhindern das Zurükgehen der einzelnen Soldaten aus den Gliedern, sie weisen diejenigen welche über die bestimmte Zahl mit Blessirten zurükgehen wollen, ins

se fia fattibile, una brigata di gendarmeria, all'oggetto ch' ella faccia conservare il buon ordine al convoglio stesso su per le strade e principalmente nelle ritirate, e tenere poi in singolar modo a freno ed in buon ordine i carrettieri e la salmeria dell' esercito.

P. La gendarmeria deve prender notizia di tutti gli eccessi che mai commettesse uno o più militari senza distinzione di rango, come eziandio di tutte le requisizioni illecite ed incompetenti che mai avessero luogo, e le dovrà sì tosto denunziare a' suoi capi, ed avvisare il comando generale dell' armata.

Q. I trecconi e mercaj di ogni specie stanno sotto la vigilanza della gendarmeria.

R. In giorno di battaglia i distaccamenti di gendarmeria tengono dietro alle colonne che vanno al fuoco.

I comandanti di distaccamento distribuiscono le loro brigate nel miglior modo dietro la linea durante l' azione. I gendarmi così distribuiti impediscono ai soldati di ritirarsi isolatamente dalle loro file, rimandano al fuoco quei soldati che in maggior numero del prescritto si fanno a ricondurre indietro i feriti, fanno di tutto per procurare in caso di

Gefecht zurük, sie begleiten die Wägen, welche Blessirte abschaffen, und treiben solche im Nothfalle, wo es möglich ist, auf. Sie gestatten nicht, daß diejenigen, welche mit Blessirten auf einen Verbandplatz ankommen, daselbst verbleiben oder sich verlaufen, sondern schiken selbe in das Feuer zurük.

bisogno i carri necessarj alla ambulanza, accompagnano quelli che sono carichi di feriti, non permettendo però che que' soldati che hanno accompagnati i feriti si fermino all' ambulanza o che si disperdano, ma rimandandoli immediatamente al fuoco.

S. Nach der Schlacht patrouillirt ein eigenes in Reserve gehaltenes Detaschement das Schlachtfeld ab, um theils die Verlaufenen zu sammeln, theils den Blessirten Hilfe bringen, und endlich dem Commandirenden Rapporte erstatten zu können.

S. Dopo la battaglia un distaccamento stato espressamente lasciato in riserva percorre il campo a fine di raccogliere gli sbandati, prestare soccorso ai feriti, e finalmente far gli opportuni rapporti al generale comandante.

T. Wenn es nöthig ist zwischen verschiedenen Armee-Corps die Correspondenz zu versichern, so werden Gensd'armerie-Piquets auf der Route ausgestellt, welche nicht allein dieselbe besorgen sondern zu gleicher Zeit Ordnung und Polizei in den Orten wo sie liegen erhalten; und alle Nachrichten einziehen, welche sie über die Bewegungen des Feindes oder über sonstige Vorfallenheiten selbst der eigenen Armee einholen. Bei der geringen Stärke der Gensd'armerie muß zu diesen Piquets die nöthige

T. Se occorre di assicurare la corrispondenza fra varj corpi di esercito, si collocano sulla strada de' picchetti di gendarmi, i quali non solamente sono incaricati del trasporto di questa corrispondenza, ma inoltre mantengono il buon ordine e la polizia ne' luoghi ove sono stazionati, e procurano di avere tutte quelle notizie che possono maggiori sui movimenti del nemico e sopra altri accidenti, non che sul nostro esercito medesimo; attesa poi la tenue forza della gendarmeria, dovrà esserle

Aushilfe an leichter Cavallerie gegeben werden.

U. Zu Eintreibungen von Requisitionen und Contributionen, und zu allen Executionen gegen Civil-Personen, wie zum Beispiel zur Aushebung von Geiseln ꝛc. ꝛc. werden die Gensd'armen verwendet; sie haben hiebei sowohl auf die richtige Einbringung der erstern zu wachen, als auch auf jeden Unterschleif genaue Aufsicht zu verwenden, und denselben ungesäumt anzuzeigen.

Da alle obigen Zweke ohne der äussersten Achtung, und ohne beinahe blinden Gehorsam von Seite der übrigen Soldaten gegen die Gensd'armerie, die hier in Nahmen des Commandirenden und des Gesetzes handelt, nicht erreicht, und überhaupt ohne dieser besonderen Folgsamkeit alle Obliegenheiten des Corps in Augenbliken, wo alle Leidenschaften des gemeinen Mannes im Aufruhr sind, nicht erfüllt, somit die so wünschenswerthe Ordnung in der Armee weder in gewöhnlichen, noch viel weniger in den Tagen des Gefechtes durchselbes gehandhabt werden könnte, so ist durchaus nöthig, daß nur jene Officiers mit der Gensd'armerie befehlen

dato in sussidio l' occorrente in cavalleria leggiera pel servizio di tali picchetti.

U. I gendarmi vengono impiegati nella esazione delle requisizioni e contribuzioni, come anche in tutte le esecuzioni contro persone dello stato civile, come p. e. leva di ostaggi, ecc. In tali occasioni debbono essi vegliare perchè siano esattamente percepite le prime, e perchè non isfugga nessuno dei secondi, ed in ogni caso farne immediatamente opportuno rapporto.

Siccome quanto si è finora esposto mal si otterrebbe senza una considerazione straordinaria ed una quasi cieca obbedienza per parte degli altri soldati verso la gendarmeria, la quale agisce qui in nome del generale comandante e della legge, e che senza questa opportuna misura mal si potrebbero adempire tutti gli obblighi del corpo in momenti nei quali le passioni tutte del soldato sono in orgasmo, e quindi mal potrebbe la gendarmeria far osservare (ciò che è pur tanto da desiderarsi) il buon ordine nell' esercito nei giorni ordinarj, e molto meno poi in un giorno di battaglia; così è necessario che ai gendarmi comandi quel solo

können, an welche sie unmittelbar gewiesen ist, und daß sich ihnen in Ausübung der ihnen gegebenen Befehle niemand widersetze.

V. Jeder Gemeine oder Unterofficier, der sich an einen Gensd'armen vergreift, kann von demselben auf der Stelle niedergemacht werden, sollte dies dem Gensd'armen selbst nicht möglich seyn, so wird ein solcher Verbrecher, wenn er handfest gemacht wird, standrechtlich behandelt und erschoßen.

Von einer Truppe, die der Aufforderung eines Gensd'armen nicht Genüge geleistet, werden die Schuldigen nach Beschaffenheit der Umstände nach den 9ten und 10ten oder 17ten und 26ten Kriegsartikeln behandelt; sind jedoch Thätlichkeiten vorgefallen, so wird der zehnte Mann erschoßen.

Jeder Officier, der die Gensd'armerie in ihren Amtsverrichtungen stört, wird kriegsrechtlich behandelt, und cassirt.

W. Ein Gensd'arme hingegen der sich Mißhandlungen erlaubt, oder überhaupt die ihm vom Gesetze gegebenen Gewalt mißbraucht, wird wie im Kriege überhaupt bei allen Vergehun-

ufficiale a cui sono essi immediatamente soggetti, e che nessuno si opponga loro quando stanno mandando ad effetto gli ordini che furono loro impartiti.

V. Ogni gendarme, cui venga fatta violenza da qualunque soldato semplice o sottufficiale, può ucciderlo sul fatto; che se il gendarme nol potesse da sè, un tal delinquente, qualora venga fatto di averlo nelle mani, verrà trattato colle norme del giudizio statario e fucilato.

Se una truppa non obbedisce alle intimazioni di un gendarme, i colpevoli vengono trattati, giusta le circostanze, a seconda delle prescrizioni degli articoli di guerra 9 e 10, ovvero 17 e 26; che se prima si fosse anche venuto a vie di fatto, in allora viene fucilato un uomo per ogni dieci della truppa in discorso.

Ogni ufficiale che molesta la gendarmeria mentre questa sta esercitando le sue funzioni, viene giudicato da un consiglio di guerra e cassato.

W. All' incontro ogni gendarme che si fa lecito di usare violenze, o che in generale abusa del potere di cui è investito dalla legge, o che in guerra commette mancanze le quali non

gen, die nicht leichte Disciplinar-Uebertretungen sind, kriegsrechtlich behandelt, in den meisten Fällen mit dem Tode bestraft, nach einer kriegsrechtlichen Untersuchung aber bei den mindesten Anzeigen gegen ihn vom Corps entfernt, wenn er auch als nicht überwiesen ausgesprochen worden wäre.

siano annoverabili fra le trasgressioni leggiere della disciplina, verrà giudicato da un consiglio di guerra, ed il colpevole sarà nella maggior parte dei casi punito colla pena di morte. Un gendarme poi che venga sottoposto ad una militare processura, al minimo indizio che si abbia contro di lui, verrà allontanato dal corpo quand' anche non fosse stato positivamente riconosciuto qual reo convinto.

Oekonomische Verwaltung des Gensd'armerie-Regiments.

Das Gensd'armerie Regiment besteht aus 10 Flügeln oder 5 Escadronen, welche nach dem in der Organisation aufgenommenen Plane A in den Provinzen der Lombardie vertheilt sind, außerdem aber noch aus der General-Inspection die in dem Stande des Regiments aufgenommen wird, welcher Stand überhaupt aus den anliegenden summarischen Ausweise ersichtlich ist.

Dieses Regiment formirt sich aus dem dermaligen Gensd'armerie-Corps, und completirt sich durch Zuwachs von anderen Regimentern und Bataillons, dann von Freiwilligen aus dem Civilstande.

Geld- und Natural-Gebühr.

Das Gensd'armerie-Regiment erhält die in dem anliegenden Entwurfe ersichtlichen Geld- und Natural-Gebühren.

Die Gagen der Officiers sind mit Ende des Monats zahlbar; die Löhnung der Mannschaft wird auf den Monat vorhinein

AMMINISTRAZIONE ECONOMICA DELLA GENDARMERIA.

Il reggimento di gendarmeria è composto di dieci ale o sia di cinque piccoli squadroni, i quali sono ripartiti nelle varie provincie della Lombardia giusta la pianta *A* approvata nell' organizzazione, ed oltre a ciò dell' ispezione generale, la quale è compresa nella forza del reggimento, forza che si può rilevare dagli annessi prospetti sommarj.

Questo reggimento viene formato dal corpo attuale della gendarmeria ridotto a numero con soldati tratti dagli altri reggimenti e battaglioni, e con volontarj provenienti dallo stato civile.

Soldo e competenze in natura.

Il reggimento di gendarmeria riceve il soldo e le competenze in natura indicate nel qui annesso prospetto.

Gli stipendj dell' ufficiale gli vengono pagati alla fine di ogni mese, e la paga del soldato a mese anticipato.

bezahlt; die Pauschalien, auf Kanzleiʼspesen, und Regiments-unkösten werden monatlich in vorhinein bezahlt;

Die Remuneration für die Musterungsreisen (girate) aber so wie die Diäten und Zulagen nach beendigter Reise;

Die Taglien für Deserteurs nach dem österreichischen Normale gleich auf die Hand, für eingefangene Verbrecher gleich nach gesprochenem Urtheile, die Contrebandapprehendirungs-Prämien, nach Verkauf der Contrebande.

Die ordinäre Geld-Gebühr der Mannschaft zerfällt in reine Löhnung, und in Massagelder.

Von der Löhnung hat sich der Gensd'arme inclusive Brod und Service zu bestreiten.

Die Massagelder sind bestimmt,

1.° Zur ersten Anschaffung der durch die Tariff vorgeschriebenen Monturs- und Rüstungs-Sorten;

2.° Zur Anschaffung der zu Grunde gehenden Monturs- und Rüstungsgegenstände, zur Bestreitung der großen und kleinen Reparaturen an Montur, Rüstung und Armatur;

3.° Zur Bestreitung des Hufbeschlages, der Pferdkuren, ꝛc.

I compensi per ispese di cancelleria e per ispese di reggimento vengono pagate a mese anticipato.

L' indennità per le girate in occasione di rivista, le diete ed i supplimenti non vengono pagati che finita la girata.

Le taglie pei disertori, giusta le normali austriache, vengono pagate immediatamente; quella per l'arresto fatto di un delinquente, dopo pronunciata la sentenza; i premj per fermi di contrabbandi, dopo la vendita degli oggetti di contrabbando.

Le ordinarie competenze in danaro del soldato si dividono in paga netta ed in massa.

Colla paga il gendarme deve fare le spese a sè stesso inclusivamente al pane e alle forniture (Service).

La massa è destinata,

1.° Per la prima compra de' varj oggetti di abbigliamento e di fornimento;

2.° Per rimettere gli oggetti di abbigliamento e di fornimento logoratisi, e per eseguire le piccole e grandi aggiustature di vestiario, del fornimento e dell' ärmatura;

3.° Per la ferratura e per la cura dei cavalli, ecc.

Die Massa wird gebildet,

1.° Durch die erste Einlage;

2.° Durch ein monatliches Pauschale.

Die erste Einlage des Gensd'armen zu Pferd besteht in 88 Gulden. Die erste Einlage eines Gensd'armen zu Fuß bestehet in 57 Gulden.

Für die aus den k. k. Regimentern und Bataillons zum Gensd'armerie-Regimente abgegebene Mannschaft bestreitet das Aerarium die erste Einlage, sofern die Mannschaft unvermögend ist, selbe aus eigenem zu leisten.

Die aus dem Civilstande Zuwachsenden erlegen die gedachte Summe bei der Assentirung.

Das Pauschale eines Unterofficiers und Gemeinen zu Pferd beträgt monatlich 4 Gulden 10 Kreutzer für die Massa, des Unterofficiers und Gemeinen zu Fuß monatlich 2 Gulden 54 Kreutzer.

Die Massa ist Privateigenthum eines jeden Gemeinen und Unterofficiers, wird aber gemeinschaftlich verwaltet, doch so, daß hievon nichts zu Gunsten eines zweiten oder dritten verwendet werden kann.

Wenn der Gensd'arme mit der durch die Tariff vorge-

La massa è composta,

1.° Col deposito primitivo;

2.° Con un deposito mensuale.

Il deposito primitivo di un gendarme a cavallo consiste in 88 fiorini; quello d'un gendarme a piedi in 57.

Pei soldati che dagl'imperiali regj reggimenti e battaglioni verranno fatti passare alla gendarmeria, il deposito primitivo verrà sovvenuto dall'erario, qualora i medesimi non fossero in grado di sostenerlo.

I volontarj provenienti dallo stato civile pagano la detta somma all'istante del loro arrolamento.

Il deposito di massa d'un sottufficiale e d'un gendarme a cavallo monta a 4 fiorini e 10 carantani il mese; quello di un sottufficiale e di un gendarme a piedi, a 2 fiorini e 54 carantani il mese.

La massa è proprietà privata di ciascun soldato, ma viene amministrata in comune, in modo però che non se ne possa distrarre la benchè menoma parte a pro esclusivo di un secondo o di un terzo.

Se il gendarme è provveduto degli oggetti d'abbigliamento

schriebenen Monturs- und Rüstungs-Sorten versehen ist, und überdieß wenn der Gensd'arme zu Pferd 120 Gulden, der Gensd'arme zu Fuß aber 62 Gulden in der Massa liegen hat, so findet die Ausbezahlung des Ueberschußes an Massageldern statt.

Die Massa wird vermehrt,

1.° Durch den Verkauf der Effecten von Verstorbenen, Desertirten, Abgeurtheilten und Ausgestoßenen;

2.° Durch die Massagelder der in 1.° genannten;

3.° Durch einen Abzug, welcher den in Arrest Sitzenden mi dem vierten Theil von der reinen Löhnung gemacht wird;

4.° Durch die Hälfte der Taglien, Prämien und Taxen für Einbringung der Deserteurs und Verbrecher, Entdekung der Schleichhändler rc. welche nach Verschiedenheit der Umstände aus dem Militär-Polizei oder Finanz-Fond bezahlt werden;

5.° Durch den Verkauf des Düngers;

6.° Durch freiwillige Einlagen der Mannschaft;

7.° Durch die von dem Aerario bewilligt werdenden außerordentlichen Zuschüße für Verluste der Monturs- und Rüstungs-Sorten.

e di fornimento prescritti dalla tariffa, e se oltre a ciò il gendarme a cavallo ha di credito sulla massa la somma di 120 fiorini, e quello a piedi un fondo di 62 fiorini, in allora ha luogo il pagamento dell' eccedenza di massa.

La massa viene aumentata,

1.° Colla vendita degli effetti dei morti, disertati, condannati ed espulsi;

2.° Colle masse degl' individui nominati nel precedente §. 1.°;

3.° Colla ritenuta del quarto del soldo netto dei gendarmi che sono agli arresti;

4.° Colla metà delle taglie, de' premj e delle tasse per fermo di disertori e di delinquenti, per iscoperta di contrabbandieri, ecc., le quali vengono pagate, a seconda delle circostanze, o dalla polizia del *militare* o dalla finanza;

5.° Colla vendita del letame;

6.° Coi depositi spontanei del soldato;

7.° Per le indennizzazioni straordinarie che accorderà l' erario in causa di perdita di oggetti di vestiario e fornimento.

Die Entschädigungen der Officiers, und die Rüstungs-Zulagen gebühren, wenn ein Individuum in Dienstesverrichtungen über 24 Stunden von seiner Residenz entfernt bleiben muß, und daher nicht menagiren kann.

Wenn die Herren Officiers aber ihre jährlichen vorgeschriebenen Visitationen vornehmen, so gebühren für jede vollständig bewirkte Visitation der Division, Escadron, Abtheilung oder Lieutenants die in Gebührsentwurfe bemessene Remuneration ohne allen sonstigen Zulagen, wogegen selbe der Vorspann sich nicht bedienen dürfen.

Für die Regimentsunkösten sind jährlich 1162 Gulden, 30 Kr. bemessen.

Dieser Fond hat weder ordinäre noch extraordinäre Zulagen für Auditor, Rechnungsführer ꝛc. zu tragen, die Ersparung hieran kommt dem Obristen zu Guten.

Jeder Escadrons-Commandant bezieht monatlich 9 Gulden auf Kanzleiauslagen.

Die General-Inspection verrechnet ihre Spesen auf Drukkosten und Schreibmaterialien,

Le indennità agli ufficiali e i supplimenti di paga competono a quell' individuo il quale è obbligato a star lontano più di 24 ore dal luogo di sua residenza per affari di servizio, e che quindi non può in conseguenza far ordinario in comune.

Quando però i signori uffiziali prendono a fare le riviste annuali d' obbligo, compete loro per ogni rivista compiutamente eseguita della divisione, dello squadrone o della luogotenenza l' indennità portata dall' annesso prospetto delle competenze, senza nessun altro supplimento; nel qual caso però essi non debbono far uso de' mezzi di trasporto militari.

Per le piccole spese del reggimento sono accordati 1162 fiorini e 30 carantani per anno.

Non sono a carico di questo fondo nè le competenze ordinarie, nè quelle straordinarie dell' auditore e del quartiermastro o sia ragioniere. Ogni risparmio che venga fatto su questo fondo torna a profitto del colonnello.

Ogni comandante d' ala riceve 9 fiorini al mese per le spese di cancelleria.

L' ispezione generale emette il conto delle spese che deve sostenere per ispese di stampe,

wie auch Kerzen, und erhält 6 Klafter Holz für ihre Kanzlei.

per oggetti di cancelleria e per candele, e riceve sei Klafter di legna da fuoco per la sua cancelleria.

Brod, Holz, Licht und Streustroh für die Pferde, hat sich die Mannschaft selbst anzuschaffen.

Il soldato deve procacciarsi da sè il pane, la legna, i lumi e la paglia pel letto dei cavalli.

Aus dem k. k. Magazin, werden Haber und Heuportionen in dem Maaße und Gewichte, wie für die k. k. österreichische Cavallerie auf Quittung, Gegenschein, und mittelst Natural-Journallen von vier zu vier Tagen gefaßt.

Dagl' imperiali regj magazzini delle sussistenze si somministrano di quattro in quattro giorni alla gendarmeria le razioni d' avena e di fieno della misura e del peso prescritti per l' altra cavalleria, e ciò contro quitanza reciproca, e coll' annotazione apposta sul giornale delle sussistenze o delle razioni in natura (Natural-Journal).

Da wo die Fassung der Fouragen aus den k. k. Verpflegs-Magazinen nicht statt findet, wird der Bedarf unter den gewöhnlichen Beobachtungen wie bisher von dem Gemeinden subministrirt, welche den Ersatz nach den Marktpreisen bei den nächsten Verpflegs-Magazinen monatlich einzuholen haben.

In quei luoghi ove non esistono imperiali regj magazzini di sussistenze, le somministrazioni dei foraggi vanno fatte, giusta il consueto, dai comuni, i quali ne ripeteranno ogni mese il rimborso a prezzo di calmiere dal magazzino di sussistenze militari più vicino.

Unterkunft.

Alloggi.

Rücksichtlich der Bequartierung in Kasernen und öffentlichen Gebäuden und bei dem Landmanne wird die Gensd'ar-

Rispetto all' alloggio nelle caserme, nei locali pubblici e presso gli abitanti, la gendarmeria verrà trattata, al pari

merie gleich den in Italien dislozirten österreichischen k. k. Truppen nach der im Reglement bestimmten Competenz behandelt; nur in jenen Gegenden, wo wie z. B. am Commersee die Unterkunft beim Landmanne gegen Bezahlung der Schlafkreutzer nicht möglich ist, ohne demselben bei der Beschränktheit der Lokale eine unausstehliche Last hiedurch aufzulegen, so wie in ähnlichen Gegenden überhaupt, hat das bis jetzt bestehende System fortzudauern.

delle altre truppe imperiali e reali stazionate in Italia, colle norme prescritte dal regolamento relativo.

Soltanto per rispetto a quei luoghi ove (come per esempio sul lago di Como) non è combinabile l'alloggio presso gli abitanti contro la retribuzione del carantano per l'alloggio, senza cagionar loro insopportabile peso a motivo della somma ristrettezza delle case, e per rispetto ad ogni simile paese dovrà generalmente continuare ad aver vigore il sistema attualmente in corso per gli alloggi.

Pferde, Montur, Armatur und Rüstung.

Cavalli, vestiario, fornimenti ed armamento.

Die zweyten Rittmeister, Oberlieutenants, Unterlieutenants, dann die, laut Standes-Ausweis für den Dienst zu Pferd bestimmte Mannschaft erhalten, ab Aerario ein Dienstpferd; die Behandlung desselben wird durch Reglements der k. k. österreichischen Armee vorgezeichnet.

Die Mannschaft vom Wachtmeister abwärts erhält ausserdem blos die Waffen gleichfalls ab Aerario. Alle in dem beiliegenden Tariffe benannten Monturs-Sorten, Manns- und Pferd-Rü-

I capitani in secondo, i luogotenenti, come anche i gendarmi destinati a servire a cavallo giusta il prospetto della forza del reggimento ricevono dall' erario un cavallo di truppa. Quale esser debba il trattamento di questo cavallo, viene indicato dal regolamento sul servizio degl' imperiali regj eserciti.

I gendarmi dal maresciallo d' alloggio abbasso non ricevono in oltre dall' erario che le sole armi; tutti gli oggetti di vestiario e di fornimento specificati nell' annessa tariffa, sì dell' uomo

stungen werden von den Massagelдern angeschafft, und in gutem Stande erhalten.

Die Gensd'armerie-Inspection des Regiments bestimmt die Dauerzeit der verschiedenen Sorten, und das Maximum des Anschaffungpreises.

che del cavallo, vengono comprati e riattati coi danari della massa.

L' ispezione generale del reggimento determina la durata che far debbono i varj effetti, ed il *maximum* del prezzo di compera dei medesimi.

Geld-Anweisung.

Assegnî pecuniarj.

Die Geldgebühren werden vom k. k. Kriegs-Commissariate anticipando angewiesen.

Zu diesem Ende überreicht das Regiment demselben die Standes-Answeise über den Stab und sämmtlichen Flügel. Auf diese gründet sich ein detaillirter Aufsatz der Gebühren des nächstfolgenden Monats für die in der Lombardie liegenden Flügel und für den Stab.

Der Aufsatz wird in den verschiedenen Rubriquen abgetheilt verfaßt, und das Geld-Erforderniß dergestalt ausgewiesen, daß der Bedarf genau ersichtlich wird, der jeder Escadron und jedem Flügel ausbezahlt werden soll.

Da der Stab die Verwaltung der Massagelder hat, so wird das monatliche Pauschale der Massa von der Gebühr der

Le competenze in danaro vengono assegnate dall' imperiale regio commissario di guerra in via di anticipazione. A tal uopo il reggimento rimette al medesimo lo stato della forza dello stato maggiore e delle varie ale. Sovra tale stato viene basato un esatto fabbisogno delle competenze occorrenti nel mese prossimo avvenire per le ale acquartierate in Lombardia e per lo stato maggiore.

Tale fabbisogno viene diviso nelle varie rubriche occorrenti, e vi si additano le somme occorrenti pel mantenimento, in modo che sia chiara a vedersi l' occorrenza di ciascuno squadrone separatamente, e che rilevar si possa quanto debba essere pagato a ciaschedun' ala.

Siccome lo stato maggiore ha l' amministrazione del danaro di massa, così il deposito mensuale per la massa viene dedotto dalle

einzelnen Escadrons abgeschlagen, und dem Stab zum Empfange angewiesen.

Den Escadrons wird nur die zeitweise, auf kleine Anschaffungen, Reparaturen, ꝛc. erforderliche Summe zur Gebühr gestellt, wozu das Regiments-Commando stets den Antrag zu machen hat.

Die Geldaufsätze übersendet das Feldkriegs-Commissariat dem k. k. General-Commando in Mailand.

Für die in loco der Kriegs-Kassa-Verwaltung befindliche Escadron oder Flügel veranlaßt das k. k. General-Commando die Ausbezahlung der Gebühren aus den Militärkriegs-Kassen; die in den übrigen Provinzen dislozirten Flügel erhalten ihre Verpflegsgelder aus den Provinzial Finanz-Kassen auf Anweisung der Regierung, deßhalb werden lezterer vom General-Commando die Aufsätze über das Erforderniß, dann die Charge und Nahmen des zur Fassung für jede Provinzial-Kasse bevollmächtigten Officiers mitgetheilt.

Sobald die Landes-Regierung die entsprechenden Anweisungen

indennità competenti ad ogni squadrone in particolare, e tale deposito viene dato in rimessa allo stato maggiore.

Agli squadroni viene soltanto accordato di tempo in tempo la somma occorrente per le piccole compre, aggiustature, ecc., ed a tal uopo debbe il comando del reggimento farne sempre la proposizione di domanda.

Gli stati del fabbisogno (Geldaufsatz) vengono poi spediti dall' imperiale regio commissariato di guerra all' imperiale regio comando generale in Milano.

Lo squadrone ovvero l' ala che risiede nel luogo ove trovasi l' amministrazione della cassa militare sarà pagata delle sue competenze dall' anzidetta cassa dietro ordine dell' imperiale regio comando generale; le ale residenti nelle altre provincie saranno pagate delle loro competenze dalle casse provinciali di finanza, sovra mandato del governo.

A tal uopo verranno a questo ultimo comunicati dal comando generale gli stati dell' *occorrente*, come anche il grado e il nome dell' ufficiale stato autorizzato ad esigere presso ciascuna cassa provinciale.

Sì tosto che il governo ha diramato i relativi assegni alle

an die Provinzial-Kassen diramirt, und dem General-Commando das Veranlaßte bekannt gegeben hat, erläßt lezteres an jedes einzelne Flügel-Commando den Befehl, die von der Landes-Regierung angewiesenen Summen gegen Quittung, und Vollmacht des Regiments-Commandanten zu erheben.

Das General-Commando avisirt überdieß den Regiments-Commandanten von den geschehenen Anweisungen, die Vollmachten werden vom Regiments-Commando den Flügel-Commandanten monatlich dergestalt zugesichert, daß sie selbe mit dem Befehle zur Fassung beinahe gleichzeitig erhalten.

Die Landes-Regierung trifft die Einleitung, daß das General-Commando und durch dieses die k. k. Hofkriegs-Buchhaltung de çurrenti von allen Empfängen der Gensd'armerie aus den Civil-Kassen baldigst in die Kenntniß komme.

Rechnung-Legung.

Ueber Empfang und Verwendung legt jeder Flügel-Commandant monatliche Rechnung mittelst einer Verpflegs-Liste

casse provinciali, e che ha ragguagliato il comando generale delle disposizioni da esso date in proposito, dirige questi a ciascun comandante d' ala l' ordine di andar ad esigere la somma dal governo assegnata, rilasciandone quitanza e presentando la debita autorizzazione.

Il comando generale avvisa in oltre il comandante del reggimento dei varj assegni che hanno avuto luogo.

Le autorizzazioni per esigere vengono rilasciate mensualmente dal comando del reggimento ai comandanti d' ala, in modo però ch' essi le ricevano quasi contemporaneamente all' ordine per esigere.

Il governo dà le opportune disposizioni perchè il comando generale, e per di lui mezzo l' imperiale regia contabilità di guerra per gli affari occorrenti venga al più presto possibile ragguagliata dei varj pagamenti che saranno stati fatti alla gendarmeria dalle casse civili.

Rendiconto.

Ogni comandante d' ala emette un conto mensuale delle somme percepite e dell' impiego fattone, e ciò per mezzo di un ruolo di

nach dem im k. k. österreichischen Dienste-Reglement enthaltenen Formulare, welches nur durch die verschiedenen Gebühren des Gensd'armerie-Regiments einige Aenderung erleidet.

Alle Documente über Zuwachs, Abgang und sonstige Positionen der Mannschaft, über Empfang und Verwendung an Geld und Naturalien werden den Verpflegs-Listen beigeschlossen, und am 1ten Tage eines jeden Monats an die Rechnungskanzlei eingesendet.

Die Regiments-Kasse steht unter dreyfacher Speer; zu derselben hat der Regiments-Commandant und die zwey ältesten in loco befindlichen Ober-Officiers die Schlüssel; das Kasse-Journal wird nach der in der österreichischen Armee eingeführten Form vorgelegt.

Die Rechnungs-Kanzlei verfaßt die monatliche Tabelle, den Verpflegs-Entwurf und die Haupt-Berechnung nach der durch die General-Instruction vom 23ten Oktober 1811 angeordneten Methode, welche Akten jedoch durch die verschie-

sostentamento (Verpflegungs-Liste) compilato giusta la modula che trovasi nel regolamento di servizio per gl'imperiali regj corpi di truppa, il quale non subisce cangiamento, fuorchè in parte, nei punti che risguardano le varie competenze accordate in particolare al reggimento di gendarmeria.

Tutti i documenti relativi ad aumenti o perdite, e le altre situazioni della truppa circa alle somme ed ai viveri ricevuti, ed all'uso fattone vengono annessi al ruolo di sostentamento e spediti in fascio ogni primo giorno del mese all'ufficio di contabilità del ragioniere.

La cassa del reggimento è chiusa con una triplice serratura; una delle tre chiavi vien tenuta dal comandante del reggimento, e le altre due dai due ufficiali più anziani residenti in luogo. Il giornale di cassa verrà tenuto nelle forme usitate presso gli altri corpi dell'esercito austriaco.

L'ufficio di contabilità del ragioniere compila la tabella mensuale, gli stati di sostentamento ed il conto generale, seguendo in ciò i metodi prescritti dall'istruzione generale del 23 ottobre 1811. Tutti però gli atti suddetti subiranno alcune modi-

dene Gebühr des neuen Regiments ebenfalls Modificationen erleiden.

Die Evidenz der Massagelder wird durch die im Gens-d'armerie-Corps gegenwärtig üblichen Libretti di Soldo, und durch die von den Escadron- und respectiven Flügel-Commandanten, und in der Rechnungskanzlei zu führenden Registri di Massa erhalten.

Das Libretto di Soldo hat den Nahmen des Mannes, seine vollkommene Persons-Beschreibung und Avancement, das genaue Detail aller Gebühren an Geld, den neuen Tariff der Monturen mit ihrer Dauerzeit und dem Maximum des Beköstigungspreises, dann allen Empfang auf diese Rubrique zu enthalten.

Ein gleiches Detail müssen die Flügel-Commandanten, und die von der Rechnungskanzlei geführten Registri di Massa liefern.

In den Libretti di Soldo werden alle Empfänge eingetragen, und unter Bestättigung von zwey Zeugen abgeschlossen.

ficazioni in vista delle diverse competenze del nuovo reggimento.

Il conteggio del danaro di massa viene tenuto per mezzo di libretti di soldo attualmente in uso presso il corpo della gendarmeria, e per mezzo dei registri che aver dovranno i comandanti degli squadroni e delle ale, e la ragioneria o sia ufficio di contabilità del ragioniere.

Nel libretto di soldo debb'essere inscritto il nome del gendarme, non che la di lui affiglia-zione ed i suoi connotati, cogli avanzamenti dal medesimo ottenuti, l'esatta minuta di tutte le indennità in danaro, la nuova tariffa di vestiario col tempo della sua durata, il *maximum* del prezzo di compra, e finalmente ogni partita di oggetti di natura qualunque che al gendarme vengono somministrati.

I registri di massa, che verranno tenuti dal comandante dello squadrone e di ala, non che dal ragioniere, saranno pure circostanziati giusta quanto fu detto circa i libretti di soldo.

Nel libretto di soldo vengono registrate tutte le partite che riceve il gendarme e che sono certificate dalla firma di due testimonj.

Bei der Musterung überzeugt sich das k. k. Feldkriegs-Commissariat von der ordentlichen Führung und Uebereinstimmung der Libretti di Soldo und Registri di Massa.

All' epoca della rassegna l' imperiale regio commissariato di guerra esamina se i libretti di soldo ed i registri di massa siano esattamente tenuti, e se si trovino in perfetta armonia fra loro.

Oekonomische Verwaltung.

Vom Tage der Errichtung des Gensd'armerie-Regiments übernimmt der Regiments-Commandant die Functionen der dermal im Gensd'armerie-Corps bestehenden Consigli d'Amministrazione, hiemit die ganze ökonomische Verwaltung und Verantwortung über die Pflicht und vorschriftsmäßige Gebahrung.

Wie der Empfang der Gelder und Naturalien bewirkt wird, ist bereits früher erwähnt worden.

In die Regiments-Kasse fliessen nach der Regel alle Massa-Pauschalien, von welchen die Anschaffungen an Monturen und Rüstungen, dann alle Reparaturen zu bestreiten sind.

Wenn Anschaffungen nothwendig sind, so lässt das Regiments-Commando Kundmachungen druken, und durch die Flügel-Commandanten allenthalben verbreiten; dem General-Commando, so wie der General-

Amministrazione economica.

A cominciare dal giorno in cui viene eretto il reggimento della gendarmeria, il comandante di esso assume le funzioni degli attuali consigli d' amministrazione ora esistenti nella gendarmeria, e con esse tutta l' economica amministrazione e risponsabilità.

Già più sopra si è dimostrato il metodo da osservarsi nella riscossa dei danari e nella percezione degli oggetti in natura.

Tutti i fondi di massa vengono regolarmente versati nella cassa del reggimento, e da questa poi sono sostenute tutte le spese per acquisti ed aggiustature di oggetti di vestiario e di fornimento.

Quando occorre far delle compre, il comando del reggimento fa pubblicare degli avvisi, che diffonde ovunque per mezzo dei comandanti d' ala.

Il general comando militare e l' ispezione generale vengono

Inspection wird hierüber zugleich berichtet.

Die Muster und Anbothe werden vom Regiments-Commando, und den Stabs- oder drey ältesten Oberofficiers mit Intervenirung des Feldkriegs-Commissariats genau geprüft, und nach vorher eingeholter Approbation des Herrn General-Inspectors wird mit jenem Offerenten der Kontrakt zur Lieferung abgeschlossen, welcher die beste Waare um den geringsten Preis liefert.

Die Muster werden mit dem Siegel des Offerenten, des Regiments-Commando und des Feldkriegs-Commissariats versehen.

Beim Eintreffen der Waare muß selbe in Gegenwart der erwähnten Stabs- oder Oberofficiers und des Feldkriegs-Commissariats eröffnet, und genau untersucht werden, ob sie nach dem Kontrakte qualitätmäßig ist, widrigens sie zur Disposition des Contrahenten zu verbleiben hat.

Unter den ähnlichen Beobachtungen müßen alle übrigen Bestellungen auf Zurichtung der Monturs, auf größere Reparaturen ꝛc. bewirket, und der

poi ragguagliati immediatamente della cosa.

I campioni e le offerte vengono esattamente esaminate dal comando del reggimento e dagli ufficiali superiori o da tre dei più anziani ufficiali subalterni del reggimento coll' intervento del commissario di guerra, e, previa l'approvazione del signor ispettore generale, si passa alla stipulazione del contratto con quegli offerenti che somministrano gli oggetti di miglior qualità ed a miglior conto.

I campioni vengono muniti dei sigilli dell' offerente, del comando del reggimento e del commissario di guerra: allorchè le merci stipulate dal contratto giungono al corpo, ne vengono aperti i recipienti alla presenza degli ufficiali superiori e subalterni sopra nominati, non che del commissario di guerra, e si osserva attentamente e con iscrupolosa esattezza se mai in qualche parte fossero men che conformi gli oggetti alle condizioni del contratto; nel qual caso rimaner debbono a disposizione e carico del fornitore.

Le stesse considerazioni aver si debbono ogni qual volta occorra di rinnovare il vestiario, di fare racconciamenti di qualche importanza, ecc.; e tutta

ganze Vorgang stets mittelst eines Verbal-Prozesses auseinander gesetzt werden, welcher dann nebst den Monturs-Inventarien zur Massagelder Verrechnung beizulegen ist.

Die rechnungsführenden Individuen haben in die ökonomische Verwaltung keinen Einfluß, sondern sind lediglich auf die Herstellung der Rechnungsrichtigkeit verwiesen.

la trattativa poi dovrà essere giustificata mediante un processo verbale, col quale poi e cogl' inventarj di vestiario documentar si dovrà il conto del danaro di massa.

Gl' individui addetti alla contabilità non hanno influenza alcuna sull' amministrazione economica, e sono soltanto tenuti a rispondere della verità ed esattezza dei loro conti.

Diese von Seiner k. k. Majestät genehmigte Organisation des Gensd'armerie-Regiments hat vom heutigen Tage an in Wirklichkeit zu treten.

Mailand, am 1ten November 1817.

Questa nuova organizzazione del reggimento della gendarmeria sanzionata da S. M. I. e R. deve dal giorno d' oggi avere il pieno suo effetto.

Milano, il 1.° novembre 1817.

IL CONTE DI SAURAU,
GOVERNATORE.

In Abwesenheit des Command. Herrn Generalen,
Graf Bubna, F. M. L.

Stand und

des Gensd'armerie-Regiments in der Lombardie nach

Escadrons.		Nahmen der Stationen.	Officiers							
			Inspector.	Obrist.	Major.	Rittmeister.	Rechnungsführer.	Oberlieutenant.	Unterlieutenant.	Summa.
		General-Inspection.	1	»	»	1	»	1	1	4
		Regiments-Stab. .	»	1	1	»	1	1	»	4
1.te	1.te	Como	»	»	»	1	»	1	2	4
	2.te	Sondrio	»	»	»	1	»	1	»	2
2.te	1.te	Bergamo	»	»	»	1	»	1	1	3
	2.te	Brescia	»	»	»	1	»	1	1	3
3.te	1.te	Mantua	»	»	»	1	»	1	1	3
	2.te	Cremona	»	»	»	1	»	1	»	2
4.te	1.te	Lodi	»	»	»	1	»	1	»	2
	2.te	Pavia.	»	»	»	1	»	1	»	2
5.te	1.te	Mailand	»	»	»	1	»	1	1	3
	2.te	Depot	»	»	»	1	»	1	2	4
		Summa. .	1	1	1	11	1	12	9	36

Bemerkung. Die bei der General-Inspection zugetheilten 3 Officiers und 5 Fouri
Der bei der General-Inspection aufgeführte 1ten Rittmeister, ist in so lan
statt eines Oberlieutenants beizubehalten, dessen Stelle aber künf
In der Regel gehören zu einer Escadron 1 erster und ein zwei
angestellt sind, so haben sie in ihrer Eigenschaft allda zu verbleiben;
Obwohl zu dem Stande einer Escadron 2 Unterlieutenants, folglich
Unterlieutenants zum Dienste dieser fünf Escadrons erforderlich si

Eintheilung A.

Seiner Majestät sanktionirten neuen Organisirung.

Unterofficiers und Gensd'armen													
Wachtmeister.	Wachtmeister Feldwebel		Corporals		Vice-Corporals				Gensd'armen				
	Feldwebel.	Fouriers.	zu Pferd.	zu Fuß.	zu Pferd.	zu Fuß.	Trompeter	Tambours.	zu Pferd.	zu Fuß.	Summa.	Zusammen.	Bemerkung.
»	»	5	»	»	»	»	»	»	»	»	5	9	
»	»	4	»	»	»	»	»	»	»	»	4	8	
3	4	1	2	6	1	11	1	1	62	97	153	157	
2	2	1	1	4	»	3	1	1	11	31	57	59	
3	3	1	2	5	2	5	1	1	27	67	117	120	
4	2	1	3	3	3	3	1	1	42	39	102	105	
5	1	1	3	4	2	4	1	1	42	46	110	113	
2	1	1	2	2	2	2	1	1	24	30	68	70	
2	1	1	2	2	2	1	1	1	19	18	50	52	
2	1	1	2	3	2	3	1	1	18	31	65	67	
4	2	1	4	5	3	4	1	1	37	55	117	120	
2	2	1	2	2	2	2	1	1	»	»	15	19	
29	19	19	23	36	19	38	10	10	246	414	863	899	

dren im Stande des Depots-Flügels, wo sie besonders aufzuführen sind.
pensionirte Rittmeister Zamara in dieser Anstellung verwendet wird,
ch einen 2ten Oberlieutenant zu besetzen.
tmeister: da aber gegenwärtig 10 erste Rittmeister in der Gensd'armerie
ftigen Abgang aber sind 5 dieser Stellen durch 2 Rittmeisters zu besetzen.
Escadrons 10 Unterlieutenants gehören, so werden, da gegenwärtig nur acht
abgängigen zwey Unterlieutenants vor der Hand nicht ersetzt.

FORZA

del reggimento di gendarmeria nella Lombard

Squadroni	Ale.	INDICAZIONE DELLE SEZIONI.	UFFICIALI. Ispettore.	Colonnello.	Maggiore.	Capitani.	Ragioniere.	Tenenti.	Sottotenenti.
		Ispezione generale..	1	»	»	1	»	1	1
		Stato mag. del regg.°	»	1	1	»	1	1	»
I.	1.ª	Como	»	»	»	1	»	1	2
	2.	Sondrio.....	»	»	»	1	»	1	»
II.	1.ª	Bergamo.....	»	»	»	1	»	1	1
	2.	Brescia	»	»	»	1	»	1	1
III.	1.ª	Mantova	»	»	»	1	»	1	1
	2.ª	Cremona.....	»	»	»	1	»	1	»
IV.	1.ª	Lodi.....	»	»	»	1	»	1	»
	2.	Pavia.....	»	»	»	1	»	1	»
V.	1.ª	Milano	»	»	»	1	»	1	1
	2.ª	Deposito.....	»	»	»	1	»	1	2
		Somma....	1	1	1	11	1	12	9

Nota. I tre ufficiali ed i cinque forieri addetti all'ispezione generale, in quanto
Il capitano che qui figura nell' ispezione generale starà in luogo d
quale nel tratto successivo poi verrà coperto da un tenente in seco
Di massima appartengono ad uno squadrone un capitano in primo ed
questi vi rimarranno colle loro attribuzioni; ma facendosi in app
Quantunque spettino alla forza di uno squadrone due sottotenenti e c
cinque squadroni non richiedendo di presente che 8 soli sottoten

PARTIMENTO *A.*

ta la nuova organizzazione approvata da S. M.

BASSUFFICIALI E GENDARMI.												
iscialli loggio rgenti		Caporali		Vicecaporali				Gendarmi				
Sergenti.	Forieri.	a cavallo.	a piedi.	a cavallo	a piedi.	Trombettieri	Tamburini.	a cavallo.	a piedi.	Somma.	TOTALE.	OSSERVAZIONI.
»	5	»	»	»	»	»	»	»	»	5	9	
»	4	»	»	»	»	»	»	»	»	4	8	
4	1	2	6	1	11	1	1	26	97	153	157	
2	1	1	4	»	3	1	1	11	31	57	59	
3	1	2	5	2	5	1	1	27	67	117	120	
2	1	3	3	3	3	1	1	42	39	102	105	
1	1	3	4	2	4	1	1	42	46	110	113	
1	1	2	2	2	2	1	1	24	30	68	70	
1	1	2	2	2	1	1	1	19	18	50	52	
1	1	2	3	2	3	1	1	18	31	65	67	
2	1	4	5	3	4	1	1	37	55	117	120	
2	1	2	2	2	2	1	1	»	»	15	19	
19	19	23	36	19	38	10	10	246	414	863	899	

, appartengono all' ala del deposito nella quale devono particolarmente figurare.
nte sino a tanto che il capitano pensionato *Zamara* copre questo posto, il

secondo; esistendo però attualmente nella gendarmeria 10 capitani in primo,
vòti, cinque di essi verranno rimpiazzati da altrettanti capitani in secondo.
ttemente 10 sottotenenti per 5 squadroni, nulladimeno il servizio di questi
e che mancano non saranno per ora creati.

Gebühr

für die General-Inspection und

Chargen.	In Friedenszeiten									
	Geld Traktament								Täglich Naturali	
	Gagen				Löhnungen				Prima plane	Dienst
	Jährlich		Monatlich		Jährlich		Monatlich		Pferd	
	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.	Portion	
General-Inspection.										
Ein General-Inspector nach der begleit. Charge	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Regiments-Stab.										
1 Obrister und Regiments-Commandant	2000	»	166	40	»	»	»	»	8	»
1 Major	1500	»	125	»	»	»	»	»	9	»
1 Rechnungsführer	700	»	58	20	»	»	»	»	2	»
1 Regiments-Adjutant	578	»	48	10	»	»	»	»	2	»
1 Fourier	248	»	20	40	»	»	»	»	»	»
Von einer Escadron.										
1 erster Rittmeister	780	»	65	»	»	»	»	»	5	»
1 zweyter Rittmeister	700	»	58	20	»	»	»	»	3	1
1 Ober Lieutenant	564	»	47	»	»	»	»	»	2	1
1 Unter Lieutenant	414	»	34	30	»	»	»	»	2	1
1 berittener Wachtmeister . . .	»	»	»	»	317	36	26	28	»	1
1 » Corporal	»	»	»	»	279	»	23	15	»	1
1 » Vice-Corporal . .	»	»	»	»	232	24	19	22	»	1
1 » gemeiner Tromp.	»	»	»	»	193	36	16	8	»	1
1 unberittener Wachtmeister . .	»	»	»	»	232	24	19	22	»	»
1 » Corporal	»	»	»	»	193	36	16	8	»	»
1 » Vice-Corporal . .	»	»	»	»	186	»	15	30	»	»
1 » gemeiner Tromp.	»	»	»	»	155	»	12	55	»	»

t w u r f B.

rmerie=Regiment in der Lombardie.

ıssen schale		Diäten Aus=maß.		Löh=nungs Zulagen		Remuneration für Musterungs=Reisen			Ordinär Zulagen		Anmerkung.
						Anzahl der Jährlichen	Geld Be=trag				
Mo=natlich		Täglich							Jährlich		
fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.	Musterung	fl.	kr.	fl.	kr.	
»	»	»	»	»	»	» »	»	»	2325	»	
»	»	2	»	»	»						
»	»	1	36	»	»	2 per Division	58	8	»	»	
»	»	1	»	»	»				Kanzlei=Spesen der Escadrons Commandanten Monatlich.		
»	»	1	»	»	»						
»	»	»	12	»	»						
»	»	1	12	»	»	3 per Escadron	38	45	9	»	
»	»	1	12	»	»	3 per Escadron	38	45	9	»	
»	»	1	»	»	»	6 per Lieut. . .	19	22	»	»	
»	»	1	»	»	»	6 per Lieut. . .	19	22	»	»	
4	10	»	»	»	16						
4	10	»	»	»	14						
4	10	»	»	»	13	Das Regiments=Unkosten=Pau=schal=quantum besteht in jährlichen Eintausend Einhundert Sechszig zwey Gulden dreyßig Kreutzer.					
4	10	»	»	»	11½						
2	54	»	»	»	9						
2	54	»	»	»	8						
2	54	»	»	»	7½						
2	54	»	»	»	7						

PROSPETTO DE

dell' ispezione generale e del reggi

GRADI.	IN TEMPO DI PACE.								
	In danaro								In fo
	Stipendio				Paga				di prima plana
	Annuo.		Mensuale		Annua.		Mensuale		Cav
	fior.	*car.*	*fior.*	*car.*	*fior.*	*car.*	*fior.*	*car.*	*razi*
Ispezione generale.									
1 Ispettore generale in ragione del suo grado . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Stato maggiore del reggimento.									
1 Colonnello comandante . .	2000	»	166	40	»	»	»	»	8
1 Maggiore	1500	»	125	»	»	»	»	»	9
1 Ragioniere (quartiermastro)	700	»	58	20	»	»	»	»	2
1 Ajutante di reggimento . .	578	»	48	10	»	»	»	»	2
1 Foriere	248	»	20	40	»	»	»	»	»
In uno squadrone.									
1 Capitano in primo	780	»	65	»	»	»	»	»	5
1 Detto in secondo	700	»	58	20	»	»	»	»	3
1 Tenente	564	»	47	»	»	»	»	»	2
1 Sottotenente	414	»	34	30	»	»	»	»	2
1 Maresciallo d' alloggio . . .	»	»	»	»	317	36	26	28	»
1 Caporale a cavallo (brigadiere)	»	»	»	»	279	»	23	15	»
1 Vicecaporale a cavallo (vicebrigadiere)	»	»	»	»	232	24	19	22	»
1 Gendarme a cavallo e trombettiere	»	»	»	»	193	36	16	8	»
1 Sergente	»	»	»	»	232	24	19	22	»
1 Caporale	»	»	»	»	193	36	16	8	»
1 Vicecaporale	»	»	»	»	186	»	15	30	»
1 Gendarme e tamburino . .	»	»	»	»	155	»	12	55	»

OMPETENZE *B.*

gendarmeria nella Lombardia.

Deposito di massa			Diete		Supplimento di soldo		INDENNITA' PER ISPESE DI GIRATA.			Compensi ordinarj		Osservazioni.
anuo	Mensuale		Al giorno		Al giorno		Numero delle rassegne annuali.	Ammontare		Annui		
car.	fior.	car	fior.	car.	fior.	car.		fior.	car.	fior.	car.	
»	»	»	»	»	»	»	» » »	»	»	2325	»	
»	»	»	2	»	»	»	» » »	»	»	»	»	
»	»	»	1	36	»	»	2 per ogni divisione .	58	8	»	»	
»	»	»	1	»	»	»				Spese di cancelleria per squadrone al mese.		
»	»	»	1	»	»	»						
»	»	»	»	12	»	»						
»	»	»	1	12	»	»	3 per ogni squadrone.	38	45	9	»	
»	»	»	1	12	»	»	3 per ogni squadrone.	38	45	9	»	
»	»	»	1	»	»	»	6 per ogni luogotenenza	19	22	»	»	
»	»	»	1	»	»	»	6 per ogni luogotenenza	19	22	»	»	
»	4	10	»	»	»	16						
»	4	10	»	»	»	14	L' annuo assegno per le piccole spese del reggimento è di fiorini mille centosessantadue e carantani trenta (fior. 1162. 30).					
»	4	10	»	»	»	13						
»	4	10	»	»	»	$11\frac{1}{2}$						
48	2	54	»	»	»	9						
48	2	54	»	»	»	8						
48	2	54	»	»	»	$7\frac{1}{2}$						
48	2	54	»	»	»	7						

Ausweis C.

über die Montures-Sorten, Manns- und Pferde-Rüstungen womit jedes Individuum der k. k. Gensd'armerie-Regiments in der Lombardie versehen seyn soll.

Benennung der Effecten.	Gensd'arm zu Pferd.	Gensd'arm zu Fuß.	Benennung der Effecten.	Gensd'arm zu Pferd.	Gensd'arm zu Fuß.
Kleid von grünem Tuche.	1	1	Vollständiger Sattel mit Zaum, Trense und Halfter	1	»
Lange Hosen von d.°.	1	1	Schwarzes Sattelfell .	1	»
Lange Hosen von Zwilch für den Sommer . .	1	1	Rothe Echabraquen . .	1	»
Ueberhosen von d.° .	1	»	Tuchener Mantelsak. .	1	»
Mantel mit Kragen. .	1	»	Pferdedeke	1	»
Kaputrok	»	1	Vollständiges Pferdputzzeug	1	»
Hut und Zugehör . . .	1	1	Tornister	2	»
Holzmütze.	1	1	Habersak	1	»
Kittel.	1	1	Hemde	3	3
Leinene Unterhosen . .	2	2	Schwarze Halsbinden .	2	2
Schwarztuchene Kamaschen	1	1	Färbige Schnupftüchel .	2	2
Kamaschen für den Sommer von Zwilch.	1	1	Zwirnene Halbstrümpfe.	2	2
Vollständige Patrontasche	1	1	Schuhe	2	2
Karabinier-Haken . . .	1	»	Haarener Paktornister .	»	1
Degengehänge mit Riemen und Schlüssen .	1	1	Wollene Achselschnüre.	2	2
Batterie-Dekel-Futteral und Karabiner-Riemen	1	1	Port d'Epee	1	1
Handschuhe	1	1	Kammbürste und zwey Kämme	1	1
Stiefel	1	»	Kleider-Schuh- und Stiefelbürste.	2	2
Sporn mit Spornträgern.	1	»	Knopfholz	1	1
			Schreibzeug.	1	1
			Löhnungsbuch	1	1

PROSPETTO C.

degli effetti di vestiario, equipaggio e bardatura, de' quali debb' essere provvisto ogni individuo dell' imperiale regio reggimento di gendarmeria in Lombardia.

INDICAZIONE degli oggetti.	Gendarmeria a cavallo.	Gendarmeria a piedi	INDICAZIONE degli oggetti.	Gendarmeria a cavallo.	Gendarmeria a piedi.
Abito di panno verde....	1	1	Sella completa con briglia, bridone e cavezza.	1	»
Pantaloni di panno verde.	1	1	Soprassella di lana nera..	1	»
Pantaloni di fustagno per l' estate.....	1	1	Gualdrappa rossa	1	»
Sopraccalzoni di traliccio.	1	»	Valigia di panno.....	1	»
Tabarro con bavero	1	»	Coperta di lana.....	1	»
Cappotto	»	1	Striglia finita.....	1	»
Cappello finito.....	1	1	Sacchetti detti *tornister*...	2	»
Berretto da uso	1	1	Sacco da biada	1	»
Camiciotto per caserma ..	1	1			
Mutande di tela	2	2	Camicie.....	3	3
Stivaletti di panno nero .	1	1	Fazzoletti da collo neri..	2	2
Stivaletti di fustagno per l' estate.....	1	1	Fazzoletti da naso colorati.	2	2
			Calze di refe corte.....	2	2
			Scarpe	2	2
Giberna completa	1	1	Valigia di pelo	»	1
Portacarabina.....	1	»			
Portaspadone o sciabola con cinturone e placca.	1	1	Aghetto e controspallino di lana.....	2	2
Copribatteria e coreggia da carabina	1	1	Dragona per la sciabola o per lo spadone	1	1
Guanti.....	1	1			
Stivali.....	1	»	Spazzetta con due pettini.	1	1
Speroni con portasperoni.	1	»	Spazzette pel vestito, per gli stivali e per le scarpe	2	2
			Stecca per bottoni	1	1
			Calamajo	1	1
			Libretto di soldo.....	1	1

(N.° 55.) *Prescrizione sulla stipulazione del patto successorio nei contratti di matrimonio.*

4 novembre 1817.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

L' esperienza ha fatto conoscere che non di rado nei patti nuziali o contratti di matrimonio, specialmente in quelli che si fanno nella campagna, gli sposi o i conjugi nell' atto che, oltre le altre convenzioni intorno alla dote, contradote, comunione di beni e simili, si stipulano altresì la successione nell' eredità, e per conseguenza contraggono un vero patto successorio, vi osservano però soltanto le formalità d' un contratto in genere, ma non già quelle d' un testamento scritto; che in ispecie in vece di tre testimonj non vi si fanno intervenire al più che due, e che le parti contraenti stanno in opinione che in forza del patto successorio si devolva al conjuge superstite, senz' alcuna posteriore dichiarazione dell' ultima volontà, l' intierà facoltà del defunto.

Per ovviare a siffatto errore ed alla conseguente inefficacia delle fatte disposizioni

vengono per superiore comando pubblicate ad istruzione di tutti le seguenti prescrizioni contenute nel codice civile universale:

1.° *Il patto successorio, mediante il quale si fa e si accetta la promessa dell' eredità futura o di una parte di essa, può stipularsi tra conjugi* (§ 602 e 1249), per conseguenza anche tra gli sposi qualora venga realmente contratto fra essi il matrimonio.

2.° *Per la validità però di questo patto è necessario che sia fatto in iscritto* (separatamente o fra gli altri punti del contratto matrimoniale) *con tutte le formalità del testamento scritto* (§ 1249).

3.° *Col patto successorio non può il conjuge rinunciare interamente al diritto di far testamento, ma per forza di legge gli è sempre riservata a libera disposizione di ultima sua volontà la quarta parte netta de' suoi beni, non gravata d'alcuna legittima a taluno competente, nè d'altro debito. Se il testatore non avrà disposto di questa parte, non si devolve essa all' erede convenzionale, sebbene gli fosse stata promessa la intera eredità, ma bensì agli eredi legittimi* (§ 1253).

Riguardo alle altre prescrizioni che si riferiscono ai patti successorj, come pure riguardo alle formalità volute per un testamento scritto, gli sposi o i conjugi che vogliono

stipulare un patto di tal natura, devono istruirsi mediante il codice civile o procurarsi le necessarie notizie dalla magistratura del luogo o da altre persone intelligenti.

Milano, il 4 novembre 1817.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

Conte MELLERIO, *Vicepresidente.*

BAZETTA, *Consigliere.*

(N.° 56.) *DILUCIDAZIONI e prescrizioni sulla importazione ed esportazione delle manifatture di seta, cotone e lana, ed altri generi di proibita introduzione.*

26 novembre 1817.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

L' imperiale regia camera aulica generale con suo decreto 18 corrente, n.° 57981-2464, d'intelligenza coll'imperiale regia commissione aulica di commercio, sopra alcuni quesiti che le furono fatti riguardo alle discipline da osservarsi nell' importazione ed esportazione di diverse qualità di seta, non che delle manifatture di seta, cotone e lana, ha emanate le seguenti dilucidazioni e prescrizioni:

1. Nella notificazione del 2 ottobre p.° p.° all' articolo 5 fu espressamente prescritto che

non potranno essere introdotte per interno consumo se non quelle manifatture estere di seta, cotone e lana, per le quali entro 5 giorni dalla pubblicazione della nuova tariffa venisse provato, per mezzo dei libri di negozio *regolarmente tenuti*, che esse merci erano state commesse in estero stato avanti la pubblicazione della detta notificazione, e che la commissione data non poteva più essere ritrattata.

Come *validamente commesse* si ritengono solamente quelle merci le quali non solo furono ordinate dai negozianti nazionali, ma la di cui ordinazione è stata anche accettata dal corrispondente estero avanti il giorno della pubblicazione suddetta. *Non ritrattabili* poi si debbono considerare solamente quelle commissioni, rispetto alle quali consti che nel giorno della pubblicazione medesima era già pervenuto ai negozianti l'avviso della seguita spedizione, e sia stato provato entro i cinque giorni dalla stessa pubblicazione che la merce si trovava già in viaggio; e ciò pel motivo che nel giorno della pubblicazione ogni negoziante era in dovere di contrammandare le spedizioni di simili merci estere non ancora istradate, e di rivocare così le date commissioni. In conseguenza di ciò non potevano permettersi le introduzioni che di quelle merci

estere, per le quali entro i cinque giorni, compreso quello della pubblicazione, fosse stato debitamente provato che erano state già commesse avanti il giorno della pubblicazione, che la commissione era stata accettata, e che la merce si trovava già in viaggio.

2. Dandosi il caso che in questo frattempo (cioè dal giorno della pubblicazione suddetta sino al giorno d' oggi) sia stata permessa l' introduzione di alcune merci, per le quali non concorressero le condizioni contenute nel premesso schiarimento, e che per conseguenza giusta lo spirito del decreto non erano introducibili, in tal caso dovranno queste essere nuovamente ritirate nelle dogane o per essere riesportate all' estero, o per essere di nuovo introdotte ad uso dei particolari, previa licenza e contro il pagamento del dazio stabilito nella nuova tariffa.

Se poi alcune di queste merci estere, per avventura indebitamente introdotte, fossero già state distratte, e che non fosse conseguentemente più possibile di farle riportare nelle dogane, in tal caso si dovrà esigere posticipatamente dai rispettivi contribuenti il maggior dazio risultante dalla nuova tariffa.

3. Resta irremissibilmente stabilito che le merci, le quali dietro le condizioni sopra espresse verranno riconosciute introducibili,

non possano essere introdotte se non entro i tre mesi dal giorno della pubblicazione della nuova tariffa, vale a dire sino al giorno 1.° di gennajo 1818; passato il qual termine, le merci di simil natura che si troveranno esistere nelle dogane, o potranno essere ritirate, mediante licenza e contro pagamento del nuovo dazio, per solo uso dei particolari, o potranno essere esportate esenti da qualunque dazio.

4. La circolazione delle manifatture estere di seta, cotone e lana di proibita introduzione, le quali si trovassero esistere nel regno lombardo-veneto e nel Tirolo, e che nella notificazione 2 ottobre p.° p.° è stata limitata alle sole tre provincie suddette, s' intende da sè circoscritta in maniera che dette merci non possano circolare da una delle accennate tre provincie in un' altra, dovendo le medesime rimanere ad esclusivo consumo della provincia dove si trovano, e ciò in conseguenza del differente dazio d' introduzione a cui in ciascuna delle suddette tre provincie erano soggette le merci stesse anteriormente alla pubblicazione della nuova tariffa.

Lo stesso deve aver luogo anche pel ferro, acciajo, piombo, rame, ed in generale per tutti que' generi esteri de' quali è stata proibita l' introduzione per commercio.

L'imperiale regia direzione delle dogane, delle privative e dei dazj di consumo è incaricata dell' esecuzione di queste superiori determinazioni.

Milano, il 26 novembre 1817.

IN ASSENZA DEL GOVERNATORE
CONTE DI SAURAU,

Il Vicepresidente Conte MELLERIO.

REDAELLI, *Consigliere.*

(N.° 57.) *Il favore accordato dal § 2, lettera d del codice penale, part. I, e dai §§ 168, part. I, e 213, part. II non debb'estendersi ai complici, pei quali non concorrano eguali motivi di eccezione.*

12 dicembre 1817.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. con venerata risoluzione del 17 giugno p.° p.° si è degnata di determinare

che il favore accordato dal § 2, lett. *d* del codice penale, prima parte, agl' individui che non abbiano compito il decimoquarto anno d'età, e dai §§ 168, parte prima, e 213, parte seconda del codice suddetto, ai membri di una stessa famiglia viventi in comunione, non debba per verun modo estendersi ai complici, pei quali non concorrano eguali motivi di eccezione.

L'imperiale regio governo rende pubblica tale sovrana risoluzione per comune intelligenza ed osservanza.

Milano, il 12 dicembre 1817.

IN ASSENZA DEL GOVERNATORE
CONTE DI SAURAU,

Il Vicepresidente Conte MELLERIO.

BAZETTA, *Consigliere.*

(N.° 58.) *Incaricate le rispettive autorità di attenersi alla cautela precisata nei §§ 86 e 87 del codice civile riguardo al giuramento ivi richiesto dalle parti per la totale dispensa delle pubblicazioni prescritte prima di contrarre matrimonio.*

13 dicembre 1817.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M., veduto il rapporto dell' imperiale regia commissione aulica in oggetti di legislazione giudiziaria intorno alle conseguenze legali dell' ommessa prestazione del giuramento voluto dai §§ 86 e 87 del codice civile universale per la totale dispensa delle denunzie, ossia delle tre pubblicazioni prescritte prima di contrarre matrimonio, si è con sovrana risoluzione del 15 agosto p.° p.° degnata di decretare quanto segue:

Le rispettive autorità dovranno in tutti i casi, e sotto propria risponsabilità, scrupolosamente attenersi alla cautela precisata nei §§ 86 e 87 del codice civile riguardo al giuramento ivi richiesto dalle parti, cioè *che alle medesime non è noto alcun impedimento*

che sia d' ostacolo al matrimonio; e dovranno pure nelle dispense da rilasciarsi espressamente accennare che tale giuramento sia stato effettivamente prestato; giacchè nel caso contrario, sebbene l' ommessa prestazione del giuramento non renda per sè sola inefficace la dispensa medesima, saranno tuttavia da censurarsi e da punirsi con tutto il rigore tanto le autorità, quanto i parochi e curati che, ad onta di tale mancanza risultante dall' atto stesso della dispensa, avessero ciò non portanto eseguita la celebrazione del matrimonio.

L' imperiale regio governo, in adempimento ai superiori comandi, rende pubblica tale sovrana risoluzione per comune intelligenza e norma.

Milano, il 13 dicembre 1817.

IN ASSENZA DEL GOVERNATORE,
CONTE DI SAURAU,

Il Vicepresidente Conte MELLERIO.

BAZETTA, *Consigliere.*

(N.° 59.) *Abrogato l'uso per gli atti giudiziarj della carta bollata da 13 e da 63 centesimi, sostituendovi quella da 50 e 75 centesimi.*

17 dicembre 1817.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In esecuzione degli ordini portati dal venerato dispaccio dell' eccelsa imperiale regia camera aulica generale in data 5 corrente dicembre, n.° 60993-2592, l'imperiale regio governo dichiara quanto segue:

Art. 1. A datare dal giorno primo gennajo 1818 resta abrogata la determinazione governativa 5 gennajo 1816, e per conseguenza cesserà l'uso delle due specie di carta bollata da 13 e da 63 centesimi per foglio, state qui introdotte colla citata determinazione per gli atti giudiziarj.

2. All' incontro dall' epoca sopraddetta in poi avranno nuovamente vigore tutte le disposizioni portate dal decreto 21 maggio 1811, relative ai bolli per gli atti giudiziarj, e quindi saranno da applicarsi i bolli da 50 e da 75 centesimi.

3. Tutti gli atti e i documenti che dopo l'epoca succennata fossero eretti sopra carta

marcata coi bolli da 13 o da 63 centesimi, saranno riguardati come se fossero stati stesi sopra carta non bollata.

4. Tutta la carta bollata delle due suindicate specie che dopo l' epoca su espressa si trovasse ancora nelle mani dei particolari o dei postieri de' generi di regia privativa, sarà consegnata fra tre mesi al più tardi ai dispensieri di questo ramo contro restituzione del relativo importo, di maniera che col giorno primo aprile 1818 non verrà più accettata.

5. Sarà poi obbligo dei dispensieri di versarne le rimanenze nei rispettivi magazzini alla prima levata che faranno dopo la scadenza dei suddetti tre mesi.

6. L' imperiale regia direzione del demanio, bollo, tasse, ecc. è incaricata della corrispondente esecuzione.

Milano, il 17 dicembre 1817.

IN ASSENZA DEL GOVERNATORE
CONTE DI SAURAU,
Il Vicepresidente Conte MELLERIO.

Conte MUGIASCA, *Consigliere.*

(N.° 60.) *Determinazione sull' esenzione dal pagamento delle tasse giudiziarie.*

27 dicembre 1817.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In coerenza alla disposizione contenuta nell' art. 8 del regolamento provvisorio sulle tasse giudiziarie in oggetti di giurisdizione contenziosa annesso al decreto governativo 5 gennajo 1816, ed in conformità del decreto 28 novembre scorso, n.° 56417-2393, dell'eccelsa imperiale regia camera aulica generale, concernente il prenotamento e l' esenzione a favore dei miserabili dal pagamento delle tasse giudiziarie, l' imperiale regio governo di Milano determina quanto segue:

Art. 1. L' imperiale regio fisco e le pie fondazioni per oggetti di pubblica beneficenza sono esenti dal pagamento delle tasse giudiziarie.

2. Viene accordato alle persone miserabili il prenotamento delle tasse quando provano nei dovuti modi la loro miserabilità.

3. Si considerano per miserabili, all' effetto del prenotamento delle tasse giudiziarie, le persone che

a) Non possedono beni stabili, nè capitali fruttiferi;

b) Non esercitano per conto proprio una professione, un' arte od un negozio, o non ne ritraggono che la più ristretta sussistenza per sè e per la loro famiglia;

c) Non hanno alcuna rendita fissa, od avendone, è si tenue l' importo che non eccede quello della mercede giornaliera di un semplice operajo.

4. La miserabilità dev' essere giustificata per mezzo di un apposito certificato. Le formalità sostanziali di tale certificato sono le seguenti:

a) Che esprima in termini chiari e positivi le singole circostanze indicate nell' articolo precedente, quando la persona che domanda il certificato si trovi effettivamente in tali circostanze;

b) Che sia rilasciato da due persone probe e domiciliate nel comune di ordinaria dimora del richiedente;

c) Che nelle città sia inoltre convalidato dall' attestazione del podestà, indi dalla vidimazione dell' ufficio di polizia;

d) E negli altri comuni dall' attestazione di due membri della congregazione municipale o della deputazione all' amministrazione comunale;

e) La convalidazione delle autorità succennate deve non già essere limitata a guarentire solamente l'identità delle firme sottoposte al certificato, ma debb' essere estesa a guarentire anche la verità del certificato stesso. Quindi le autorità incaricate di accordare tale convalidazione sono in dovere di prendere esatte informazioni tanto sulle circostanze economiche del ricorrente, quanto sul carattere e sulla probità delle persone che rilasciano il certificato, e di ricusare assolutamente la loro convalidazione quando emergesse alle medesime un dubbio fondato sulla sussistenza delle circostanze esposte nel certificato, oppure sulla probità illibata delle persone certificanti;

f) Un tal dovere viene specialmente ingiunto agli uffici di polizia nelle città, essendo l' esatta osservanza delle prescrizioni contenute nell' antecedente § *e* lo scopo della vidimazione loro commessa.

5. I certificati rilasciati a tenore delle premesse disposizioni formano poi il documento da unirsi al ricorso per ottenere il prenotamento delle tasse.

Relativamente a tali ricorsi è inoltre da osservarsi quanto segue:

a) Saranno presentati all' imperiale regia delegazione provinciale a cui trovasi soggetto il petente;

b) Dovranno esprimere con sufficiente dettaglio l'oggetto della controversia per la quale si domanda l'interinale prenotamento delle tasse, ed indicare il giudice o tribunale avanti di cui dovrà essere agitata;

c) I detti ricorsi dovranno inoltre presentarsi in duplo, e direttamente all'imperiale regia delegazione nel distretto di sua residenza, e negli altri distretti, o immediatamente alla stessa, o col mezzo del rispettivo cancelliere censuario, al quale spetta di spedirli immantinente alla delegazione medesima.

6. L'imperiale regia delegazione provinciale deve pronunciare la sua decisione sulla domanda colla maggiore sollecitudine possibile.

Essa è in dovere altresì,

a) Di esaminare diligentemente se la miserabilità del ricorrente sia provata in un modo degno di fede, se il certificato ed il ricorso sieno regolari, e se conseguentemente lo stesso sia in diritto di aspirare, secondo le disposizioni contenute negli articoli 3 e 4, a tale beneficio;

b) Di usare la dovuta avvertenza, e di prendere al caso delle esatte informazioni onde assicurarsi che l'oggetto della lite non concerne originariamente gli *altrui diritti* stati

assunti dalla persona miserabile per la ventilazione giudiziaria, come un *cessionario volontario* o giratario di carte di credito; poichè, ove eserciti *volontariamente* l'azione di un terzo, non può mai essere ammessa a partecipare del beneficio accordato ai miserabili;

c) Di concedere il prenotamento delle tasse quando dalle praticate indagini ed assunte informazioni le risulti che l'istanza è ammissibile, di avvisarne il ricorrente per mezzo di decreto attergato al suo ricorso, di comunicare un esemplare del decreto all'ufficio delle tasse, per sua intelligenza e norma, all'effetto del prenotamento, e di trattenere ne'proprj atti il certificato che era annesso al ricorso;

d) Di restituire al ricorrente nel caso che la domanda non si trovi attendibile, mediante decreto attergato, il ricorso coll'unitovi certificato, e di addurre nel decreto stesso i motivi del rifiuto, affinchè il ricorrente sia in grado di supplire a quello che manca, o di ricorrere contro la decisione.

7. Il ricorso contro una decisione negativa non può essere diretto che all'imperiale regio governo. Tale ricorso, corredato degli occorrenti allegati, dev'essere presentato all'imperiale regia delegazione, e da questa inoltrato al governo. La decisione governativa sarà

notificata alla parte pel canale della delegazione.

8. Il Decreto che accorda il prenotamento delle tasse vale

a) Solamente per la persona a cui viene concesso;

b) E così pure per l' oggetto esclusivamente pel quale il prenotamento fu chiesto ed accordato; ma giova poi

c) Non solamente per la procedura di prima istanza, ma anche per gli atti successivi in grado di appello e di revisione; rispetto però a questi ultimi, nel solo caso che continuassero le stesse circostanze che hanno dato motivo alla concessione.

La parte è tenuta di produrre un tal decreto in giudizio, e di riportarvisi nei libelli successivi, con citarne la data e il numero del protocollo sotto cui fu registrato nella prima produzione.

È poi dovere dell' autorità giudiziaria di comprendere sempre il decreto stesso nell' elenco o sia nella inrotulazione degli atti.

9. Da tale prenotamento, che forma una operazione dell' ufficio delle tasse, deriva la esenzione dal pagamento nei casi seguenti:

a) Se la parte, a cui fu accordato il prenotamento, rimane soccombente nella lite;

b) O quand' anche sia stata vincitrice, se non ha conseguito alcun mezzo per poter effettuare il pagamento.

Nel caso però che la parte contraria fosse stata condannata nelle spese giudiziarie, si riscuoteranno da questa anche tutte le tasse prenotate a debito della parte miserabile.

10. Al prenotamento delle tasse è congiunta in favore della persona, e per l' oggetto per cui esso fu in origine accordato, anche la facoltà di usare carta senza bollo per tutti gli atti giudiziarj, col prenotamento dei *diritti di bollo* e di *quelli di posta* pel carteggio che fosse occasionato dalla trafila degli atti.

Quindi il condono alla parte miserabile dei diritti prenotati *di bollo* e *di posta* avrà luogo in tutti i casi ne' quali la parte medesima otterrà l'esenzione dal pagamento delle tasse.

11. Il prenotamento dei diritti di tassa, di bollo e di' posta ha luogo eziandio pei certificati di miserabilità, e per gli atti e ricorsi tendenti ad ottenerli, come anche per gli atti e ricorsi menzionati negli articoli 4, 5, 6 e 7; ma se l' istanza viene licenziata, è dovere del ricorrente di pagare successivamente l' importo di tali diritti.

Nel caso contrario poi si tiene fermo il prenotamento fino all' ultimazione della lite,

ed allora si osservano anche per questi diritti le prescrizioni contenute negli articoli 9 e 10.

12. Per impedire che si abusi di un beneficio legale accordato unicamente a persone miserabili, è prescritto quanto segue:

a) I tribunali di giustizia, la direzione del demanio e gl' impiegati negli uffici delle tasse venendo in cognizione che una parte abbia surretto un certificato di miserabilità, ovvero eserciti l'azione di un' altra persona, oppure sia divenuta solvibile dopo di avere ottenuto il beneficio del prenotamento, sono in obbligo di avvertirne indilatamente la delegazione provinciale che ha rilasciato il decreto pel prenotamento, e di unire alla comunicazione le prove relative.

b) La delegazione che o nel modo suindicato o per mezzo di una persona degna di fede riceve l' avviso della surrezione di un certificato di miserabilità o dell' abuso del medesimo per affari risguardanti persone estranee a quella cui venne rilasciato, deve procedere immediatamente alle opportune verificazioni.

c) Nel caso che la denuncia si verifichi, sarà non solamente rivocato il decreto che accorda il prenotamento, ma eziandio

condannata la parte al pagamento del doppio dei diritti di tassa, di bollo e di posta fino allora prenotati.

d) Tanto i certificanti, quanto le autorità che avranno apposta al certificato la loro convalidazione, giusta le prescrizioni dell'art. 4, §§ *c* e *d*, ove la loro colpa non sia di natura da doversi procedere contro di loro a termini delle leggi penali, soggiaceranno ad una multa che a tenore delle circostanze ascenderà dalle 5 alle 50 lire, e pel cui soddisfacimento saranno essi solidariamente obbligati.

e) Quando abbia luogo alcuna delle disposizioni contemplate nei precedenti §§ *c* e *d*, la delegazione deve renderne intesi gl' interessati ed il rispettivo ufficio delle tasse.

f) Nell' intervallo di quindici giorni decorribili dalla notificazione pervenuta agli interessati della decisione emanata dalla delegazione potranno essi ricorrere al governo, ma il ricorso dovrà essere presentato alla delegazione.

g) In seguito di tale ricorso il governo riconosce non solamente se il certificato di miserabilità, di cui si tratta, sia stato surretto o no, o se siasi fatto abuso del medesimo coll' averlo prodotto per affare di altra persona, ma ben anche se i certificanti e le

autorità che hanno apposta la loro convalidazione siano o no colpevoli. Nel caso che si verifichi la surrezione o l'abuso del certificato, la parte è irremissibilmente tenuta di effettuare il pagamento del doppio dei diritti a cui fosse stata condannata, e se vi concorresse una colpa dalla parte dei certificanti e delle autorità che hanno convalidato il certificato, non si accorderà a loro mai il condono intero dell' incorsa multa, potendo soltanto aver luogo, a seconda delle circostanze, una qualche mitigazione della stessa.

h) Nell' intervallo di quindici giorni dopo la notificazione della decisione pronunciata dalla delegazione provinciale, se in questo frattempo non si è ricorso al governo, e nello stesso spazio di tempo dopo la comunicazione della decisione governativa, quando abbia avuto luogo il ricorso, si dovrà effettuare il totale pagamento della somma dovuta. In caso di mancanza si procede all' esazione forzosa.

i) Sulla totalità delle somme introitate, prededotto l'importo dei diritti prenotati di tassa, bollo e posta, si accorderà la metà al denunciante, e l'altra metà cederà a beneficio dei poveri del comune a cui la parte multata appartiene.

Se poi la denuncia fu fatta da un tribunale di giustizia o dalla direzione del demanio, la metà riservata al denunciante è devoluta in vece al ramo delle tasse.

l) Se, come fu detto in quest' articolo, § *a*, la parte è divenuta solvibile dopo di avere ottenuto il decreto pel prenotamento delle tasse, in tal caso la delegazione non ha da far altro che rivocare il decreto, ed avvisarne subito la parte e l' ufficio delle tasse, ed allora incumbe alla prima di pagare entro quindici giorni i diritti prenotati.

13. Le imperiali regie delegazioni provinciali e l' imperiale regia direzione del demanio, del bollo e delle tasse sono particolarmente incaricate dell'esecuzione della presente determinazione.

Milano, il 27 dicembre 1817.

IN ASSENZA DEL GOVERNATORE
CONTE DI SAURAU,

Il Vicepresidente Conte MELLERIO.

Conte MUGIASCA, *Consigliere.*

(N.° 61.) *Prescrizioni onde ottenere il privilegio esclusivo per la navigazione coi battelli a vapore.*

27 dicembre 1817.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Alle provide cure di S. M. non isfuggirono i vantaggi che possono conseguirsi coll'introduzione de' battelli a vapore, mediante i quali la navigazione contr' acqua può farsi senza l'applicazione di forze animali.

A promuovere ed incoraggiare siffatta impresa furono rese già note nella monarchia le sovrane intenzioni dirette alla concessione di un privilegio esclusivo a favore di quella persona che giunga per la prima a mettere in pratica il divisato metodo, con buon successo introdotto in altri stati. Siccome però la vastità della monarchia e la moltiplicità dei fiumi navigabili che in tante e differenti direzioni percorrono le rispettive provincie non lasciano lusinga che un parziale intraprenditore, e ben anche una sola società possa

usare del relativo diritto di privilegio in tutta la sua estensione; così la prelodata M. S. non perdendo di vista da un lato di favorire per l' interesse pubblico la più sollecita introduzione del metodo di navigazione a vapore, e volendo dall' altra prevenire gl' inconvenienti ai quali per imperizia o mal applicazione di mezzi può il metodo medesimo andar soggetto, con sovrana risoluzione del giorno 6 scaduto novembre ha determinato:

1. Il privilegio esclusivo a favore di chi sarà riuscito senza l' ajuto di forze animali a rimontare la corrente de' fiumi colle barche di pieno carico dovrà a scanso d' equivoco intendersi non già per tutta la monarchia, ma soltanto per un qualche fiume principale e suoi tributarj, o sia per una qualche determinata navigazione marittima da uno ad un altro punto della monarchia, su di che potranno essere prese delle determinazioni positive in conseguenza soltanto delle dimande e dei progetti che verranno insinuati.

2. Chi aspira al privilegio di far uso di battello a vapore, oltre d' indicare l' estensione in cui lo desidera, e di giustificare le qualità che lo abilitano ad una tale impresa, deve presentare all' imperiale regio governo o sotto sigillo o aperto un esatto modello e disegno del battello di cui ha intenzione di

servirsi, in seguito di che, e sempre premesso che sul di lui conto non vi sia cosa in contrario, gli sarà accordato sotto le condizioni accennate nel § 5 il privilegio esclusivo di adoperare i battelli a vapore giusta il modello ed il tipo presentato nella determinata estensione di circuito da esso richiesto pel termine di anni quindici decorribili dal giorno in cui senza sussidio di forze animali avrà fatta la prima navigazione contr' acqua con un carico di centinaja 200 almeno.

3. In caso di due aspiranti al privilegio pel medesimo circuito, saranno confrontati i modelli o disegni da essi presentati, e qualora da tale confronto non risultasse una notabile differenza fra i due metodi, verrà superiormente determinato a chi debba di preferenza essere accordato il privilegio esclusivo nel circuito prescelto.

4. Ogni qual volta risulterà una notabile differenza nel metodo, consista questa o nella costruzione de' navigli od in quella della macchina a vapore, o nell' applicazione di quest' ultima, potrà concedersi un privilegio esclusivo dentro anche lo stesso circuito.

5. La persona alla quale dentro un circuito determinato sarà stato conferito così fatto privilegio esclusivo per la navigazione a vapore dovrà stabilire e mettere in opera sopra

ciascun fiume del circuito assegnatole per lo meno un battello del disegno da esso presentato nel termine, a contare dal giorno in cui le sarà stata notificata la concessione del privilegio, di un anno per rispetto ad un fiume principale, e di due anni per riguardo ai fiumi secondarj. Nel caso di non osservanza il privilegio sarà considerato come estinto, e l'amministrazione dello stato rientrerà nel diritto di conferire ad un nuovo individuo il privilegio nel medesimo circuito e per quell'istesso metodo.

6. A chi sarà stato conferito un privilegio esclusivo per la navigazione a vapore, qualora gli facesse bisogno di provvedere all'estero la macchina a vapore e gli altri utensili necessarj, gli sarà per questi accordata l'esenzione dai dazj.

7. Così pure sarà assolto da qualunque imposta a cui durante il viaggio potessero andar soggetti i combustibili che sono necessarj per l'attivazione della macchina a vapore che trovasi sulla barca, ed i quali non possono essere scaricati dalla barca stessa. Questa esenzione non può naturalmente estendersi ai combustibili che trovansi nella barca per essere venduti o scaricati.

8. Gli stranieri sono abilitati al pari dei nazionali ad ottenere il privilegio esclusivo.

Onde preservare però non meno il pubblico che gli stessi intraprenditori dai disastri accaduti in altri stati dall' uso de' battelli a vapore, vengono stabilite le seguenti impreteribili prescrizioni:

9. Ogni qual volta il battello sarà stato allestito e si troverà pronto alla partenza, di che l' appaltatore è in obbligo di dare avviso, sarà fatta un' attenta visita per convincersi della solidità della macchina; consisterà la detta visita nel verificare, 1.° che la caldaja sia suscettiva di una pressione maggiore otto volte di quella che è l' ordinario effetto della macchina a vapore, e che nessuna caldaja sia dichiarata atta a questo uso che non ne abbia sostenuta la prova, di qualunque materia essa si fosse, cioè di ferro fuso o battuto, ovvero anche di rame; benchè quest' ultima materia meriti la preferenza; 2.° che la valvola di sicurezza, la quale debb' essere bene assicurata e facilmente movibile, sia caricata al più d' una sesta parte del grado di pressione a cui nella prova fu assoggettata la caldaja. Deve altronde la valvola essere custodita esclusivamente da chi dirige la macchina a vapore, oppure dal maestro macchinista risponsabile del suo regolamento. Alla parte esteriore del

luogo in cui è rinchiusa la valvola di sicurezza oppure anche in qualche altro sito esterno ed apparente debb' essere collocata una tavola colla indicazione autentica del diametro della valvola e del peso con cui, giusta il risultamento della prova, potrà essere aggravata. Ciascun individuo che trovasi nel battello è in diritto di farsi mostrare dal maestro macchinista la valvola di sicurezza, e di sincerarsi coi proprj occhi della misura del carico, la quale non può essere oltrepassata. La violazione di queste prescrizioni sarà punita come grave trasgressione politica.

10. Saranno ripetute annualmente alla fine dell' inverno ed innanzi al primo viaggio la visita e la prova come sopra della caldaja.

11. Per assicurare che in causa di qualche accidente la valvola non fosse impedita di agire nelle macchine di una forte pressione, si metterà col mezzo della saldatura nel fondo della caldaja di condensazione, dessia nello specchio interno dell' acqua (vale a dire nell'acqua stessa), oppure in qualunque altra parte colla quale possano comunicare i vapori liberi della caldaja, un turacciolo formato di una lega metallica di piombo, stagno e bismuto, fusibile al grado di temperatura che si richiede per la forza estensiva

di quei vapori che sono calcolati sulla terza parte dell' intera pressione per la quale è stata costruita la caldaja.

In virtù delle precauzioni che sono indicate nel § 9 e nel presente succede che se, per esempio, i vapori della macchina debbono agire colla forza di dilatazione di tre atmosfere, e la forza della caldaja sia riconosciuta atta a 24 atmosfere, la valvola di sicurezza debb' essere regolata sul massimo peso di quattro atmosfere, e la fusibilità della lega che vi si dovrà saldare dovrà essere fissata ad una temperatura che corrisponda alla forza di dilatazione de' vapori di otto atmosfere.

12. Finalmente, oltre alle precauzioni su accennate prescritte dall' arte, anche nelle viste politiche e di polizia viene ordinato che prima d' ogni partenza il proprietario debba sempre far constare d' essere provveduto d' un maestro macchinista perfettamente esperto del regolamento della macchina a vapore, e che il battello stesso sia affidato alla direzione di un individuo intelligente della navigazione.

13. Per l' esame al quale devono andar soggette le caldaje a vapore, si riserva il governo di destinare i periti all' uopo idonei

muniti dell' opportuna istruzione, che servirà loro di norma pel modo col quale dovrà praticarsi l' esame medesimo.

Milano, il 27 dicembre 1817.

IN ASSENZA DEL GOVERNATORE
CONTE DI SAURAU,

Il Vicepresidente Conte MELLERIO.

BROGLIO, *Consigliere.*

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

CIRCOLARI

DELL'I.R. TRIBUNALE D'APPELLO GENERALE

ED ALTRE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ.

PARTE SECONDA

DAL 1.° LUGLIO AL 31 DICEMBRE 1817.

N.° 5 al N.° 10.

MILANO

DALL'IMP. REGIA STAMPERIA.

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI

CONTENUTI NELLA PRESENTE SECONDA PARTE

Dal 1.° luglio al 31 dicembre 1817.

N.°	Data.	Titolo degli atti.	Pag.
92	1817 *Luglio* 1.°	Autorizzati i subeconomi nella vacanza dei beneficj e delle cappellanie a provvedere di pieno diritto alla celebrazione delle messe ed alle funzioni sacre.....	253
93	*detto* 5	Le procure degli estimati per farsi rappresentare nei convocati generali da trascriversi in carta bollata.....	254
94	*detto*	Interdetto ai comuni di farsi rappresentare da procuratori senza la previa superiore autorizzazione....	256
95	*detto* 8	Avvertenze alle giudicature sull' abuso introdotto di far uso in certi atti della carta con bollo da 13 in vece di quella da 63 centesimi.....	258
96	*detto* 9	Le licenze rilasciate per giuochi permessi non rivestite del bollo da ritirarsi, sostituendovi altre regolarmente bollate.....	260
97	*detto*	I militari italiani che avessero compiuto il periodo della loro capitolazione anche dopo il 31 dicembre 1816, possono ottenere il congedo all' epoca dell' annua rivista militare.....	261

N.°	Data.	Titolo degli atti.	Pag.
	1817		
98	*Luglio* 13	Discipline per reprimere l' abuso di ricorrere ad ogni tratto al *suono della campana a martello*	263
99	*detto* 15	Alle petizioni da presentarsi ai protocolli dovranno le parti scrivere a tergo il proprio nome, cognome, paternità, luogo del domicilio e l' oggetto preciso della dimanda ...	266
100	*detto* 21	Norme per la notificazione delle variazioni fra gl' impiegati d' ufficio...	267
101	*detto*	Abolite le pene portate dalla istruzione 14 novembre 1814 pei disertori, e la relativa commissione permanente militare	269
102	*detto* 25	Discipline riguardo alla dimissione dei militari dagli spedali civili	271
103	*detto* 28	Conferma della determinazione della reggenza sulla condizione delle prebende parrocchiali e sulla perennità degli assegni a favore delle coadjutorie	273
104	*detto*	Diramazione dell' istruzione relativa ai permessi che si accordano nella Lombardia e nel Veneziano ai soldati italiani	275
105	*detto*	Dichiarazione sulla domanda fatta da un' imperiale regia delegazione, se i medici non nazionali possano essere ammessi al concorso di condotta medica	298
106	*Agosto* 4	Discipline per impedire la propagazione nelle bestie bovine della malattia carboncolare, e per sanarle	299
107	*detto* 8	Facoltativo ai contabili ed agl' impiegati addetti alle imperiali regie casse di prestare cauzione o con ispeciale ipoteca di beni proprj o di altri, anzichè depositare tanto effettivo danaro.....	302

N.°	Data.	Titolo degli atti.	Pag.
108	1817 *Agosto* 9	Determinazione tendente ad assicurare il celere e regolare corso delle staffette	304
109	*detto* 13	Pene ai medici ed alle amministrazioni comunali che trascurano le cautele di sanità in punto del morbo petecchiale.....	306
110	*detto* 14	Schiarimenti sulla procedura ed inrotulazione in grado d'appello delle cause di contravvenzione alle leggi di finanza	309
111	*detto*	Premj agli uccisori degli orsi e dei lupi	311
112	*detto* 19	Gli ufficiali dimessi aspiranti ad un impiego civile dovranno produrre il certificato di buona condotta dell'imperiale regio consiglio aulico di guerra	312
113	*detto* 20	Modula delle *reversali de observando reciproco* da prodursi dai sudditi esteri ai quali si devolvesse una eredità nelle provincie dell'impero d'Austria	314
114	*detto*	Norme per regolare il carteggio fra le imperiali regie autorità giudiziarie e quelle degli stati pontificj....	317
115	*detto*	Ritenuti responsabili i parenti o capi di famiglia di far visitare da un medico i loro malati di febbre, e di notificarli alle rispettive amministrazioni comunali.....	319
116	*detto* 22	Applicabili le penalità prescritte dall'art. 9 del decreto 4 maggio 1807 anche ai magnaj trasportando farine senza ricapiti di finanza o con altri di scaduta valitura	321
117	*detto* 26	Cautele per prevenire la diffusione della febbre petecchiale fra gli agricoltori durante la messe del riso...	323

N.°	Data.	Titolo degli atti.	Pag.
	1817		
118	*Agosto* 27	Norme onde regolare il limite del concorso del regio erario nelle spese dei cancellieri distrettuali	325
119	*detto* 28	Cessate le disposizioni della circolare 23 dicembre 1816, e rimesse in piena osservanza le regole portate dalle veglianti istruzioni amministrative in occasione di opere pubbliche	328
120	*detto*	Le tasse stabilite nella rubrica quinta del regolamento 5 gennajo 1816 devono applicarsi tanto agli atti in contenzioso, quanto a quelli di volontaria giurisdizione	330
121	*detto* 30	I disertori fuggiti prima della promulgazione dell' amnistia vengono assoggettati non più alla doppia, ma alla semplice capitolazione	332
122	*Settembre* 2	Età' prescritta per gli aspiranti all' esercizio della professione di ragioniere	333
123	*detto* 3	Discipline per le aste di vendite ed affitti dei beni de' pii stabilimenti ..	334
124	*detto*	Accordati ai cancellieri i mezzi di trasporto per assistere alle aste comunali fuori del luogo di loro residenza	338
125	*detto* 10	Nomina del signor consigliere aulico *Giuseppe de Sardagna* in vicepresidente dell' imperiale regio tribunale d' appello generale	340
126	*detto*	Sottoposti alla pena comminata dall' art. 114 della sezione prima delle gravi trasgressioni i parenti o capi di famiglia che trascurassero di far visitare i proprj malati di febbre o di notificarli alle rispettive amministrazioni comunali	341
127	*detto*	Norme per assentarsi dalla residenza quelli che sono abilitati al patrocinio delle parti in giudizio	344

N.°	Data.	Titolo degli atti.	Pag.
128	1817 *Settembr.* 11	Congedo dal militare servizio da accordarsi ai sudditi bavaresi qualora lo desiderano.....	346
129	*detto* 13	Nomina del signor cavaliere *Carlo Bellani*, giudice anziano, alla carica di presidente del giudizio statario..	347
130	*detto* 14	Obbligo ai cancellieri di riportare l' autorizzazione della rispettiva delegazione prima di eseguire visite e trasportar mappe per conto dei privati.....	348
131	*detto* 15	Esclusi dal diritto all' indennità di via e mezzi di trasporto i militari stati al servizio estero reduci nello stato.....	349
132	*detto*	Tassa per l' inrotulazione degli atti da pagarsi per intiero da ciascuna delle parti litiganti.....	350
133	*detto* 16	Proibizione di ammettere nelle barche corriere e nei barchetti da trasporto sui navigli, fiumi e laghi nessun individuo attaccato da malattia contagiosa.....	351
134	*detto* 20	Ammessi agli esami di ragioniere quei giovani ch' erano già maggiori in forza delle leggi anteriori all' attuale codice civile.....	353
135	*detto*	La nomina del deputato de' personalisti dichiarata di competenza dei non possidenti e degli estimati soggetti a tassa personale.....	354
136	*detto* 22	Richiamato all' osservanza l' ordine di non rilasciare senza bollo le patenti di esercizio a' sensali e mediatori per contratti.....	355
137	*detto* 26	Tasse di pedaggio sul nuovo ponte fra Vaprio e Canonica.....	356
138	*Ottobre* 9	Le quitanze di vecchia data relative a somministrazioni fatte dai comuni ai militari non saranno più accettate.	365

N.°	Data.	Titolo degli atti.	Pag.
	1817		
139	*Ottobre* 10	Incompatibile ai cancellieri ed aggiunti censuarj l'esercizio d'ingegnere, ragioniere, patrocinatore, ecc. e di qualunque agenzia.....	366
140	*detto*	Erezione di un nuovo tribunale di appello in Fiume, e nomina del signor consigliere aulico *Giovanni Lenti* in capo del medesimo.....	368
141	*detto*	Metodo per far pervenire ai soldati supplenti le somme da pagarsi dai loro suppliti.....	369
142	*detto* 13	Nuova determinazione sul rango degl' impiegati che vengono traslocati.	371
143	*detto* 19	Modo di garantire la cauzione da prestarsi dagli aspiranti all'esercizio d'ingegnere.....	373
144	*detto*	Norme per regolare i prezzi nell'appalto delle sussistenze militari.....	374
145	*detto* 20	I disertori della disciolta armata italiana assoggettati al giudizio delle civili autorità; terminata la processura ed espiata la pena, da consegnarsi alle rispettive delegazioni di polizia.....	376
146	*detto*	Competenza ai gendarmi in servigio fuori della propria residenza dell'indennizzazione del carantano per l'alloggio ritenuto a carico degli abitanti.....	377
147	*detto* 21	I congedi assoluti ai militari che hanno compito il periodo della loro capitolazione non potranno accordarsi che dopo la rivista autunnale.	378
148	*detto* 22	Obbligo dei locatori e sublocatori di case nel recinto della città di notificare le variazioni occorse nelle case locate o sublocate.....	379
149	*detto* 23	Schiarimenti sui mezzi di trasporto accordati in natura ai cancellieri censuarj.....	382

N.°	Data.	Titolo degli atti.	Pag.
150	1817 *Ottobre* 24	Metodo da tenersi nella nomina di un maestro normale in promiscuo servigio di più comuni.....	384
151	*detto*	Un comune intestato fra i primi estimati di un altro comune può essere eletto primo deputato di quest' ultimo comune.....	385
152	*detto* 27	Accordato il congedo a tutti i militari che hanno compito il periodo della loro capitolazione entro l'anno 1817.....	387
153	*detto* 28	Dispensati i decorati della legione d'onore di Francia dal chiedere la sovrana permissione per fregiarsene.	389
154	*detto* 31	La procedura ed il giudizio in punto d'usura è di spettanza delle autorità incaricate delle gravi trasgressioni di polizia.....	390
155	*Novemb.* 2	Discipline da osservarsi nell' ammettere e custodire entro gli spedali le persone attaccate dalla febbre petecchiale o da altro morbo contagioso.....	391
156	*detto* 4	Obbligo ingiunto agli artisti e lavoratori di munirsi di passaporto per andare in estero stato ad esercitare i loro mestieri.....	399
157	*detto* 5	Schiarimenti sulla competenza della prerogativa di primo estimato tra fratelli indivisi od altri compossessori.....	401
158	*detto* 7	Annullata la pena della degradazione civica pei delitti posteriori al codice penale austriaco; sostituzione della pena del carcere alla degradazione civica pei delitti anteriori.....	402
159	*detto*	Proibito alle autorità giudiziarie di accettare l' inserzione di altrettanti fogli di carta bollata *in bianco*	

N.°	Data.	Titolo degli atti.	Pag.
	1817	quanti corrispondano ai documenti presentati non bollati.....	404
160	*Novemb.* 8	Norme da osservarsi nel caso della dimissione di un impiegato in causa di delitto o di altre mancanze	406
161	*detto* 9	La pena di morte da eseguirsi fuori del recinto della città.....	411
162	*detto* 12	Tutte le spese occorrenti ad una cancelleria sono calcolate nell' assegnamento fisso; e quali escluse ..	412
163	*detto* 14	Norme stabilite per l' esazione delle tasse e multe devolute agli archivj notarili...	414
164	*detto*	Riconosciuta indebita l' esenzione dal pagamento della tassa personale alle guardie dei boschi e campestri dei particolari.....	416
165	*detto* 19	Partecipazione al governo dei casi d' incendio per ottenere gli analoghi soccorsi col mezzo di private spontanee elargizioni.....	417
166	*detto* 24	Incaricati i subeconomi di assistere alle aste ed ai contratti sopra beni di stabilimenti ecclesiastici	419
167	*detto* 26	Esonerati i comuni dall' obbligo di prestare agl' invalidi patentati l' alloggio gratuito, il lume e il fuoco..	421
168	*detto* 28	Rischiarimenti al § 44 della sovrana patente 15 luglio p.° p.° relativa agli statuti e privilegi della banca nazionale austriaca.....	422
169	*detto*	Gli atti processuali sono da scriversi con carattere corretto e leggibile ..	424
170	*detto* 29	I disertori da punirsi per la prima volta col raddoppiamento della capitolazione, e la seconda colla perdita di ogni diritto di essere sciolti dal servizio militare.....	425
171	*detto* 30	Le spese della pigione dei locali ad uso degli uffici delle cancellerie	

N.°	Data.	Titolo degli atti.	Pag.
	1817	censuarie da sostenersi per metà dallo stato, e per l'altra dai comuni di ciascun distretto.....	426
172	*Dicemb.* 1.°	La gendarmeria dipende esclusivamente dalla giurisdizione militare..	429
173	*detto* 3	Schiarimenti sulla competenza del foro dei militari in ritiro o pensionati.....	431
174	*detto*	Il signor presidente d'appello in Venezia *Giovanni Francesco de Fratnich* promosso alla dignità di consigliere intimo attuale di stato.....	435
175	*detto* 5	Schiarimenti sui dubbj proposti nella esecuzione della circolare 23 dicembre 1816 concernente la giubilazione degl'impiegati addetti alle magistrature ed uffici dipendenti dall'imperiale regio tribunale d'appello generale.....	436
176	*detto* 8	Gl'impiegati che per validi motivi chieggono ed ottengono il loro traslocamento, conservano il rango loro competente.....	441
177	*detto* 11	Metodo da tenersi nella nomina di un medico o chirurgo condotto in promiscuo servigio di più comuni.	442
178	*detto* 12	Un minore dichiarato maggiore a termini del § 252 del codice civile può da sè validamente contrarre matrimonio.....	443
179	*detto*	Le pensioni accordate alle vedove dei medici e chirurghi dalla società istituita in Vienna dichiarate esenti da ogni esecuzione giudiziaria.	444
180	*detto* 16	Permessa una sola confraternita del SS. in ogni parrocchia, e proibito il ripristinamento delle confraternite soppresse.....	445
181	*detto* 17	Esclusi dal beneficio dell'amnistia i disertori da un corpo austro-italiano	446

N.°	Data.	Titolo degli atti.	Pag.
182	1817 *Dicemb.* 17	Pei viaggi occorrenti nelle rispettive provincie non si debbono accordare agl' imperiali regj delegati compensi di diete e di spese di viaggio	448
183	*detto*	Incompatibile l'esercizio contemporaneo delle funzioni di deputato all' amministrazione comunale e di ricevitore in persone fra loro congiunte fino al terzo grado.....	449
184	*detto* 19	Ritenute risponsabili le autorità nelle proposizioni di soggetti a cariche e ad impieghi.....	450
185	*detto*	Privative accordate per cinque anni per la fabbrica e vendita al signor *Luigi Locatelli* delle macchine da esso inventate per elevare l' acqua, e per trebbiare i grani, ed al signor *Giovanni Catlinetti* per le bilance di carichi di grossa e piccola mole...	452
186	*detto* 20	Disposizioni tendenti a guarentire il pagamento delle tasse postali nel carteggio giudiziario.....	454
187	*detto*	Richiamate all' osservanza le disposizioni veglianti sull' uso della carta bollata presso le prime istanze giudiziarie.....	456
188	*detto* 27	Norme ai subeconomi per l' amministrazione de' beneficj vacanti.....	458
189	*detto* 30	Determinazioni onde combinare il compenso dovuto ai tribunali esteri per gli atti intrapresi dietro ricerca delle autorità giudiziarie.....	460
190	*detto* 31	Spese occorrenti per la liquidazione dei crediti privati verso la Francia da sostenersi dallo stato	462

CIRCOLARI ED ATTI DELLE AUTORITÀ
GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, ecc.
N.° 5.

(N.° 92.) *Autorizzati i subeconomi nella vacanza dei beneficj e delle cappellanie a provvedere di pieno diritto alla celebrazione delle messe ed alle funzioni sacre.*

1.° luglio 1817.

N.° 16829-2951. Circolare.

L' imp. regio governo agl' imperiali regj delegati provinciali ed ai subeconomi.

Per agevolare secondo le religiose intenzioni di S. M. l'adempimento degli obblighi annessi alle pie fondazioni, il governo determina che nella vacanza de' beneficj e delle cappellanie d' ogni sorta i subeconomi assumendone l' amministrazione non sieno più oltre obbligati a riportarne perciò il previo assenso governativo, ma debbano a termini delle fondazioni stesse ed in proporzione delle rendite realizzate e con certezza realizzabili provvedere

di pieno diritto per la celebrazione delle messe ed altre funzioni sacre, alle quali risulteranno obbligati i rispettivi patrimonj.

Soltanto nei casi particolari dove insorga dubbiezza o difficoltà, sia quanto all'obbligo, sia quanto alla possibilità ed al modo dell'adempimento, se ne farà rapporto all' imperiale regio governo, che si riserva di provvedere, presi all' uopo i concerti cogli ordinarj.

Milano, il 1.° luglio 1817.

IL CONTE DI SAURAU,
GOVERNATORE.

Cav. Ab. GIUDICI, Consigliere.

(N.° 93.) *Le procure degli estimati per farsi rappresentare nei convocati generali da trascriversi in carta bollata.*

5 luglio 1817.

N.° 17067-2940. Circolare.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Gli articoli 3 e 51 delle istruzioni 12 aprile 1816 permettono che gli estimati non

abitanti nel comune possano farsi rappresentare nei convocati generali e nei consigli comunali, escluse quanto a questi ultimi le città regie ed i capiluoghi della provincia.

Ora è nato il dubbio se l'atto di procura da farsi al divisato oggetto debba o no essere in carta bollata.

Ma esaminando l'affare dipendentemente dalle disposizioni del decreto 21 maggio 1811, l'imperiale regio governo ha determinato per l'affermativa, giacchè non essendo tali procure nominatamente esentate dall'obbligo del bollo, come per l'articolo 14 di esso decreto si esigerebbe per non esservi assoggettate, cadono sotto la regola generale stabilita al § 1 dell'articolo 13 del decreto medesimo.

La presente dichiarazione servirà di norma a codesta imperiale regia delegazione, che la farà conoscere a chiunque possa occorrere.

Milano, il 5 luglio 1817.

SAURAU.

(N.° 94.) *Interdetto ai comuni di farsi rappresentare da procuratori senza la previa superiore autorizzazione.*

5 luglio 1817.

N.° 17896-3092. Circolare.

L'imperiale regio governo alle imp. regie delegazioni provinciali.

Occorre non rare volte all'imperiale regio governo di vedere ricorsi presentati in nome dei comuni da persone che si qualificano procuratori, incaricati, mandatarj, ecc. di essi.

A questo proposito si ricordano gli articoli 26 e 55 delle istruzioni 12 aprile 1816, in virtù dei quali i comuni non possono farsi rappresentare, se non previa la superiore adesione.

Le imperiali regie delegazioni provinciali porranno in avvertenza le deputazioni all'amministrazione comunale che ad esse non compete il diritto di eleggere persone che sotto qualunque denominazione sollecitino la spedizione degli affari che le concernono; giacchè la relativa proposizione non può appartenere che ai convocati generali od ai consigli, sempre per altro in conformità dei suddetti articoli.

Conseguentemente si dichiara che ai protocolli degli uffici dell' imperiale regio governo o da questo dipendenti non saranno ricevuti ricorsi per essi da chi non ne abbia la necessaria facoltà.

E le imperiali regie delegazioni provinciali cureranno, in ciò che le riguarda, l' esecuzione del presente dispaccio; e non ammetteranno nei conti dei comuni la benchè menoma spesa per l' oggetto al quale esso si riferisca, quando non fosse stata dapprima regolarmente autorizzata, e faranno anzi che sia tenuta a carico *individuale* di chi l' avesse indebitamente ordinata dopo la pubblicazione delle mentovate istruzioni.

Milano, il 5 luglio 1817.

SAURAU.

(N.° 95.) *Avvertenze alle giudicature sull' abuso introdotto di far uso in certi atti della carta con bollo da 13 in vece di quella da 63 centesimi.*

8 luglio 1817.

N.° 5043-1840. CIRCOLARE.

L'imp. regio tribunale d'appello generale alle imperiali regie autorità giudiziarie delle provincie lombarde.

L'imperiale regio governo comunica l'osservazione occorsa alla commissione governativa, in vista della quale si è riconosciuto che presso varie giudicature si fa uso della carta con bollo da 13, o tutt'al più da 25 centesimi per molti atti, i quali dovrebbero essere eretti in carta con bollo da 63 centesimi.

Tale erronea applicazione accade segnatamente,

a) Ne' decreti di nomina in sequestratario;

b) In tutte le note e contronote o requisitorie per affari di parte da un giudice all'altro, che furono anzi trovate quasi tutte in carta senza bollo;

c) Nelle informazioni delle istanze in cause particolari;

d) Nelle descrizioni degli effetti oppignorati;

e) Negli editti di licitazione, di citazione, ecc.;

f) Nelle dichiarazioni date da una parte pendente lite;

g) In tutte le sentenze ed intimazioni di sentenze;

h) Nelle convenzioni od appuntamenti giudiziali, ed in varj altri atti precisati dal § 3 del regolamento 5 gennajo 1816.

L'imperiale regio governo rimarca inoltre che presso gli ufficj giudiziarj si accettano i dupli e le rubriche degli esibiti con iscritturazione su quella metà del foglio che è priva di bollo, e che vi si dà corso, lo che è contrario anche sostanzialmente all'articolo 1.° delle dichiarazioni dell'imperiale regia camera aulica generale riportate nella circolare governativa 28 febbrajo 1817, n.° 1172.

L'imperiale regio tribunale d'appello, corrispondendo all'invito del lodato governo, diffida tutte le autorità giudiziarie della necessità di sorvegliare all'esecuzione degli ordini, perchè si faccia uso di quel genere di carta bollata che è prescritto rispettivamente, a seconda della natura dell'atto, dalla determinazione 5 gennajo 1816 per gli atti giudiziarj contenziosi, e dal decreto 21 maggio

1811, nelle parti non espressamente derogate; e sopra quei dupli e rubriche degli esibiti che non fossero scritti sulla faccia del foglio in cui sta apposto l' impronto del bollo, e più vicino che sia possibile al detto impronto, gli ufficj di protocollo dovranno annotarvi la contravvenzione alle discipline sul bollo della carta per quelle provvidenze che il giudice troverà regolari.

Milano, 8 luglio 1817.

PATRONI, Presidente.

BIELLA, Consigliere.

(N.° 96.) *Le licenze rilasciate per giuochi permessi non rivestite del bollo da ritirarsi, sostituendovi altre regolarmente bollate.*

9 luglio 1817.

N.° 6857. Circolare.

L' imp. regia delegazione del demanio, tasse, boschi, ecc. alle imperiali regie delegazioni.

È prevenuta questa direzione che furono da talune deputazioni all' estimo e da varj cancellieri distrettuali del censo rilasciate delle licenze per giuochi permessi senza essere rivestite del bollo, contro le disposizioni

del decreto 21 maggio 1811 in attuale osservanza.

Seguendo la direzione medesima i doveri del proprio istituto, trovasi astretta di rivolgersi a codesta imperiale regia delegazione provinciale, pregandola, ove l'accennato disordine si fosse propagato anche nella di lei giurisdizione, di far ritirare le licenze rilasciatesi senza bollo, sostituendovi le licenze regolarmente bollate, e di provvedere per l'avvenire che non se ne faccia nuova distribuzione se non colle formalità prescritte.

Milano, il 9 luglio 1817.

PSALIDI.

STEFFLI.

(N.° 97.) *I militari italiani che avessero compiuto il periodo della loro capitolazione anche dopo il 31 dicembre 1816, possono ottenere il congedo all' epoca dell' annua rivista militare.*

9 luglio 1817.

N.° 17905-2874. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Con venerato dispaccio 20 giugno p.° p.°, n.° 7586-1101, l'eccelsa imperiale regia commissione aulica centrale d'organizzazione si

è compiaciuta di partecipare essere stato dichiarato dal supremo imperiale regio consiglio aulico di guerra, conformemente al subordinato avviso di questo governo, che debbansi congedare senza veruna difficoltà quei militari italiani che avessero compiuto in servizio il periodo della loro capitolazione anche dopo il 31 dicembre 1816 (a meno che qualche circostanza affatto straordinaría non vi si opponesse, che portasse una particolare eccezione alla regola generale), ma che però un tale congedo possa avere il suo effetto ed essere rilasciato soltanto all' epoca delle annue riviste militari, le quali sogliono verificarsi nella stagione d' autunno.

Tale superiore dichiarazione viene comunicata alle imperiali regie delegazioni provinciali per loro intelligenza e norma ne' casi contingibili.

Milano, il 9 luglio 1817.

SAURAU.

(N.° 98.) *Discipline per reprimere l'abuso di ricorrere ad ogni tratto al* suono della campana a martello.

13 luglio 1817.

N.° 13918. CIRCOLARE.

L' imperiale regia direzione generale della polizia alle imperiali regie delegazioni.

L' abuso invalso nei comuni di campagna, sostenuto ben anco da popolare pregiudizio, di ricorrere ad ogni tratto *al suono della campana a martello* indipendentemente dagli ordini delle autorità locali di polizia ha ragionevolmente richiamata l' attenzione di questa direzione generale della polizia, e specialmente da che la medesima è istrutta dalla esperienza che gl' inconvenienti che voglionsi prevenire o riparare, talvolta stanno nella immaginazione riscaldata di pochi, e bene spesso interessano le viste esclusivamente dei privati.

Se può essere tollerato il sistema di chiamare in soccorso i concittadini nelle pubbliche calamità d' incendio, d' inondazione o d' invasioni armata mano nelle case, non può permettersi che si ricorra a tale espediente ad ogni capriccio dei terrieri, ed è perciò

che sotto la risponsabilità delle congregazioni municipali e deputazioni comunali si prescrivono le seguenti discipline:

1.° Nelle città, nei borghi o comuni nei quali esista gendarmeria od altra pubblica forza militare non si potrà per qualunque siasi causa sonare campana a martello;

2.° Negli altri comuni nei quali si tollera una tal pratica non si potrà sonare campana a martello che in causa di pubbliche e gravi calamità, da riconoscersi dalle deputazioni comunali, dalle quali dovrà darsi l'ordine al custode del campanile. Le deputazioni sono risponsabili di qualunque arbitrio o abuso nelle autorizzazioni che fossero per dare;

3.° L'accesso superiore alle campane dovrà essere costantemente impedito coll'uso di una porta serrata a chiave, e le corde nella parte inferiore saranno riunite tanto di giorno quanto di notte in una cassa perpendicolare posta in un angolo interno della torre. Questa cassa sarà serrata a chiave, e non minore dell'altezza di cinque braccia, della quale se ne rende risponsabile il custode del campanile ed il parroco locale;

4.° Il custode del campanile che senza l'abilitazione speciale, e che dovrà invocare di volta in volta, si permettesse di sonare

campana a martello anche per un titolo che fosse successivamente riconosciuto utile, sarà destituito. Potrà anche essere tradotto avanti i tribunali di giustizia, qualora il suono fosse arbitrario e movesse da criminose intenzioni;

5.° Resta egualmente proibito il suono delle campane in qualunque siasi modo in occasione di temporali, ed i custodi dei campanili che si permettessero tale contravvenzione tanto direttamente quanto indirettamente saranno destituiti;

6.° I custodi dei campanili sono risponsabili della custodia e cura delle chiavi loro affidate, e saranno soggetti ai pregiudizj dell'articolo 4.°, qualora altri ne abusasse, per aver essi tanto in casa quanto altrove abbandonate le chiavi.

Dietro queste norme i signori imperiali regj delegati istruiranno e daranno le opportune disposizioni, tenendo mano forte contro i contravventori, che dovranno essere irremissibilmente puniti.

Milano, il 13 luglio 1817.

IL CONSIGLIERE AULICO, DIRETTORE GEN. DELLA POLIZIA,

RAAB.

FORMENTI, SEGRETARIO.

(N.° 99.) *Alle petizioni da presentarsi ai protocolli dovranno le parti scrivere a tergo il proprio nome, cognome, paternità, luogo del domicilio e l' oggetto preciso della dimanda.*

15 luglio 1817.

Imperiale regio governo di Milano.

AVVISO.

Idee d' ordine e di regolarità hanno suggerita la seguente disposizione relativamente alle petizioni che vengono dai privati presentate al protocollo delle pubbliche autorità.

D' ora innanzi a tergo di tutte le petizioni da presentarsi ai protocolli, sia dell' imperiale regio consiglio di governo, sia d' ogni altra pubblica autorità dal medesimo dipendente, dovranno le parti o i loro procuratori scrivere il proprio cognome, nome, paternità e luogo del domicilio, col cenno della rispettiva abitazione, oltre l' oggetto preciso della domanda.

Le petizioni mancanti di queste indicazioni verranno ricusate.

Milano, il 15 luglio 1817.

ROSSI, I. R. Segret. di Governo.

(N.° 100.) *Norme per la notificazione delle variazioni fra gl' impiegati d' ufficio.*

21 luglio 1817.

N.° 6722-2254. CIRCOLARE.

L' imp. regio tribunale d'appello generale alle imperiali regie autorità giudiziarie delle provincie lombarde.

A fine di eseguire più speditamente le variazioni di ruolo, e per togliere il disordine verificatosi di lasciar correre il ruolo degli assegni quando ne era già cessata la causa colla variazione o cessazione dell' impiegato, l' imperiale regio tribunale d' appello, di concerto coll' imperiale regio governo, prescrive a tutte le autorità giudiziarie ed ai conservatori degli archivj notarili dal medesimo dipendenti, che incominciando col prossimo agosto (quarto trimestre camerale 1817), nell' atto di partecipare a questo superiore tribunale di mano in mano che succede una variazione fra gl' impiegati d' ufficio o per istallazione, o per morte, o per sospensione, se ne debba dare contemporaneamente notizia all' intendenza di finanza della rispettiva provincia, ad eccezione della provincia di Milano, per la quale se ne dovrà dare notizia all' imperiale regia cassa centrale.

In questa occasione l' imperiale regio tribunale d' appello non può ommettere di raccomandare a tutte le autorità dal medesimo dipendenti la maggiore esattezza e diligenza nel notificare ciascuna variazione tosto che succede, come pure nella trasmissione degli stati trimestrali prescritti dalla circolare 16 agosto 1816, n.° 9014; e finalmente ricorda a ciascuna autorità che tali stati devono regolarsi coll' ordine dell' anno camerale, cioè primo trimestre novembre, dicembre e gennajo; secondo febbrajo, marzo ed aprile; terzo maggio, giugno e luglio; quarto trimestre agosto, settembre ed ottobre.

Milano, il 21 luglio 1817.

PATRONI, Presidente.

BIELLA, Consigliere.

Milano, dall' Imp. Regia Stamperia.

CIRCOLARI ED ATTI DELLE AUTORITÀ
GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, ecc.
N.° 6.

(N.° 101.) *ABOLITE le pene portate dalla istruzione 14 novembre 1814 pei disertori, e la relativa commissione permanente militare.*

21 luglio 1817.

N.° 17871-2867. CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

COME ampiamente desumonsi dal dispaccio dell' imperiale regia commissione aulica centrale d' organizzazione soppresse da S. M. tanto le pene stabilite dall' istruzione provvisoria sui disertori 14 novembre 1814, quanto la commissione militare permanente, gl' individui *della disciolta armata italiana*, i quali sono attualmente in istato di diserzione, nè possono far valere a lor favore alcun titolo d' amnistia, allorchè vengano rintracciati,

saranno consegnati dall' autorità civile alla militare senza alcuna ulteriore punizione.

Quelli poi fra questi che fossero impinti di altri delitti oltre la diserzione, dovranno presentarsi alle competenti autorità civili o criminali, lo che accadrà anco dei già detenuti ed esistenti ora presso la detta commissione militare, e il giudizio dei quali fosse tuttora non pronunciato tanto nel caso di semplice diserzione, come in quello di essere imputati di altri delitti ancora; venendo gli stessi dall' imperiale regio comando generale militare diretti in unione a tutti gli atti loro relativi alle autorità o politiche o criminali, o ai corpi militari secondo i casi.

Tanto si partecipa per opportuna norma a codesta delegazione, la quale è pure incaricata di render nota alle dipendenti autorità la presente sovrana risoluzione.

Milano, il 21 luglio 1817.

SAURAU.

(N.° 102.) *Discipline riguardo alla dimissione dei militari dagli spedali civili.*

25 luglio 1817.

N.° 19240-2208. Circolare.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

L' imperiale regio comando militare ha fatto conoscere al governo la necessità che sieno stabilite alcune discipline riguardo alla dimissione dei militari dagli spedali civili, compita la cura della malattia per la quale vi fossero stati ricoverati; imperciocchè i biglietti di sortita che vengono uniti ai relativi conti di trattamento non indicando il corpo al quale ciascun militare appartiene, e non essendo i biglietti medesimi confermati dal reggimento al quale dovrebbe restituirsi il soldato convalescente, succede alle volte che difficilmente può aversi notizia di lui.

Per rimediare a tale inconveniente, di concerto tra il suddetto comando generale e questo governo fu stabilito quanto segue:

1.° Non si permetterà d' ora innanzi l' uscita dagli spedali civili ad alcun militare che vi fosse stato ricoverato per malattia senza prima darne avviso al comando locale di piazza.

2.° Il comando di piazza manderà a levare nel modo che troverà più opportuno tali militari.

3.° All' atto della consegnazione ne sarà fatta da chi sarà incaricato dal comando della piazza di ricevere l' analoga dichiarazione sul rispettivo biglietto di sortita, nel quale dovrà essere accennato il reggimento al quale appartiene ciascun militare.

4.° I comandi di piazza faranno poi consegnare ciascun soldato al reggimento cui appartiene.

Cotesta imperiale regia delegazione comunicherà pertanto questa determinazione alle congregazioni di carità od amministrazioni particolari degli spedali civili della provincia nei quali si ricoverano ammalati militari per la corrispondente esecuzione; e qualora le suespresse discipline non venissero esattamente osservate per parte del militare, al quale si danno conformi ordini dall'imperiale regio comando generale, la delegazione stessa ne farà immediatamente rapporto al governo.

Milano, il 25 luglio 1817.

MELLERIO, Vicepresidente.

(N.° 103.) *CONFERMA della determinazione della reggenza sulla condizione delle prebende parrocchiali e sulla perennità degli assegni a favore delle coadjutorie.*

28 luglio 1817.

N.° 19636-3411. CIRCOLARE.

L'imperiale regio governo agl' imperiali regj delegati provinciali ed agli ordinarj diocesani.

Un decreto del 27 aprile 1811 del cessato regime italiano aveva determinato che gli assegni ai parrochi e coadjutori iscritti a carico del monte pubblico cesserebbero colla morte degl' individui che ne godevano a quell' epoca, salva la continuazione soltanto della congrua minima di lire 500 alle parrocchie.

La reggenza provvisoria di Milano nel maggio del 1814 aveva tolto interinalmente l'effetto a quel decreto, che degradava singolarmente le parrocchie urbane dotate in lire 1200 milanesi nella provvida sistemazione gioseffina, ed andava a privare quelle parrocchie ed altre popolose del necessario servigio di coadjutori. Questa disposizione comunicata agli ordinarj con circolare 21 maggio di quell'anno era stata mantenuta in osservanza dal

governo, ma non aveva ottenuta sanzione sovrana.

Ora S. M. I. R. con grazioso decreto 5 corrente, pervenuto al governo per dispaccio del giorno 9, si è clementissimamente degnata di confermarla, onde non resti alcun dubbio sulla condizione delle prebende parrocchiali suddette, e sulla perennità degli assegni rimessi in corso a favore delle coadjutorie; volendo anzi la M. S. che il favore sia steso egualmente a tutto il regno lombardo-veneto, dove anco non fosse conosciuta e meno osservata la determinazione sopraccitata della reggenza provvisoria.

Se ne rendono quindi consapevoli gl' imperiali regj delegati e gli ordinarj diocesani, confermandosi nel resto le vigenti discipline quanto alla provvista di simili parrocchie ed alla destinazione de' coadjutori a termini dell' ordinanza ministeriale 1.° settembre 1809 richiamata nella circolare 21 maggio 1814.

Milano, il 28 luglio 1817.

SAURAU.

(N.° 104.) *Diramazione dell' istruzione relativa ai permessi che si accordano nella Lombardia e nel Veneziano ai soldati italiani.*

28 luglio 1817.

N.° 18297-2950. Circolare.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

In seguito al foglio circolare 2 maggio 1816, n.° 17456-3024, provvisoriamente diramato, si trasmettono nei qui uniti esemplari a stampa le istruzioni che il consiglio aulico di guerra, di concerto coll'aulica commissione centrale d'organizzazione, ha fatto pervenire a questo comando generale militare perchè servano di norma stabile in tutto ciò che si riferisce ai militari di S. M. sparsi nelle provincie con permesso di assenza temporaria.

Sarà cura delle imperiali regie delegazioni di attenersi, per ciò che le riguarda, strettamente su tal proposito alle presenti istruzioni, rendendone all' uopo informate le dipendenti autorità civili, le quali tutte dovranno operar sempre in questo importante argomento d' accordo coi superiori comandanti delle piazze all' uopo istruiti dall' imperiale regio comando generale militare, ed ai

quali saranno trasmessi dalle delegazioni i fogli secondo il modello n.° 3 annesso alle ripetute istruzioni, da consegnarsi ai cancellieri del censo relativamente ai permessi che da questi si accorderanno ai militari di allontanarsi per alcun giorno dall' ordinaria residenza. Si attenderà poi che venga presentato al più presto al governo un elenco dei militari in permesso temporario sparsi in codeste provincie; e finalmente si avvisano che al solito saranno trasmesse anco in avvenire le note dei soldati inviati in permesso, acciocchè le imperiali regie delegazioni possano fare le necessarie annotazioni.

Milano, il 28 luglio 1817.

SAURAU.

ISTRUZIONE

relativa ai permessi che si accordano nella Lombardia e nel Veneziano ai soldati italiani.

§ 1.

Prescrizioni da osservarsi quando si fa partire un militare cui è stato accordato il permesso.

(Formola n.° 1.)

Ottenuto che abbia un militare il permesso, e partendo dal reggimento o corpo, sono da osservarsi le seguenti prescrizioni:

1.° Si consegnerà ad ogni militare suddetto un foglio regolare di permesso secondo la formola n.° 1, contenente

a) La patria di esso;

b) I connotati;

c) Il luogo ove ottenne il permesso;

d) Il distretto e la provincia cui egli appartiene;

e) Una succinta spiegazione de' doveri da osservarsi per parte del militare giunto al proprio paese, i quali si spiegheranno qui appresso;

f) L' ordine di via;

g) L' elenco del vestiario che porta con sè;

h) Il numero progressivo del foglio di permesso.

2.° S' istruirà esattamente tal individuo dei proprj doveri da osservarsi tanto all' arrivo nel suo paese, quanto durante la dimora nel medesimo.

3.° I militari in permesso formeranno un trasporto particolarmente quando provengono da reggimenti fuori del regno lombardo-veneto: essi saranno condotti sino al capoluogo della rispettiva provincia per essere consegnati al rispettivo comando di città o piazza. Il comandante del trasporto consegna allora i fogli di permesso al capitano della piazza, che conforme alla formola n.° 2 emette in vece dei medesimi delle carte di sicurezza portanti il numero del foglio suddetto.

4.° Ogni reggimento italiano è obbligato di stendere in doppio degli elenchi di permesso conformi ai fogli medesimi. Tali elenchi saranno classificati per provincia e spediti a questo comando, onde trasmetterne uno alla rispettiva delegazione, e l' altro al rispettivo comando della piazza. Detta spedizione avrà anche luogo nel caso che il permesso fosse stato accordato ad alcuni militari soltanto.

§ 2.

Obblighi dell' individuo giungendo al proprio paese e durante il soggiorno del medesimo.

1.° Dietro le prescrizioni stabilite nel precedente paragrafo, i militari in permesso, qualora sia possibile, non debbono partire isolatamente, ma essere scortati in convoglio. Sarà per ciò cura de' rispettivi comandanti e capitani di piazza di rimettere ai medesimi le succitate carte di sicurezza per ispedirle al rispettivo domicilio.

2.° Qualora detto militare partisse isolatamente dal reggimento, dovrà egualmente presentarsi al comando di piazza della provincia ove trovasi il di lui domicilio. Se poi tale individuo non vi giungesse entro il tempo prescrittogli sul foglio e secondo l' indicazione dell' elenco trasmesso dal reggimento, il comando di piazza ne farà subito rapporto a questo comando per le necessarie indagini.

3.° Ogni militare giunto al suo domicilio si presenterà subito al capo del comune colla carta di sicurezza, e non si allontanerà dal paese senza informarne il capo suddetto. Desiderando egli di trasferirsi p. e. per otto giorni in un altro paese nella stessa provincia, ne preverrà il capo del paese, tanto

partendo quanto ritornando: restando egli assente più del tempo fissato, il capo del paese ne informerà il cancelliere del censo, questi la delegazione, che ne rende partecipe il comando della piazza. Qualora il militare volesse allontanarsi per più di otto giorni, dovrà chiederne il permesso dal cancelliere del censo, che gli consegnerà un foglio secondo la formola n.° 3, indicante il numero del foglio di permesso.

Volendo poi il militare suddetto cangiare *stabilmente* il suo domicilio nella stessa provincia, allora per mezzo del cancelliere del censo e della delegazione dovrà dirigersi al rispettivo comandante della piazza, che d'accordo colla delegazione annuisce alla domanda secondo le circostanze, e fa emettere una nuova carta di sicurezza, come fu detto di sopra.

4.° Trasferendosi un militare in permesso in un'altra provincia col consentimento dei superiori, deve domandarne il permesso dalla delegazione quando è eventuale; se poi fosse permanente, deve ricorrere al comando della piazza della provincia, che di concerto colla delegazione rispettiva ritirerà la carta di sicurezza per emetterne una nuova.

5.° Qualora si concede ad un militare suddetto di cambiare permanentemente il proprio

domicilio in un' altra provincia, allora il comando della piazza della provincia da dove esce ne preverrà quello ove entra, e spedirà allo stesso il foglio di permesso. Lo stesso osserveranno le rispettive delegazioni fra di loro.

6.° Ogni militare in permesso che rimane assente oltre il tempo concessogli, sarà arrestato e condotto al rispettivo comando della piazza, salvo che malattie o disgrazie non l' avessero impedito di ritornare in tempo, la qual cosa deve dal medesimo essere comprovata.

7.° I militari che si trovassero in un paese senza aver ottenuto il permesso di recarvisi, sono considerati come disertori, e consegnati al comando di piazza più vicino.

§ 3.

Ispezioni de' comandi di piazza sopra i soldati in permesso. Stabilimento de' ruoli relativamente ai medesimi.

1.° L' ispezione de' comandi si estende sopra tutt' i militari di qualsisia arma in permesso nella stessa provincia.

Per giungere a tale scopo e per essere sicuro di tali individui, il comando della

piazza stabilirà un ruolo secondo la formola n.° 4, cui serviranno di base gli elenchi ottenuti dai rispettivi comandi generali.

2.° Siccome tali elenchi vengono egualmente trasmessi alle rispettive delegazioni per mezzo del governo, dev' esistere la corrispondente intelligenza per tenerli in regola.

3.° La delegazione, informata dal cancelliere del censo della morte, diserzione od altro accidente d' un militare in permesso, ne renderà sempre informato il comando della piazza per la registratura sui ruoli succitati.

4.° Morendo un militare in permesso, il capo del comune trasmetterà, per mezzo del cancelliere del censo, ecc., al comando della piazza il rispettivo rapporto, l' elenco del vestiario rinvenuto, la carta di sicurezza e la fede di morte stesa dal parroco, a fine di notare sui ruoli il caso avvenuto, di retrocedere il foglio di permesso alla fine d' ogni mese, e di spedire gli effetti di vestiario alla casa più vicina de' convogli per le ulteriori trasmissioni al reggimento, non che per ispedire il foglio di permesso e la fede mortuaria al rispettivo comando del reggimento.

§ 4.

Come si debbono trattare i militari in permesso, i quali non osservano gli obblighi prescritti o si rendono colpevoli di qualche delitto durante il tempo del loro permesso.

1.° Tosto che un militare in permesso è chiamato a presentarsi al reggimento, deve trasferirsi entro otto giorni al luogo indicatogli.

2.° Mancando egli dopo il tempo suddetto, è dichiarato disertore.

3.° Presentandosi egli otto giorni dopo la notificazione fattagli, dev' egli giustificare legalmente il suo ritardo.

§ 5.

Punizioni pei militari in permesso.

1.° I piccoli eccessi commessi dai militari in permesso possono essere puniti dalle autorità locali, ma la pena non dev' eccedere la prigionia di otto giorni.

2.° Ma replicandosi tale eccesso o commettendosene degli altri che rendessero necessario di ritirare il permesso, allora il comando di

piazza, informatone dalla delegazione, non solo farà stendere un processo verbale, ma se ne informerà anche di concerto colla delegazione, in seguito di che spedirà il contravventore al proprio reggimento, quando il reggimento trovasi nel regno lombardo-veneto; stazionando per altro il reggimento fuori di detto regno, il comando di piazza ne farà rapporto al comando generale, che determinerà se il contravventore debba essere consegnato al più vicino reggimento che ha un auditore, o pure alle carceri del comando generale per essere giudicato.

Consumatasi la pena inflittagli, verrà spedito al proprio reggimento unitamente a tutti gli atti.

3.° Quel soldato che durante il permesso commette un delitto criminale, verrà trattato secondo il contenuto del secondo articolo del presente paragrafo, per essere spedito o al rispettivo reggimento qualora trovisi in Italia, unitamente a tutti gli atti relativi all' esame preventivo, o al consiglio di guerra destinato dal comando generale per essere sentenziato.

4.° Commettendo un militare in permesso un delitto criminale in compagnia di persone non militari, allora può egli, dietro domanda dell' autorità del paese e dietro certificato *de non prejudicando*, essere consegnato

alla stessa per facilitare col mezzo suo l'esame, per rilevare il processo e per condurre la causa.

§ 6.

Osservanze in caso di diserzione d' un militare in permesso.

1.° Scoprendosi in un distretto che manchi un militare in permesso, e nascendo il sospetto di diserzione, il cancelliere mentre ne previene le autorità superiori, ne renderà avvertiti anche tutt' i distretti, a fine di arrestarlo.

2.° Scopertasi realmente la diserzione, il cancelliere ne previene subito la delegazione, e trasmette i connotati del disertore ai distretti.

Il comando della piazza ne previene subito tutti gli altri comandi vicini, comunicando ai medesimi i connotati, e ne previene inoltre il comando generale per le ulteriori disposizioni d' arresto del disertore.

Lo stesso osserverà la delegazione colle altre circonviciue, alle quali si trasmetteranno egualmente i connotati per riferire l'accaduto al governo, che emetterà la notificazione a tutte le delegazioni da esso dipendenti.

3.° Essendo il soldato in permesso arrestato e convinto di diserzione, sarà scortato con

sicurezza e spedito il processo verbale al rispettivo reggimento od al consiglio di guerra residente in Milano, come è prescritto nel § 5, articolo secondo.

4.° Nell' istesso modo saranno trattati quei soldati che si troveranno in qualche paese senza il permesso, non che quelli che dopo il permesso di otto giorni non sono però rientrati. *Vedi* § 2, articolo settimo.

§ 7.

Come trattarsi quelle autorità e quegl' individui che ritengono i militari richiamati ai proprj reggimenti.

Qualora i comuni ritengano un militare in permesso oltre il tempo concessogli o lo nascondano, saranno puniti secondo le leggi vigenti.

§ 8.

Casi ne' quali i militari in permesso dipendono interamente dalla giurisdizione militare.

Tutt' i militari in permesso dipendono dalla giurisdizione militare in caso di morte ed in caso d' una causa civile che li riguardi, eccettuate quelle delle loro facoltà.

§ 9.

Sull' autorizzazione di contrarre matrimonj per parte de' militari in permesso.

1.° La sola autorità militare può concedere il permesso legittimo di contrarre matrimonio ad un militare in permesso.

2.° Quando il soldato in permesso produce un certificato rilasciatogli dall' autorità comprovante aver egli buona condotta e poter vivere onestamente colla famiglia, e si presenta con esso al comando della piazza, allora il comando del reggimento può concedergli il permesso della seconda classe anche durante l' assenza dal reggimento.

§ 10.

Rapporti risguardanti i militari in permesso da trasmettersi alla fine di ogni mese dai comandi di piazza al comando generale.

Tutt' i comandi di piazza trasmetteranno alla fine d' ogni mese un rapporto al comando generale secondo la formola n.° 5, riguardante tutt' i militari in permesso che trovansi nella provincia rispettiva, sul quale, oltre il

guadagno e la perdita di detti individui, verranno anche indicate le pene assegnate ed i delitti commessi, non che l' occupazione a cui si sono dati; in somma tutto ciò da cui il comando generale possa rilevare con facilità il contegno tenuto da' militari in permesso.

§ 11.

Carte stampate di sicurezza come metterle in conto.

1.° Da ogni comando di piazza verranno trasmessi i fogli stampati di sicurezza e di permesso a fine di distribuirli ai cancellieri del censo ed alle rispettive delegazioni, i quali, emettendoli, riporteranno su di essi il numero indicato sul foglio di permesso medesimo.

2.° Ogni comando di piazza, facendo il suo rapporto, accennerà il numero di detti fogli distribuiti col bilancio di quelli che gli rimangono, a fine di somministrarne secondo il bisogno.

3.° Per ritirare tali fogli consegnati alla delegazione ed ai cancellieri del censo si faranno le opportune domande, onde mettersi al corrente su tal proposito.

FORMOLA n.° 1. N.° 35.

Per un tempo illimitato fino al tempo dell'esercizio per breve tempo.

PASSAPORTO n.° X.

Giovanni Battista Monzi, fuciliere dell' imperiale regio reggimento d' infanteria barone Wimpfen, nativo di Schio, provincia di Vicenza, età di 25 anni, di religione cattolica, nubile, di professione sarto, statura grande, capelli neri, portando vestito bianco con mostre rosse, gilé bianco, calzoni simili, è stato congedato per Schio, luogo del domicilio della sua famiglia. Il presente passaporto non varrà che fino al tempo dell' esercizio di quest' anno, e non vale che per andare a Schio.

Dato a Clagenfurt il . . . . . 181.

L' I. R. colonnello e comandante del suddetto reggimento,

N. N.

(L. S.)

MARCIA-ROTTA.	È fornito *con danari* e pane fino al
Andata da Clagenfurt per	Vestiario che prende vero Abito Gilé Calzoni Camice Mutande Scarpe
	Il commissario di guerra, N. N. (L. S.)

ISTRUZIONE PEL SOLDATO.

È obbligato di tenersi sulla strada prescrittagli per le autorità, d'annunciarsi nel capoluogo della sua provincia al comando militare della città ivi stazionato, e di deporre il suo passaporto a quel comando militare, il quale, terminando il tempo del suo congedo ed essendo avanti revisato, glielo rimetterà di nuovo.

Veduto all' arrivo del suddetto militare N. N. *dal comando della piazza di . . . . . al quale si è consegnata la competente carta di sicurezza.*

A . . . . . il . . . . . 181 .

Segnato
N. N.

FORMOLA n.° 2. N.° 35.

CERTIFICATO DI DOMICILIO.

Essendo stato congedato il fuciliere Giovanni Battista Monzi dell' imperiale regio reggimento d' infanteria barone Wimpfen fino al tempo dell' esercizio di quest' anno, viene esso indirizzato a Schio, luogo del suo domicilio, coll' obbligo di non abbandonarlo senza l' espressa permissione.

Dato a . . . . . il . . . . . 181 .

Per l' imp. regio generale maggiore
e comandante della città di . . .
il capitano di piazza . . . . . .

ISTRUZIONE PEL SOLDATO.

Non può il soldato congedato cambiare il luogo del suo domicilio senza l' espressa permissione dell' autorità locale: volendo egli trasferirsi per più di otto giorni ad un luogo appartenente all' istessa provincia, abbisogna la permissione del signor cancelliere del censo: volendosi stabilire per la durata del suo congedo in un luogo appartenente all' istessa o ad un' altra provincia, debb' egli annunciarsi per la via del cancelliere del censo e della regia delegazione

all' imperiale regio comando militare del capoluogo della provincia da dove gli sarà rilasciato il documento necessario.

Trovandosi in un altro comune tanto dell' istessa provincia che d' un' altra senza permesso dell' autorità competente, come non rendendosi dopo otto giorni dalla data del richiamo nel luogo prescritto, in caso di revocazione del suo permesso, sarà irrevocabilmente riguardato e punito come disertore.

FORMOLA n.° 3. N.° 33.

PERMESSO

Che si rilascia al fuciliere Giovanni Batista Monzi dell'imperiale regio reggimento d'infanteria barone Wimpfen, il quale trovasi in congedo a Schio, provincia di Vicenza, di trasferirsi per affari suoi proprj a Legnago, provincia di Verona.

Vale questo permesso per un mese.

Dato a . . . . . il . . . . . 181 .

Il cancelliere censuario di . . . . . .

(L. S.)

ISTRUZIONE PEL SOLDATO.

È vietato di trasferirsi in un altro luogo che quello assegnato in questo permesso, come di oltrepassare il tempo accordato. Ritornando al proprio domicilio, è suo dovere di restituire questa carta all' autorità locale per essere annullata.

FORMOLA n.° 4.

RUOLO dei militari in permesso aumentati o dimi

Num.° del foglio di permesso.	Indicazione del reggimento, battaglione o corpo da cui fu rilasciato il permesso.	Grado.	Nome e cognome.	Luogo di nascita.		In perme a	
				Paese.	Provincia.	Paese.	Pro ci
1	Wimpfen, n.° 13.	Soldato	Gio. B. Monzi.	Schio.	Vicenza	Schio.	Vi
2	Principe Paar, n.° 43	*idem.*	Anton. Sabelli.	Nagar.	Verona.	Valdagno.	*id*
3	5.° battaglione di guarnigione.	Caporale	.....	Lodi.	Lodi.	Zevia.	Ud
4	45.° Reggimento.	Soldato	.....	Montebello.	Vicenza	Montebello.	Vi
5	Prohaska, n.° 35.	*idem.*	Marco Dondeto	Bollio.	*idem.*	Bollio.	*id*

COMANDO DELLA PIAZZA DI . . . .

ı provincia durante l' anno militare 1816-17.

Data del ermesso.	Per breve tempo.	Sino al tempo dell'esercizio.	Sino a nuovo ordine.	Data del permesso prolungato.	Nel paese.	Nella provincia.	OSSERVAZIONI.
icemb. 1816.	..	1	..	.....	.....	.....	Lavora nella fabbrica del sig. Albertini a Schio.
ovemb. 1816.	..	..	1	25 dic. 1816.	Nagera.	Verona.	Lavora nel filatojo di cotone del sig. Buratti a Nagera.
ovemb. 1816.	1	..	..	.....	.....	.....	Dopo un permesso di 6 mesi è ritornato al battaglione il 1.° maggio 1817.
icemb. 1816.	..	..	1	.....	.....	.....	Tradotto al reggim. il 19 febbrajo 1817 qual disertore.
nnajo 1817.	..	..	1	2 marzo 1817.	Bassano	Vicenza	Lavora nella fabbrica del sig. Guardetti.
Totale	1	1	3				

FORMOLA n.° 5. COMANDO DELLA PIAZZA DI . . . . .

RAPPORTO

riguardante i militari trovantisi in permesso nella provincia . . . . . durante il dicembre 1816.

Forza effettiva dei soldati in permesso alla fine di nov. 1816			Aumentati.			Forza effettiva compreso l' aumento.			Diminuiti.				Rimane la forza de' militari in permesso.			Somma generale.
Per breve tempo.	Sino al tempo dell' esercizio.	Sino a nuovo ordine.	Per breve tempo.	Sino al tempo dell' esercizio.	Sino a nuovo ordine.	Per breve tempo.	Sino al tempo dell' esercizio.	Sino a nuovo ordine.	Passati in altre provincie.	Morto.	Disertati.	Rientrati nel reggimento.	Per breve tempo.	Sino al tempo dell' esercizio.	Sino a nuovo ordine.	
10	80	405	1	5	13	11	85	418	»	1	2	4	11	83	414	508

AUMENTO.

Del regg. Wimpfen per poco tempo 1
Prohaska sino al tempo dell' esercizio 3
Paar 2
Nostitz cavallegg. sino a nuovo ordine. 13
} 19

PERDITA.

Morto il 15 novemb. 1816 del reggimento Wimpfen soldato 1
Disertati il 19 detto dal reggimento Paar 2
Rientrati il 25 detto dal reggimento Prohaska . 4
} 7

RAPPORTO.

Il soldato Antonio Zuccari è stato punito il 2 dicembre con 3 giorni d' arresto dietro ordine del cancelliere del censo a Schio per essersi mal comportato col sindaco del proprio paese.

Per ordine del comando della città il cancelliere del censo a Valdagno ha punito con 6 giorni d' arresto in ferri il soldato Giovanni Martinelli del reggimento di fanteria Paar per aver egli dato occasione ad una zuffa accaduta nell' osteria di . . . . , ma però non vi ebbe luogo alcuna ferita. È stato imposto allo stesso che rinnovandosi un caso simile, sarà immediatamente spedito al proprio reggimento.

Non occorsero altre lagnanze.

Zeno Milar occupa nella sua fabbrica a Bassano 10 militari in permerso, dei quali egli è molto contento. I detti militari guadagnano giornalmente 45 soldi, ecc. ecc.

(N.° 105.) *Dichiarazione sulla domanda fatta da una imperiale regia delegazione, se i medici non nazionali possano essere ammessi al concorso di condotta medica.*

28 luglio 1817.

N.° 19777-3465. Circolare:

L' imperiale regio governo

Ha dichiarato che qualora gli aspiranti sieno legittimamente autorizzati ad esercitare negli stati di S. M. I. e R. austriaca la professione di medico e di chirurgo, nè emergano eccezioni personali politiche o morali sul loro conto, l' imperiale regia delegazione potrà permettere che, sebbene forestieri, si presentino ai concorsi per le condotte mediche, mentre dipenderà poi sempre la scelta dalle autorità locali, che naturalmente non vorranno senza gravi motivi preferire gli esteri ai nazionali, ove questi non manchino e sieno forniti di sufficiente capacità.

Milano, il 28 luglio 1817.

SAURAU.

(N.° 106.) *Discipline per impedire la propagazione nelle bestie bovine della malattia carboncolare, e per sanarle.*

4 agosto 1817.

N.° 1392-1425. Circolare.

L'imperiale regio magistrato centrale di sanità all' imperiale regia delegazione provinciale di Milano.

Dai rapporti di codesta imperiale regia delegazione provinciale in data del giorno 26 luglio p.° p.° e del primo del corrente mese, n.° 14135-4105 1468-4250, il magistrato centrale ebbe a desumere che nelle bestie bovine, specialmente del comune di Lonato Pozzuolo, domini una malattia del genere delle carboncolari, e che le ultime notizie pervenute nel proposito rechino che un tal morbo vada propagandosi in quel bestiame.

Trattandosi di malattia carboncolare, sarà d'uopo che oltre la separazione delle bestie sane dalle infette (lasciando queste ultime nella stalla in cui si è manifestato il morbo), ed il sequestro rigoroso delle une e delle altre sino a tanto che sia cessato ogni sospetto di ripullulamento del morbo medesimo, e che

vi sieno praticati gli espurghi coi metodi prescritti dal regolamento datato da Mantova il giorno 5 dicembre 1814, l'imperiale regia delegazione ordini a quella deputazione comunale di far seppellire in una profonda fossa tutte le bestie che perissero in causa della nominata malattia., senza levar loro la pelle nè aprirle, soprapponendovi, innanzi di chiudere le fosse, della calce o del sugo di letame, onde impedire che alcuno tenti di far uso delle pelli, e molto meno poi delle carni; imperocchè l'esperienza ha insegnato che la sola sezione del cadavere di una bestia morta da malattia carboncolare può produrre nella persona che la eseguisce degli antraci molto pericolosi, i quali poi sono d'ordinario funesti a coloro che osano di cibarsi delle carni di siffatte bestie infette.

Si potrà per altro permettere, sopra richiesta del proprietario delle bestie delle quali si tratta, e senza pretensione di compenso, la macellazione delle sane, ed in questo caso il loro trasporto al macello dovrà farsi colle dovute cautele di sanità, e le pelli, tosto levate, s'immergeranno nell'acqua di calce, in cui si lasceranno per ventiquattr'ore almeno prima di metterle in commercio.

Sarà quindi cura dell'imperiale regia delegazione di prescrivere senza ritardo la

surriferita disciplina, e d'invigilare per l'esatta osservanza della medesima, onde non abbiano ad accadere i sopraccennati danni; avvertendola che le visite che si effettuano dai veterinarj alle dette bestie, quando sono dirette alla cura delle medesime, debbono essere a carico dei loro proprietarj, per cui appartiene ad essi il farle o no curare, e alla deputazione soltanto il vedere se le discipline prescritte sieno praticate colla dovuta diligenza.

Il magistrato aggradirà di essere istrutto del successivo andamento di un tal morbo per la necessaria sua intelligenza, ecc.

Milano, il 4 agosto 1817.

PEL PRESIDENTE,
CASTIGLIONI.

CURIONI, Segretario.

(N.° 107.) *Facoltativo ai contabili ed agli impiegati addetti alle imperiali regie casse di prestare cauzione o con ispeciale ipoteca di beni proprj o di altri, anzichè depositare tanto effettivo danaro.*

8 agosto 1817.

N.° 12015-1096. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie direzioni ed alla prefettura del monte.

Con rispettato dispaccio del 10 luglio scorso, n.° 32169-2591, l' eccelsa imperiale regia camera aulica generale ha approvato, sopra rapporto del governo, che tutti i contabili indistintamente, al pari di quanto venne concesso agl' impiegati addetti alle imperiali regie casse, possano prestar cauzione per la rispettiva gestione o con ispeciale ipoteca di beni proprj o di altri, anzichè depositare tanto effettivo danaro, come venne prescritto dalle superiori risoluzioni comunicate coi dispacci 17 marzo 1815, n.° 5765-610, e 17 febbrajo 1816, n.° 7707-1151, sino a quanto ammonta l' occorrente guarentia.

S' intende da per sè che non si potrà ricevere alcuna cauzione come sopra se prima non si sarà fatto constare legalmente che lo

stabile offerto, sia pel suo real valore, sia malgrado delle esistenti ipoteche anteriori tacite od iscritte, somministri una perfetta sicurezza, che è quanto dire una guarentia a forma di sicurtà pupillare.

Si userà pertanto la cautela di comunicare gli atti relativi, che verranno presentati all' imperiale regio ufficio fiscale per le di lui osservazioni e parere, nè si potrà senza il favorevole voto del medesimo ammettere alcuna fidejussione e passare ad alcun istromento, nè molto meno affidare prima di aver messo in regola l' atto di sicurtà a chicchessia una gestione qualunque cui v'abbia interesse il regio erario.

Le cartelle di rescrizione sul monte, come pure le obbligazioni di stato, sebbene emesse per moneta effettiva, non potranno per ora essere ricevute per cauzione neppure al prezzo stabilito dalla borsa.

Milano, 8 agosto 1817.

SAURAU.

(N.° 108.) *Determinazione tendente ad assicurare il celere e regolare corso delle staffette.*

9 agosto 1817.

N.° 2522. Circolare.

L'imp. regia direzione generale delle poste ai mastri di posta.

Convinto l'imperiale regio governo della necessità d'assicurare con mezzi efficaci il celere e regolare corso alle staffette, ha coi suoi dispacci 19 luglio p.° p.°, n.° 10593-2448, e 2 corrente agosto, n.° 11731-2701, determinato in via provvisoria e fino all'emanazione d'un nuovo stabile regolamento nella materia postale, che emergendo colpevole ritardo nel servizio delle staffette, oltre le pene comminate dal regolamento a stampa del 16 marzo 1811, incorrerà il mastro di posta nella multa, da determinarsi da questa direzione, per la prima volta dalle venticinque alle cinquanta lire, ed in caso di recidività dalle cinquanta alle trecento lire, a norma delle circostanze; salvo al multato il ricorso all'imperiale regio governo.

Nel far conoscere ai mastri di posta che dipendono dall'imperiale regio governo di Lombardia questa superiore sanzione avente

per iscopo di prevenire le mancanze che con troppa frequenza si riproducono in una delle parti più interessanti del pubblico servizio loro commesso, la direzione li richiama alla dovuta attenzione ed esattezza, diffidandoli che mantiene sopra ciascun d' essi costante sorveglianza onde corrispondere dal proprio canto alle sagge mire governative.

Milano, il 9 agosto 1817.

PEL DIRETTORE ASSENTE,
STOPPANI, SEGRETARIO.

(N.° 109.) *Pene ai medici ed alle amministrazioni comunali che trascurano le cautele di sanità in punto del morbo petecchiale.*

13 agosto 1817.

N.° 21719-2430. Circolare.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Quantunque il morbo petecchiale vada già da qualche tempo declinando continuamente in quasi tutte le provincie di questo territorio, pure non cessa di manifestarsi di nuovo ora in un sito ed ora in un altro.

Se però venissero in essi luoghi prontamente e con precisione eseguite le cautele di sanità che si sono prescritte, il morbo non si diffonderebbe più oltre, e l'epoca tanto desiderata della di lui totale estinzione non sarebbe lontana. Ma il governo ha dovuto col massimo dispiacere scorgere che troppo lentamente si procede alla esecuzione delle accennate cautele, e che talvolta la manifestazione della malattia viene notificata troppo tardi, quando cioè ha già attaccato un numero ragguardevole di persone.

Questo gravissimo inconveniente deriva per lo più dalla negligenza e dalla trascuratezza

de' medici e delle amministrazioni comunali. E poichè i loro mancamenti vanno impuniti o per una non curanza delle imperiali regie delegazioni provinciali, o per una mal consigliata indulgenza, tali mancamenti si rinnovano e si fanno maggiori.

Il governo, sentito l' imperiale regio magistrato centrale di sanità, ordina pertanto sotto la più rigorosa risponsabilità dei signori delegati provinciali d'invigilare indefessamente che vengano con tutta la puntualità ed esattezza eseguiti gli obblighi ingiunti ai medici ed alle amministrazioni comunali nella loro qualità di deputazioni di sanità; e qualora vi contravvenissero, di punirli direttamente in via disciplinale con una multa nel limite di lire settanta, se la trasgressione non è contemplata dall'art. 67 del decreto 5 settembre 1806, e quando lo sia, di denunziare tanto i medici, quanto gli amministratori comunali alla giudicatura di pace per l' inflizione della pena in esso articolo comminata; salvo poi il caso di dolo cui si riferisce l' articolo 68 dello stesso decreto, pel quale dovranno i contravventori essere sottoposti al giudizio dei tribunali criminali per una maggior punizione.

Affinchè poi il governo sia informato di tali contravvenzioni e delle relative processure, sarà dovere delle imperiali regie delegazioni

provinciali di farne ogni volta rapporto all'imperiale regio magistrato centrale di sanità.

Si ricordano in questa occasione agl' imperiali regj delegati provinciali gli ordini che replicatamente loro si sono dati, perchè si facciano solleciti a trasmettere al suddetto magistrato gli specchi settimanali dell' andamento del morbo petecchiale. E siccome alcuni non eseguiscono tuttavia una tale trasmissione nel termine stabilito all' articolo 3 della circolare 19 febbrajo corrente anno sotto il n.° 4605-618, così si avvertono che quelli i quali tarderanno a spedire i detti specchi completi oltre il summentovato termine, verranno immancabilmente puniti di conformità alla negligenza che si sarà in essi rilevata.

Milano, il 13 agosto 1817.

SAURAU.

(N.° 116.) *Schiarimenti sulla procedura ed inrotulazione in grado d' appello delle cause di contravvenzione alle leggi di finanza.*

14 agosto 1817.

N.° 11734-1067. Circolare.

L' imp. regio governo alle imp. regie direzioni delle dogane, del demanio e lotto.

Avendo l' imperiale regio tribunale d' appello generale, dietro istanza del governo, subordinati al supremo tribunale di giustizia i dubbj promossi dalle diverse direzioni camerali, cioè 1.° se i reclami in appello delle imperiali regie intendenze nelle cause di contravvenzione alle leggi di finanza abbisognino della firma di un patrocinatore approvato; 2.° se all' atto dell' inrotulazione degli atti appellatorj nei casi suddetti basti l'assistenza e la firma dell'agente di finanza; il prefato supremo tribunale con aulico decreto del 9 luglio scorso ha rescritto al prefato tribunale d' appello generale ne' seguenti termini:

In quanto al primo dubbio, si dovrà in pendenza di un regolamento stabile di procedura in oggetti di contravvenzione finanziera ritenersi in vigore tuttora il disposto dall' articolo 71 della legge 21 agosto 1809,

che si trova provvisoriamente confermata; conciossiachè simili contravvenzioni in regola sono da trattarsi a processo verbale, in cui il generale regolamento del processo civile permette che cadauna parte dimetter possa verbalmente a protocollo giudiziale i proprj riclami e le proprie difese anche in grado di seconda e terza istanza.

Riguardo al secondo punto, essendo il giudice che assiste all' atto di qualsisia inrotulazione incaricato d'invigilare che vi sia proceduto a termini di legge, non v'ha ordinazione alcuna che esiga nell'inrotulazione degli atti appellatorj essenzialmente l' intervento di un patrocinatore abilitato.

Tanto si reca a notizia dell'imperiale regia direzione, onde di conformità ne prevenga gli uffici che da lei dipendono per loro norma e direzione ne' contingibili casi.

Milano, il 14 agosto 1817.

SAURAU.

(N.° 111.) *Premj agli uccisori degli orsi e dei lupi.*

14 agosto 1817.

Imp. regia direzione generale della polizia.

AVVISO.

All'oggetto di prevenire la rinnovazione dei funesti eccidj causati nei decorsi anni da lupi e da orsi, la cui ricomparsa si è anche in quest'anno manifestata in alcune provincie di Lombardia, l'imperiale regio governo, visto l'esito favorevole già altre volte ottenuto con premj straordinarj, si è determinato di concedere a chi proverà nelle forme prescritte d'aver ucciso entro il termine di tre mesi dalla data di quest'avviso alcuna delle predette fiere nel territorio di Lombardia un premio straordinario nelle sotto indicate proporzioni:

Per una lupa od un'orsa . lir. 200
Per un lupo od un orso . . » 150
Per un lupicino od un orsacchio . . . . . » 50

Si deduce a pubblica notizia la premessa superiore determinazione onde eccitare lo

zelo di chiunque si trovasse in grado di concorrere alla distruzione delle mentovate fiere.

Milano, il 14 agosto 1817.

IL CONSIGLIERE AULICO, DIRETTORE GEN. DELLA POLIZIA,
CAVALIERE ANTONIO DE RAAB.

IL SEGRET. DELLA DIREZIONE,
FORMENTI.

(N.° 112.) *Gli ufficiali dimessi aspiranti ad un impiego civile dovranno produrre il certificato di buona condotta dell' imperiale regio consiglio aulico di guerra.*

19 agosto 1817.

N.° 7538-2535. CIRCOLARE.

L'imp. regio tribunale d'appello generale alle imperiali regie autorità giudiziarie delle provincie lombarde.

Il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia con rispettato aulico decreto 30 luglio p.° p.°, n.° 1761, ha comunicato che per impedire che s' introducano negl' impieghi civili i militari i quali non avessero ben meritato colla loro condotta

sotto le bandiere, non solo verrà regolarmente comunicato ciascun caso di cassazione con infamia di qualche ufficiale militare, ma nella evenienza de' casi che un già ufficiale militare si presentasse in concorrenza per qualche impiego civile, si dovrà ricercare la produzione del certificato di buona condotta che per ordine dell' imperiale regio consiglio aulico di guerra si è ordinato rilasciarsi a quegl' imperiali regj ufficiali dimessi, il contegno de' quali nel tempo del militare servizio fu riconosciuto irreprensibile.

L' imperiale regio tribunale d'appello generale mentre in esecuzione dei venerati supremi ordini si fa sollecito di partecipare a tutte le prime istanze queste prescrizioni, ne raccomanda l' inalterabile osservanza in tutti i casi di doversi proporre nomine alle quali aspirino militari congedati.

Milano, il 19 agosto 1817.

PATRONI, Presidente.

BIELLA, Consigliere.

(N.° 113.) *Modula delle* reversali de observando reciproco, *da prodursi dai sudditi esteri ai quali si devolvesse un' eredità nelle provincie dell' impero d'Austria.*

20 agosto 1817.

N.° 7796-2636. CIRCOLARE.

L'imp. regio tribunale d'appello generale alle imperiali regie autorità giudiziarie delle provincie lombarde.

In seguito alla dimanda fatta dalla reale ambasceria de' Paesi Bassi per conoscere da quale autorità, in quale forma ed in quai termini debbano venire rilasciate le *reversali de observando reciproco* da prodursi da' sudditi del regno de' Paesi Bassi onde poter conseguire le eredità ai medesimi devolute negli stati della monarchia austriaca, la suprema corte di giustizia e l' imperiale regia cancelleria intima di corte e stato hanno di concerto stabilito che le *reversali de observando reciproco* abbiansi a rilasciare munite della solita firma ed apposizione del sigillo del rispettivo giudizio superiore di quella provincia, ovvero di quel distretto ov' è domiciliato l' estero suddito al quale è devoluta

una eredità, e che debbano esprimersi in questi termini :

« Si compartisce l'assicurazione che ai sud-
» diti degli stati dell' impero d'Austria ver-
» ranno consegnate le eredità ad essi devo-
» lute entro del regno dei Paesi Bassi nella
» guisa stessa che vengono consegnate ai sud-
» diti dei Paesi Bassi quelle ad essi devolute
» entro degli stati dell'impero d'Austria, e che
» in ora è stato concesso di fare a N. N. (*nome*
» *e cognome*, *non che stato e professione*) la
» consegna dell' eredità di N. N. (*nome*, *co-*
» *gnome, stato e professione del defunto*) suddito
» austriaco, morto in N. N. (*denominazione*
» *del luogo e della provincia ove il defunto*
» *morì*), da essere trasportata a N. N. (*luogo*
» *e provincia*) nei Paesi Bassi. »

Il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia nell' atto di comunicare, con suo venerato decreto 6 agosto 1817, la premessa risoluzione, perchè sia dedotta a cognizione di tutte le prime istanze giudiziarie di queste provincie, dichiara altresì che, giusta la modula premessa, si dovrà chiedere la produzione delle *reversali de observando reciproco* da tutti que' sudditi di esteri stati ai quali si devolvesse un' eredità nelle provincie dell' impero d'Austria, in quanto non esistesse già cogli stati a cui appartiene il

pretendente all' eredità un apposito trattato di franchigia d' albinaggio, e che del pari debbonsi pure rilasciare dai tribunali d' appello di questi stati ereditarj, secondo la modula medesima e secondo lo stesso tenore, le reversali ogni volta che ad un suddito austriaco si devolve un' eredità od un legato in uno degli stati esteri con cui non vi sia un trattato di franchigia d' albinaggio.

Le prime istanze giudiziarie terranno presenti le premesse risoluzioni per loro rispettiva norma nei contingibili casi di eredità devolute ad esteri sudditi.

Milano, il 20 agosto 1817.

PATRONI, Presidente.

BIELLA, Consigliere.

Milano, dall' Imp. Regia Stamperia.

CIRCOLARI ED ATTI DELLE AUTORITÀ
GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, ecc.
N.° 7.

(N.° 114.) *Norme per regolare il carteggio fra le imperiali regie autorità giudiziarie e quelle degli stati pontificj.*

20 agosto 1817.

N.° 7535-2533. CIRCOLARE.

L'imp. regio tribunale d'appello generale alle imperiali regie autorità giudiziarie delle provincie lombarde.

In attenzione delle massime da stabilirsi per regolare il carteggio fra le imperiali regie autorità giudiziarie e quelle degli esteri stati, il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia con rispettato decreto 30 luglio p.° p.°, n.° 1762, ha frattanto stabilito che occorrendo di chiedere notizie od atti, anche in via criminale, dalle autorità costituite negli stati pontificj, dovranno le prime istanze di queste provincie subordinare

le relative loro requisitoriali immediatamente al presidente del tribunale d'appello, onde avvalorate colla firma di questo, sieno dal medesimo sollecitamente trasmesse all'imperiale regia ambasciata austriaca residente in Roma per ottenerne l'effetto corrispondente in via ministeriale. Nei casi poi nei quali dal ritardo avesse a temersi qualche pregiudizio, potranno le istanze giudiziarie dirigere la requisitoriale immediatamente alla rispettiva autorità costituita nello stato pontificio, soggiungendole che verrà sostenuta la medesima ricerca in via ministeriale, ma dovranno nello stesso tempo subordinare un duplicato della requisitoriale al presidente d'appello perchè questi proceda indilatamente nel modo sovriudicato.

Si deducono a notizia di tutte le imperiali regie prime istanze le norme premesse, cui dovranno esattamente attenersi.

Milano, il 20 agosto 1817.

PATRONI, Presidente.

BIELLA, Consigliere.

(N.° 115.) *Ritenuti responsabili i parenti o capi di famiglia di far visitare da un medico i loro malati di febbre, e di notificarli alle rispettive amministrazioni comunali.*

20 agosto 1817.

N.° 1523. Circolare.

L'imp. regio magistrato centrale di sanità alle imp. regie delegazioni provinciali.

Nella sessione tenutasi il giorno 19 del corrente mese sotto la presidenza di S. E. il signor conte governatore, e coll' intervento de' signori consiglieri di governo conte Paravicini, don Paolo De Capitani e dell' imperiale regio protomedico signor Carminati, il congresso, ad oggetto di assicurare maggiormente i vantaggi della pronta notificazione delle malattie epidemiche e contagiose, della quale sono rese risponsabili le amministrazioni comunali e i medici col governativo circolare dispaccio 13 agosto corrente, n.° 21719-2430, ha incaricato questo magistrato centrale di dichiarare alle imperiali regie delegazioni che risponsabili sono pure i parenti o capi di famiglia di far visitare da un medico i loro malati di febbre, o di

notificarli immediatamente alle rispettive amministrazioni comunali, onde nella qualità di deputazioni di sanità possano a termini dell' articolo 6 delle istruzioni del giorno 16 gennajo scorso destinare un medico alla visita di essi.

Le imperiali regie delegazioni provinciali, nel rendere pubblica la presente dichiarazione, avvertiranno che questa misura tende ad impedire che si rinnovi l' inconveniente di veder ricomparire la febbre petecchiale in alcuni comuni appunto per essersi ritardata la riconoscenza dei primi infetti, ed a procurare la totale estinzione della febbre medesima, di cui alcune provincie sono quasi libere intieramente.

Milano, il 20 agosto 1817.

PEL PRESIDENTE,
BRIVIO.

CURIONI, Segretario.

(N.° 116.) *Applicabili le penalità prescritte dall'art. 9 del decreto 4 maggio 1807 anche ai mugnaj trasportando farine senza ricapiti di finanza o con altri di scaduta valitura.*

22 agosto 1817.

N.° 7732-2621. CIRCOLARE.

L'imp. regio tribunale d'appello generale alle imperiali regie autorità giudiziarie delle provincie lombarde.

Il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia con venerato aulico decreto 6 agosto corrente, n.° 1788, ha comunicato una dichiarazione dell' imperiale regia aulica camera generale, colla quale viene stabilito che per l' esatta esecuzione dell' articolo 9 del decreto 4 maggio 1807 sopra il regolamento dei dazj di consumo ne' comuni murati devono considerarsi caduti in commesso ed incorsi nelle penalità in detto decreto comminate non solo que' mugnaj che personalmente o con altro mezzo, o sotto altrui nome fanno girare farine senza ricapiti di finanza comprovanti essersi pagato il dazio, ma ben anche quelli fra' detti mugnaj che le trasportano con ricapiti di scaduta valitura, i quali sono per tal causa nulli e di nessun effetto,

o con indicazioni diverse fra il numero dei colli ed il peso in essi indicato, ed il numero e peso dei colli che si riscontrassero all' atto del fermo.

Da queste prescrizioni non devono risguardarsi dispensati i mugnaj nemmeno quando caricano e trasportano farine per conto di terzi, benchè questi ultimi per legge non sieno tenuti a farle scortare da ricapiti.

Le premesse dichiarazioni si portano a notizia di tutte le prime istanze giudiziarie per rispettiva loro norma e corrispondente direzione.

Milano, il 22 agosto 1817.

PATRONI, Presidente.

BIELLA, Consigliere.

(N.° 117.) *CAUTELE per prevenire la diffusione della febbre petecchiale fra gli agricoltori durante la messe del riso.*

26 agosto 1817.

N.° 1557. CIRCOLARE.

L'imp. regio magistrato centrale di sanità alle imp. regie delegazioni provinciali.

Nella presente stagione si suole dar principio alla messe del riso, e fatto riflesso che ad eseguirla vi concorrono moltissimi degli abitanti della collina, alcuni dei quali costumano anche di seco condurre l'intiera famiglia; e considerato che dall'accomunamento di siffatti lavoratori avvi pericolo che possa derivare un'ulteriore diffusione della febbre petecchiale, massime che i diversi corpi di tali agricoltori dormono d'ordinario insieme sulle cascine, il magistrato centrale, in conformità della determinazione presasi nella sessione del giorno 26 agosto corrente sotto la presidenza di S. E. il signor conte governatore, e coll'intervento del signor consigliere conte Paravicini e dell'imperiale regio protomedico signor Carminati, invita le imperiali regie delegazioni provinciali ad ingiungere alle amministrazioni comunali di invigilare attentamente sull'andamento della

salute dei nominati agricoltori; al quale effetto ordineranno ai fittajuoli di denunciar loro senza il menomo ritardo que' villici che durante il tempo del taglio del riso si manifestassero ammalati, onde le deputazioni abbiano a farli tosto visitare dal medico; e qualora questi li dichiarasse affetti o gravemente sospetti della detta febbre, la deputazione li farà subito trasportare al più vicino spedale dei petecchiosi; in caso diverso, allo spedale ordinario. I fittajuoli che trascurassero affatto o ritardassero la notificazione di tali malati (dovendosi in questo caso considerare i fittajuoli medesimi quali capi di famiglia), verranno assoggettati alla processura già ordinata col dispaccio del 20 corrente, n.° 1523, contro gli stessi capi di famiglia. Per assicurare poi maggiormente l' osservanza della surriferita determinazione potranno le imperiali regie delegazioni provinciali interessare lo zelo dei signori parrochi, acciocchè eglino ne istruiscano il popolo, e gli facciano sentire il vantaggio che ne sarà per derivare dalla determinazione medesima.

Milano, il 26 agosto 1817.

PEL PRESIDENTE,
CASTIGLIONI.

CURIONI, Segretario.

(N.° 118.) *Norme onde regolare il limite del concorso del regio erario nelle spese dei cancellieri distrettuali.*

27 agosto 1817.

N.° 21999-3890. CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

La circolare 7 corrente agosto, n.° 20817-3662, ha prescritto il modo da seguirsi per la liquidazione delle spese d'ufficio che i cancellieri distrettuali hanno sostenuto avanti l'epoca del 1.° luglio p.° p.° Attenendosi alle avute istruzioni, le delegazioni erano in dovere d'ingiungere ai comuni l'intero pagamento di queste spese, salvo il compenso per parte del regio erario in quella parte che sarebbe stata superiormente stabilita.

Ora il governo si è occupato di fissare la misura del compenso; ma se ha trovato regolare di uguagliarla a quella ch'è stata determinata per le spese posteriori al 30 giugno scorso, ha pur sentito la necessità di dare alle imperiali regie delegazioni alcune norme, mediante le quali possa il limite del concorso dell'erario essere esattamente regolato.

Si dichiara quindi che quantunque il regio erario contribuirà per metà al pagamento delle spese di cancelleria anteriori al primo luglio, o sia nella stessa quota con cui concorre per le spese posteriori al 30 giugno p.° p.°, tale metà non potrà mai però superare la metà l'importo del nuovo assegnamento accordato per le spese d'ufficio dei cancellieri colla circolare 25 luglio p.° p.°, n.° 15346 - 2646 15574 - 2683 15610 - 2689. L'eccesso della spesa resterà a carico dei comuni, ma in contraccambio il valore delle scorte al primo luglio esistenti in natura presso ogni cancelliere sarà considerato di ragione de' rispettivi comuni, senza compartecipazione del regio erario.

I comuni quindi dovranno ottenere il corrispondente bonifico, e quindi le imperiali regie delegazioni, avuta dai cancellieri la specifica e valutazione delle scorte al primo luglio suddetto, faranno calcolare la quota di compenso ad ogni comune, e detrarranno l'importo della metà dell'assegno nuovo dovuto dai comuni pel secondo semestre di questo anno.

Si avverta che gli avanzi rimasti al 30 giugno p.° p.° debbono essere ritenuti come un'anticipazione fatta dai comuni, giacchè il nuovo assegno operativo dal primo luglio

in avanti è basato sul principio che i cancellieri debbano con esso provvedere a tutti gli articoli di cancelleria.

Tutte le operazioni di tale contabilità si dovranno dalle delegazioni eseguire in modo che pervenendo gli atti e le liquidazioni al governo, l'imperiale regia direzione generale di contabilità non abbia che a verificare la regolarità delle dette operazioni, e vegliare perchè la quota del regio erario non abbia in verun caso a superare anche ne' mesi arretrati la metà del nuovo assegno.

La premessa determinazione si comunica a codesta imperiale regia delegazione, affinchè vi dia esecuzione nella parte che la riguarda.

Milano, il 27 agosto 1817.

MELLERIO, Vicepresidente.

(N.° 119.) *CESSATE le disposizioni della circolare 23 dicembre 1816, e rimesse in piena osservanza le regole portate dalle vegliànti istruzioni amministrative in occasione di opere pubbliche.*

28 agosto 1817.

N.° 23028-4073. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali, alle congregazioni provinciali, alle commissioni provinciali di beneficenza, agl' imperiali regj cancellieri del censo, alle congregazioni municipali ed alle deputazioni all' amministrazione comunale.

Le circostanze straordinarie della scorsa annata, la scarsezza e il caro prezzo delle derrate di prima necessità mossero la commissione centrale di beneficenza ad accrescere non solo il numero e l' estensione delle opere pubbliche per impiegare in esse le braccia dei poveri, ma a rendere più facili e più spediti i mezzi conducenti all' esecuzione delle opere stesse. Da questi provvidi divisamenti ebbe origine la circolare diramata dal governo in data del 23 dicembre 1816, e l' approvazione

delle istruzioni che andavano unite alla medesima, in virtù delle quali vennero autorizzati alcuni metodi straordinarj, i quali sebbene si scostassero in qualche parte dalle vigenti istruzioni amministrative, erano però stati riconosciuti i più proprj a vincere le difficoltà che, diversamente operando, si sarebbero opposte alla rapida approvazione ed esecuzione delle opere pubbliche.

Ora essendo cessati i motivi che consigliarono gli accennati straordinarj provvedimenti, ed avendo la commissione centrale di beneficenza trovato conveniente di proporre che si faccia cessare l'effetto della circolare 23 dicembre 1816 e delle relative istruzioni, il governo dichiara che dal momento in cui la presente perverrà alle autorità amministrative ed agli ufficj ai quali è indirizzata, si dovranno riguardare come cessate del tutto le disposizioni della mentovata circolare, e per tutte le opere pubbliche che da quel momento in appresso si avranno a proporre tanto in via ordinaria, come per qualche speciale circostanza che potesse riferirsi al sovvenimento de' poveri, si avranno a seguire strettamente le regole portate dalle veglianti istruzioni amministrative. Si ritengono soltanto escluse dalla presente determinazione quelle opere che prima della ricevuta del presente

decreto fossero già in corso di esecuzione, o per le quali fossero già stati compilati i progetti e compiute le pratiche preliminari a dettame della circolare 23 dicembre 1816.

Milano, il 28 agosto 1817.

IL CONTE DI SAURAU,
GOVERNATORE.

P. DE CAPITANI, Consigliere.

(N.° 120.) *Le tasse stabilite nella rubrica quinta del regolamento 5 gennajo 1816 devono applicarsi tanto agli atti in contenzioso, quanto a quelli di volontaria giurisdizione.*

28 agosto 1817.

N.° 6573. CIRCOLARE.

L'imp. regia direzione del demanio, ecc. ai signori segretarj delle imperiali regie corti di giustizia e dei tribunali di prima istanza, e cancellieri delle giudicature di pace f. f. di tassatori.

Le tasse stabilite nella rubrica quinta del regolamento provvisorio 5 gennajo 1816 devono applicarsi tanto agli atti in contenzioso,

quanto a quelli di volontaria giurisdizione in detta rubrica enunciati, e devono essere riscosse e versate nel regio erario, cui spettano, come ogni altra tassa.

Questa direzione, inerendo al § 557 del regolamento generale sul processo civile, e volendo far cessare gli abusi invalsi presso taluni facenti funzioni di tassatori, crede necessario di comunicarle tale dichiarazione a scanso di qualunque equivoco si potesse prendere nell'esecuzione delle prescrizioni portate dalla succennata rubrica, non che per la corrispondente esecuzione, e starà attendendo un cenno di ricevuta della presente.

Milano, il 28 agosto 1817.

PSALIDI.

NARDUCCI, Segretario.

(N.° 121.) *I disertori fuggiti prima della promulgazione dell' amnistia vengono assoggettati non più alla doppia, ma alla semplice capitolazione.*

N.° 22928-3697. CIRCOLARE.

30 agosto 1817.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

In seguito alla circolare n.° 13317-2063 del corrente anno, si partecipa che S. M. si è degnata con grazioso decreto 9 spirante mese di stabilire che i disertori della disciolta armata italiana, i quali benchè aventi diritto all' amnistia sono stati posti nei reggimenti austro-italiani, o vi si sono arrolati, e poi sono dagli stessi fuggiti prima che fosse pronunciato decisivamente sul diritto loro dell'amnistia suddetta, saranno assoggettati non più alla doppia, ma alla semplice capitolazione, restando con ciò derogato a quanto su questo proposito era stato prescritto coll'anzidetto foglio circolare.

Milano, il 30 agosto 1817.

SAURAU.

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

CIRCOLARI ED ATTI DELLE AUTORITÀ
GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, ecc.
N.° 8.

(N.° 122.) *Età' prescritta per gli aspiranti all' esercizio della professione di ragioniere.*

2 settembre 1817.

N.° 22642-2103. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

A prevenire qualunque dubbio potesse nascere sull' età che richiedesi negli aspiranti all' esercizio della professione di ragioniere sotto la vigente legislazione, il governo dichiara che essendo nel decreto 5 novembre 1805 stabilita in genere pel detto esercizio *l' età maggiore*, ne segue che esso non può permettersi che in quella età, la quale sia riconosciuta maggiore secondo le leggi vigenti nel tempo in cui ciascun candidato chiede la relativa abilitazione; che quindi cominciando ora tale età coll' anno ventesimoquarto, non

può prima di detto anno abilitarsi nessuno in via ordinaria al ripetuto esercizio.

Tanto servirà di norma generale a codesta regia delegazione, nei varj casi che le si presenteranno. Qualora poi qualche aspirante *minorenne*, in cui si combinassero circostanze specialissime, e quella segnatamente di avere incominciata la pratica prima che l'età maggiore fosse portata ai 24 anni, domandasse la dispensa dell'età, potrà la delegazione invocarla con individuale rapporto, semprechè nell'aspirante combinino i requisiti dell'abilità e della buona condotta.

Milano, il 2 settembre 1817.

MELLERIO, VICEPRESIDENTE.

(N.° 123.) *DISCIPLINE per le aste di vendite ed affitti dei beni de' pii stabilimenti.*

3 settembre 1817.

N.° 1962-1288. CIRCOLARE.

La congregazione centrale alle congregazioni provinciali.

Essendosi osservato che d'ordinario ben pochi concorrenti intervengono alle aste pei contratti di vendita, livelli ed affitti de' beni

di ragione de' pii stabilimenti, si è determinato che d'ora innanzi debbansi pei contratti medesimi osservare le seguenti discipline:

1.° A norma di quanto venne stabilito col decreto 1.° maggio 1807 risguardante le aste per gli appalti delle opere d'acque, ponti e strade, si dovranno pubblicare colle stampe gli avvisi indicanti la natura, la quantità, l'ubicazione, lo scutato dell'estimo, la denominazione chiara del fondo, il giorno, l'ora, il locale dove si aprirà l'asta, la durata della locazione ove trattisi d'affitto, e finalmente presso chi sarà ostensibile il capitolato, non ommettendo di far presente agli aspiranti che a termini degli ordini vigenti non possono aver luogo ulteriori esibizioni dopo terminata l'asta.

2.° La pubblicazione verrà eseguita nei luoghi soliti dove si pubblicano ed affiggono gli atti del governo, senza però valersi dei tubatori.

3.° La pubblicazione e l'affissione si rinnoverà tre volte ne' venti giorni precedenti quello dell'asta, e si avvertirà che venga particolarmente eseguita ne' giorni festivi cadenti nel detto periodo.

4.° Dal giorno della prima pubblicazione fino al momento in cui si aprirà l'asta dovrà costantemente rimanere esposto un avviso

tanto nel comune sul territorio del quale esistono i fondi, quanto sulla porta esteriore del locale dove deve tenersi l'asta medesima.

5.° Pei contratti di vendita al disotto della somma di lire 5000, e per quelli di affitto o di livello non eccedenti le lire 250, la pubblicazione ed affissione si eseguirà nei comuni ove stanno i fondi, nei comuni e nei distretti limitrofi, nel capoluogo della provincia e nel comune dove trovasi la stazione appaltante.

6.° Pei contratti al disopra delle predette somme, gli avvisi d'asta si pubblicheranno anche in tutti i comuni del distretto dove trovansi i beni, nei capiluoghi di tutti i distretti della provincia, nei comuni più popolati delle provincie circonvicine, e si avranno particolarmente in vista quelli dove si tengono mercati o fiere; avvertendo che appunto in tale occasione venga effettuata la pubblicazione ed affissione dell'avviso.

7.° Se nella provincia nella quale si tiene l'incanto, od in quella ove trovansi i fondi si stampa una gazzetta, vi si dovrà far inserire l'avviso d'asta pei contratti indicati nel precedente articolo, e quelli di molta importanza si avrà cura di far inserire anche nella gazzetta di Milano, quantunque si trattasse di fondi situati in una lontana provincia.

8.° Le relazioni delle pubblicazioni ed affissioni eseguite a termini delle surriferite prescrizioni devono attergarsi ad una copia dell'avviso d'asta, che forma parte integrante degli atti relativi; e nel processo verbale si dovrà pure far cenno dell'esecuzione di tutte le formalità volute dalla presente.

9.° Pei contratti di vendita, livelli od affitti, lo sperimento dell' asta deve immancabilmente eseguirsi un anno e mezzo prima che spiri il termine della locazione, affinchè l' autorità superiore abbia campo sufficiente di praticare le proprie ispezioni, far riformare le stime e rinnovare gli esperimenti d' incanto, quando il caso lo richieda, pel migliore interesse de' luoghi pii.

Non si dubita che le congregazioni provinciali vorranno scrupolosamente invigilare all' esatta esecuzione delle preaccennate disposizioni.

Milano, il 3 settembre 1817.

SAURAU.

RICCARDI, Deputato.

(N.° 124.) *Accordato ai cancellieri i mezzi di trasporto per assistere alle aste comunali fuori del luogo di loro residenza.*

3 settembre 1817.

N.° $\frac{21731}{3847}$ $\frac{23251}{4100}$. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

La circolare 22 luglio p.° p.°, n.° 15339-2645, ha dato luogo al quesito, se i cancellieri distrettuali possano ottenere qualche compenso alle spese che da loro si sostengono per viaggi ch' essi sono tenuti di fare onde assistere alle aste comunali nel territorio di propria giurisdizione.

L'assistenza de' cancellieri alle aste nei comuni del distretto affidato alle loro cure debb' essere gratuita, secondo gli adottati principj; nè a questa massima il governo crede di derogare, giacchè l' opera del cancelliere in questo caso, come in tutti gli oggetti interessanti l' amministrazione de' comuni è dipendente dagli obblighi inerenti alle di lui funzioni. Tuttavia considerato il motivo pel quale si è giudicato colla sovraccitata circolare 22 luglio p.° p.° di accordare i mezzi di trasporto in natura ai cancellieri per trasferirsi

di convocati fuori del luogo della rispettiva residenza, si trova opportuno di dichiarare all' imperiale regia delegazione che per identità di causa il governo ha trovato giusto di permettere che i cancellieri anche nei casi del loro trasferimento fuori del capoluogo del distretto per assistere alle aste interessanti l' amministrazione de' comuni nel distretto stesso possano essere provveduti de' mezzi di trasporto in natura.

L' imperiale regia delegazione darà di ciò la debita comunicazione ai cancellieri ed alle deputazioni comunali.

Milano, il 3 settembre 1817.

MELLERIO, Vicepresidente.

(N.° 125.) *Nomina del signor consigliere aulico* Giuseppe de Sardagna *in vicepresidente dell' imperiale regio tribunale d'appello generale.*

16 settembre 1817.

N.° 8476-2814. CIRCOLARE.

L'imp. regio tribunale d'appello generale alle imperiali regie autorità giudiziarie ed alle camere notarili delle provincie lombarde.

Con sovrana clementissima risoluzione del 2 agosto p.° p.° S. M. si è degnata di nominare alla carica di vicepresidente presso quest' imperiale regio tribunale d' appello generale, rimasta vacante per la promozione del signor Francesco de Fratnich, il consigliere aulico del senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia signor *Giuseppe de Sardagna*, col dispensarlo dal pagamento delle relative tasse di carattere e di carenza, e con accordargli inoltre un sussidio di fiorini 1500 per le spese di viaggio; commettendogli in particolare di cooperare presso il tribunale d' appello col noto suo zelo pel reale servigio all' attivazione e direzione delle nuove istanze giudiziarie da stabilirsi.

In esecuzione di venerato aulico decreto 26 detto agosto, n.° 1958, si partecipa la premessa sovrana disposizione a tutte le prime istanze ed alle camere notarili per rispettiva loro notizia e direzione.

Milano, il 10 settembre 1817.

PATRONI, Presidente.

BIELLA, Consigliere.

(N.° 126.) *Sottoposti alla pena comminata dall'art. 114 della sezione prima delle gravi trasgressioni i parenti o capi di famiglia che trascurassero di far visitare i proprj malati di febbre o di notificarli alle rispettive amministrazioni comunali.*

10 settembre 1817.

N.° 1635. Circolare.

L'imperiale regio magistrato centrale di sanità alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Col circolare dispaccio del giorno 20 dello scorso mese di agosto, n.° 1523, questo magistrato centrale dichiarò, dietro ordine superiore, che risponsabili sono pure i parenti o capi di famiglia di far visitare da un medico

i proprj malati di febbre, o di notificarli immediatamente alle rispettive amministrazioni comunali, onde queste nella qualità di deputazioni di sanità possano a termini dell' art. 6 delle istruzioni del giorno 16 gennajo scorso destinare un medico alla visita di tali malati.

Il magistrato centrale, essendo stato recentemente eccitato da qualche delegazione provinciale ad indicare la pena alla quale dovranno assoggettarsi i parenti o capi di famiglia che contravvenissero alla surriferita determinazione, sottopose la domanda alla decisione del congresso di sanità tenutosi dallo stesso magistrato il giorno 9 del corrente mese sotto la presidenza di S. E. il signor conte governatore, e coll' intervento del signor consigliere di governo don Paolo De Capitani e dell' imperiale regio protomedico signor Carminati.

Veduto che all' articolo 114 della sezione prima delle gravi trasgressioni politiche del vigente codice penale è già disposto:

« Dimostrandosi che coloro ai quali per » doveri di natura o per averne assunto l' im» pegno incumbe il governo d'un ammalato, » gli abbiano lasciato mancare la necessaria » assistenza medica, dove potevano procurar» gliela, saranno condannati, secondo le cir» costanze, da uno a sei mesi di arresto. »

E fatto riflesso che l' obbligo stato ora imposto ai parenti o capi di famiglia, oltre essere analogo ad una siffatta disposizione, assicura maggiormente i benefici effetti della medesima, il congresso ha decico che i contravventori, dei quali si tratta, dovranno essere sottoposti alla pena comminata in esso articolo 114.

Nell' atto che si comunica alle imperiali regie delegazioni provinciali l' anzidetta decisione per loro norma, s' incaricano di pubblicare nelle vie regolari la relativa ordinanza, in cui sia inserito letteralmente il ripetuto articolo 114, onde non abbiasi ad allegare da chicchessia ignoranza della presente determinazione.

Milano, il 10 settembre 1817.

PEL PRESIDENTE,
LUINI.

CURIONI, SEGRETARIO.

(N.° 127.) *Norme per assentarsi dalla residenza quelli che sono abilitati al patrocinio delle parti in giudizio.*

10 settembre 1817.

N.° 3475-2813. **Circolare.**

L'imp. regio tribunale d'appello generale alle imperiali regie prime istanze delle provincie lombarde.

Il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia con venerato decreto 27 p.° p.° agosto, al n.° 565-129, in esecuzione di sovrano comando, ha comunicato la seguente risoluzione:

« Niuno che si trovi abilitato al patrocinio delle parti in giudizio può assentarsi per più di otto giorni senza il giudiziale permesso.

» I tribunali d' appello sono autorizzati ad accordarlo per due mesi; non possono però estenderlo oltre questo termine, se non per motivi urgenti. Anche le prime istanze civili della residenza di un abilitato come sopra possono in casi di urgenza accordare un tale permesso, al più per sei settimane, e non mai fuori degli stati di S. M.

» Chiunque di questi abilitati ricerca di assentarsi, deve indicare il suo sostituto (qualora non fosse già eseguito a termini del regolamento giudiziario) presso le prime istanze ove ha degli affari pendenti anche in oggetti non contenziosi affidati al suo patrocinio, presentando nel tempo stesso la dichiarazione del sostituto di avere questi assunta la sostituzione.

» In niun caso poi è permesso a persone abilitate al patrocinio delle parti di assentarsi per fare delle insinuazioni o raccomandazioni d' affari già introdotti o da introdursi in giudizio, lo che è loro egualmente vietato di praticare anche nella rispettiva residenza. »

Si partecipano i premessi ordini sovrani a tutte le prime istanze per rispettiva loro norma e per la corrispondente esatta osservanza, commettendosi alle istanze medesime di renderne intesi tutti quelli che sono provvisoriamente abilitati al patrocinio delle parti, e di far esporre un esemplare della presente circolare nella sala d' udienza.

Milano, il 10 settembre 1817.

PATRONI, Presidente.

BIELLA, Consigliere.

(N.° 128.) *Congedo dal militare servizio da accordarsi ai sudditi bavaresi qualora lo desiderano.*

11 settembre 1817.

N.° 23702-3832. Circolare.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Per opportuna norma di cotesta delegazione, all' evenienza del caso, si partecipa che piacque a S. M. di determinare con sovrana risoluzione del 27 luglio p.° p.° che debbano congedarsi dal militare servizio anche quei sudditi bavaresi che si sono *obbligati volontariamente o per un tempo determinato o in vita,* se eglino sono nativi del paese ceduto dall' Austria alla Baviera e nominato nella convenzione di Monaco, e se desiderano d'ottenere il congedo.

Milano, 11 settembre 1817.

MELLERIO, Vicepresidente.

(N.° 129.) *Nomina del signor cavaliere* Carlo Bellani, *giudice anziano alla carica di presidente del giudizio statario.*

13 settembre 1817.

N.° 24479-2295. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Il supremo tribunale di giustizia con decreto 2 corrente settembre, n.° 1988, si è degnato di destinare il signor cavaliere *Carlo Bellani*, giudice anziano della corte di giustizia provvisoria di Milano, all'interinale carica di presidente del giudizio statario per le provincie di Milano e Pavia, in sostituzione del signor conte Silva nominato consigliere d' appello.

Si comunica tale destinazione a codesta delegazione provinciale per opportuna sua intelligenza.

Milano, il 13 settembre 1817.

MELLERIO, VICEPRESIDENTE.

(N.° 130.) *Obbligo ai cancellieri di riportare l'autorizzazione della rispettiva delegazione prima di eseguire visite e trasportar mappe per conto dei privati.*

14 settembre 1817.

N.° 24371-4311. Circolare.

L'imperiale regio governo alle imp. regie delegazioni provinciali.

Il governo dichiara alle imperiali regie delegazioni di trovare conveniente che quando ai cancellieri censuarj occorra di eseguir visite e trasportar mappe e tavole censuarie per l'interesse dei privati che posseggono nel territorio del proprio distretto, abbiano essi da riportare dapprima la debita autorizzazione della rispettiva imperiale regia delegazione, quantunque il relativo compenso debba stare a carico delle parti interessate, giusta le stabilite massime. Nei soli casi di *straordinaria urgenza* potranno i cancellieri essere dispensati da questo dovere.

Le imperiali regie delegazioni faranno pertanto le analoghe dichiarazioni ai cancellieri della propria provincia, acciocchè possano uniformarsi alle premesse superiori intenzioni.

Milano, il 14 settembre 1817.

SAURAU.

(N.° 131.) *Esclusi dal diritto all' indennità di via e mezzi di trasporto i militari stati al servizio estero reduci nello stato.*

15 settembre 1817.

N.° 23527-2604. CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Giusta i veglianti regolamenti, i militari che avendo cessato dal servizio presso potenze straniere rientrano in questo stato, come pure qualunque altra persona proveniente dall' estero per ritornare alla propria patria, non hanno diritto ad indennità di via, mezzi di trasporto, trattamento di tappa, ecc.

Essendo però occorso che a qualcuna delle succennate persone furono accordati tali beneficj, si avvertono le imperiali regie delegazioni che per l' avvenire si astengano dal concederli, ancorchè sopra i fogli di via o passaporti, dei quali le persone stesse fossero munite, si trovasse indicata la competenza di detta indennità e trattamento.

Milano, il 15 settembre 1817.

SAURAU.

(N.° 132.) *TASSA per l' inrotulazione degli atti da pagarsi per intiero da ciascuna delle parti litiganti.*

15 settembre 1817.

N.° 9330. CIRCOLARE.

L'imp. regia direzione del demanio, ecc. ai signori segretarj presso le imp. regie corti di giustizia ed i tribunali di prima istanza, e cancellieri delle giudicature di pace f. f. di tassatori.

L' imperiale regio governo con dispaccio 4 andante, n.° 13473-3124, ha disposto in ischiarimento dell'articolo 3 del regolamento 5 gennajo 1816 che anche la tassa per l'inrotulazione degli atti, in parità a quella delle sentenze, debba essere esatta *per intero* da ciascuna delle parti litiganti, e che siffatta disposizione sia dai singoli f. f. di tassatori osservata per tutti i casi pendenti e futuri.

Tanto le si partecipa per la corrispondente esecuzione in aggiunta alla circolare 7 giugno p.° p.°, n.° 5250, attendendo frattanto un cenno di ricevuta della presente.

Milano, il 15 settembre 1817.

PSALIDI.

NARDUCCI, SEGRETARIO.

(N.° 133.) *Proibizione di ammettere nelle barche corriere e nei barchetti da trasporto sui navigli, fiumi e laghi nessun individuo attaccato da malattia contagiosa.*

16 settembre 1817.

N.° 1684. Circolare.

L' imperiale regio magistrato centrale di sanità alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Nella sessione tenutasi oggi da questo magistrato centrale sotto la presidenza di S. E. il signor conte governatore, e coll' intervento del signor consigliere di governo don Paolo De Capitani e dell' imperiale regio protomedico signor Carminati, il congresso, sopra rapporto dell' imperiale regia direzione generale di polizia, ha determinato che d' ora innanzi non si abbia ad ammettere nelle barche corriere e nei così detti barchetti da trasporto di persone sui navigli, fiumi e laghi nessun individuo attaccato da malattia contagiosa; e quindi ogni altro infermo per essere ricevuto nelle suddette barche dovrà munirsi della fede del medico della cura, in cui sia dichiarato che il di lui male non è attaccaticcio. Occorrendo per altro di far trasportare per acqua dei malati petecchiosi agli

spedali provvisionali, si potrà effettuare il loro trasporto non già colle barche della sopra indicata qualità, ma con altre diverse, nelle quali sarà proibito di ammettere contemporaneamente persone sane, ad eccezione dei rispettivi barcajuoli. Queste barche dovranno, subito dopo lo sbarco degl' infetti, assoggettarsi ai convenienti espurghi, non senza far praticare a' barcajuoli le cautele occorrenti, e rilasciare ai medesimi il corrispondente certificato di sanità.

Nell' atto che il magistrato centrale partecipa alle imperiali regie delegazioni provinciali la surriferita determinazione, le invita altresì a farla porre senza ritardo in esecuzione nelle rispettive loro giurisdizioni, invigilando per l' esatta osservanza della determinazione medesima.

Milano, il 16 settembre 1817.

PEL PRESIDENTE,
CASTIGLIONI.

CURIONI, Segretario.

(N.° 134.) *Ammessi agli esami di ragioniere quei giovani ch' erano già maggiori in forza delle leggi anteriori all' attuale codice civile.*

20 settembre 1817.

N.° 24417-2261. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

In aggiunta alle dichiarazioni contenute nella lettera del giorno 29 agosto p.° p.°, n.° 22642-2103, si avverte che quei giovani i quali prima che fosse in vigore l' attual codice civile erano già maggiori in forza delle leggi anteriori possono essere ammessi agli esami e successivamente approvati per l' esercizio della professione di ragioniere, quantunque non abbiano l'età dei ventiquattro anni.

Milano, il 20 settembre 1817.

SAURAU.

(N.° 135.) *La nomina del deputato de' personalisti dichiarata di competenza dei non possidenti e degli estimati soggetti a tassa personale.*

20 settembre 1817.

N.° 23646-4180. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Si fece il quesito, se il deputato per la tassa personale voluto dall' articolo 88 e seguenti delle istruzioni 12 aprile 1816 debba essere eletto dai soli capi di famiglia non possidenti, oppure da questi in concorso degli estimati.

Considerato lo spirito dell' articolo suddetto, ed esaminati gli articoli 23, 80 e 81 dell' editto 30 dicembre 1755, che ha servito di base alla formazione del nuovo sistema comunitativo, il governo dopo di avere sentito il parere della congregazione centrale e dell' imperiale regio ufficio fiscale, è venuto nella determinazione di dichiarare che la nomina del deputato de' personalisti compete secondo la legge ai non possidenti ed agli estimati soggetti a tassa personale e descritti nel corrispondente ruolo.

La presente determinazione sarà dall' imperiale regia delegazione fatta conoscere alle deputazioni comunali della provincia mediante circolare da diramarsi agl' imperiali regj cancellieri distrettuali.

Milano, il 20 settembre 1817.

SAURAU.

(N.° 136.) *Richiamato all' osservanza l'ordine di non rilasciare senza bollo le patenti di esercizio a' sensali e mediatori per contratti.*

22 settembre 1817.

N.° 9776. Circolare.

L' imp. regia direzione del demanio, ecc. alle imperiali regie delegazioni.

Alcune amministrazioni municipali sonosi permesso di rilasciare senza bollo delle patenti di esercizio a' sensali e mediatori per contratti in onta al decreto 21 maggio 1811, che obbliga al diritto del bollo qualsivoglia spedizione di autorità od ufficio pubblico.

Intenta questa direzione a reprimere tale abuso ove si è manifestato, e ad impedire che si estenda ove insino ad ora non ha propagato la sua influenza nocevole, mentre dall' una parte si fa sollecita di richiamare su di ciò la vigilanza delle imperiali regie intendenze provinciali, crede necessario dall' altra parte d' impegnare lo zelo di codesta imperiale regia delegazione, onde provveda efficacemente alla tutela del regio erario in questa parte di servizio.

Milano, il 22 settembre 1817.

PSALIDI.

(N.° 137.) *Tasse di pedaggio sul nuovo ponte fra Vaprio e Canonica.*

26 settembre 1817.

REGOLAMENTO PROVVISORIO per l'esazione delle tasse di pedaggio sul nuovo ponte eretto sul fiume Adda fra Vaprio e Canonica.

Art. 1. I diritti di pedaggio da pagarsi al ponte sul fiume Adda fra Vaprio e Canonica, e quelli del traghetto del detto fiume con barche e battelli carichi di merci e generi entro il raggio di giurisdizione del ponte medesimo sono regolati secondo la tariffa annessa al presente regolamento.

2. Pel passo e ripasso in giornata dall'*ave maria* della mattina a quella della sera sul detto ponte non si paga che una sola volta.

3. Le barche ed i battelli pagano per ogni viaggio da una sponda all' altra del fiume la tassa prescritta.

4. Non pagano i diritti di pedaggio

Le truppe in genere;

I trasporti militari e dell' imperiale regia marina;

I trasporti degli effetti erariali eseguiti coi *vorspann* o siano carriaggi requisiti;

Le guardie di finanza, delle cacce, dei boschi, di polizia e le guardie campestri in attualità di servizio;

Le barche e i battelli che caricano merci e generi ad una delle sponde del fiume entro la giurisdizione del ponte per tradurli fuori di detta giurisdizione;

Le barche e i battelli che procedendo da luoghi non compresi nella giurisdizione del ponte scaricano merci e generi ad una delle sponde della suddetta giurisdizione;

Le barche e i navetti con merci e generi che ascendono o discendono alla lunga del fiume;

Le barche e i battelli per la pesca dei pesci, delle pietre calcinarie, dei sassi *borlanti* e simili entro l'alveo del fiume,

E tutte le persone in generale che passano il ponte a piedi.

5. Il passaggio pel ponte è aperto dall'*ave maria* della mattina a quella della notte.

È aperto anche di notte pei viaggiatori in posta, pei corrieri, per le staffette, spedizioni militari e pel servigio del governo colla solita tassa.

Per tutti gli altri con un quinto d'aumento.

6. Ogni qual volta, non potendo aver luogo il passaggio sul ponte, e che occorresse di farlo con porto, barche e battelli, il pagamento delle tasse sarà regolato secondo la tariffa stabilita pel porto di Trezzo sull'Adda.

7. I carichi sopra carri o carrozze venendo diminuiti all'atto del passaggio sul ponte, e facendosi il loro trasporto in più riprese, sono soggetti ad un solo pagamento.

8. Tutti quelli che ritengono barche o battelli entro la giurisdizione del ponte, debbono riportare il permesso dall' imperiale regio governo, e sono tenuti a notificare il riportato permesso all' esattore del pedaggio al ponte. Questa disposizione dovrà osservarsi anche da chi in avvenire vorrà introdurre e far uso di barche e battelli entro la giurisdizione del ponte medesimo.

9. I proprietarj delle barche e dei battelli, non ostante il riportato permesso e l' eseguita notificazione, non potranno servirsene per traghettare persone o per qualunque altro motivo dall' *ave maria* della notte a quella della mattina: essi sono risponsabili pei loro commessi.

10. Nessuno potrà traghettare o far traghettare merci e generi da una sponda all' altra del fiume entro la giurisdizione del ponte, in qualunque circostanza e con qualsivoglia mezzo, senza prima aver eseguito il pagamento della competente tassa.

11. La giurisdizione del ponte si estende dalla parte superiore insino ai confini del comune di Vaprio con quelli del comune di

Concesa, ed al disotto insino ai confini del comune di Vaprio con quelli del comune di Gropello. Per tutta l'estensione di questa giurisdizione si ritiene compresa tutta la sponda opposta del fiume dalla parte del comune di Canonica.

12. È facoltativo ai contribuenti, i quali si credessero aggravati, di esigere una ricevuta dall'esattore del pedaggio: in questo caso la carta bollata è a loro carico.

13. Chiunque defrauda il diritto di pedaggio paga lire venticinque di multa. Questa multa è applicabile anche ai singoli contravventori alle disposizioni contemplate nei precedenti articoli 8, 9 e 10, oltre la perdita delle barche, dei battelli ed attrezzi col rispettivo carico.

14. È multato in lire cento chiunque insulta con parole ingiuriose l'esattore del pedaggio o i di lui subalterni.

15. Chiunque usasse violenza soggiace a pena non minore di sei mesi, nè maggiore di due anni di carcere.

16. L'esattore del pedaggio che negasse arbitrariamente il passaggio, e non per osservanza delle leggi di finanza e di polizia, è punito colla multa di lire cento, e trattandosi di viaggiatori in posta, corrieri, staffette, spedizioni militari, o per servizio del

governo, con quella di lire duecento. Vi sarà inoltre luogo alla pena del carcere sino a due anni di detenzione, e ad altre pene maggiori, secondo le leggi dello stato, quando l'impedimento compromettesse il servizio del governo e la sicurezza dello stato.

17. L'esattore al ponte che osasse alterare l'esazione dei tassati diritti è punito colla pena di lire trecento.

18. A chiunque è assolutamente vietato il far correre cavalli a trotto od a galoppo sul ponte sotto pena di una multa di lire venti.

19. I recidivi pagano il doppio delle pene. Gl'impotenti al pagamento delle multe pecuniarie le scontano in ragione di un giorno di carcere per ogni lire sei.

20. Per l'applicazione delle multe e pel metodo di procedere si osserverà il regolamento emanato col decreto 25 agosto 1809, e quanto sarà stabilito per tutte le successive contravvenzioni a questo regolamento.

21. Il riparto delle multe avrà luogo a termini del decreto 6 marzo 1810, o giusta le norme che verranno successivamente determinate.

22. Il presente regolamento dovrà tenersi costantemente affisso in sito comodo al luogo del pedaggio per comune notizia ed intelligenza.

TARIFFA.

CAPO PRIMO.	lir.	cent.
Diritti di pedaggio sul ponte.		
Per ogni persona a cavallo, in legno o sopra qualunque altro mezzo di trasporto. .	—	14
Per ogni carico di merci e generi portabile da persona, eccedente il peso di libbre metriche 40.	—	11
Per ogni cavallo, mulo ed asino con carico di merci e generi.	—	28
Detti senza carico, per cadauno.	—	14
Per ogni bue, vacca, toro, vitello ed ogni altra bestia bovina.	—	14
Per ogni animale suino grosso.	—	05
Detti piccoli da leva, per cadauno. . .	—	03
Per ogni pecora, capra, agnello, castrato e simili, grossi e piccoli, ed in numero non maggiore di venti.	—	03
Detti per ogni centinajo, ed in proporzione se in quantità minore, non meno però di venti.	2	10
Per ogni carrozza o legno da viaggio a quattro ruote, non comprese le persone e le bestie d'attiraglio, con carico di merci, generi ed equipaggi al di fuori. .	—	84
Detti come sopra senza carico esteriore, per cadauno	—	56
Per ogni sedia od altro legno da viaggio a due ruote, non comprese le persone e le bestie d'attiraglio, con carico di merci, generi ed equipaggi al di fuori.	—	42
Detti come sopra senza carico esteriore, per cadauno.	—	28

Seguito della tariffa.

	lir.	cent.
Per ogni carro a quattro ruote, non comprese le persone e le bestie d' attiraglio, con carico di merci, generi, mobili, ecc.	—	84
Detti senza carico, per cadauno.	—	56
Per ogni carrettone a due ruote, non comprese le persone e le bestie d' attiraglio, con carico di merci, generi, mobili, ecc.	—	98
Detti senza carico, per cadauno	—	56
Per ogni carretto o volantino a due ruote, non comprese le persone e le bestie d' attiraglio, con carico di merci, generi, mobili, ecc.	—	28
Detti senza carico, per cadauno.	—	14
Per ogni altro mezzo di trasporto senza l' uso delle ruote, non comprese le persone e le bestie d' attiraglio, con carico di merci, generi, mobili, ecc.	—	28
Detti senza carico, per cadauno.	—	14
Per ogni carriola ad una ruota con carico, guidata a mano	—	14
Dette senza carico, per cadauna	—	07

CAPO SECONDO.

Diritti di traghetto del fiume.

Per ogni traghetto con	Barca carica di merci e generi della capacità maggiore di carra quattro, equivalenti a quintali metrici n.° 61.	1	40
	Barca o battello carico di merci e generi di capacità minore . .	—	70

AVVERTENZE.

1.° Ogni articolo non ispecificato nella presente tariffa paga il diritto tassato per gli articoli analoghi; ritenuto però esente da tassa ogni passaggio di polli d'India, oche e simili.

2.° I cavalli o altre bestie da sella, e qualunque altra d'attiraglio pagano il pedaggio come le altre della loro specie senza carico.

3.° Le bestie vive o morte caricate sopra altre bestie o legni da trasporto sono e fanno parte del loro carico.

4.° I carichi di merci e generi sopra le bestie non contemplate nella tariffa pagano per cadauno la tassa stabilita pel carico portabile dalla persona.

5.° Il quinto d'aumento della tassa pel passaggio di notte sul ponte si esige complessivamente sul totale delle tasse dovute da chi è tenuto al pagamento del pedaggio. Le frazioni al disotto del centesimo cedono a beneficio del contribuente. Le persone che passano a piedi sono esentate dal pagamento di detto quinto d'aumento.

6.° Pel passo e ripasso in giornata con variazione di legni o carri, del carico delle persone o delle merci e generi, o del numero e qualità delle bestie d'attiraglio si paga soltanto la tassa competente per quegli oggetti pei quali non è stato pagato il pedaggio.

7.° Le tasse sono inalterabili, e non possono essere in nessun caso aumentate o diminuite anche rispetto alla maggiore o minor quantità del carico di ciascun trasporto, od al relativo valore.

L' imperiale regia direzione del demanio, tasse, boschi, ecc. in esecuzione dei superiori ordini porta a pubblica notizia tali disposizioni per comune intelligenza, e perchè siano da ciascuno osservate dal giorno 10 del prossimo venturo mese di ottobre in avanti.

Milano, il 26 settembre 1817.

IL DIRETTORE PROVVISORIO,
PSALIDI.

NARDUCCI, SEGRETARIO.

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

CIRCOLARI ED ATTI DELLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, ecc.

N.° 9.

(N.° 138.) *Le quitanze di vecchia data relative a somministrazioni fatte dai comuni ai militari non saranno più accettate.*

9 ottobre 1817.

N.° 26182-4264. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Continuando a pervenire all' imperiale regio comando generale militare delle quitanze di vecchia data relative a somministrazioni fatte dai comuni al militare in opposizione alla notificazione a stampa trasmessa col n.° 29836-5566 ed alla successiva circolare 23 luglio 1816, n.° 30249-5663, il governo, sopra istanza del prelodato imperiale regio comando, invita codesta regia delegazione provinciale ad ordinare ai diversi comuni la più esatta osservanza particolarmente di detto

circolare dispaccio; avvertendoli che d'ora innanzi non saranno più accettate le vecchie quitanze per forniture di simile natura.

Milano, il 9 ottobre 1817.

SAURAU.

(N.° 139.) *Incompatibile ai cancellieri ed aggiunti censuarj l'esercizio d'ingegnere, ragioniere, patrocinatore, ecc. e di qualunque agenzia.*

10 ottobre 1817.

N.° 27166-854. CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

È noto al governo che taluno dei regj cancellieri censuarj e loro aggiunti abilitati all'esercizio d'ingegnere, ragioniere, patrocinatore, ecc. si fa lecito di continuare nell'esercizio di alcuna delle dette professioni, quantunque assunto al servizio dello stato.

Non essendo compatibile coi doveri del cancelliere e dell'aggiunto censuario che essi abitualmente si prestino ad altri esercizj

estranei alle incumbenze d'ufficio, che d'altronde bastano ad occuparli continuamente, s'incarica codesta imperiale regia delegazione provinciale a porre in avvertenza i cancellieri e gli aggiunti da lei dipendenti di astenersi da qualunque esercizio delle sovrannominate professioni o di altre, e molto più dalle stabili agenzie, sia in servizio del pubblico, sia dei privati; salva e riservata alla sola imperiale regia delegazione la facoltà di accordar loro in determinati casi meritevoli di speciale riguardo di occuparsi temporaneamente in esercizj estranei alle loro incumbenze d'ufficio, purchè il regio e pubblico servizio non abbia menomamente a soffrire: nello stesso tempo sarà da inculcarsi a tutti gl'impiegati nelle cancellerie censuarie l'assoluto divieto di assentarsi dal proprio ufficio senza avere pria ottenuto regolare permesso dalla imperiale regia delegazione.

Milano, il 10 ottobre 1817.

SAURAU.

(N.° 140.) *Erezione di un nuovo tribunale d'appello in Fiume, e nomina del signor consigliere aulico* Giovanni Lenti *in capo del medesimo.*

10 ottobre 1817.

Imperiale regio governo di Milano.

AVVISO.

S. M. I. e R. volendo rendere più pronta l'amministrazione della giustizia, ha risoluto di limitare la giurisdizione del tribunale d'appello di Clagenfurt alle sole provincie della Stiria, Carniola e Carintia, e si è degnata d'istituire un altro tribunale d'appello pel littorale, il quale avrà la sua residenza in Fiume, ed eserciterà la sua giurisdizione sopra tutto il territorio dipendente dall'imperiale regio governo di Trieste, compreso anche il circolo di Carlstadt, il quale però fino alla definitiva sua organizzazione giudiziaria rimarrà, come al presente, soggetto alla superiore direzione del giudizio civico provinciale di Lubiana.

Il nuovo tribunale d'appello in Fiume, la di cui direzione venne da S. M. graziosamente affidata al signor consigliere aulico *Giovanni Lenti*, sarà posto in attività col giorno 15

del mese corrente, aprendosi il giorno 12 il rispettivo protocollo degli esibiti.

Tanto si deduce a pubblica notizia in esecuzione degli ordini superiori, e per l'opportuna norma di chiunque dovesse rivolgersi al suddetto tribunale d'appello.

Milano, il 10 ottobre 1817.

ALBERTI, Secret.° dell' I. R. Governo.

(N.° 141.) *Metodo per far pervenire ai soldati supplenti le somme da pagarsi dai loro suppliti.*

10 ottobre 1817.

N.° 25614-4177. Circolare.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Il comando generale militare ha proposto all' imperiale regio governo che d' ora innanzi, riguardo al modo di far pervenire ai soldati supplenti le somme che vengono pagate dai loro suppliti, si segua il metodo di farle prima versare in questa cassa generale di guerra, dalla quale saranno spedite ai diversi reggimenti, venendo intanto al pagatore all' atto

del versamento rilasciate dalla cassa stessa le relative quietanze a favore dei detti supplenti, le quali rimesse poi all' imperiale regio governo, verranno accompagnate per mezzo dell' imperiale regio comando generale ai ripetuti reggimenti. Trovando il governo regolare e spedito simile metodo, ne dà comunicazione a codesta imperiale regia delegazione provinciale, affinchè vi si uniformi all' evenienza del caso, versando a tal uopo le somme nelle casse dell' imperiale regia intendenza di finanza in proposito avvertite dall' imperiale regio senato camerale.

Milano, il 10 ottobre 1817.

SAURAU.

(N.° 142.) *Nuova determinazione sul rango degl' impiegati che vengono traslocati.*

13 ottobre 1817.

N.° 9880-3272. CIRCOLARE.

L'imp. regio tribunale d'appello generale alle imperiali regie autorità giudiziarie delle provincie lombarde.

Sopra rapporto umiliato a S. M. dai senati del supremo tribunale di giustizia residenti in Vienna, concernente la quistione, se la sovrana risoluzione 18 novembre 1816, riportata nella circolare 7 gennajo 1817, n.° 13312-4876, di quest' imperiale regio tribunale d' appello intorno alla destinazione dell' ultimo rango per quegl' impiegati che in dipendenza di propria domanda vengono ad essere traslocati, risguardi soltanto gl' impiegati giudiziarj; piacque a S. M. di emanare sotto il giorno 19 agosto 1817 la seguente sovrana risoluzione:

« Io trovo di recedere dall' anteriore mia
» risoluzione 18 novembre 1816 risguar-
» dante la fissazione del rango per quegl' im-
» piegati che in dipendenza di proprie istanze
» vengono ad essere traslocati.

» Al contrario io trovo di determinare
» che quegl' impiegati i quali domandano
» ed ottengono il loro traslocamento in un
» altro luogo per motivi di gran rilievo
» (aus wichtigen Gründen), abbiano da con-
» servare il loro rango di servizio, e che
» unicamente quelli che venissero traslocati
» per qualche loro demerito (Verschulden),
» siano da collocarsi nell' ultimo rango della
» loro categoria. »

Si comunica a tutte le prime istanze di queste provincie per ordine espresso del supremo senato lombardo-veneto la premessa sovrana veneratissima risoluzione, in aggiunta a quella portata dalla circolare precitata 7 gennajo 1817, per rispettiva loro intelligenza e norma.

Milano, il 13 ottobre 1817.

PATRONI, Presidente.

SPERONI, Consigliere.

(N.° 143.) *Modo di garantire la cauzione da prestarsi dagli aspiranti all' esercizio di ingegnere.*

19 ottobre 1817.

N.° 27517-2576. CIRCOLARE.

L'imperiale regio governo alle imp. regie delegazioni provinciali.

È nato dubbio che le imperiali regie delegazioni nel ricevere le cauzioni ipotecarie, giusta l'articolo 11 del decreto 3 ottobre 1805, dagl'ingegneri che domandano d'essere abilitati all' esercizio della loro professione, debbano attenersi allo stretto rigore dell' articolo 1374 del vegliante codice civile, il quale dispone che « niuno è tenuto a ricevere in pegno a titolo di cauzione una casa » per un valore maggiore della metà, nè un » fondo per un valore maggiore di due terzi » della stima »; ed il governo considerando che le suddette cauzioni sono prescritte per guarentire i privati dai danni che gl' ingegneri potessero loro recare nell' esercizio della professione, ha determinato che le imperiali regie delegazioni debbano attenersi al rigore della legge, e che quindi dovendo esser la cauzione degl' ingegneri per una somma di

lire 10000, non possa essere ricevuta in ipoteca una casa la quale a prezzo di stima valga meno di lire 20000, nè un fondo il quale valga meno di lire 15000. Lo stesso s'intende per gli architetti e periti agrimensori, fatta proporzione colle somme di cauzione pei medesimi stabilita dall'articolo succennato.

Cotesta imperiale regia delegazione vorrà curare l' adempimento di questa determinazione, alla quale il solo governo si riserva di derogare per casi specialissimi.

Milano, il 19 ottobre 1817.

SAURAU.

(N.° 144.) *Norme per regolare i prezzi nell' appalto delle sussistenze militari.*

19 ottobre 1817.

N.° 27485-4507. Circolare.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

L' imperiale regia commissione aulica delle sussistenze militari con suo dispaccio 27 settembre prossimo passato, n.° 885, ha fatto

osservare al governo che per ottenere l'adequato dei prezzi, il quale deve servire di base onde determinare il *maximum*, sia da attenersi per massima ai prezzi di mercato in corso durante il mese di agosto nel luogo istesso, e qualora non vi si tenesse mercato, nel sito più vicino al luogo in cui saranno intavolate le trattative per l'appalto; e che nel caso soltanto che vi fossero de' fondati dubbj contro siffatti prezzi, o che notoriamente non fossero di natura da offrire un fermo punto d'appoggio, si possa, all'uopo di ottenere la ricercata base, prendere norma dai prezzi in corso in altre piazze vicine di mercato, come pure anche dai prezzi locali, qualora siano riconosciuti per giusti ed indipendenti da circostanze eventuali.

Di ciò il governo rende avvertita cotesta imperiale regia delegazione, onde servale di norma nei contingibili futuri casi.

Milano, il 19 ottobre 1817.

SAURAU.

(N.° 145.) *I disertori della disciolta armata italiana assoggettati al giudizio delle civili autorità; terminata la processura ed espiata la pena, da consegnarsi alle rispettive delegazioni di polizia.*

20 ottobre 1817.

N.° 27271-4464. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo all' imperiale regia direzione generale della polizia.

In aggiunta alla circolare n.° 17871-2867 del 21 luglio prossimo passato si partecipa che quei disertori della disciolta armata italiana, i quali sono assoggettati al giudizio delle civili autorità perchè colpevoli di delitti o d' altre trasgressioni, verranno consegnati dai competenti tribunali alle rispettive delegazioni di polizia terminata la processura ed espiata la pena alla quale fossero stati condannati, affinchè sia ne' soliti modi verificato se hanno diritto all' amnistia, ed in caso contrario vengano consegnati al militare servigio, senza punizione però pel titolo della diserzione.

Sarà cura della direzione generale di renderne di conformità instrutte le imperiali regie delegazioni provinciali e di polizia.

Milano, il 20 ottobre 1817.

SAURAU.

(N.° 146.) *Competenza ai gendarmi in servigio fuori della propria residenza dell'indennizzazione del carantano per l'alloggio ritenuto a carico degli abitanti.*

20 ottobre 1817.

N.° 26922-4378. Circolare.

L'imp. regio governo all'imperiale regia delegazione provinciale di Milano.

Codesta imperiale regia delegazione provinciale col rapporto del giorno 3 corrente ottobre, n.° 16788-2308, ha chiesto che il governo dichiari competere anche ai gendarmi distaccati in servigio fuori della propria residenza o di passaggio l'indennizzazione del carantano per l'alloggio ritenuto a carico degli abitanti, siccome praticasi pei soldati della truppa di linea.

Esaminato tale rapporto, il governo annuisce alla proposizione, e nell'atto di passargliene la corrispondente notizia l'avverte che si riserva a tempo opportuno di significarle quanto sarà stato dalla superiorità deciso intorno al provvedimento invocato sul maggior compenso che potrà essere accordato ai comuni, verificandosi il caso che l'alloggio da prestarsi oltrepassi la durata dei giorni otto.

Milano, il 20 ottobre 1817.

SAURAU.

(N.° 147.) *I congedi assoluti ai militari che hanno compito il periodo della loro capitolazione non potranno accordarsi che dopo la rivista autunnale.*

21 ottobre 1817.

N.° 27849-4571. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

In aggiunta al circolare dispaccio num. 17905-2874 del 9 luglio p.° p.°, giova per opportuna intelligenza di far conoscere alle imperiali regie delegazioni, giusta la partecipazione or fatta dall' aulica commissione centrale d' organizzazione, che i congedi assoluti ai militari che hanno compito il periodo della loro capitolazione non potranno altrimenti essere accordati se non che dopo la rivista autunnale, dovendo i relativi elenchi presentarsi a S. M. per essere sanzionati.

Sono da questo eccettuati gl' individui che hanno compito il periodo di servizio cui erano obbligati ed appartengono ad esteri stati.

Si avverte poi che i prospetti per quelli che hanno toccata la fine della capitolazione nel corrente anno sono già stati umiliati alla

prelodata M. S. dall'aulico consiglio di guerra, onde è a sperarsi fra non molto la sovrana risoluzione.

Milano, il 21 ottobre 1817.

SAURAU.

(N.° 148.) *Obbligo dei locatori e sublocatori di case nel recinto della città di notificare le variazioni occorse nelle case locate o sublocate.*

22 ottobre 1817.

Imp. regia direzione generale della polizia.

AVVISO.

Art. 1. Tutti i locatori e sublocatori di case nel recinto della città notificheranno all'ufficio del ruolo presso questa imperiale regia direzione generale, nel termine di giorni quindici dalla pubblicazione del presente, le variazioni occorse nelle case da essi rispettivamente locate o sublocate, indicando tutti gl'individui partiti, quelli subentrati ed anche le persone di servizio non aventi altro separato domicilio.

2. Le notificazioni saranno compilate in conformità della modula qui appiedi tracciata; queste dovranno rinnovarsi anche nel decorso dell'anno ogni volta che accada qualche variazione, e sempre nel termine di tre giorni.

3. I contravventori a quanto è disposto nei precedenti articoli saranno irremissibilmente assoggettati da questa imperiale regia direzione generale alla multa comminata dall'articolo 78 del codice delle gravi trasgressioni.

4. In forza poi di speciale governativa autorizzazione restano espressamente diffidati tutt'i locatori e sublocatori che non eseguendo essi le prescritte notificazioni, saranno considerati in istato di continuata trasgressione, e si procederà quindi contro dei medesimi all'inflizione della multa, sebbene fosse trascorso il termine di due mesi dal giorno in cui correva loro l'obbligo di fare le suddette notificazioni.

Milano, il 22 ottobre 1817.

D'ORDINE DEL SIGNOR CONSIGLIERE AULICO, DIRETTORE GENERALE,

FORMENTI, SEGRETARIO.

Nome, cognome ed abitazione di quello che affitta.	Contrada della casa affittata.	Num. civ.°	Piano.	Cognome e nome degli individui che { *sloggiarono.* / *subentrarono.* }	Età.	Nome del padre.	Nome e cognome della madre.	Patria.	Professione.	Contrada e n.° civico della abitazione da cui provengono.
				NB. Le donne devono essere notificate sotto il cognome della rispettiva famiglia, e non sotto quello del marito.						

(N.° 149.) *Schiarimenti sui mezzi di trasporto accordati in natura ai cancellieri censuarj.*

23 ottobre 1817.

N.° 27296-4790. CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

È giunto a notizia del governo che possa esser soggetto d'alcuni dubbj il modo di mandare ad effetto la disposizione contenuta nel circolare decreto 22 luglio p.° p.°, n.° 15339-2645, che accorda ai cancellieri censuarj i *mezzi di trasporto.*

L'essersi ivi espressamente dichiarato che rimane escluso ogni compenso *in danaro* (qualora non trattisi d'affari di privati), non lascia più luogo a dubitare che non sarebbe lecito ai cancellieri di stabilire colle deputazioni comunali alcuna convenzione della quale non si saprebbe riconoscere il bisogno, dovendo le deputazioni provvedere di volta in volta il cancelliere degli occorrenti mezzi di trasporto in natura, esclusa ogni altra sostituzione; ed a tal effetto converrà che le deputazioni prendano coi cancellieri gli opportuni concerti, ai quali dovranno i cancellieri

stessi prestarsi, onde stabilire d'accordo i giorni e le ore dell'andata e del ritorno dai diversi luoghi.

L'intenzione del governo fu ed è quella di esimere i cancellieri da ogni spesa indispensabile per tale oggetto e da qualunque obbligazione potessero all'uopo contrarre verso i particolari, ma non mai di accordar loro, nemmeno indirettamente, la facoltà di formarsi un nuovo assegnamento a carico dei comuni, la qual cosa, siccome affatto contraria alle viste del governo, non potrebbesi riconoscere che come un grave abuso.

Qualunque convenzione, qualunque concerto si fosse pertanto preso dai cancellieri colle deputazioni comunali, dovrà dichiararsi nullo. L'imperiale regia delegazione nel porre in avvertenza su di ciò gli uni e le altre, farà ad essi sentire che i cancellieri ogni volta loro occorra il bisogno d'alcun mezzo di trasporto, debbano a tempo opportuno darne preventivo avviso alla deputazione comunale, a cui incumbe di somministrarli. In tal guisa mentre ai comuni è lasciata la facoltà di provvedere a tale servigio in quel modo che troveranno il più acconcio ed il più economico, rimarrà loro tolto ogni pretesto per esimersi dalla richiesta somministrazione; dovendosi avvertire le deputazioni che

quando vi mancassero, sarebbero tenuti risponsabili *del proprio* i deputati delle spese che il cancelliere censuario fosse stato costretto d' incontrare.

Milano, il 23 ottobre 1817.

SAURAU.

(N.° 150.) *Metodo da tenersi nella nomina di un maestro normale in promiscuo servigio di più comuni.*

24 ottobre 1817.

N.° 27672-4853. Circolare.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Occorrendo il caso che più comuni abbiano a fare la nomina di un maestro normale in promiscuo servigio de' medesimi, si seguirà la regola seguente:

Le deputazioni all' amministrazione de' comuni interessati formeranno una tripla di individui che ricorrono per quell' impiego. Questa tripla si proporrà ai convocati generali od ai consigli de' rispettivi comuni, che pronunzieranno il loro voto sui singoli soggetti che la compongono. Riuniti poi i suffragi

de' convocati e de' consigli, si avrà per eletto in qualità di maestro quegli che dal cumulo delle singole votazioni riunirà in suo favore il maggior numero de' suffragi, salva però la superiore approvazione, giusta quanto dispongono i regolamenti relativamente alla nomina degl' impiegati comunali.

La presente determinazione si comunica a codesta imperiale regia delegazione, onde essa ne formi oggetto di una circolare agl' imperiali regj cancellieri distrettuali per loro debita notizia e norma.

Milano, il 24 ottobre 1817.

SAURAU.

(N.° 151.) *Un comune intestato fra i primi estimati di un altro comune può essere eletto primo deputato di quest' ultimo comune.*

24 ottobre 1817.

N.° 27670-4851. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Si è fatta la dimanda, se un comune intestato nelle tavole censuarie fra i primi tre estimati d' un altro comune possa essere eletto primo deputato di quest' ultimo comune

per analogia a quanto dispone l'art. 68 delle istruzioni 12 aprile 1816.

Sentita in proposito la congregazione centrale, il governo ha riconosciuto applicabile al caso il citato art. 68, mentre il comune nella detta circostanza debb' essere considerato come uno stabilimento pubblico che è intestato nelle tavole del censo, e può conseguentemente ad esempio dello stabilimento medesimo farsi rappresentare giusta le prescrizioni dell' art. 68 delle istruzioni.

Ciò posto, si dichiara a codesta imperiale regia delegazione che i comuni potranno essere scelti per la carica di primo deputato di altro comune nel quale hanno fondi stabili e figurano fra i primi estimati del luogo, e perciò potranno avere la facoltà di nominare il proprio sostituto, il quale si dovrà nominare dai tre deputati all'amministrazione del comune primo estimato nell' altro comune. Questo sostituto disimpegnerà tutte le funzioni inerenti alla carica di primo deputato, e dovrà conseguentemente intervenire alle adunanze dei consigli comunali e dei convocati generali. La delegazione diramerà analoga circolare ai cancellieri distrettuali della provincia.

Milano, il 24 ottobre 1817.

SAURAU.

(N.° 152.) *Accordato il congedo a tutti i militari che hanno compito il periodo della loro capitolazione entro l'anno 1817.*

27 ottobre 1817.

N.° 28619-4696. CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Giusta la comunicazione fattane ora con venerato foglio 11 corrente dell' imperiale regia commissione aulica centrale d' organizzazione, ed in aggiunta alla circolare di governo n.° 27849-4571 del 21 pure corrente mese, si partecipa per opportuna intelligenza essersi S. M. degnata di benignamente accordare il congedo a tutt' i militari che hanno compito il periodo della loro capitolazione entro l'anno 1817 corrente, sia per legge, sia in forza di contratto, in tutt' i corpi dell' imperiale regio esercito.

In esecuzione di ciò l' aulico consiglio di guerra ha incaricato tutt' i comandi generali militari di accordare immediatamente la dimissione a tutt' i militari nazionali o esteri, senza eccezione, di qualunque arma sieno, pei quali sia spirato il termine della loro capitolazione nell'imperiale regia truppa, sotto qualsivoglia titolo, col finire dell' anno 1817.

Per ovviare ad ogni disordine in proposito, fu pure ordinato che quegl'individui i quali si trovano lontani dalle proprie case, e sono nell'anzidetta circostanza, sianvi rinviati in convogli di trasporto regolari, e che non debbano ottenere il loro congedo che allora quando siano giunti sul luogo nativo.

Quei capitolanti poi che hanno terminato il tempo di servigio, ma che si trovano presso il corpo d'armata in Francia, saranno fatti rientrare nei dominj soggetti alla sullodata M. S., e quindi ai loro focolari nella prossima ventura primavera, a fine di risparmiare loro il ritorno in patria nella peggiore stagione dell'anno. Ove per altro qualcuno tra questi individui o per essi la famiglia desiderasse per urgenti motivi un immediato congedo, il comando del corpo d'armata non glielo potrà negare in seguito a regolare ricerca, ma dovrà spedire l'individuo col primo trasporto negli stati ereditarj per ottenervi, appena giunto, la carta d'assoluta dimissione. Queste superiori disposizioni saranno fatte note anche alle subalterne autorità civili.

Milano, il 27 ottobre 1817.

SAURAU.

(N.° 153.) *Dispensati i decorati della legione d'onore di Francia dal chiedere la sovrana permissione per fregiarsene.*

28 ottobre 1817.

N.° 28077-2634. Circolare.

L'imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Sino dall' anno 1814 con sovrana risoluzione pubblicata ufficialmente nel giornale italiano dell' 11 settembre di quell' anno S. M. I. R. A. si degnò di permettere che i suoi sudditi insigniti dell' ordine della legione d' onore di Francia continuassero a portarne le insegne, nel modo però e colle forme stabilite da S. M. cristianissima.

Dall' obbligo pertanto imposto a tutti i sudditi austriaci di chiedere individualmente la sovrana permissione per fregiarsi di decorazioni d' ordini stranieri debbonsi escludere quelli i quali all'epoca dei cambiamenti politici del 1814 avevano già ottenuta quella della legione d'onore di Francia.

Tanto a lei si partecipa per relativa di lei norma in aggiunta al circolare dispaccio 25 aprile prossimo passato, n.° 10826-948.

Milano, il 28 ottobre 1817.

SAURAU.

(N.° 154.) *La procedura ed il giudizio in punto d' usura è di spettanza delle autorità incaricate delle gravi trasgressioni di polizia.*

31 ottobre 1817.

N.° 10325-359. CIRCOLARE.

L'imp. regio tribunale d'appello generale a tutte le autorità giudiziarie dipendenti.

Sul dubbio propostosi, secondo qual legge debbano giudicarsi in questo regno lombardo-veneto le materie in punto di usura, ed a quali autorità ne spetti la procedura relativa, fu stabilito, di concerto col senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia e coll' imperiale regia commissione aulica centrale d'organizzazione, che dovendosi ritenere tuttavia in vigore le italiche leggi riguardanti l'usura, non abrogate da veruna altra legge posteriore, il procedere e giudicare in tali materie spetta alle autorità incaricate delle gravi trasgressioni di polizia per l' analogia del § 233, seconda parte del codice penale, e che la pena da infliggersi per tali contravvenzioni non può eccedere sei mesi d'arresto.

In conformità di ossequiato aulico decreto del suddetto supremo senato si comunica

quanto sopra a tutte le autorità giudiziarie dipendenti da questo imperiale regio tribunale per loro norma e direzione.

Milano, il 31 ottobre 1817.

PATRONI, Presidente.

SARDAGNA, Vicepresidente.

ASTOLFI, Consigliere.

(N.° 155.) *Discipline da osservarsi nell'ammettere e custodire entro gli spedali le persone attaccate dalla febbre petecchiale o da altro morbo contagioso.*

2 novembre 1817.

N.° 1967. Circolare.

L'imp. regio magistrato centrale di sanità alle imp. regie delegazioni provinciali.

La febbre petecchiale è cessata affatto od è prossima a terminare in diverse provincie dello stato, e nelle altre poi avendo la di lei propagazione continuato in tutto questo mese a rallentarsi sensibilmente, avvi lusinga che un tal morbo possa quanto prima e dovunque rientrare, per così dire, ne' suoi ordinarj confini. Andando quindi a cessare

il bisogno di tenere ulteriormente aperti gli spedali addizionali e provvisionali erettisi pel ricovero e per la cura di simil sorta d' ammalati, e dovendosi perciò chiudere di mano in mano questi stabilimenti, e far trasportare d' ora innanzi agli spedali ordinarj, come praticavasi per lo addietro, que' pochi malati di febbre petecchiale che sogliono ogni anno manifestarsi nelle singole provincie, e che non potessero essere curati in seno alle rispettive loro famiglie senza pericolo di diffondere in esse una tale malattia; il congresso, nella sessione tenutasi oggi da questo magistrato centrale sotto la presidenza di S. E. il signor conte governatore, ricordevole degl' inconvenienti che pur troppo ebbero più d' una volta a verificarsi negli anni passati, dipendentemente dal trasporto e dalla cura negli spedali ordinarj delle persone affette da malattie contagiose, e specialmente dalla febbre petecchiale, ha veduto la convenienza di stabilire delle discipline atte a prevenire ed impedire che siffatti disordini abbiano a rinnovarsi in avvenire.

DISCIPLINE

Da osservarsi nell' ammettere e custodire entro gli spedali ordinarj le persone attaccate dalla febbre petecchiale e da ogni altro morbo contagioso.

Art. 1. Nessun malato potrà trasportarsi ad uno spedale ordinario per esservi ammesso, se non sarà munito della fede del medico della cura, vidimata dall' amministrazione comunale.

I malati appartenenti alla classe degli indigenti dovranno avere inoltre il certificato comprovante la loro miserabilità a termini dei veglianti regolamenti.

Sono però eccettuati da questi obblighi coloro i quali, essendo stati colpiti da malattie repentine e violente, non potessero ammettere dilazione al loro trasporto allo spedale.

2. Nella fede il medico o chirurgo dovrà indicare la natura, qualità ed indole della malattia, dalla quale esso giudicherà affetto l'ammalato, il numero dei giorni di malattia ed il giorno della prima visita da lui fatta al malato medesimo.

Nel caso che il medico concepisse grave sospetto che il malato fosse attaccato dal

morbo petecchiale o da qualsisia altro d' indole contagiosa, egli dovrà accennare nella fede i singoli motivi del suo sospetto. Avuto riguardo poi allo stato di ciascun malato, alla stagione e alla lontananza dello spedale, il medico dichiarerà altresì in essa fede se il malato sia o no trasportabile senza pericolo; in quest' ultimo caso l' amministrazione comunale riterrà presso di sè la fede, ed impedirà assolutamente il trasporto di un tale malato allo spedale; avvertendo di attenersi alla disposizione dei §§ 5, 6 e 7 dell'articolo 5 delle istruzioni 16 gennajo 1817 per quegl' individui che affetti da malattie contagiose rimarranno in seno alle rispettive loro famiglie.

3. In ciascuno spedale ordinario vi dovranno essere destinate permanentemente ed esclusivamente due sale almeno per ricoverarvi in una i maschi, e le femmine nell' altra attaccate specialmente dalla febbre petecchiale.

Negli spedali poi che per la loro ampiezza ammettessero la destinazione di un numero maggiore di sale per un tal uopo si dovranno tenere separati anche gl' infetti da altre malattie contagiose, altrimenti si avrà cura di tenerli distanti e di possibilmente impedire ogni comunicazione tra loro, mediante anche tramezze portatili.

4. Le sale dovranno essere suscettive di una libera ventilazione, ed atte a potervisi tenere sotto sequestro gl' infetti non meno che gl' infermieri addetti alle sale medesime.

5. Gl' infetti da malattia contagiosa che, quantunque non appartenenti alla classe degl' indigenti, verranno in forza delle vigenti discipline di sanità trasportati allo spedale per non poter essere curati presso le loro famiglie senza pericolo di diffondere nelle medesime la malattia da cui saranno attaccati, pagheranno le spese di cura e di mantenimento allo spedale.

6. I malati dichiarati nella fede soltanto sospetti di morbo petecchiale o di altro male attaccaticcio si collocheranno, in mancanza di sale apposite, nelle altre infermerie; coll' avvertenza però che dovranno situarsi in fine di esse ed alla maggiore possibile distanza dagli altri malati, separandoli da questi con tramezze portatili.

Il medico che avrà in cura tali malati sospetti dovrà tenerli in attenta osservazione, onde accertarsi della vera qualità ed indole del male, denunziando al direttore medico, senza frapporre ritardo, quelli che riconoscerà attaccati da morbo contagioso.

I malati non sospetti che si manifesteranno nelle infermerie affetti da morbo

contagioso, saranno parimente dai medici della cura denunziati prontamente al direttore; e questi in amendue i suddetti casi ordinerà immediatamente il trasporto di tali malati alle sale apposite coi rispettivi letti ed effetti.

7. I medici, i chirurghi ed i sacerdoti addetti alle sale apposite dovranno praticare le cautele di uso onde non comunicare i contagi agli altri.

8. Il carro, la portantina, ecc. che avranno servito al trasporto degl' infetti allo spedale saranno espurgati immediatamente.

9. I vestimenti degl' infetti saranno tosto esposti in un luogo separato alla libera ventilazione, ed in appresso espurgati col metodo prescritto (*).

(*) Si appenderanno o si spiegheranno all' alto di una stanza i vestimenti, e poi si prenderanno cinque parti di zolfo, tre di nitro ed uno di carbone; ciascuna di esse parti dovrà essere di mezz' oncia quando la stanza sarà di mediocre grandezza, e di un' oncia allorchè avrà una maggiore estensione; avvertendo che le proporzioni delle dosi vogliono essere precise, onde evitare una violenta accensione. Fatto il mescuglio di tali ingredienti, si disporrà il medesimo sopra uno o più piattelli di terra a foggia di piramide, e collocati che sieno sul pavimento della stanza, si chiuderanno tutte le aperture, ad eccezione della porta da cui dovrà escire l' operatore, il quale, dato fuoco alla punta delle piramidi, sortirà subito chiudendosi dietro l' uscio della stanza, la quale rimarrà serrata per 24 ore. Questa operazione potrà essere ripetuta tre giorni consecutivi.

10. Tanto la biancheria da letto che quella indossatasi dagl' infetti dovrà parimente essere tenuta in luogo separato, non mescolata colla biancheria degli altri malati dello spedale, e lavata a parte.

11. Le coltri ed i letti ne' quali saranno giaciuti degl' infetti si espurgheranno prima di farli servire ad altri malati.

12. Le persone incaricate di effettuare le operazioni prescritte agli antecedenti articoli 9, 10 e 11 dovranno tutte le volte innanzi di sortire dal luogo destinato alle operazioni medesime espurgare il loro corpo e gli effetti che avranno addosso.

13. Gl' infermieri addetti alle sale apposite non potranno escire dalle medesime se non dopo di avere ottenuta la licenza dal direttore medico, e di avere espurgato il loro corpo e i loro vestimenti.

14. I medici e i chirurghi che ommetteranno nella fede a norma dei casi alcuna delle dichiarazioni prescritte all' articolo 2, o che si rifiuteranno senza una legittima causa di rilasciare ai malati la fede, e le amministrazioni comunali di vidimarla parimente senza legittima causa, saranno puniti in via disciplinale, secondo le circostanze, con una multa entro il limite di lire 70.

15. I medici addetti agli spedali, che non faranno o ritarderanno al proprio direttore medico la notificazione voluta all' articolo 6, saranno puniti colla stessa multa.

16. Gl' infermieri che contravverranno alle discipline espresse agli articoli 12 e 13, saranno puniti la prima volta colla sospensione dall' impiego, e in caso di recidiva colla definitiva loro destituzione.

Le infermiere che fossero state prese dalle case degli esposti saranno in amendue i casi assoggettate alle pene disciplinali prescritte dai regolamenti vigenti in ciascuno spedale.

17. Le imperiali regie delegazioni provinciali sono incaricate di dare le disposizioni necessarie per la pronta esecuzione del presente regolamento, e d' invigilare per l'esatta osservanza delle discipline in esso ordinate.

Milano, il 2 novembre 1817.

MOSCATI, Presidente.

CURIONI, Segretario.

(N.° 156.) *Obbligo ingiunto agli artisti e lavoratori di munirsi di passaporto per andare in estero stato ad esercitare i loro mestieri.*

4 novembre 1817.

Imp. regia direzione generale della polizia.

AVVISO.

È informata la direzione generale della polizia che alcuni artisti e lavoratori di queste provincie, nella speranza di trarre altrove dalla loro opera un utile maggiore, si azzardano di spatriare portandosi in paesi stranieri anche senza essere muniti di regolare passaporto.

L' esperienza ha comprovato che, delusi quasi sempre nei sognati loro progetti, errano per ignoti paesi circondati dalla miseria, senza mezzi di sussistenza, afflitti ed abbandonati talora nelle malattie contratte fra gli stenti ed i disagi, senza ottenere poi ricovero ed assistenza ne' pii stabilimenti, attesa la mancanza di regolari passaporti con cui legittimare le loro persone. Più spesso ancora si verifica che questi sventurati, sospetti pel motivo anzidetto alle autorità estere, vengono carcerati e di prigione in prigione

tradotti ai confini, da dove sono espulsi o consegnati alla forza di questo regno quai malfattori; ed in fine fra l'avvilimento e la vergogna si riducono in patria, ove gli aspetta la povertà più stringente.

Non possono le superiori autorità rimanere indifferenti a tanti mali, frutto della sconsigliatezza di coloro che sperando miglior fortuna in esteri stati vi si conducono anche senza la regolare autorizzazione; e quindi si diffidano tutti che per uscire da queste provincie è di una indispensabile necessità il munirsi previamente di opportuni passaporti, senza di che non potranno che imputare a sè stessi le funeste conseguenze che loro deriveranno dalla non osservanza delle superiori prescrizioni.

Milano, il 4 novembre 1817.

IL CONSIGLIERE AULICO, DIRETTORE GEN. DELLA POLIZIA,

CAVALIERE ANTONIO DE RAAB.

G. N. FRIGERIO, SEGRET. ASS.^{T}

(N.° 157.) *Schiarimenti sulla competenza della prerogativa di primo estimato tra fratelli indivisi od altri compossessori.*

5 novembre 1817.

N.° 28133-4924. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Nel caso di fratelli indivisi od altri compossessori, spettando ad un solo di essi, come si esprime l'art. 63 delle istruzioni annesse alla notificazione 12 aprile 1816, la prerogativa di primo estimato, fu proposto al governo il dubbio, se la scelta dovevasi fare dal consiglio o convocato generale, oppure dagli stessi compossessori *pro indiviso*.

Giusta la pratica costantemente seguita prima che fosse recata innovazione al sistema amministrativo ora ristabilito, dovrà preferirsi quello fra i possessori indivisi che trovasi pel primo intestato nei catasti censuarj.

Se poi nei catasti non si trovasse individualmente indicato alcuno dei compossessori, in tal caso la scelta dell' individuo spetterà di diritto al consiglio o convocato generale.

Milano, il 5 novembre 1817.

SAURAU.

(N.° 158.) *Annullata la pena della degradazione civica pei delitti posteriori al codice penale austriaco; sostituzione della pena del carcere alla degradazione civica pei delitti anteriori.*

7 novembre 1817.

N.° 10485. CIRCOLARE.

L'imp. regio tribunale d'appello generale alle corti di giustizia ed ai tribunali di prima istanza dipendenti.

Il senato lombardo - veneto del supremo tribunale di giustizia ha significato con venerato aulico decreto 29 ottobre prossimo scorso che sopra umilissimo rapporto, di concerto coll' imperiale regia aulica commissione in oggetti di legislazione giudiziaria, sulla domanda, se la pena della degradazione civica stabilita dal cessato codice penale possa essere pronunciata con sentenza anche al presente; S. M. ha trovato di risolvere che nelle sentenze da emanarsi dopo l' attivazione del codice penale austriaco non può più essere inflitta come pena la degradazione civica stabilita dall' anteriore codice penale francese-italiano, ma nei casi de' delitti i quali furono commessi in epoca in cui era in vigore il detto codice penale,

e pei quali era in esso stabilita la pena della degradazione civica, si pronuncerà la pena di sei mesi sino ad un anno di carcere semplice o duro, secondo le circostanze, sempre che però il fatto sia secondo il codice penale austriaco qualificato per la punizione criminale, dovendosi in caso diverso rimettere il prevenuto all'autorità politica per la procedura ad essa incumbente. Tutte le sentenze criminali però, colle quali verrà pronunciata la pena del carcere semplice o duro in luogo della degradazione civica, dovranno essere sottoposte per la conferma al superior tribunale criminale.

Tale sovrana risoluzione si rende nota a tutte le corti di giustizia ed ai tribunali di prima istanza per l'esatta osservanza, e per loro norma e direzione.

Milano, il 7 novembre 1817.

PATRONI, Presidente.

SARDAGNA, Vicepresidente.

DE BATTISTI, Consigliere.

(N.° 159.) *Proibito alle autorità giudiziarie di accettare l'inserzione di altrettanti fogli di carta bollata* in bianco *quanti corrispondano ai documenti presentati non bollati.*

7 novembre 1817.

N.° 11477. Circolare.

L'imp. regia direzione del demanio, ecc. alle imp. regie intendenze di finanza ed ai f. f. di tassatori.

In seguito al decreto 31 dicembre 1816 emanato dall'imperiale regia camera aulica generale, comunicato a tutti gli uffici e dicasteri colla circolare governativa 28 febbrajo prossimo passato, n.° 1172-254, essendosi dal supremo senato di giustizia richiesto che fosse accordato alle autorità giudiziarie di accettare i documenti ancorchè mancassero del bollo prescritto mediante inserzione ne' medesimi di altrettanti fogli di carta bollata *in bianco* quanti corrispondano a quelli dei documenti non bollati, S. M. con venerata risoluzione del giorno 22 settembre scorso si è degnata d'ordinare che, tenute ferme le emesse prescrizioni, dovessero rimanere in pieno vigore le determinazioni del regolamento 21 maggio 1811, e *specialmente il prescritto nell' articolo* 42 del

medesimo, il quale vieta ai notaj, arbitri, periti e cancellieri di agire, ai giudici di pronunciare sentenza alcuna, ed alle amministrazioni pubbliche di deliberare sopra un atto, registro od effetto di commercio non iscritto in carta col bollo prescritto, o senza il visto pel bollo ne' casi in cui questo ha luogo.

Vengono quindi notificate le premesse sovrane prescrizioni alle imperiali regie intendenze di finanza, ai signori segretarj presso le imperiali regie corti di giustizia, tribunali di prima istanza e cancellieri delle giudicature f. f. di tassatori, affinchè s' invigili per l' adempimento delle medesime, e siano da loro osservate e fatte osservare esattamente in quanto può da ciascuno di loro rispettivamente dipendere; avvertendosi che nei casi ove una delle parti incorsa nella penale facesse constare l' impossibilità di procurarsi la prescritta carta bollata, attesa l' urgenza in cui si trovò all' emissione del documento, possano aver luogo quelle modificazioni e quei riguardi richiesti dall' equità a favore del contravventore allorquando sarà convenientemente giustificata a questa direzione la specialità di questo caso.

Per tutte quelle altre contravvenzioni che potessero verificarsi sopra atti e documenti

pervenuti agli uffici delle tasse senz' essere bollati o stati previamente regolarizzati col visto pel bollo, gli stessi uffici ne daranno immediatamente avviso alle imperiali regie intendenze di finanza della propria giurisdizione, trasmettendo loro l' atto in contravvenzione, onde le medesime possano istruire le convenienti procedure contro dei contravventori per l' inflizione delle competenti multe portate dai vigenti regolamenti.

Milano, il 7 novembre 1817.

PSALIDI.

NARDUCCI, Segretario.

(N.° 160.) *Norme da osservarsi nel caso della dimissione di un impiegato in causa di delitto o di altre mancanze.*

8 novembre 1817.

N.° 16401-5374. Circolare.

Imperiale regio governo.

L' eccelsa imperiale camera aulica con rispettato dispaccio 27 settembre, n.° 45838-3648, si è degnata di prescrivere le norme

vigenti nelle altre provincie della monarchia, e che devono essere osservate anche nelle provincie dipendenti da questo governo nel caso della dimissione d' un impiegato dal suo impiego in causa di commesso delitto o di grave trasgressione politica, od anche per trascuratezza o mancanza nel servizio; e sono le seguenti:

1.° Il determinare se un qualche individuo della categoria degl' impiegati dello stato, od un individuo appartenente alla classe degl' inservienti d' ufficio avente diritto alla pensione debba essere dimesso dall' impiego in conseguenza di un commesso delitto o di grave trasgressione politica, od a motivo anche di trascuratezza o mancanza nel servizio, spetta esclusivamente al dicastero aulico, a cui lo stesso individuo per la qualità dell' impiego è subordinato.

2.° I soli individui, la di cui destinazione non dà loro un diritto alla pensione, ma che appartengono alla classe di quelli assistiti soltanto della così detta provvigione, come sono per la maggior parte gl' individui in livrea, e che hanno salarj giornalieri o mensuali, possono essere allontanati dagli impieghi per ordine assoluto del governo. Nella sessione però in cui viene trattato della dimissione di alcuno dei detti individui deve

sempre intervenire il procuratore camerale, ed è necessario che il suo voto si uniformi alla decisione del consiglio; in caso diverso deve farsi in prevenzione rapporto al dicastero aulico competente.

3.° Al momento che qualche impiegato accusato di un delitto o di una grave trasgressione politica viene assoggettato alla processura, sia egli messo in istato d'arresto o no, sono obbligate le autorità politiche e criminali, giusta le istruzioni veglianti, di darne immediato avviso all' autorità o al superiore o al direttore di cancelleria sotto i di cui ordini si trova il prevenuto, affinchè possa aver luogo indilatamente la di lui sospensione dall' esercizio dell' impiego, e dalla percezione dell' annessovi soldo sino alla decisione del processo.

4.° Emanata la sentenza, se questa non contiene una dichiarazione formale dell' innocenza del prevenuto (ciò che toglierebbe ogni sospensione), ma in vece l'applicazione d'una pena prescritta dalle leggi, o pure l'assoluzione *ab instantia* o sia la desistenza della processura per mancanza di prove, la sentenza medesima, unitamente a tutti gli atti processuali comunicati dal tribunale superiore, dovrà essere dal governo trasmessa al sullodato dicastero aulico,

aggiungendovi il proprio parere sul destino del sentenziato.

5.° Tanto nel caso sovra indicato, quanto nel caso di dimettere un individuo dall' impiego per semplice mancanza o negligenza nel servizio, il dicastero aulico procede da sè coll' intervento di due consiglieri aulici del supremo tribunale di giustizia alla decisione definitiva, ad eccezione che si trattasse di cariche, la di cui nomina è riservata a S. M., nel qual caso verrà impetrata la suprema sua volontà.

6.° Nel decreto in cui il competente dicastero aulico farà conoscere la decisione definitiva verrà anche disposto riguardo alle rate del soldo tenuto in sospeso.

7.° Comunque nella sentenza giudiziaria, come anche nel decreto di dimissione non sia permesso di dichiarare l' ulteriore inabilitazione al servizio dell' impiegato dimesso, pure quell' ufficio sarebbe sempre da rimproverarsi, e mancherebbe all' obbligo di prescegliere per gl' impieghi pubblici gl' individui più meritevoli e d' irreprensibile condotta, il quale reimpiegasse od anco soltanto proponesse per qualche carica, senza fare espressa menzione dell' avvenuta dimissione, un individuo privato del suo impiego per mancanza o trascuratezza nel servizio, per una

grave trasgressione politica, molto più per un delitto; da che S. M. si è esclusivamente riservata di decidere sulla riammissione in impiego d' individui incorsi in un processo criminale non solamente quando si tratti della classe degl' impiegati superiori dello stato, ma anche degl' individui di classe subalterna ogni qual volta abbiano prestato giuramento.

Si comunicano queste superiori prescrizioni di massima, affinchè ciascuno, nella parte che lo risguarda, ne procuri la rigorosa esecuzione.

Milano, 8 novembre 1817.

IL CONTE DI SAURAU,
GOVERNATORE.

TORDORÒ, CONSIGLIERE.

(N.° 161.) *La pena di morte da eseguirsi fuori del recinto della città.*

9 novembre 1817.

N.° 29768-2762. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Fra le sovrane risoluzioni 17 giugno a. c. emanate sopra rapporto della commissione aulica di legislazione, venne da S. M. prescritto che la pena di morte non si farà mai eseguire entro le mura od il recinto della città, ma sempre in un sito ove il giustiziato possa essere anche sotterrato in vicinanza al patibolo, come dispone il § 450 del codice penale.

Si partecipa quindi tale sovrana disposizione a codesta imperiale regia delegazione per l' opportuna osservanza.

Milano, il 9 novembre 1817.

SAURAU.

(N.° 162.) *Tutte le spese occorrenti ad una cancelleria sono calcolate nell' assegnamento fisso; e quali escluse.*

12 novembre 1817.

N.° 29773-5182. CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Proposto il dubbio, se la spesa di carta e stampa dei quinternetti d'esazione dell'imposta prediale sia compresa nell'assegnamento fisso accordato ai cancellieri censuarj, ed in caso affermativo, se essi cancellieri dovevano provvedere i quinternetti anche pei comuni aventi consiglio, ai quali dall' art. 71 delle istruzioni annesse alla governativa notificazione 12 aprile 1816 è accordato un ufficio proprio, l' imperiale regio governo ha dichiarato:

Tutte le spese occorrenti ad una cancelleria sono calcolate nell' assegnamento fisso, escluse unicamente quelle per le copie delle petizioni di trasporto e pei monitorj, i di cui esemplari verranno come in passato spediti dall' imperiale regia amministrazione generale del censo; ben inteso del resto che le poche spese per oggetto di cancelleria che possono occorrere alle deputazioni ed agli agenti comunali rimarranno a carico parziale

dei comuni stessi, giusta la circolare 12 marzo p.° p.°, n.° 4487-829, per cui i cancellieri non sono tenuti a far loro alcuna somministrazione di tali articoli.

Ma tutti gli oggetti che occorrono ai cancellieri per l'esercizio delle incumbenze loro affidate si ritengono a carico dell'assegnamento fisso, e quindi anche la spesa dei quinternetti d'esazione delle imposte prediali e comunali, nulla influendo riguardo ai cancellieri stessi che i detti quinternetti abbiano a servire per l'esazione nei comuni aventi ufficio proprio, se anche per questi corre loro l'obbligo di formare i quinternetti medesimi.

Fatto riflesso per altro che i comuni aventi consiglio per la circostanza appunto che hanno un ufficio proprio non concorrono a formare l'assegnamento ai cancellieri, si trova giusto di chiamarli a contribuire per la spesa dei quinternetti, che altrimenti verrebbe indebitamente per loro sostenuta dagli altri comuni e dallo stato. La misura di tale concorso dovrà limitarsi alla metà dell'importo dei quinternetti che occorrono per ciascun comune, ritenendosi tale proporzione corrispondente alla spesa che dovrebbero sostenere quando si formassero dei quinternetti separati per le sole sovrimposte comunali.

S' incaricano pertanto le imperiali regie delegazioni provinciali di far istituire il calcolo sugli accennati dati della somma che dovrebbe contribuire annualmente ciascuno dei comuni delle rispettive provincie aventi consiglio, onde il governo possa determinare definitivamente la misura di tale concorso, al qual effetto è necessario che il contenga la dimostrazione che lo renda attendibile.

Milano, il 12 novembre 1817.

SAURAU.

(N.° 163.) *Norme stabilite per l'esazione delle tasse e multe devolute agli archivj notarili.*

14 novembre 1817.

N.° 10370-3410. Circolare.

L'imp. regio tribunale d'appello generale alle imperiali regie autorità giudiziarie e notarili delle provincie lombarde.

Le difficoltà incontrate nell' esazione delle tasse e multe devolute agli archivj notarili hanno determinato questo imperiale regio tribunale d' appello generale, di concerto coll' imperiale regio governo, ad applicare le norme stabilite dalla circolare 8 luglio 1817.

n.° 5153-1869, anche per l' esazione di queste tasse e multe.

Quindi è che i conservatori e viceconservatori rispettivi dovranno rimettere tutti i mesi i monitorj e la nota dei debitori di tasse notarili e multe alla rispettiva autorità giudiziaria del luogo in cui dimora il debitore, e questa commetterà senza ritardo ai proprj intimanti e cursori le occorrenti intimazioni ed esecuzioni conformemente a quanto è prescritto dalla precitata circolare contro i compensi ivi indicati.

Gl' impiegati f. f. di tassatori rimetteranno di mano in mano ai conservatori e viceconservatori che hanno spedito i monitorj e le note, le somme rispettivamente esatte, e quindi saranno in obbligo di darne loro discarico con opportuni riscontri di ricevuta.

Si raccomanda ai conservatori, viceconservatori ed alle autorità giudiziarie tutte di essere diligenti e solleciti nel dar mano all' esazione delle tasse, poichè il ritardo ne apporta molte volte la perdita, ed arreca sempre maggior incomodo al debitore.

Milano, il 14 novembre 1817.

PATRONI, Presidente.

SARDAGNA, Vicepresidente.

BIELLA, Consigliere.

(N.° 164.) *Riconosciuta indebita l'esenzione dal pagamento della tassa personale alle guardie dei boschi e campestri dei particolari.*

14 novembre 1817.

N.° 30180-960. CIRCOLARE.

L'imp. regio governo all'amministrazione generale del censo e dell'imposte dirette.

Essendosi riconosciuta indebita e contraria ai veglianti regolamenti l'esenzione stata accordata in alcune provincie alle guardie dei boschi ed alle guardie campestri dei particolari dal pagamento della tassa personale, incarica l'amministrazione generale del censo di escludere le predette esenzioni, e di ritenere questa disposizione per massima generale da osservarsi nei casi analoghi.

Milano, il 14 novembre 1817.

SAURAU.

(N.° 165.) *Partecipazione al governo dei casi d' incendio per ottenere gli analoghi soccorsi col mezzo di private spontanee elargizioni.*

19 novembre 1817.

N.° 30470-3198. Circolare.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Avendo l'imperiale regia commissione aulica centrale d' organizzazione disposto che abbia ad attivarsi anche nelle provincie del regno lombardo-veneto il metodo già incorso negli stati ereditarj di S. M. I. e R. per soccorrere all' evenienza de' casi i danneggiati da qualche incendio, si rende perciò necessario che il governo ad ogni emergenza di simil sorta venga prontamente istrutto dell' infortunio occorso, ond' essere in grado di dare quelle disposizioni che secondo la natura del medesimo potessero richiedersi per corrispondere alle relative supreme prescrizioni.

La delegazione pertanto, qualora avvenga nel territorio della provincia da essa dipendente un incendio qualunque che meritar possa le superiori attenzioni, dovrà affrettarsi di parteciparne la notizia al governo; e per abilitarlo a conoscere se sia piuttostochè no

il caso di fare l' applicazione delle provvide misure additate dall' imperiale regio aulico dicastero, dovrà pure farsi carico di corredare le analoghe sue comunicazioni delle informazioni opportune tanto sulla qualità ed entità del danno, quanto sulla condizione e situazione economica dei singoli danneggiati, non trascurando in ogni incontro di soggiungere il suo parere sul merito del soccorso; ritenuto per massima che questo non può ottenersi se non che col mezzo di private spontanee elargizioni, che potranno sollecitarsi a norma de' casi ben anco dalle provincie dell' intiera monarchia.

Milano, il 19 novembre 1817.

MELLERIO, Vicepresidente.

(N.° 166.) *Incaricati i subeconomi di assistere alle aste ed ai contratti sopra beni di stabilimenti ecclesiastici.*

24 novembre 1817.

N.° 27376-4760. Circolare.

L' imp. regio governo agl' imperiali regj delegati provinciali ed ai subeconomi.

L' importanza di assicurare che le aste per affitto o per altro contratto sopra beni di stabilimenti ecclesiastici siano tenute colla più esatta regolarità e quanto alla perizia da premettersi a termini della circolare governativa 4 marzo p.° p.°, e quanto alla diffidazione da farsi che è tolta la facoltà di offerire un aumento dopo la deliberazione, e quanto alla deliberazione stessa da non farsi immaturamente sopra obblazioni meno convenevoli, e quanto finalmente alla legalità della stipulazione da farsi contro solida guarentia dopo l' ottenuta superiore approvazione, esige che vi sieno recate le più scrupolose cautele, onde per nessuna inavvertenza sia pregiudicato l' interesse delle cause pie.

A questo intento crede il governo necessario di prescrivere alle fabbricerie delle

chiese di campagna che, sia per la preparazione di simili atti, sia per la tenuta delle aste e per le operazioni conseguenti, debbano dipendere dai subeconomi, i quali sono incaricati di procurare che ogni forma e cautela venga osservata.

Quindi i subeconomi stessi interverranno alle aste ed alle relative stipulazioni quando si tratti di affitto o contratto che debba cadere sopra un' annua rendita od un valore in perizia di lire 500 o più, bastando pei casi di minore importanza che ne abbiano veduti gli atti preparatorj, e ne abbiano riconosciuta la guarentia.

Se in altri casi vi abbia particolare circostanza che esiga il loro intervento, dovranno farne proposizione agl' imperiali regj delegati autorizzati a prescriverlo.

Sono però dispensate le fabbricerie dal chiamarvi alle aste il notajo, potendo supplire altro de' fabbricieri o persona da essi delegata, che sia atta a stendere il processo verbale, ed a ricevere e segnare le obblazioni, e quindi la deliberazione.

Milano, il 24 novembre 1817.

IN ASSENZA DEL GOVERNATORE
CONTE DI SAURAU,
IL VICEPRESIDENTE Conte MELLERIO.

Cav. Ab. GIUDICI, CONSIGLIERE.

(N.° 167.) *Esonerati i comuni dall'obbligo di prestare agl' invalidi patentati l' alloggio gratuito, il lume e il fuoco.*

26 novembre 1817.

N.° 30469-4989. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Sopra parziale istanza di un soldato pensionato, diretta ad ottenere dal comune non solo l' alloggio gratuito, ma ben anche le somministrazioni del lume e del fuoco, venne dall'imperiale regio governo invocata una dichiarazione di massima sul punto, se nel regno lombardo-veneto spetti a tali invalidi muniti di patente il diritto dell'alloggio gratuito, del lume e del fuoco.

In riscontro alla relativa consulta fu dalla imperiale regia commissione aulica centrale d' organizzazione con venerato dispaccio 24 scorso ottobre, n.° 13244-1971, partecipato che non accordando il sistema italiano verun diritto a simili pretese agl' invalidi, ed essendo piaciuto a S. M. di dichiarare una volta per sempre essere sua suprema volontà che non sia imposto alle provincie riacquistate alcun aggravio nuovo che non fosse esistito sotto il precedente governo, tanto il regno

lombardo-veneto, quanto la Dalmazia non saranno obbligati sino a nuovi ordini sovrani a prestare agl'invalidi patentati nè l'alloggio gratuito, nè il lume, nè il fuoco. Che se però l'uno o l'altro comune si prestasse volontariamente a tali somministrazioni, saranno dalla superiorità aggradite con riconoscenza.

Nel comunicare a codesta imperiale regia delegazione la surriferita aulica determinazione s'incarica di parteciparla a tutte le autorità da lei dipendenti per la corrispondente esecuzione.

Milano, il 26 novembre 1817.

MELLERIO, VICEPRESIDENTE.

(N.° 168.) *RISCHIARIMENTI al § 44 della sovrana patente 15 luglio p.° p.° relativa agli statuti e privilegi della banca nazionale austriaca.*

28 novembre 1817.

N.° 11123-3668. CIRCOLARE.

L'imp. regio tribunale d'appello generale alle imperiali regie autorità giudiziarie delle provincie lombarde.

Il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia con venerato decreto

14 ottobre p.° p.°, n.° 2387, comunica i rischiaramenti dati dall' imperiale regia aulica camera generale di finanza al § 44 della sovrana patente del giorno 15 luglio 1817, con cui S. M. I. R. A. si è degnata di prescrivere gli statuti e i privilegi accordati alla banca nazionale austriaca.

Tali rischiaramenti portano che tutt' i libri e registri della banca stessa, non che tutt' i documenti émessi á nome della società della medesima sono esenti dal bollo; all' incontro soggiacciono alla rispettiva classe del bollo normale tutti quei documenti che vengono intestati alla banca medesima od alla cassa di essa per parte di ciascuno de' suoi socj, o da altri privati.

La premessa superiore dichiarazione si porta a notizia di tutte le autorità giudiziarie civili e di commercio per rispettiva loro intelligenza.

Milano, il 28 novembre 1817.

PATRONI, Presidente.

SARDAGNA, Vicepresidente.

BIELLA, Consigliere.

(N.° 169.) *Gli atti processuali sono da scriversi con carattere corretto e leggibile.*

28 novembre 1817.

N.° 18128-607. CIRCOLARE.

L'imp. regio tribunale d'appello generale a tutte le prime istanze criminali.

Essendosi degnata S. M. I. R. A. l'augusto nostro sovrano di manifestare col mezzo del supremo tribunale di giustizia la sua volontà, perchè gli atti processuali sieno scritti con carattere corretto e leggibile, questo imperiale regio tribunale d'appello, d'ordine espresso del prelodato supremo tribunale di giustizia, e dipendentemente da aulico decreto del giorno 18 corrente, n.° 2656-149, comunica a tutte le prime istanze criminali tale sovrana intenzione per l'esatta ed impreteribile sua esecuzione.

Milano, il 28 novembre 1817.

PATRONI, PRESIDENTE.

SARDAGNA, VICEPRESIDENTE.

GIANI, CONSIGLIERE.

(N.° 170.) *I disertori da punirsi per la prima volta col raddoppiamento della capitolazione, e la seconda colla perdita di ogni diritto di essere sciolti dal servizio militare.*

29 novembre 1817.

N.° 31470-5168. CIRCOLARE.

L'imperiale regio governo alle imp. regie delegazioni provinciali.

Per opportuna norma di quest'imperiale regia delegazione all'evenienza del caso le si partecipa essere piaciuto a S. M. di determinare con risoluzione 23 ottobre p.° p.° che i disertori dei corpi austro-italiani, in conformità a quanto è prescritto per gli altri stati della monarchia, siano puniti per la prima volta col raddoppiamento del periodo della loro capitolazione, e la seconda col decadimento da ogni diritto di essere sciolti dall'obbligo di servire, spirato il termine della capitolazione medesima.

Milano, il 29 novembre 1817.

MELLERIO, VICEPRESIDENTE.

(N.° 171.) *Le spese della pigione dei locali ad uso degli uffici delle cancellerie censuarie da sostenersi per metà dallo stato, e per l' altra dai comuni di ciascun distretto.*

30 novembre 1817.

N.° 31063-5398. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Seguendo il principio che le spese d' ufficio delle cancellerie censuarie, nel limite dell' annuo assegnamento stabilito, sono a carico per una metà dello stato, e per l' altra dei comuni di ciascun distretto, anche la pigione dei locali dovrà sostenersi rispettivamente nella proporzione suddetta.

Rendesi pertanto necessario di avere lo specchio che fu richiesto col dispaccio 13 agosto p.° p.°, n.° 21687-3839, dei locali destinati per l' ufficio di ciascun cancelliere, onde determinare definitivamente intorno ai relativi contratti d' affitto e mettere in corso il pagamento della quota spettante allo stato.

Lo specchio dovrà indicare,

a. Il numero delle stanze definitivamente assegnate per l' ufficio di ciascuna cancelleria secondo il bisogno che si sarà riconosciuto

dalla delegazione analogamente anche a quanto fu già disposto colla circolare 24 luglio p.° p.°, n.° 15338-2644;

b. La pigione che si pretende o fosse stata convenuta col proprietario della casa;

c. Nel caso di contratto in corso si dovranno unire le relative investiture.

La delegazione aggiungerà poi a tale specchio le sue osservazioni sì riguardo al numero delle stanze, che all' opportunità del locale ed alla misura della pigione, principalmente nel caso che l' investitura comprenda anche l' abitazione del cancelliere, onde dare a conoscere la quota di fitto attribuibile all' ufficio.

Pel tempo decorso dall' ultimo termine di locazione fino al primo maggio 1816, epoca dell' attuazione delle cancellerie censuarie, il compenso a carico dello stato verrà liquidato in ragione della metà delle pigioni che saranno state realmente pagate dai comuni o regolarmente convenute; non avuto riguardo al canone che verrà definitivamente stabilito pel tempo avvenire.

La delegazione dovrà quindi formare un altro specchio per le pigioni arretrate, nel quale indicherà come nel primo le notizie opportune tanto riguardo alla quantità delle stanze ed al bisogno che si aveva di esse, che

rispetto alla misura del canone pagato o preteso, aggiungendo la liquidazione della somma da corrispondersi a carico dello stato, coll' indicazione inoltre delle rispettive epoche in cui sarà seguita l' occupazione dei diversi locali e di ogni altra notizia che potesse occorrere onde riconoscere pienamente la regolarità della suddetta liquidazione.

Milano, il 30 novembre 1817.

MELLERIO, VICEPRESIDENTE.

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

CIRCOLARI ED ATTI DELLE AUTORITÀ
GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, ecc.
N.° 10.

(N.° 172.) *La gendarmeria dipende esclusivamente dalla giurisdizione militare.*

1.° dicembre 1817.

N.° 31276-5131. CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Il consiglio aulico di guerra interpellato, in occasione dell'organizzazione della gendarmeria, se questa continuar debba a dipendere tuttavia dalle autorità giudiziarie, ha risposto quanto segue con suo rescritto 29 ottobre scorso:

« I gendarmi a tenore della loro organizzazione sono soldati, e sotto alla denominazione di reggimento di gendarmeria della Lombardia formano un reggimento dell'esercito, il quale in tempo di pace è obbligato a proteggere la pubblica sicurezza e quiete in tutti i varj suoi rami, ed in tempo di guerra può essere impiegato, al pari di qualunque

altro reggimento, contro l'inimico o per la polizia dell' armata.

» La gendarmeria inoltre, per quanto prescrive letteralmente il regolamento relativo alla sua organizzazione, debb' essere soggetta alle leggi militari, ed essere giudicata stataríamente in particolare quando trattisi di maltrattamenti da essa usati ai cittadini, o di qualunque altro abuso di potere che essa abbia commesso.

» E quando nel citato regolamento vien detto che per rispetto a que' casi i quali non sono preveduti nè dai regolamenti, nè dalle leggi criminali austriache (casi procedenti dalla natura particolare del servigio che presta questo corpo, e che hanno rapporto coll' autorità superiore politica e col civile) si debba continuare a procedere colle norme certamente severe state in corso finora, e ciò sino a che non venga su tali casi emanata una particolare ed apposita disposizione, è chiaro che con quella parola *norme* intender voglionsi non già le *norme giurisdizionali*, ma bensì quelle propriamente *penali*. »

Informato il governo dall'imperiale regio comando generale militare di tali decisioni, esso sopra istanza del medesimo ne dà parte alle imperiali regie delegazioni provinciali, acciocchè ne informino le autorità che da

loro dipendono, all' oggetto che per nessun caso più non abbia ad accadere che la gendarmeria venga assoggettata alla giurisdizione civile.

Milano, il 1.° dicembre 1817.

SAURAU.

(N.° 173.) *Schiarimenti sulla competenza del foro dei militari in ritiro o pensionati.*

3 dicembre 1817.

N.° 31528-5178. Circolare.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Col dispaccio circolare 27 aprile p.° p.°, n.° 10850-978, fu comunicato il tenore di un ordine del consiglio aulico di guerra del giorno 4 ottobre 1803, nel quale vengono indicati i casi in cui i militari in permesso sono soggetti alla giurisdizione civile.

L' imperiale regia direzione generale di polizia, alla quale venne fatta una simile partecipazione coll' aggiuntovi incarico di notificare di caso in caso all' imperiale regio comando generale ogni arresto e condanna che potrà avvenire di militari in ritiro o pensionati, ha chiesto al governo la soluzione di tre quesiti sul particolare proposti dalle

subalterne autorità di polizia, stante la dubbietà in cui sono di ledere la giurisdizione militare.

I quesiti sono i seguenti :

1.° Quali individui s' intendano precisamente compresi nelle parole militari in ritiro;

2.° Se tutti indistintamente gli ufficiali pensionati ed in ritiro appartengano al foro militare per qualunque siasi mancanza ;

3.° Quali sono le mancanze o siano i delitti pei quali l' autorità civile può procedere contro i militari pensionati od in ritiro.

Interpellatone l' imperiale regio comando generale, ha esso risposto come segue a queste domande :

Alla 1.ª Militari sono quelli i quali a tenore del sistema e delle leggi del cessato governo godono di un soldo di ritiro proporzionato a norma del sistema stesso, e questi possono essere tanto soldati gregarj, quanto sottufficiali, ufficiali superiori ed impiegati militari.

Questa denominazione di militari in ritiro non si conviene però punto a que' militari i quali godono di un sussidio o di una pensione assegnata loro giusta il sistema imperiale austriaco.

Per questi ultimi, se sono sottufficiali o soldati semplici, le pensioni o per meglio dire

i sussidj alimentarj accordati loro non si chiamano già soldi di ritiro, ma bensì provvisione o pensione o trattamento patentale (Patental Gehalte), e ciò pel motivo che si rilascia loro una patente perchè possano far valere il loro diritto al pagamento di un così fatto sussidio. E diversamente, se essi sono ufficiali od impiegati militari, i trattamenti che s' accordano loro come sopra vengono denominati pensioni.

Alla 2.ª Tutti gli ufficiali pensionati e gli ufficiali in ritiro che sono da equipararsi ai primi sono soggetti alla giurisdizione militare, senz' eccezione alcuna per rispetto alle varie specie di trasgressioni. A tenore pertanto dello schiarimento dato già a codesto governo dal consiglio aulico di guerra con suo rescritto 22 novembre 1815, n.° 1223, sono da annoverarsi fra gli ufficiali più sovra nominati anche tutti quegli ufficiali *ex*-italiani ed *ex*-veneti i quali portano la divisa militare austriaca ed i distintivi d' onore annessivi, e conservano il carattere di ufficiali sortiti dall' esercito austriaco, quand' anche non godano di alcun soldo di ritiro, nè d' altro consimile trattamento.

Alla 3.ª L' autorità civile non può procedere contro gli ufficiali pensionati od in ritiro, qualunque sia la trasgressione o il delitto che i medesimi abbiano commesso.

A tenore però dell' ordinanza 19 marzo 1805 emanata dal governo della bassa Austria, come anche a tenore dell' ordine 16 gennajo 1793, n.° 92-F. emanato dal consiglio aulico di guerra, gl' invalidi che vivono ritirati alle proprie case e provveduti di un trattamento patentale, a contare dal sergente maggiore (Feldwebel) in giù, vanno soggetti alla giurisdizione civile del rispettivo loro domicilio.

Ora siccome i soldati semplici in ritiro, inclusivi i sergenti, sono da equipararsi agli invalidi austriaci provveduti di trattamento patentale, così ne conseguita che anche tali militari gregarj trovantisi in ritiro debbano andar soggetti alla rispettiva giurisdizione civile tanto nelle vertenze legali civili, quanto nelle penali, e che per la stessa ragione debbano anche le loro vertenze per cause di eredità esser trattate dall' autorità civile.

Tutto ciò il governo partecipa alle imperiali regie delegazioni provinciali per norma e direzione, e per le opportune comunicazioni a chi conviene.

Milano, il 3 dicembre 1817.

SAURAU.

(N.° 174.) *Il signor presidente d'appello in Venezia* Giovanni Francesco de Fratnich *promosso alla dignità di consigliere intimo attuale di stato.*

3 dicembre 1817.

N.° 11388-3768. CIRCOLARE.

L'imp. regio tribunale d'appello generale alle imperiali regie autorità giudiziarie delle provincie lombarde.

Mediante graziosissima sovrana risoluzione 30 ottobre p.° p.° S. M. l'augusto nostro signore si è degnata di conferire al signor presidente d'appello in Venezia *Giovanni Francesco de Fratnich* la dignità di consigliere intimo attuale di stato.

Si partecipa la premessa notizia a tutte le prime istanze per loro intelligenza, ed in esecuzione di venerato aulico decreto 26 novembre 1817, n.° 2689.

Milano, il 3 dicembre 1817.

PATRONI, PRESIDENTE.

SARDAGNA, VICEPRESIDENTE.

BIELLA, CONSIGLIERE.

(N.° 175.) *Schiarimenti sui subbj proposti nella esecuzione della circolare 23 dicembre 1816 concernente la giubilazione degl' impiegati addetti alle magistrature ed uffici dipendenti dall' imperiale regio tribunale d' appello generale.*

5 dicembre 1817.

N.° 11204. CIRCOLARE.

L'imp. regio tribunale d'appello generale alle imperiali regie autorità giudiziarie ed ai conservatori e viceconservatori degli archivj notarili delle provincie lombarde.

Presentatosi qualche dubbio nell' esecuzione della circolare 23 dicembre 1816, n.° 13113-4810, di questo imperiale regio tribunale d' appello generale, concernente la giubilazione degl' impiegati addetti alle magistrature ed agli uffici dal medesimo tribunale dipendenti, il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia con venerato suo decreto 7 ottobre prossimo passato, n.° 2165, previ i concerti coll' imperiale regia camera aulica generale, ha in via dichiarativa stabilito che debbano stare ferme le direzioni emesse mediante il precedente aulico decreto 10 dicembre 1816, n.° 1826, e perciò si riterrà,

1.° Che ogni ricorso per ottenere la giubilazione sarà presentato a quella istanza giudiziaria alla quale trovasi addetto il petente, e dovrà essere corredato di tutti i relativi ricapiti in forma legale;

2.° Che le informazioni analoghe si subordineranno al superiore tribunale d'appello, e da questo al senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia;

3.° Che le istanze inferiori esamineranno con tutta l'esattezza i titoli ai quali si appoggia il ricorso, e facendosi carico di chiaramente precisare se l'impotenza che dà causa alla domanda di giubilazione si verifichi, e se la medesima sia permanente o momentanea, soggiungeranno il proprio parere sull'ammissibilità del ricorso;

4.° Che sarà non meno sempre indicato nelle rispettive informazioni se il petente sia assolutamente inabile a qualunque ulteriore pubblico servizio, ovvero se riconoscendolo bensì incapace di soddisfare più oltre alle incumbenze del proprio ufficio, lo trovasse ancora idoneo a coprire qualche altro pubblico impiego; ed in quest'ultimo caso dovrà precisarsi l'impiego a cui il petente potesse soddisfare;

5.° Che trovando qualificato il caso per la giubilazione, manifesteranno le inferiori

istanze il proprio parere sul modo del trattamento o della pensione che potesse competere a termini delle leggi relative;

6.° Che ogni istanza si riterrà specialmente risponsabile di quanto esporrà nelle sue informazioni.

Il lodato supremo senato coll' ultimo decreto abilita inoltre le prime istanze a farsi carico, quando ne sia il caso, dei titoli del petente, e delle particolari sue circostanze di benemerenza distinta o di altri speciali rapporti che potessero renderlo degno di particolari riguardi, non nella vista di proporre la misura della pensione o gratificazione che potrebbe competergli od essere accresciuta, lo che è riservato all' imperiale regio governo ed al competente aulico dicastero, ma al solo fine di riconoscere se il petente possa meritare in genere un trattamento straordinario e più vantaggioso di quello portato dalle leggi normali; cosicchè trovando il caso di un tale straordinario provvedimento, potranno manifestare al tribunale d' appello il loro parere, ed esporre i motivi giustificanti la proposizione.

Ottenutasi dal supremo senato la giubilazione dell' impiegato al medesimo riservata, l' imperiale regio tribunale d' appello accompagnerà all' imperiale regio governo i

rapporti e gli atti della prima istanza, col ricorso e coi titoli, soggiungendo quanto sarà trovato conveniente in riguardo al trattamento straordinario, poichè la liquidazione e le proposizioni successive rimangono allo stesso imperiale regio governo.

In conseguenza delle premesse supreme risoluzioni, prevj gli opportuni concerti coll' imperiale regio governo sopra i mezzi di esecuzione, si comunicano esse alle autorità dipendenti da questo appello, e si trasmette una nuova modula di tabella, colla quale dovranno essere accompagnati i ricorsi ed i titoli de' giubilandi colle proposizioni di caso in caso.

Quanto poi alle pensioni e gratificazioni che potessero competere alle vedove ed ai figli minori degl' impiegati defunti, saranno queste esaminate e proposte colle forme determinate dal decreto 27 marzo 1807, e la prima istanza dirigerà i ricorsi e le verificazioni dei titoli all' imperiale regia delegazione provinciale rispettiva, e questa all' imperiale regio governo.

Milano, il 5 dicembre 1817.

PATRONI, Presidente.

SARDAGNA, Vicepresidente.

BIELLA, Consigliere.

TABELLA

di giubilazione e pensione a favore di

PER LA GIUBILAZIONE.	Cognome e nome dell' impiegato.
	Qualità dell' impiegato attuale.
	Soldo annesso all' attuale impiego.
	Titoli per la giubilazione.
	Parere della magistratura cui è addetto l' impiegato.
PER LA LIQUIDAZIONE DI PENSIONE.	Serie degl' impieghi precedenti.
	Somma degli anni di servizio calcolabili.
	Soldo sovra cui si calcola il trattamento normale.
	Assegno normale ordinario.
	Epoca della decorrenza dell' assegno.
	Titoli pel trattamento straordinario.
	Assegno straordinario proposto.
	Parere della magistratura cui è addetto l' impiegato.
	OSSERVAZIONI.

(N.° 176.) *Gl' impiegati che per validi motivi chieggono ed ottengono il loro traslocamento, conservano il rango loro competente.*

8 dicembre 1817.

N.° 31983-3294. CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

S. M. I. R. con venerata risoluzione del 19 scorso agosto derogando all' antecedente in data del 18 novembre 1816, si è degnata di determinare che in caso di traslocamento di impiegati, quelli i quali lo chieggono e lo ottengono per validi motivi, debbano conservare nella loro categoria quel rango che rispettivamente compete a ciascheduno, dovendosi porre nell'ultimo rango delle rispettive categorie quelli soltanto il traslocamento de' quali è occasionato da qualche loro mancanza.

Milano, 8 dicembre 1817.

MELLERIO, VICEPRESIDENTE.

(N.° 177.) *Metodo da tenersi nella nomina di un medico o chirurgo condotto in promiscuo servigio di più comuni.*

11 dicembre 1817.

N.° 31636-188. Circolare.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

D'ora innanzi, qualora più comuni si unissero per nominare un medico od un chirurgo condotto in servizio promiscuo dei medesimi, dovrà seguirsi lo stesso metodo che è stato prescritto colla circolare ordinanza 24 ottobre p.° p.°, n.° 27672-4853, per la nomina dei maestri normali parimente in servigio promiscuo di più comuni.

Le imperiali regie delegazioni provinciali faranno nota questa determinazione ai cancellieri del censo, e col mezzo loro alle amministrazioni comunali per l'esecuzione all'evenienza dei casi; avvertendole per altro che da una tale determinazione non potrà dedursi alcun titolo onde obbligare un comune ad associarsi ad altri pel suindicato oggetto.

Milano, 11 dicembre 1817.

IN ASSENZA DEL GOVERNATORE
CONTE DI SAURAU,
Il Vicepresidente Conte MELLERIO.

(N.° 178.) *Un minore dichiarato maggiore a termini del § 252 del codice civile può da sè validamente contrarre matrimonio.*

12 dicembre 1817.

N.° 32421-3007. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali ed agli ordinarj diocesani.

Da qualche parroco venne proposta difficoltà ad unire in matrimonio senza l'assenso del giudice un individuo di età minore, ma dichiarato maggiore per ogni effetto di ragione.

L' imperiale regio governo, sentito anche l' imperiale regio tribunale d' appello, trova di dover interessare le curie a far sentire a tutti i signori parrochi, onde prevenire tale irragionevole difficoltà, che un minore d'anni 24, il quale abbia ottenuta la dispensa della età, e sia stato dichiarato maggiore a termini del § 252 del codice civile universale, può da sè validamente contrarre matrimonio.

Milano, il 12 dicembre 1817.

MELLERIO, VICEPRESIDENTE.

(N.° 179.) *Le pensioni accordate alle vedove dei medici e chirurghi dalla società istituita in Vienna dichiarate esenti da ogni esecuzione giudiziaria.*

12 dicembre 1817.

N.° 11555-3824. CIRCOLARE.

L'imp. regio tribunale d'appello generale alle imperiali regie prime istanze giudiziarie delle provincie lombarde.

Il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia con suo venerato decreto 25 novembre p.° p.°, n.° 2688, comunica che S. M. confermando con sovrana risoluzione i privilegi accordati fino dal 6 maggio 1758 e 13 ottobre 1764 alla società istituita per sussidiare le vedove de' medici e chirurghi in Vienna, si è degnata di confermare anche la finora accordata esenzione delle pensioni di dette vedove da ogni esecuzione giudiziaria.

Si comunica la premessa sovrana risoluzione a tutte le prime istanze per rispettiva loro intelligenza e direzione.

Milano, il 12 dicembre 1817.

PATRONI, PRESIDENTE.

SARDAGNA, VICEPRESIDENTE.

BIELLA, CONSIGLIERE.

(N.° 180.) *Permessa una sola confraternita del SS. in ogni parrocchia, e proibito il ripristinamento delle confraternite soppresse.*

16 dicembre 1817.

N.° 31985-5544. Circolare.

L' imp. regio governo agl' imperiali regj delegati provinciali, agli ordinarj, agli imperiali regj cancellieri del censo ed ai subeconomi.

Con rispettato dispaccio del giorno 14 novembre p.° p ° l' eccelsa commissione aulica centrale d' organizzazione ha comunicata al governo la mente espressa da S. M. I. R. con sua sovrana risoluzione che nessuna delle confraternite di varia denominazione soppresse in diverse epoche debba ripristinarsi, e che mantenendosi l' osservanza dell' attuale sistema, una sola confraternita del SS. sia permessa in ogni parrocchia, senza che nondimeno la sia prescritta dove non esista, e non se ne domandi l' istituzione.

Quanto alle sostanze de' pii legati inerenti ai beni avocati delle soppresse confraternite, S. M. I. R. si è degnata inoltre di approvare in massima che, finita la liquidazione del

monte, quelle che si troveranno esistere tuttavia, si debbano ridonare all' originaria loro destinazione, onde per cura del governo si facciano adempiere in proporzione delle rendite gli obblighi relativi.

Il governo si fa premura di rendere note queste provvide e religiose disposizioni sovrane.

Milano, il 16 dicembre 1817.

IN ASSENZA DEL GOVERNATORE
CONTE DI SAURAU,

IL VICEPRESIDENTE Conte MELLERIO.

Cav. Ab. GIUDICI, CONSIGLIERE.

(N.° 181.) *ESCLUSI dal beneficio dell' amnistia i disertori da un corpo austro-italiano.*

17 dicembre 1817.

N.° 31114-5096. CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

A sempre più chiara intelligenza degli ordini superiori sul punto della concessione del beneficio dell' amnistia, ed in aggiunta a

quanto in proposito fu già partecipato con circolare 20 maggio p.° p.°, n.° 13317-2063, si comunica ora, giusta il recente disposto dall' aulico consiglio di guerra che non debbono ammettersi al beneficio medesimo quegl' individui i quali, benchè aventi diritto all' amnistia come disertori prima del 23 aprile 1814 dal disciolto esercito italiano, si sono poi renduti colpevoli di questo fallo in qualunque modo da un corpo austro-italiano, ancorchè ne abbiano espiata la pena: sono però eccettuati da questa disposizione quelli i quali hanno già ottenuta la relativa cartella prima del 10 aprile p.° p.°, epoca in cui fu stabilita questa norma dal prefato aulico consiglio di guerra.

Milano, il 17 dicembre 1817.

IN ASSENZA DEL GOVERNATORE
CONTE DI SAURAU,

IL VICEPRESIDENTE Conte MELLERIO.

(N.° 182.) *Pei viaggi occorrenti nelle rispettive provincie non si debbono accordare agli imperiali regj delegati compensi di diete e di spese di viaggio.*

17 dicembre 1817.

N.° 32627-3352. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

L'imperiale regia camera aulica delle finanze con dispaccio 3 novembre p.° p.° ha dichiarato che pei viaggi occorrenti nelle rispettive provincie non si debbano accordare ai signori delegati compensi di diete e di spese di viaggio, essendo ciò contemplato nell'assegno loro conceduto per siffatto titolo, oltre il soldo di cui sono dotati.

Di tale dichiarazione si dà parte alle imperiali regie delegazioni per loro norma e direzione.

Milano, il 17 dicembre 1817.

IN ASSENZA DEL GOVERNATORE
CONTE DI SAURAU,

IL VICEPRESIDENTE Conte MELLERIO.

(N.° 183.) *Incompatibile l' esercizio contemporaneo delle funzioni di deputato all'amministrazione comunale e di ricevitore in persone fra loro congiunte fino al terzo grado.*

17 dicembre 1817.

N.° 32651-5677. Circolare.

L' imp. regio governo all' imperiale regia delegazione provinciale di Cremona.

Si conviene pienamente nel parere espresso dall' imperiale regia delegazione provinciale nel suo rapporto 10 corrente, n.° 15810-836. L' articolo 11 della sovrana patente 18 aprile 1816 ha reso incompatibile l' esercizio contemporaneo delle funzioni di deputato all' amministrazione comunale e di ricevitore in persone fra loro congiunte fino al terzo grado civile. Ogni volta quindi si tratti della nomina d' individui che abbiano ad aver parte nell'amministrazione del comune, dovrà verificarsi che non siano parenti del ricevitore in attualità d' esercizio, giacchè si dovrebbe rescindere il contratto, nè tollerare che gli amministratori fossero legati in parentela col ricevitore. Laonde bisogna impedire questo secondo inconveniente, come in occasione di appalti delle ricevitorie dovrà

riconoscersi che gli aspiranti non presentino l'accennato ostacolo.

Milano, il 17 dicembre 1817.

IN ASSENZA DEL GOVERNATORE
CONTE DI SAURAU,

IL VICEPRESIDENTE Conte MELLERIO.

(N.° 184.) *RITENUTE risponsabili le autorità nelle proposizioni di soggetti a cariche e ad impieghi.*

19 dicembre 1817.

N.° 11754-3894. CIRCOLARE.

L'imp. regio tribunale d'appello generale alle imperiali regie autorità giudiziarie e notarili delle provincie lombarde.

Stando sommamente a cuore di S. M. I. R. A. il miglior servizio pubblico, ed essendo il primo mezzo per ottenerlo la scelta alle cariche ed agl' impieghi di soggetti nei quali concorrano onestà, zelo e capacità, perciò la prelodata M. S. con sovrana risoluzione del 30 ottobre p.° p.° ha prescritto al supremo tribunale di giustizia di assoggettare

a grave risponsabilità tutte le autorità da esso dipendenti per la verità delle loro asserzioni e deduzioni nelle proposizioni che facessero per le nomine, onde non ottengano impiego quelli che non ne fossero atti.

Nel mentre l' imperiale regio tribunale di appello deduce a notizia di tutte le autorità dipendenti il sovrano veneratissimo comando, per espresso ordine del senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia inculca alle autorità stesse che i soli riguardi al miglior servizio pubblico debbono aversi, nel fare proposizioni ad impieghi, e che quindi soltanto soggetti onesti, d' illibato carattere e di tutta capacità abbiano ad essere proposti per impieghi pubblici.

Milano, il 19 dicembre 1817.

PATRONI, Presidente.

SARDAGNA, Vicepresidente.

BIELLA, Consigliere.

(N.° 185.) *Privative accordate per cinque anni per la fabbrica e vendita al signor* Luigi Locatelli *delle macchine da esso inventate per elevare l' acqua e per trebbiare i grani, ed al signor* Giovanni Catlinetti *per le bilance di carichi di grossa e piccola mole.*

19 dicembre 1817.

N.° $\frac{11678}{3870} - \frac{11734}{3886}$ CIRCOLARE.

L' imp. regio tribunale d'appello generale alle imperiali regie autorità giudiziarie delle provincie lombarde.

L' imperiale regio governo ha partecipato a questo tribunale d' appello che S. M. I. R. A. con due separate patenti in data 6 maggio 1817 si è degnata di concedere al signor *Luigi Locatelli* la privativa per fabbricare e vendere in tutto il regno lombardo-veneto per lo spazio di cinque anni decorribile dalla data delle patenti medesime le due macchine d' invenzione dello stesso Locatelli, l' una per elevare l' acqua ad una altezza ed in una quantità maggiore di quanto operano le macchine finora conosciute; l' altra per trebbiare i grani.

Lo stesso imperiale regio governo ha partecipato altresì che la prefata M. S. I. R. A.

con altra patente 11 giugno 1816 si è degnata di accordare per un eguale periodo di anni cinque intieri e consecutivi dalla data della patente al signor *Giovanni Catlinetti* abitante in Milano la privativa di fabbricare e vendere in tutto il regno lombardo-veneto le bilance di sua invenzione pei carichi di grossa e piccola mole.

Si partecipano le indicate concessioni a tutte le autorità giudiziarie, perchè giusta il disposto dall' art. 5, § 5 del regolamento annesso al decreto 24 giugno 1806 siano registrati negli uffici loro gli analoghi avvisi, che verranno inseriti nella gazzetta di Milano.

Milano, il 19 dicembre 1817.

PATRONI, Presidente.

SARDAGNA, Vicepresidente.

BIELLA, Consigliere.

(N.° 186.) *Disposizioni tendenti a guarentire il pagamento delle tasse postali nel carteggio giudiziario.*

20 dicembre 1817.

N.° 11489-3803. Circolare.

L'imp. regio tribunale d'appello generale alle imperiali regie autorità giudiziarie, alle camere e ai conservatori degli archivj notarili delle provincie lombarde.

Per guarentire l'esecuzione delle discipline veglianti circa il pagamento delle tasse postali nel carteggio giudiziario, e riparare alle frequenti ommissioni che si sono fin qui osservate, l'imperiale regio governo, sopra proposizione dell'imperiale regia direzione delle poste, ha trovato necessario che sia ricordato a tutte le cancellerie giudiziarie ed agli uffici notarili di non trascurare di apporre alle sopraccarte dei pieghi che da quelle si spediscono alcuna delle indicazioni prescritte dall'art. 13 delle governative istruzioni 15 gennajo 1816, dirette ai f. f. di tassatori, e che sieno posti anco in avvertenza del divieto portato dall'art. 37 del decreto 4 aprile 1810, di comprendere cioè

nel carteggio d' ufficio lettere e scritture che vi fossero estranee.

L' imperiale regio tribunale d' appello trovando necessario di corrispondere alle giuste ricerche del lodato governo, nel mentre raccomanda a tutti gli uffici giudiziarj e notarili le precitate disposizioni, soggiunge, giusta le dimande dell' imperiale regio governo (ed affinchè possano i singoli uffici di posta tenere specifiche distinte ed esatte de' carteggi che rilasciano a pagamento sospeso), che gli uffici anzidetti abbiano a fare pieghi separati pel carteggio *d' ufficio* da quello *di parte*, contrassegnando il primo coll'esteriore indicazione *carteggio d' ufficio*, ed il secondo *carteggio di parte*.

I capi dei tribunali e degli uffici sono specialmente incaricati di prescrivere e sorvegliare l'esatta osservanza di queste discipline.

Milano, il 20 dicembre 1817.

PATRONI, Presidente.

SARDAGNA, Vicepresidente.

BIELLA, Consigliere.

(N.° 187.) *Richiamate all'osservanza le disposizioni veglianti sull'uso della carta bollata presso le prime istanze giudiziarie.*

20 dicembre 1817.

N.° 11834-3921. Circolare.

L'imp. regio tribunale d'appello generale alle imperiali regie autorità giudiziarie e notarili delle provincie lombarde.

Il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia con venerato suo decreto 29 ottobre 1817, n.° 2451, comunica le risoluzioni prese dall'aulica camera generale per richiamare alla più puntuale osservanza le disposizioni veglianti sull'uso della carta bollata presso le prime istanze giudiziarie.

Le precitate risoluzioni sono del tenor seguente:

a) Tutte le deliberazióni ed i decreti che vengono attergati sopra un'istanza portante il semplice oggetto, o sia sopra una così detta rubrica, di cui il foglio sopra il quale è impresso il bollo non sia scritto, qualora sieno soggetti al diritto del bollo, devono stendersi precisamente sulla pagina bollata dell'istanza del così detto oggetto o rubrica.

b) Non si possono accettare dagli uffici di protocollo gli esibiti senza bollo, pei quali il medesimo è richiesto.

c) Resta ferma la disposizione della legge 21 maggio 1811 agli articoli 40 e 41, che vieta l' uso dello stesso foglio bollato per più documenti, dovendo ciascuno venire esteso sopra un separato foglio bollato.

Le premesse auliche risoluzioni si deducono a notizia di tutte le autorità dipendenti da questo imperiale regio tribunale d' appello generale, perchè sieno date le opportune disposizioni ai rispettivi uffici di protocollo, e siano da ciascuno cui spetta esattamente osservate.

Milano, il 20 dicembre 1817.

PATRONI, Presidente.

SARDAGNA, Vicepresidente.

BIELLA, Consigliere.

(N.° 188.) *Norme ai subeconomi per l' amministrazione de' beneficj vacanti.*

27 dicembre 1817.

N.° 33978-5921. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo agl' imperiali regj delegati provinciali ed ai subeconomi.

Perchè l' amministrazione de' subeconomi nell' intervallo delle vacanze de' beneficj non pregiudichi in nessun modo i diritti e gl' interessi dei beneficj stessi e di quelli che vanno ad essere provvisti, si avverte che non sono permesse ai medesimi sopra i fondi beneficiarj se non se le operazioni le più necessarie ed urgenti di ordinaria amministrazione.

Dovranno quindi astenersi i subeconomi da tutte quelle operazioni che possono riservarsi al nuovo beneficiato.

Quindi non potranno essi nè fare nuovi affitti, fuori de' casi che scadano gli affitti anteriori, e che la rinnovazione sia urgente ed indispensabile. Ed anco in questi casi gli affitti si limiteranno al più breve termine possibile. Nè mai si rinnoverà, e meno si farà di nuovo, nemmeno per asta pubblica,

affitto novennale senza la previa autorizzazione e la successiva approvazione degl' imperiali regj delegati.

Egualmente è vietato ai subeconomi l' eseguire alcun taglio di bosco o scalvamento di piante sui fondi de' beneficj, sebbene ciò fosse regolare pel tempo.

Del pari è loro vietato il vendere la foglia de' glesi od altro frutto o genere qualunque prima della maturanza.

In qualunque caso che circostanze straordinarie possano consigliare cosa non conforme a queste norme, si dovrà prima riportarne l' assenso degl' imperiali regj delegati.

I subeconomi saranno risponsabili alla pubblica tutela ed ai nuovi provvisti se contro i diritti e gl' interessi de' beneficj e de' beneficiati si saranno permesse operazioni arbitrarie e contrarie alle istruzioni generali ed a queste particolari.

Milano, il 27 dicembre 1817.

IN ASSENZA DEL GOVERNATORE
CONTE DI SAURAU,

IL VICEPRESIDENTE Conte MELLERIO.

Cav. Ab. GIUDICI, CONSIGLIERE.

(N.° 189.) *Determinazioni onde combinare il compenso dovuto ai tribunali esteri per gli atti intrapresi dietro ricerca delle autorità giudiziarie.*

30 dicembre 1817.

N.° 11708-658. Circolare.

L' imp. regio tribunale d'appello generale a tutte le autorità criminali dipendenti.

L' imperiale regio governo, all' oggetto di combinare il più sollecito compenso dovuto ai tribunali esteri per gli atti che fossero dai medesimi intrapresi dietro ricerca delle autorità giudiziarie di questo regno, e col minore imbarazzo ad un tempo nei conti periodici delle medesime autorità giudiziarie, ha trovato conveniente di richiamare a sè le distinte di tali spese, e di ordinarne o direttamente il pagamento a favore dei governi da cui dipendono le autorità creditrici, o col mezzo dei rispettivi consoli qui residenti, se dessi abbiano avuto parte nelle richieste relative.

Al premesso effetto vengono diramate alle prime istanze criminali le seguenti governative determinazioni per la corrispondente esecuzione:

1.° Al pervenire dalle estere magistrature la distinta delle spese da rifondersi o per procurati arresti, o per altri atti criminali ovvero politici, si prenderà nota nel

processo avente relazione all' individuo arrestato, od agli atti suddetti, dell' ammontare delle spese medesime pel reintegro a termini di ragione verso l' erario.

2.° Se per avventura l' estero tribunale avesse qualche debito in causa di tasse per eguali atti od altro dipendentemente da requisitorie alle nostre autorità, si farà menzione nella stessa distinta dell' ammontare del debito da contrapporsi al credito.

3.° Le medesime distinte con qualunque ricapito di corredo (esaurito il disposto dai precedenti articoli) verranno indilatamente rassegnate al governo, e nelle accompagnatorie non sarà ommesso ogni rischiaramento a dilucidazione delle partite non bastantemente motivate, facendo altresì quelle osservazioni che fossero del caso.

Con ciò non resta punto derogato al disposto nella circolare d' appello 15 luglio 1817, n.° 6309, nella parte che concerne la massima di diritto sul reciproco trattamento nel contemplato caso di requisitorie, e l' avvertenza di non emettere ricerche d' atti senza la più marcata necessità.

Milano, il 30 dicembre 1817.

PATRONI, Presidente.
SARDAGNA, Vicepresidente.
SPERONI, Consigliere.

(N.° 190.) *Spese occorrenti per la liquidazione dei crediti privati verso la Francia da sostenersi dallo stato.*

31 dicembre 1817.

Imperiale regio governo di Milano.

AVVISO.

S. M. con sovrana risoluzione 23 ottobre p.° p.° ha graziosamente determinato che le spese occorrenti per la liquidazione dei crediti privati verso la Francia abbiano a sostenersi unicamente dallo stato.

Se ne rendono pertanto avvertiti gl' interessati, cessando di essere operativa la prescrizione contenuta nella notificazione 10 settembre p.° p.°, secondo la quale le quietanze da rilasciarsi dalle parti alla tesoreria provinciale della Bassa Austria per le riscossioni relative dovevano esprimere l' obbligo del successivo risarcimento di tali spese.

Milano, il 31 dicembre 1817.

ALBERTI, I. R. Secret. di Governo.

Milano, dall' Imp. Regia Stamperia.

INDICE
DELLE MATERIE

contenute nella raccolta degli atti del governo e delle autorità giudiziarie ed amministrative dell'anno 1817 divisa in due volumi.

AC = AM	Volume.	Parte.	Pagina.
ACCIAJO: tariffa sulla permessa importazione ed esportazione	I	1	112
AGENZIE: incompatibile ai cancellieri ed aggiunti l'esercizio di qualunque agenzia . .	II	2	366
ALBERGATORI non dovranno insistere pel pagamento degli alloggi militari, riportando però il certificato pel dovuto compenso . .	I	2	102
ALBINAGGIO: reversali da prodursi dagli esteri per conseguire un'eredità negli stati austriaci	II	2	314
ALLOGGIAMENTI militari: avvertiti gli albergatori di non insistere pel pagamento degli alloggi, ma di riportare a tergo del biglietto d'alloggio il certificato pel dovuto compenso	I	2	102
Obbligo ai comuni di prestare l'alloggio ai gendarmi	»	»	115
Norme per la liquidazione e pagamento delle indennità di pernottazione per la soldatesca accasermata, come pei soldati in marcia alloggiati presso i privati	»	»	147
Esonerati i comuni dall'alloggio gratuito agl'invalidi patentati	II	2	421
AMMINISTRATORI di patrimonj ecclesiastici. V. *Ecclesiastici.*			
Comunali. V. *Comuni.*			
Di pubblici stabilimenti. V. *Stabilimenti.*			

AM = AR	Vol.	Part.	Pag.
AMNISTIA: massime sull' applicazione ai militari della disciolta armata italiana	I	2	190
Esclusi dal beneficio i disertori da un corpo austro-italiano	II	»	446
APPALTI da eseguirsi pel mantenimento delle truppe	II	1	187
Norme per regolare i prezzi nell'appalto delle sussistenze militari	»	2	374
APPELLO: metodo di processura per le cause da promuoversi in appellazione	I	1	72
Schiarimenti sulla procedura ed inrotulazione in grado di appello delle cause di contravvenzione alle leggi di finanza	II	2	309
Nomina del sig. consigliere aulico *Giuseppe de Sardagna* in vicepresidente	»	»	340
Erezione di un nuovo tribunale d'appello in Fiume	»	»	368
Il presidente d' appello in Venezia sig. *de Fratnich* promosso alla dignità di consigliere intimo attuale di stato	»	»	435
Schiarimenti riguardanti la giubilazione degl' impiegati addetti alle magistrature ed uffici dipendenti dal tribunale d' appello generale	»	»	436
ARCHITETTURA: non si debbono ammettere all' esercizio se non quelli che in una delle università abbia conseguito la laurea nella facoltà fisico-matematica	I	2	218
ARCHIVJ: norme stabilite per l' esazione delle tasse e multe devolute agli archivj notarili .	II	2	414
ARGENTO vivo: tariffa sulla importazione ed esportazione	I	1	112
ARMI: la processura ed il giudizio contro i delatori d' armi proibite competenti alle autorità politiche	I	1	44
Permessa l' esportazione delle armi da fuoco e da taglio da tutte le provincie della monarchia	II	»	152

AR = AU	Vol.	Part.	Pag.
ARTISTI e lavoratori devono munirsi di passaporto per andare in estero stato	II	2	399
ASSEGNO sui magazzini militari: proibito di farne l' acquisto	II	1	215
ASTE: discipline per le aste di vendite ed affitti di beni dei pii stabilimenti	II	2	334
Incaricati i subeconomi di assistere alle aste sopra beni di stabilimenti ecclesiastici .	»	»	419
ATTI già sottoposti al bollo legale di un' altra provincia austriaca non dovranno assoggettarsi ad altro bollo per farne uso avanti i tribunali e dicasteri	I	1	51
Quelli però provenienti dall' Ungheria, Transilvania, Slavonia, Croazia e Dalmazia da assoggettarsi al bollo contro il solo pagamento della semplice tassa	»	»	108
Gli atti notarili appartengono alla classe dei documenti pubblici	II	»	236
Avvertenze alle giudicature di far uso in certi atti della carta da 63 in vece di quella da 13 e da 25 centesimi	»	2	258
Tasse da applicarsi agli atti in contenzioso e di volontaria giurisdizione.	»	»	330
Tassa per l' inrotulazione degli atti da pagarsi per intiero da ciascuna delle parti litiganti	»	»	350
Proibito alle autorità indistintamente di sentenziare o deliberare sopra atti non bollati	»	»	404
Atti processuali da scriversi con carattere corretto e leggibile.	»	»	424
Abrogato l'uso per gli atti giudiziarj della carta bollata da 13 e 63 centesimi, sostituendovi quella da 50 e 75.	»	1	328
AUTORITA' politiche incaricate della processura e del giudizio contro i delatori d'armi proibite	I	1	44
Simile in punto d' usura	II	2	390

BAL = BE	Vol.	Parr.	Pag.
BALLO: discipline per le feste da ballo venali	I	2	13
BANCA nazionale privilegiata da erigersi in Vienna incaricata del cambio della carta monetata	I	1	5
Sua organizzazione	»	»	13
Statuti e privilegi della detta banca	II	»	129
Prospetto del risultato del fondo d'ammortizzazione	»	»	148
Schiarimenti al § 44 degli statuti suddetti	»	2	422
BARCHE. V. *Navigazione.*			
BATTESIMO: riservato al governo il determinare nel caso di opposizione al passaggio degli ebrei al cristianesimo	II	1	221
BAVIERA: convenzione col re di Baviera per la consegna dei disertori	II	1	190
Congedo da accordarsi ai militari sudditi bavaresi	»	2	346
BELLANI cav. Carlo nominato presidente del giudizio statario	II	2	347
BENEFICJ ecclesiastici: metodo da tenersi dai periti nella ripartizione dei fitti sui fondi d'un beneficio vacante	I	2	17
Metodo per la nomina ai beneficj dei patronati comunali	»	»	57
Deve precedere la perizia prima di aprire l'asta per fondi o spese d'opere a cautela dei patrimonj ecclesiastici e dei beneficiati	»	»	108
Le rendite delle prebende ecclesiastiche vacanti da applicarsi a favore dei beneficj istessi	»	»	132
Gl'introiti dei beneficj vacanti di patronato sovrano appartengono al tesoro	»	»	*ivi*
Incaricati i subeconomi nella vacanza dei beneficj e delle cappellanie a provvedere alla celebrazione delle messe ed alle funzioni sacre	II	»	253

BE = BU	Vol.	Part.	Pag.
Norme ai subeconomi per l' amministrazione dei beneficj vacanti	II	2	458
BENI ecclesiastici o di pii stabilimenti. V. *Stabilimenti pubblici. Beneficj.*			
BESTIE da macello: permessa l' esportazione fra le antiche e le nuove provincie austriache.	I	1	67
Bovine infette di epizoozia. V. *Epizoozia.*			
Discipline per impedire la propagazione della malattia carboncolare	II	2	299
BIBLIOTECA: norme per l' imprestito dei libri nelle pubbliche biblioteche	I	2	225
BISMUTTE: tariffa sull' importazione ed esportazione	I	1	112
BOLLETTINO delle leggi: incaricati i cancellieri di riconsegnare agli agenti comunali le collezioni esistenti nel proprio ufficio	I	2	77
BOLLO: i certificati o carte di residenza da non rilasciarsi se non bollati	I	2	28
Cambiali ed atti già bollati in altra provincia austriaca da non assoggettarsi ad altro bollo per farne uso	»	1	51
Sono però sottoposti al bollo quelli provenienti dalle provincie nelle quali non è introdotta tale imposta	»	»	108
Abolizione del bollo a piombo e sostituzione di altro di rame onde legittimare le merci professate nelle dogane	»	»	103
Richiamato all' osservanza l' ordine di non rilasciare senza bollo le patenti d'esercizio ai sensali e mediatori per contratti .	II	2	355
V. *Carta bollata.*			
BONI emessi dalla cassa d' ammortizzazione presso il monte del cessato regno d' Italia a favore del governo francese annullati . .	I	1	126
BOSCHI: applicazioni di pene ai contravventori ai regolamenti sui boschi	I	2	236
BUTIRRO: permessa l' esportazione fra le antiche e le nuove provincie.	I	1	67

CAM = CAN	Vol.	Part.	Pag.
CAMBIALI ed atti già sottoposti al bollo di un' altra provincia austriaca non dovranno assoggettarsi ad altro bollo per farne uso avanti i tribunali e dicasteri	I	1	51
Quelli provenienti dall' Ungheria, Transilvania, Slavonia, Croazia e Dalmazia dovranno però assoggettarsi al bollo contro il solo pagamento della tassa	»	»	108
CAMBIO: norme di processura per le cautele di cambio	I	1	84
CAMPANA a martello: discipline per reprimerne l' abuso	II	2	263
CAMUFFO: proibizione del giuoco del *camuffo* .	I	2	185
CANCELLIERI del censo incaricati di riconsegnare agli agenti comunali le collezioni del *Bollettino delle leggi* esistenti nel loro ufficio	I	2	77
Incaricati di ricevere ogni bimestre dai segretarj dei tribunali e dai cancellieri delle giudicature di pace l' elenco delle traslazioni di proprietà di beni	»	»	130
Norme onde regolare il limite del concorso del regio erario nelle spese dei cancellieri	II	»	325
Accordati i mezzi di trasporto per assistere alle aste comunali fuori del luogo di loro residenza	»	»	338
Obbligo di riportarne l' approvazione prima di eseguire visite e trasportare mappe per conto dei privati	»	»	348
Incompatibile ai cancellieri ed aggiunti l' esercizio d' ingegnere, ragioniere, patrocinatore, ecc. e di qualunque agenzia .	»	»	366
Schiarimenti sui mezzi di trasporto accordati in natura	»	»	382
Le spese occorrenti ad una cancelleria censuaria, quali ritenute nell' assegnamento fisso, e quali escluse	»	»	412

CAN = CAR	Vol.	Part.	Pag.
Le spese pei locali ad uso delle cancellerie da sostenersi per metà dallo stato, e per metà dai comuni	II	2	426
V. *Censo*.			
CANDELE: permessa l' esportazione fra le antiche e le nuove provincie austriache . . .	I	1	67
CANONICA: tassa di pedaggio sul nuovo ponte .	II	2	356
CANONICATI delle chiese collegiate e cattedrali: loro nomina devoluta al sovrano, salvo quelli di patronato privato	I	1	97
Requisiti per concorrere ai canonicati .	»	»	98
Estese anche alla nomina dei canonicati di jus patronato le disposizioni portate dalla notificazione 10 aprile	»	»	118
Esclusi dalla nomina ai canonicati onorarj i sacerdoti che non hanno i requisiti necessarj	»	2	219
CAPPELLANI corali e mansionarj delle chiese cattedrali e collegiate: loro nomina devoluta all' ordinario, salvo i patronati . . .	I	1	98
CAPPELLANIE vacanti: incaricati i subeconomi a provvedere alla celebrazione delle messe e alle funzioni sacre	II	2	253
CARANTANI: indicazione dei pezzi da 20 carantani, di cui è proibita l' introduzione e lo spendimento	II	1	233
CARBONCOLARE: discipline per impedire la propagazione nelle bestie bovine, e per sanarle dalla malattia carboncolare	II	2	299
CARCERI: pene applicate al caso d' illegale compra e vendita degli effetti di abbigliamento delle guardie e dei detenuti nelle carceri	I	1	70
I custodi delle carceri da scegliersi fra la classe dei semi-invalidi militari	»	2	98
CARRI: dimensione delle ruote, e peso di cui possono essere caricati i carri di trasporto	I	2	229

CAR = CEN	Vol.	Part.	Pag.
CARTA bollata: discipline e cautele nell'uso della carta bollata	I	2	104
Procure degli estimati per farsi rappresentare da trascriversi in carta bollata . .	II	»	254
Abrogato l'uso per gli atti giudiziarj della carta bollata da 13 e da 63 centesimi, sostituendovi quella da 50 e da 75 centesimi	»	1	328
Disposizioni sull'uso della carta bollata presso le prime istanze giudiziarie . . . . . V. *Bollo*.	»	2	456
CARTEGGIO: norme per regolare il carteggio tra le autorità giudiziarie e quelle degli stati pontificj	II	2	317
CASSA d'ammortizzazione presso il monte: i boni emessi a favore del governo francese annullati	I	1	126
CASSE imperiali regie: facoltativo ai contabili ed agl'impiegati di prestare cauzione o con ispeciale ipoteca di beni, anzi che depositare l'effettivo danaro	II	2	302
CAVALLI: permessa l'esportazione fra le antiche e le nuove provincie	I	1	67
CAUSE criminali: norme per facilitarne la spedizione	I	2	200
CENSO: obbligo dei parrochi di far seguire l'intestazione dei fondi in testa della parrocchia coll'aggiunta del loro nome e cognome.	I	2	89
Riunione nelle cancellerie censuarie dei registri delle nascite e morti formati dai funzionarj civili	»	»	91
Abilitate le cancellerie del censo ad erigere dei *libri di trasporto suppletorj*	»	»	96
Obbligati i segretarj dei tribunali ed i cancellieri delle giudicature di pace di rimettere ogni bimestre ai cancellieri del censo le traslazioni di proprietà di beni . .	»	»	130

CE = CHI	Vol	Part.	Pag.
Facoltativo ai comuni ed ai privati di ottenere l' edizione delle mappe, copie o tipi ai prezzi indicati nell'annessa tariffa .	I	2	161
Incaricata l' amministrazione del censo di fare stampare, bollare e diramare i monitorj di multa	»	»	206
Imposta prediale pel 1818	II	1	237
V. *Cancellieri del censo.*			
CERIMONIALE per l' installazione dei vescovi nelle sedi e per l' immissione in possesso delle mense vescovili	I	2	78
CERTIFICATI o carte di residenza non devono rilasciarsi senza il bollo ed il pagamento della tassa	I	2	28
CHIESE cattedrali e collegiate: riservata al sovrano la nomina delle dignità capitolari e dei canonicati, salvo quelli di patronato .	I	1	97
Nomina dei cappellani corali e dei mansionarj riservata all' ordinario, salvo i patronati	»	»	98
Estese anche alla nomina dei canonicati di juspatronato le disposizioni portate dalla notificazione 10 aprile	»	»	118
V. *Canonicati. Cappellanie.*			
CHIRURGHI condotti obbligati a provvedersi dei ferri necessarj per le visite ed ispezioni dei cadaveri	I	2	139
Nota dei ferri da provvedersi entro tre mesi	»	»	140
Requisiti per essere ammessi i chirurghi non nazionali al concorso di qualche condotta.	II	»	298
Metodo per la nomina di un chirurgo condotto in promiscuo servigio di più comuni	»	»	442
Le pensioni alle vedove dei chirurghi accordate dalla pia società in Vienna dichiarate esenti da ogni esecuzione giudiziaria	»	»	444

CHI = CO	Vol.	Part.	Pag.
CHIRURGIA: gli studenti di chirurgia che hanno terminato all' università il corso teorico, dovranno recarsi alla medesima per farvi lo studio pratico	II	1	165
CIARLATANI. V. *Vagabondi.*			
CIMITERI: formazione nei comuni a norma dei veglianti regolamenti	I	2	160
CINABRO: tariffa sulla importazione ed esportazione	I	1	112
COADJUTORIE: conferma sulla perennità degli assegni a favore delle coadjutorie	II	2	273
COMMERCIO: norme di processura per le cause commerciali	I	1	84
I registri mercantili dei negozianti in Venezia possono essere conformati anche in lingua inglese	»	2	146
COMPRA e vendita illegale degli effetti di abbigliamento dalle guardie di finanza e delle carceri. V. *Finanza. Carceri.*			
COMUNI: incaricate le deputazioni all' estimo della nomina dei membri delle congregazioni di carità in mancanza dell' imperiale regio delegato e del podestà	I	2	1
Modo con cui devono i comuni patroni nominare alle parrocchie ed agli altri beneficj	»	»	57
Permessi i contratti per le esattorie con semplice scrittura privata	»	»	72
La maggioranza dei voti nei consigli o convocati comunali per essere legale dev'essere assoluta	»	»	74
Incaricati i cancellieri del censo di riconsegnare agli agenti comunali le collezioni del *Bollettino delle leggi*	»	»	77
Corpi amministrativi dei comuni da intitolarsi *Deputazioni all' amministrazione comunale*	»	»	95

CO	Vol.	Part.	Pag.
Limitato ai soli amministratori o legali procuratori dei comuni il pagamento delle rendite perpetue sul monte	I	2	106
Richiamate le deputazioni all'amministrazione comunale e gli agenti al solo esercizio delle proprie incumbenze	»	»	109
Obbligo di prestare l' alloggio ai gendarmi	»	»	115
Eccitati alla formazione dei cimiteri tanto per uso particolare come per più comuni .	»	»	160
Norme pel pagamento dei debiti verso l' ospedal maggiore ed il L. P. della Senavra	»	»	167
Nella perizia degli stabili comunali, oltre il ricavo complessivo , s' indicherà anche la quantità dei prodotti per ogni pertica .	»	»	171
Proibito l' invio dei malatti incurabili o cronici all' ospital maggiore. I giacenti e quelli che possono diventare restano a carico dei rispettivi comuni	»	»	174
Conti consuntivi dei comuni ora separati da formarsi sulle norme stabilite pei conti preventivi. Commissione istituita per l'esame del primo quadrimestre	»	»	181
Tolta la difficoltà che un parente elegga un altro a deputato all' amministrazione comunale	»	»	186
La rappresentanza comunale vi ha sempre parte nelle congregazioni di carità . .	»	»	197
Mantenuta in corso l'esazione delle tasse d' ufficio	»	»	202
Incompetente la carica di deputato all' amministrazione comunale agli estimati sottoposti alla vigilanza della polizia . . .	»	»	203
Conti consuntivi dei comuni da rivedersi sul luogo dai revisori	»	»	215
Spese di viaggio non compensabili alle deputazioni comunali	»	»	237

CO	Vol.	Part.	Pag.
Soluzione dei dubbj sui conti di conguaglio delle attività e passività comunali	I	2	240
Quando gli ecclesiastici possono sostenere le incumbenze amministrative comunali	»	»	243
Le procure degli estimati per farsi rappresentare da trascriversi in carta bollata .	II	»	254
Interdetto ai comuni di farsi rappresentare da procuratori senza la superiore approvazione	»	»	256
Pene alle amministrazioni comunali che trascurano le cautele di sanità negli ammalati petecchiali	»	»	306
Obbligati i parenti o capi di famiglia di notificare all' amministrazione comunale i loro ammalati di febbre	»	»	319
Pene ai contravventori a tale notificazione	»	»	341
Le quitanze di vecchia data, relative a somministrazioni fatte dai comuni ai militari, in avvenire non saranno accettate. .	»	»	365
Competenza ai gendarmi in servizio fuori della propria residenza dell' indennizzazione del carantano	»	»	377
Metodo per la nomina di un maestro normale in promiscuo servigio di più comuni	»	»	384
Un comune intestato fra i primi estimati di un altro comune può in questo ultimo essere eletto primo deputato	»	»	385
Esonerati i comuni dall' alloggio gratuito agl' invalidi patentati	»	»	421
Spese dei locali delle cancellerie da sostenersi per metà dai comuni	»	»	426
Metodo per la nomina di un medico o chirurgo condotto in promiscuo uso di più comuni	»	»	442

CON = CRE	Vol.	Part.	Pag.
Incompatibile l' esercizio di deputato all' amministrazione comunale e di ricevitore in persone fra loro congiunte	II	2	449
CONFRATERNITE: permessa una sola confraternita del SS. in ogni parrocchia, e proibito il ripristinamento di quelle soppresse .	II	2	445
CONGEDO da accordarsi ai militari italiani che hanno compita la loro capitolazione anche dopo il 31 dicembre 1816	II	2	261
CONGREGAZIONI di carità: la nomina dei membri da farsi in mancanza dell' imperiale regio delegato e del podestà dalle deputazioni all' estimo	I	2	1
Quando il più anziano della congregazione fa le funzioni di presidente in oggetti di pubblica beneficenza.	»	»	2
Nelle congregazioni vi ha sempre parte la rappresentanza comunale	»	»	197
Non possono alienare stabili per supplire alle spese dei poveri senza l' assenso del governo	»	»	207
CONTI delle amministrazioni comunali. V. *Comuni*.			
CONTRATTI: titoli per essere conservati nel proprio esercizio i mediatori delle contrattazioni	I	2	31
CONTRATTI ed obbligazioni fatte dopo la patente 1.° giugno 1816 da soddisfarsi in monete d' oro e d' argento	I	2	141
COSCRITTI: abolita la tassa imposta ai coscritti inabili.	II	1	151
COTONI: nuovo sistema e tariffa di dazio di importazione ed esportazione	II	1	226
Dilucidazioni e prescrizioni sull'esecuzione	»	»	320
CREDITI verso la Francia: disposizioni prese per assicurarne il pagamento	I	1	78
I creditori verso la Francia non devono rivolgersi alle case di commercio *Gautard*			

CRE = DE	Vol.	Part.	Pag.
e *Rothschild* di Francoforte se prima non consti della legale liquidazione dei loro crediti.	II	1	166
Norme per conseguire i crediti dopo eseguita la liquidazione	»	»	217
Le spese occorrenti per la liquidazione dei crediti privati da sostenersi dallo stato .	»	2	462
CREDITI verso i Paesi Bassi: proroga a tutto febbrajo alla presentazione delle antiche obbligazioni da commutarsi in Amsterdam .	I	2	52
CULTO: autorizzati i subeconomi nella vacanza di beneficj a provvedere alla celebrazione di messe ed alle funzioni sacre. .	II	2	253
DANARO: provvedimenti tendenti a ristabilire l'ordine nelle relazioni delle valute ed a ripristinare la circolazione del danaro . . .	I	1	1
DAZJ d'importazione dall'estero sulle granaglie, risi, legumi e patate aboliti sino a tutto ottobre 1817	I	1	52
DEBITO pubblico: formazione di un fondo d'ammortizzazione del debito fruttifero dello stato	I	1	46
DECORAZIONI: cautele per la vendita e fabbricazione degli ordini nazionali e stranieri .	I	1	55
Orefici e trafficanti tenuti a dichiarare la qualità e la quantità delle decorazioni da loro possedute	»	»	58
Obbligo in caso di morte di un decorato di un ordine imperiale austriaco di retrocedere la decorazione identica che venne consegnata al defunto	»	2	143
Sono però eccettuati gli eredi dell'ordine italiano della corona di ferro, ai quali venne cambiata l'antica colla nuova decorazione .	»	»	205
Dispensati i decorati della legione d'onore di Francia dal chiedere la permissione per fregiarsene	II	»	389

DEL = EBR	Vol.	Part.	Pag.
DELEGAZIONI provinciali: non competere ai delegati compensi di diete e di spese pei viaggi loro occorrenti nelle rispettive provincie . .	II	2	448
DELITTI: il favore accordato dai §§ 2 lett. *d*, e 168 part. I, e § 213 part. II non deve estendersi ai complici quando non vi concorrano eguali motivi	II	1	324
DEPUTAZIONI all' amministrazione comunale V. *Comuni*.			
DISERTORI: applicate anche ai parenti e genitori che accolgano o ricoverino un figlio disertore le disposizioni del codice penale .	I	2	117
Pene abolite pei disertori: soppressione della commissione permanente militare . . .	II	»	269
Convenzione col re di Sassonia per la consegna dei disertori	»	1	171
Altra simile col re di Baviera	»	»	190
Altra simile col re di Sardegna	»	»	205
I disertori fuggiti prima della promulgazione dell' amnistia assoggettati alla semplice capitolazione	»	2	332
Quelli della disciolta armata italiana sottoposti al giudizio delle civili autorità; terminata la processura e la pena, da rimettersi alle delegazioni di polizia	»	»	376
Pene pei disertori tanto della prima che della seconda volta	»	»	425
I disertori da un corpo austro-italiano esclusi dal beneficio dell' amnistia	»	»	446
DOCUMENTI; gli atti notarili appartengono alla classe dei documenti pubblici	II	1	236
DOGANE. V. *Finanze*.			
DONNE escluse dall'elezione in secondi e terzi deputati all' estimo	I	2	93
EBREI: spiegazione sul dubbio, se sia necessaria la difesa fiscale e l'intervento di un			

ECC = EST	Vol.	Part.	Pag.
rappresentante politico nelle cause di scioglimento di matrimonio fra persone ebree .	I	2	25
Richiamati in osservanza i regolamenti vigenti per chi professa la religione israelitica	»	1	59
Regolamento pel catecumenato	»	»	61
Permesso agl' Israeliti il commercio dei grani	»	»	68
Riservato al governo il determinare nei casi di opposizione dei genitori ebrei a presentarsi i loro figli al cristiano battesimo	II	»	221
ECCLESIASTICI: gli amministratori di patrimonj ecclesiastici sono tenuti a far precedere all' asta la stima della rendita dei fondi e del valore delle opere da licitarsi .	I	2	108
Quali possono sostenere le incumbenze amministrative comunali	»	»	243
Incaricati i subeconomi di assistere alle aste e contratti sopra beni ecclesiastici . .	II	2	419
EDUCAZIONE: confermata la proibizione di frequentare gl' istituti esteri di educazione e d' istruzione	II	1	188
EPIZOOZIA: regolamento intorno alle bestie bovine infette	I	2	75
ERARIO: norme onde regolare il limite del concorso del regio erario nelle spese dei cancellieri distrettuali	II	2	325
EREDITA': reversali *de observando reciproco* da prodursi dagli esteri cui si devolvesse una eredità negli stati austriaci	II	2	314
Prescrizione per la stipulazione del patto successorio nei contratti di matrimonio . .	»	1	318
ESATTORIE: permessi i contratti per le esattorie con semplice scrittura privata	I	2	72
V. *Ricevitorie.*			
ESTIMO: le deputazioni all' estimo incaricate della nomina dei membri componenti le congregazioni di carità	I	2	1

EST = FIG	Vol.	Fart.	Pag.
Non debbono rilasciare certificati o carte di residenza senza il bollo e senza il pagamento delle tasse	I	2	28
Escluse le donne, i pupilli, i minori, i luoghi pii e stabilimenti pubblici dalla elezione in secondi e terzi deputati	»	»	93
Tassa addizionale di un centesimo per ogni scudo d'estimo per supplire alle spese straordinarie	»	1	106
Disposizioni per gli estimati sottoposti alla vigilanza della polizia	»	2	203
Le procure degli estimati per farsi rappresentare nei convocati generali da trascriversi in carta bollata	II	»	254
Schiarimenti sulla competenza della prerogativa di primo estimato tra fratelli indivisi od altri compossessori	»	»	401
FARINE: permessa l'esportazione fra le antiche e le nuove provincie austriache . . .	I	1	68
FERRO: tariffa sull'importazione ed esportazione	I	1	112
Ferri da provvedersi dai chirurghi condotti e dai medici stipendiati per le visite ed ispezioni dei cadaveri	»	2	139
FESTE: discipline per le feste da ballo venali .	I	2	13
FIENO: permessa l'esportazione fra le antiche e le nuove provincie austriache . . .	I	1	67
FIERE proibite finchè dura il morbo petecchiale.	I	2	223
FIGLI orfani degl'impiegati stabili presso uffici organizzati da trattarsi coi regolamenti austriaci riguardanti le pensioni	I	2	30
Abbandonati da rimandarsi ai comuni cui appartengono	»	»	164
Di militari non ritornati dalla campagna di Russia: paga, ecc.	»	»	165
Pagamento di un acconto sulle loro competenze	»	»	ivi

FIL = FIN	Vol.	Part.	Pag.
Orfani d' impiegati : norme sul pagamento mensuale	I	2	168
FILANDE : discipline onde prevenire lo sviluppo del morbo petecchiale nelle filande da seta	I	2	230
FINANZA : aboliti i dazj d' importazione sulle granaglie, risi, legumi e patate a tutto ottobre 1817	I	1	52
Ribasso sul prezzo di vendita delle polveri e dei nitri	»	»	53
Tolta la proibizione di esportare diversi generi fra le antiche e le nuove provincie austriache.	»	»	67
Applicazione di pene per compra e vendita illegale degli effetti di abbigliamento delle guardie di finanza	»	»	70
Tassa per l' esportazione del lino greggio dalle provincie austriache	»	»	71
Incaricate le autorità giudiziarie di attenersi al cap. 38 del regolamento generale del processo civile nel decidere le cause per contravvenzioni alle leggi di finanza	»	2	144
Dichiarato libero il traffico della lana pecorina in tutta la monarchia : dazio per l' esportazione all' estero	»	1	95
Diritto di magazzinaggio esercibile nelle dogane pel deposito delle merci.	»	»	101
Abolizione del bollo a piombo e sostituzione di un altro di lamina di rame onde legittimare le merci professate alle dogane.	»	»	103
Tolto il divieto per l' esportazione dello zolfo : tariffa del dazio per l' estero	»	»	111
Prescrizioni sulla permessa o proibita importazione ed esportazione del ferro, acciajo, loro manifatture, piombo ecc. : tariffa relativa	»	»	112
Tariffa per la vendita dei sali in tutta l' estensione del regno	»	»	120

FIN = FRA	Vol.	Part.	Pag.
Altra per la vendita dei tabacchi.	I	1	122
Permessa anche per mare l'importazione delle mercanzie nazionali delle antiche provincie austriache ed illiriche	II	»	149
Permessa l'esportazione delle armi da fuoco e da taglio	»	»	152
Schiarimenti sulla procedura in grado d'appello nelle cause di contravvenzione alle leggi di finanza.	»	2	309
Pene applicabili ai mugnaj che trasportano farine senza i voluti ricapiti.	»	»	321
Sostituita una nuova sistemazione all'attuale tassa pel magazzinaggio delle merci .	»	1	185
Tariffa del dazio d'importazione ed esportazione del rame	»	»	223
Nuovo sistema d'importazione ed esportazione di sete, cotoni e lane, e relativa tariffa	»	»	226
Dilucidazioni e prescrizioni sull'importazione ed esportazione dei suddetti generi di proibita introduzione.	»	»	320
FISCO imperiale regio esente dal pagamento delle tasse giudiziarie.	II	1	330
FIUME: erezione di un nuovo tribunale d'appello in *Fiume*	II	2	368
FORMAGGIO: permessa l'esportazione fra le antiche e le nuove provincie austriache . .	I	1	67
FRANCIA: disposizioni prese per far valere le pretese di credito verso la Francia . . .	I	1	78
Boni emessi dalla cassa d'ammortizzazione a favore del governo francese annullati	»	»	126
I creditori non devono rivolgersi alle case *Gautard* e *Rothschild* di Francoforte pel conseguimento dei loro crediti se prima non consti della seguita liquidazione. .	II	»	166
Norme per conseguire i crediti verso la Francia dopo eseguita la liquidazione . . .	»	»	217

FRA = GIU	Vol.	Part.	Pag.
Le spese occorrenti per la liquidazione dei crediti privati verso la Francia da sostenersi dallo stato	II	2	462
FRATNICH (De) presidente d'appello in *Venezia* promosso alla dignità di consigliere intimo attuale di stato	II	2	435
FUNZIONI sacre: incaricati i subeconomi a provvedere nella vacanza del beneficiato . .	II	2	253
GENDARMERIA: obbligo ai comuni di prestare l'alloggio ai gendarmi	I	2	115
Competenza ai gendarmi in servizio dell'indennizzazione del carantano, ritenuto l'alloggio a carico degli abitanti	II	»	377
Conservazione del corpo della gendarmeria	»	1	238
Sua organizzazione	»	»	243
Dipende esclusivamente dalla giurisdizione militare	»	2	429
GIUOCO: proibizione del giuoco del *camuffo*. .	I	2	185
Le licenze rilasciate per giuochi permessi non rivestite del bollo da ritirarsi, sostituendovi altre regolarmente bollate	II	»	260
Regolamento e tariffa pel giuoco del lotto .	»	1	154
GIUSTIZIA: scioglimento del dubbio, se il delitto caratterizzato nel § 89 del codice criminale sia sottoposto alle disposizioni del successivo § 442	I	2	27
Dichiarati di competenza delle autorità politiche la processura ed il giudizio contro i delatori d'armi proibite	»	1	44
Norme per regolare i conti delle istanze giudiziarie relative alle spese di cancelleria in concorso delle autorità politiche . .	»	2	123
Metodo di processura per le cause da promuoversi in appellazione ed in revisione.	»	1	72
Norme per la processura nelle cause di cambio e commerciali	»	»	84

GIU	Vol.	Part.	Pag.
Incaricate le autorità giudiziarie di attenersi al regolamento generale del processo civile nel decidere le cause per contravvenzioni alle leggi di finanza	I	2	144
In quali casi i militari in permesso sono soggetti alla giurisdizione civile	»	»	172
Le tasse per le sentenze da riscuotersi per intiero da ciascuna parte	»	»	213
Tasse da applicarsi agli atti in contenzioso e di volontaria giurisdizione	II	»	330
Nomina del cavaliere *Carlo Bellani* alla carica di presidente del giudizio statario .	»	»	347
Tassa per l' inrotulazione degli atti da pagarsi per intiero da ciascuna delle parti litiganti	»	»	350
La procedura ed il giudizio in punto d' usura appartengono alle autorità politiche	»	»	390
Annullata la pena della degradazione civica pei delitti posteriori al codice penale austriaco ; sostituzione della pena del carcere pei delitti anteriori	»	»	402
Proibito alle autorità giudiziarie di accettare l' inserzione di altrettanti fogli di carta bollata in bianco quanti corrispondono ai documenti non bollati	»	»	404
Atti processuali da trascriversi con carattere corretto e leggibile	»	»	424
Competenza del foro pei militari in ritiro o pensionati	»	»	431
Il favore accordato dai §§ 2 lett. *d*, e 168 part. I, e 213 part. II del codice penale non debb' estendersi ai complici quando non vi concorrano gli stessi motivi	»	1	324
Ritenute risponsabili le autorità nel proporre soggetti alle cariche ed agl' impieghi .	»	2	450
V. *Tribunali*.			

GOV = IMP	Vol.	Part.	Pag.
GOVERNO: studj necessarj per chi aspira agli impieghi di governo	I	1	99
Concentrate nel governo le attribuzioni della cessata direzione generale di pubblica istruzione	»	2	159
GRANAGLIE: abolito il dazio d' importazione sino a tutto ottobre 1817	I	1	52
Permessa l' esportazione fra le antiche e le nuove provincie austriache	»	»	67
Dichiarato libero agl' Israeliti il commercio dei grani	»	»	68
GRASCE: soppressione dei calmieri sulle grasce	II	1	169
GUARDIE dei boschi e campestri dei particolari obbligati al pagamento della tassa personale	II	2	416
GUERRA: leggi riguardanti il diritto sulle prede, sulle cose ricuperate in guerra e sui privilegi dei testamenti dei militari	I	1	91
IMPIEGATI: prescrizioni sulle anticipazioni di alcune mesate di soldo a favore degl' impiegati bisognosi	I	2	3
Normale per l' uniforme degl' impiegati dello stato	»	»	5
Gl' impiegati stabilmente presso gli uffici organizzati da trattarsi colle norme dei regolamenti austriaci riguardanti le pensioni, come anche le vedove ed i figli orfani dei medesimi	»	»	30
La normale austriaca non pregiudica quelli cui spettasse un trattamento maggiore colla normale del cessato governo	»	»	121
Studj necessarj per chi aspira agl' impieghi di governo	»	1	99
Norme sul pagamento mensuale tanto degl' impiegati stabili, quanto delle loro vedove e figli orfani	»	2	168

IMP = IPO	Vol.	Part.	Pag.
Norme per la notificazione delle variazioni fra gl' impiegati d' ufficio	II	2	267
Modi di prestare le cauzioni agl' impiegati e contabili presso le casse	»	»	302
Certificati da prodursi dagli ufficiali dimessi aspiranti ad un impiego civile	»	»	312
Nuova determinazione sul rango degl'impiegati che vengono traslocati	»	»	371
Norme da osservarsi nel caso di dimissione o per delitto o per altre mancanze .	»	»	406
Schiarimenti riguardanti la giubilazione degl' impiegati addetti alle magistrature ed uffici dipendenti dal tribunale d' appello . .	»	»	436
Quelli che ottengono il loro traslocamento conservano il loro rango loro competente	»	»	441
Ritenute risponsabili le autorità nelle proposizioni di soggetti a cariche ed impieghi	»	»	450
IMPOSTA prediale pel 1818 stabilita in denari 48	II	1	237
IMPOSTE : quali da pagarsi in moneta di convenzione o in cedole di banco, e quali in carta monetata	I	1	35
INCENDIO. V. *Infortunio.*			
INFORTUNIO : incaricate le delegazioni di partecipare al governo gl' infortunj occorsi per ottenere le analoghe provvidenze	II	2	417
INGEGNERE : incompatibile ai cancellieri ed aggiunti censuarj l' esercizio della professione d' ingegnere	»	2	366
Modo di garantire la cauzione da prestarsi dagli aspiranti all' esercizio d' ingegnere	»	»	373
INROTULAZIONE : tassa per l' inrotulazione degli atti da pagarsi per intiero dalle parti litiganti	II	2	350
IPOTECHE : obbligo ai conservatori di trascrivere tanto il decreto di esecuzione, quanto l' atto stesso del pignoramento degli stabili.	I	2	68

ISO = LOT	Vol.	Part.	Pag.
Isola Boscone de' cavalli aggregata al regno.	I	2	119
Istruzione: cessazione della direzione generale della pubblica istruzione, e concentramento delle relative attribuzioni nel governo	I	2	159
Confermata la proibizione di frequentare gl' istituti esteri di educazione e d' istruzione	II	1	188
Lana: dichiarato libero il traffico della lana di pecore in tutta la monarchia: dazio per l' esportazione all' estero	I	1	95
Nuovo sistema e tariffa di dazio d' importazione ed esportazione	II	»	226
Dilucidazioni e prescrizioni per l'esecuzione del detto sistema	»	»	320
Lardo: permessa l'esportazione fra le antiche e le nuove provincie austriache	I	1	67
Latte: permessa l' esportazione fra le antiche e le nuove provincie austriache	I	1	67
Legumi: abolito il dazio d'importazione sino a tutto ottobre 1817	I	1	52
Lentl Giovanni consigliere aulico incaricato della direzione del nuovo tribunale d' appello in *Fiume*	II	2	368
Libri: norme per l' imprestito dei libri nelle pubbliche biblioteche	I	2	25
Licei: corso scolastico da incominciarsi col 15 ottobre e terminarsi col 15 agosto	II	1	222
Lino: permessa l' esportazione del lino greggio dalle provincie austriache pel regno: tassa d' esportazione tanto del lino greggio che del pettinato	I	1	71
Locatori e sublocatori nel recinto della città obbligati a notificare le variazioni occorse nelle case locate e sublocate	II	2	379
Lotto: regolamento e tariffa pel giuoco del lotto	II	1	154

LUO = MAL	Vol.	Part.	Pag.
LUOGHI pii esclusi dall' elezione di secondi e terzi deputati all' estimo	I	2	93
Discipline per le aste di vendita ed affitti di beni	II	»	334
Esenti dal pagamento delle tasse giudiziarie per oggetti di pubblica beneficenza .	»	1	330
LUPI: premj agli uccisori degli orsi e dei lupi	II	2	311
MACCHINE: privative per le macchine inventate dai signori *Luigi Locatelli* e *Giovanni Catlinetti*. V. *Privative*.			
MACELLI: norme pel riaprimento o traslocazione dei macelli	I	2	136
MAESTRO: metodo da tenersi nella nomina di un maestro normale in promiscuo servigio di più comuni	II	2	384
MAGAZZINAGGIO: diritto esercibile nelle dogane pel deposito delle merci	I	1	101
Nuova sistemazione all' attuale tassa pel magazzinaggio	II	»	185
MALATI. V. *Malattie*.			
MALATTIE: regolamento per le malattie epidemiche e contagiose	I	2	33
Norme per la compilazione della nota complessiva dei malati di tifo o di febbre contagiosa	»	»	58
Regolamento onde provvedere di sostentamento e di assistenza i malati incurabili o cronici	»	»	174
Le spese delle guardie pel sequestro dei petecchiosi agiati sono a carico dei medesimi	»	»	184
Pene ai medici ed alle amministrazioni comunali che trascurano le cautele di sanità in punto del morbo petecchiale	II	»	306
Ritenuti risponsabili i parenti o capi di famiglia di far visitare i loro malati di febbre e di notificarli	»	»	319

MAN = MED	Vol.	Part.	Pag.
Pene comminate ai contravventori di tale notificazione	II	2	341
Discipline nell' ammettere e custodire entro gli spedali ordinarj le persone attaccate dalla febbre petecchiale o da morbo contagioso	»	»	393
V. *Sanità.*			
MANSIONARJ delle cattedrali e collegiate : loro nomina devoluta all' ordinario, salvo i patronati	I	1	98
MAPPE, copie o tipi del censimento milanese da ottenersi dall' amministrazione del censo ai prezzi indicati nella tariffa	I	2	161
MARINA : estensibile anche ai soldati di marina che hanno compito il periodo del loro servizio la concessione del congedo	I	2	222
MATRIMONIO : i militari invalidi per ottenere il permesso di matrimonio devono ricorrere alle autorità militari	I	2	12
Spiegazione sul dubbio, se sia necessaria la difesa fiscale e l' intervento di un rappresentante politico nelle cause di scioglimento di un matrimonio fra persone ebree .	»	»	25
Nel caso di sentenza di nullità di un matrimonio contratto fra cattolici, il difensore costituito dovrà nel termine legale interporre l' appellazione o la revisione . .	»	»	198
Prescrizioni sulla stipulazione del patto successorio nei contratti di matrimonio . .	II	1	318
Un minore dichiarato maggiore può da sè validamente contrarre matrimonio	»	2	443
Incaricate le autorità di attenersi ai §§ 86 e 87 del codice civile riguardo al giuramento da prestarsi per la dispensa delle pubblicazioni.	»	1	326
MEDIATORI delle contrattazioni. V. *Sensali.*			
MEDICI. V. *Medicina.*			

MED = MIL	Vol.	Part.	Pag.
MEDICINA : obbligati i medici stipendiati a provvedersi dei ferri necessarj per le visite ed ispezioni dei cadaveri	I	2	139
Gli studenti di medicina che hanno terminato il corso teorico all' università di Pavia nel 1817, dovranno recarsi alla medesima anche nel successivo anno per lo studio pratico	II	1	165
Requisiti per essere ammessi gli aspiranti non nazionali al concorso di condotta medica	»	2	298
Pene ai medici che trascurano le cautele di sanità in punto del morbo petecchiale	»	»	306
Metodo da tenersi nella nomina di un medico in promiscuo servigio di più comuni .	»	»	442
Pensioni accordate alle vedove dei medici dalla società in Vienna dichiarate esenti da ogni esecuzione giudiziaria	»	»	444
MENSE vescovili. V. *Vescovi*.			
MERCI : diritto esercibile nelle dogane pel deposito delle merci	I	1	101
Applicazione di un bollo di lamina di rame onde legittimare le merci professate nelle dogane	»	»	103
Permessa anche per mare l'importazione delle mercanzie nazionali dalle antiche provincie austriache ed illiriche	II	»	149
Nuova sistemazione pel diritto di magazzinaggio.	»	»	185
MESSE : incaricati i subeconomi nella vacanza del beneficiato di provvedere alla celebrazione delle messe	II	2	253
MILITARE : gl' invalidi per ottenere i permessi di matrimonio devono ricorrere alle autorità militari	I	2	12
I custodi alle carceri da scegliersi fra la classe dei *semi-invalidi militari*	»	»	98

MIL	Vol.	Part.	Pag.
Obbligo ai comuni di prestar l' alloggio ai gendarmi	I	2	115
Leggi riguardanti il diritto sulle prede, sulle cose ricuperate in guerra e sui privilegi dei testamenti dei militari.	»	1	91
Norme per la liquidazione e pagamento tanto delle indennità di pernottazione per la soldatesca accasermata, come pei soldati in marcia alloggiati presso i particolari	»	2	147
Pagamento di un acconto alle vedove ed ai figli di militari italiani non ritornati dalla campagna di Russia	»	»	165
In quali casi i militari in permesso sono soggetti alla giurisdizione civile	»	»	172
Massime sull' applicazione dell' amnistia ai militari della disciolta armata italiana .	»	»	190
Applicata anche ai soldati di marina che hanno compito il periodo del loro servigio la concessione del congedo	»	»	222
I militari italiani che hanno compita la capitolazione anche dopo il 31 dicembre 1816 possono ottenere il congedo	II	»	261
Pene abolite pei disertori: soppressione della commissione permanente militare . . .	»	»	269
Discipline riguardo la dimissione dei militari dagli spedali civili	»	»	271
Istruzione relativa ai permessi che si accordano ai soldati italiani	»	»	275
Il mantenimento delle truppe da eseguirsi col mezzo degli appalti	»	1	187
I disertori fuggiti prima dell' amnistia assoggettati alla semplice capitolazione . .	»	2	332
Proibito l' acquistare dai militari oggetti di proviande od assegni sui magazzini . . .	»	1	215
Congedo da accordarsi ai militari sudditi bavaresi	»	2	346

MIL = MIS	Vol.	Part.	Pag.
Esclusi dall' indennità di via e mezzi di trasporto i militari stati al servizio estero reduci nello stato	II	2	349
Le quitanze di vecchia data relative a somministrazioni fatte dai comuni ai militari non saranno in avvenire accettate . . .	»	»	365
Metodo per far pervenire ai soldati supplenti le somme da pagarsi dai loro suppliti	»	»	369
Norme per regolare i prezzi nell'appalto delle sussistenze militari	»	»	374
I disertori della disciolta armata italiana dopo il giudizio delle autorità civili da consegnarsi alle delegazioni di polizia . . .	»	»	376
Competenza del carantano ai gendarmi in servigio fuori della propria residenza. .	»	»	377
I congedi assoluti ai militari da accordarsi soltanto alla rivista autunnale	»	»	378
Accordato il congedo ai militari che hanno compito la capitolazione entro il 1817.	»	»	387
Conservazione ed organizzazione del corpo della gendarmeria	»	1	238
Esonerati i comuni dall'alloggio gratuito agl' invalidi patentati	»	2	421
Pena ai disertori tanto della prima che della seconda volta	»	»	425
La gendarmeria dipende esclusivamente dalla giurisdizione militare	»	»	429
Competenza del foro pei militari in ritiro o pensionati	»	»	431
I disertori da un corpo austro-italiano esclusi dal beneficio dell' amnistia.	»	»	446
MISERABILI: determinazione per ottenere l'esenzione dal pagamento delle tasse giudiziarie	II	1	330
MISSIONI: norme e cautele per l' uso delle sagre missioni	I	2	220

MON = MUZ	Vol.	Part.	Pag.
MONETA: provvedimenti tendenti a ristabilire l'ordine nelle relazioni delle valute ed a ripristinare la circolazione del danaro giusta il sistema di convenzione.	I	1	1
Rapporti del valore e condizioni per far uso della moneta di rame attualmente in corso nei pagamenti da farsi in moneta di convenzione	»	»	31
Quali imposte da pagarsi in moneta di convenzione o in cedole di banco, e quali in carta monetata	»	»	35
Imprestito fruttifero onde ritirare la carta monetata	»	»	39
Contratti ed obbligazioni fatte dopo la patente 1.° giugno 1816 da soddisfarsi in moneta d'oro e d'argento di legale circolazione	»	2	141
Indicazione dei pezzi da 20 carantani proibiti	II	1	233
MONITORJ di multa: incaricata l'amministrazione del censo di farli stampare, bollare e diramare	I	2	206
MONTE: incaricata la prefettura del monte di non pagare le rendite inscritte in favore dei comuni o di altri corpi che ai loro amministratori o legali procuratori . .	I	2	106
MORTE: riunione nelle cancellerie censuarie dei registri delle morti formati dai funzionarj civili	I	2	91
La pena di morte da eseguirsi fuori del recinto della città	II	»	411
MUGNAJ: pene applicabili ai mugnaj che trasportano farine senza i voluti ricapiti	II	2	321
MUZZA: convocazione degli utenti del fiume *Muzza* per la nomina dei deputati ad ultimare le pendenze	I	2	149

NAS = ORD	Vol.	Part.	Pag.
NASCITE: riunione nelle cancellerie censuarie dei registri delle nascite formati dai funzionarj civili	I	2	91
NAVIGAZIONE: tariffe della mercede da pagarsi per le persone e per le merci sui navigli della Martesana, Grande e di Pavia	I	2	209
Proibizione di ammettere nelle barche e nei barchetti nessun individuo attaccato da malattia contagiosa	II	»	351
Prescrizione onde ottenere il privilegio esclusivo per la navigazione coi battelli a vapore	»	1	341
NITRI: ribasso sul prezzo di vendita	I	1	53
OBBLIGAZIONI fatte dopo la patente 1.° giugno 1816 da soddisfarsi in monete d'oro e d'argento	I	2	141
OPERE pubbliche: cessate le disposizioni della circolare 23 dicembre 1816 e rimessi in osservanza i veglianti regolamenti d'amministrazione	II	2	328
ORDINI nazionali e stranieri: cautele per la vendita e fabbricazione delle decorazioni	I	1	55
Orefici e trafficanti tenuti a dichiarare la qualità e la quantità delle decorazioni da essi possedute	»	»	58
Obbligo in caso di morte di un decorato di un ordine imperiale austriaco di retrocedere la decorazione identica che venne consegnata al defunto	»	2	143
Sono eccettuati gli eredi dei decorati dell'ordine italiano della corona di ferro ai quali venne cambiata l'antica colla nuova decorazione	»	»	205
Dispensati i decorati della legione d'onore di Francia dal chiedere la sovrana permissione per fregiarsene	II	2	389

ORS = PAR	Vol.	Part.	Pag.
Orsi: premj agli uccisori degli orsi e dei lupi	II	2	311
Orzo: permessa l' esportazione fra le antiche e le nuove provincie austriache	I	1	68
Ospitale: norme pel pagamento dei debiti che i comuni professano verso l' ospital maggiore	I	2	167
Proibito alle amministrazioni comunali d' inviare i malati incurabili o cronici all' ospitale: gli esistenti e quelli che possono diventare restano a carico dei rispettivi comuni	»	»	174
Cautele pei malati ricoverati negli spedali dei petecchiosi e non affetti da tal morbo	»	»	238
Discipline riguardo alla dimissione dei militari dagli spedali civili	II	»	271
Discipline da osservarsi coi malati di morbo contagioso	»	»	391
Paesi Bassi: prorogato il termine alla presentazione delle antiche obbligazioni dei Paesi Bassi da commutarsi in Amsterdam	I	2	52
Paglia: permessa l' esportazione fra le antiche e le nuove provincie austriache	I	1	67
Parrocchie: norme per la nomina alle parrocchie di patronato comunale	I	2	57
Obbligo ai parrochi di far seguire l' intestazione dei fondi in testa della parrocchia coll'aggiunta del rispettivo loro nome e cognome	»	»	89
Conferma sovrana sulla condizione delle prebende parrocchiali e sulla perennità degli assegni a favore delle coadjutorie	II	»	273
Permessa una sola confraternita del SS. in ogni parrocchia, e proibito il ripristinamento delle soppresse	»	»	445

PAS = POL	Vol.	Part.	Pag.
PASSAPORTO: prescrizioni ai sudditi muniti di passaporto per l' estero a tempo determinato non ritornati nel termine prefisso . .	I	2	71
Obbligati di munirsi di passaporto anche gli artisti e lavoratori per andare in estero stato	II	»	399
PATATE: abolito il dazio d' importazione a tutto ottobre 1817	I	1	52
PATROCINATORI: norme per ottenere il permesso d' assenza dalla propria residenza .	II	2	344
Incompatibile ai cancellieri ed aggiunti censuarj l' esercizio di patrocinatore	»	»	366
PATTO successorio nella successione di eredità fra i conjugi: prescrizioni per la stipulazione	II	1	318
PENSIONI per gl' impiegati stabili presso gli uffici organizzati da trattarsi coi regolamenti austriaci, come anche le vedove e i figli orfani dei medesimi	I	2	30
Accordate alle vedove dei medici e chirurghi dalla società istituita in Vienna dichiarate esenti da ogni esecuzione giudiziaria	II	2	444
V. *Impiegati. Vedove.*			
PERITI: norme da tenersi nella ripartizione dei fitti sui fondi d' un beneficio vacante . .	I	2	17
Nelle perizie degli stabili comunali, oltre il ricavo complessivo, s' indicherà anche il prodotto per ogni pertica	»	»	171
PETECCHIALE. V. *Malattia. Sanità.*			
PETIZIONI: indicazioni da aggiungersi alle petizioni da presentarsi ai protocolli	II	2	266
PIOMBO: tariffa sulla permessa o proibita importazione ed esportazione	I	1	112
POLIZIA: la comminazione dei precetti politici riservata alle sole autorità che hanno la direzione in capo della polizia	I	2	100
Discipline per reprimere l' abuso del suono della campana a martello	II	»	263

POL = RAG	Vol.	Part.	Pag.
Da rimettersi alle delegazioni di polizia i disertori della disciolta armata italiana dopo terminata la processura ed espiata la pena	II	2	376
Obbligo dei locatori e sublocatori di notificare le variazioni occorse nelle case loro locate o sublocate	»	»	379
POLLAME : permessa l' esportazione fra le antiche e le nuove provincie austriache . . .	I	1	67
POLVERI : ribasso sul prezzo di vendita	I	1	53
POSTA : obblighi dei mastri di posta nella somministrazione dei cavalli ai viaggiatori ed ai sudditi di queste provincie	I	2	63
Modo di assicurare il celere e regolare corso delle staffette	II	»	304
Disposizioni per guarentire il pagamento delle tasse postali	»	»	454
PRECETTI politici. V. *Polizia.*			
PREDE : leggi riguardanti il diritto sulle prede .	I	1	91
PREMJ agli uccisori degli orsi e dei lupi . . .	II	2	311
PRIVATIVE accordate ai signori *Luigi Locatelli* e *Giovanni Catlinetti* per la fabbrica e vendita, il primo delle macchine per elevar l'acqua e per trebbiare i grani, il secondo per le bilance di carichi di grossa e piccola mole	II	2	452
PRIVILEGIO fiscale : in quali casi è riservata l' istanza ai ricevitori per la proroga all' esercizio del privilegio fiscale	I	2	118
PRIVILEGI sulle invenzioni. V. *Privative.*			
PUPILLI esclusi dall' elezione di secondi e terzi deputati all' estimo	I	2	93
RAGIONIERE : età prescritta per gli aspiranti all' esercizio della professione di ragioniere.	II	2	333
Ammessi agli esami quei giovani ch'erano già maggiori avanti l' attual codice civile. .	»	»	353

RAM = SAL	Vol.	Part.	Pag.
Incompatibile ai cancellieri ed aggiunti l' esercizio di ragioniere	II	2	366
RAME: tariffa del dazio d' importazione ed esportazione	II	1	223
REGISTRI delle nascite e delle morti formati dai funzionarj civili da riunirsi nelle cancellerie censuarie	I	2	91
Mercantili. V. *Commercio*			
REGNO: aggregazione dell' isola *Boscone dei Cavalli*	I	2	119
RELIGIONE israelitica. V. *Ebrei.*			
RENDITE perpetue inscritte sul monte a favore dei corpi tutelati dal governo da non pagarsi che ai legittimi amministratori e procuratori	I	2	106
REVERSALI *de observando reciproco* da prodursi dai sudditi esteri ai quali si devolvesse un' eredità negli stati austriaci	II	2	314
REVISIONE: metodo di processura per le cause da promuoversi in revisione	I	1	72
RICEVITORI: riservata ad essi l' istanza per la proroga all'esercizio del privilegio fiscale nel solo caso d' inondazione o di altro infortunio	I	2	118
Incompatibile l' esercizio di ricevitore e di deputato all' amministrazione comunale in persone fra loro congiunte	II	2	449
RISAJE: istruzioni sulle dimande per ottenere la licenza di formare nuove risaje	I	2	246
RISO: abolito il dazio d' importazione sino a tutto ottobre 1817	I	1	52
Cautele per prevenire la diffusione della febbre petecchiale durante la messe del riso	II	2	323
RUOTE: dimensione delle ruote dei carri da trasporto	I	2	229
SALI: tariffa per la vendita in tutto il regno .	I	1	120

SAN	Vol.	Part.	Pag.
SANITA': istruzioni per impedire la diffusione e procurare l' estinzione delle malattie epidemiche e contagiose	I	2	33
Norme per la compilazione della nota complessiva dei malati di tifo o di febbre contagiosa	»	»	58
Cimiteri da formarsi a norma dei veglianti regolamenti	»	»	160
Le spese delle guardie pel sequestro nelle proprie case dei petecchiosi agiati sono a carico dei medesimi	»	»	184
Proibita la tenuta delle fiere finchè dura il morbo petecchiale	»	»	223
Discipline onde prevenire lo sviluppo del morbo petecchiale nelle filande di seta	»	»	230
Cautele da osservarsi pei malati ricoverati negli spedali dei petecchiosi e non affetti da tal morbo	»	»	238
Discipline onde poter ottenere la licenza di formare nuove risaje	»	»	246
Modo per impedire la propagazione nelle bestie bovine, e per sanarle della malattia carboncolare	II	»	299
Pene ai medici ed alle amministrazioni comunali che trascurano le cautele di sanità in punto del morbo petecchiale	»	»	306
Ritenuti risponsabili i parenti o capi di famiglia di far visitare i loro ammalati di febbre e di notificarli alle rispettive amministrazioni comunali	»	»	319
Cautele per prevenire la diffusione della febbre petecchiale durante la messe del riso	»	»	323
Pena comminata ai parenti che non fanno visitare i proprj ammalati	»	»	341
Proibizione di ammettere sulle barche e barchetti persone affette da malattia contagiosa	»	»	351
V. *Malattie*.			

SAP = STA	Vol.	Part.	Pag.
SAPONE: permessa l' esportazione fra le antiche e le nuove provincie austriache	I	1	67
SARDAGNA (De) Giuseppe consigliere aulico nominato vicepresidente del tribunale d'appello generale	II	2	340
SARDEGNA: convenzione col re di Sardegna per la consegna dei disertori	II	1	205
SASSONIA: convenzione col re di Sassonia per la consegna dei disertori	II	1	171
SEDUZIONE all' abuso d' ufficio: scioglimento del dubbio, se il delitto caratterizzato nel § 89 del codice criminale sia sottoposto alle disposizioni del successivo § 442 . . .	I	2	27
SEMOLE: permessa l' esportazione fra le antiche e le nuove provincie austriache . . .	I	1	68
SENAVRA: norme pel pagamento dei debiti che i comuni professano verso il luogo pio della Senavra	I	2	167
SENSALI: titoli per essere conservati nell' esercizio della propria professione i mediatori delle contrattazioni	I	2	31
Richiamato all'osservanza l'ordine di non rilasciare senza bollo le patenti d' esercizio.	II	»	355
SENTENZE: le tasse per le sentenze da riscuotersi per intiero da ciascuna parte	I	2	213
SETE: nuovo sistema e tariffa di dazio d'importazione ed esportazione	II	1	226
Dilucidazioni e prescrizioni sull'esecuzione	»	»	320
SOLDATI. V. *Militare.*			
STABILI: norma pel conservatore delle ipoteche nella trascrizione dei beni pignorati . .	I	2	68
Nella perizia degli stabili comunali, oltre il ricavo complessivo, s' indicherà anche il prodotto d' ogni pertica censuaria	»	2	171
V. *Stabilimenti.*			
STABILIMENTI pubblici esclusi dall' elezione in secondi e terzi deputati all'estimo.	I	2	93

STA = TAR	Vol.	Part.	Pag.
Limitato ai soli amministratori o legali procuratori dei corpi tutelati dal governo il pagamento delle rendite perpetue sul monte	I	2	106
Proibita l' alienazione di stabili per supplire ai poveri senza l' assenso del governo	»	»	207
Discipline per le aste di vendita o di affitti di beni	II	2	334
Incaricati i subeconomi di assistere alle aste ed ai contratti sopra beni ecclesiastici	»	»	419
STAFFETTE. V. *Posta.*			
STUDJ necessarj per chi aspira agl' impieghi di governo	I	1	99
Confermata la proibizione di frequentare gl' istituti esteri di educazione e d' istruzione	II	»	188
Corso scolastico nelle università e nei licei da incominciarsi col 15 ottobre e terminarsi col 15 agosto	»	»	222
TABACCHI: tariffa per la vendita all' ingrosso ed al minuto	I	1	122
TARIFFA per la vendita delle polveri e dei nitri	I	1	54
Per la permessa esportazione del lino dalle provincie austriache pel regno lombardo-veneto	»	»	71
Per l' edizione delle mappe, copie o tipi del censimento milanese	»	2	161
Per la navigazione sui navigli della Martesana, Grande e di Pavia	»	»	209
Del dazio dello zolfo pel commercio coll' estero	»	1	112
Del dazio d' importazione ed esportazione del ferro, acciajo, loro manifatture, piombo, argento vivo, cinabro, bismutte e zinco	»	»	115
Per la vendita dei sali in tutto il regno	»	»	120
Per la vendita dei tabacchi	»	»	124
Pel giuoco del lotto	II	»	162

TAS	Vol.	Part.	Pag.
Del dazio d' importazione ed esportazione del rame ed altre merci di rame . .	II	1	225
Di sete, cotoni e lane	»	»	230
V. *Tassa*.			
TASSA *prediale* addizionale di un centesimo da pagarsi nelle ultime due rate dell' imposta 1817	I	1	106
Imposta prediale pel 1818 stabilita in denari 48	II	»	237
TASSA *personale* pel 1817 fissata in lir. 3. 20 .	I	1	77
Riconosciuta indebita l' esenzione dalla tassa personale alle guardie dei boschi e campestri dei particolari	II	2	416
Agli estimati soggetti a tassa personale e ai non possidenti spetta la nomina del deputato dei personalisti	»	»	354
TASSE *giudiziarie*: per la trascrizione dell' atto di pignoramento confermata quella che era in corso a tutto dicembre 1815 . .	I	2	69
Per le sentenze da riscuotersi per intiero da ciascuna parte	»	»	213
Determinazione sull' esenzione dal pagamento delle tasse giudiziarie	II	1	330
Da applicarsi tanto agli atti in contenzioso quanto a quelli di volontaria giurisdizione . .	»	2	*ivi*
Per l' inrotulazione degli atti da pagarsi per intiero da ciascuna delle parti litiganti .	»	»	350
Norme stabilite per l' esazione delle tasse e multe devolute agli archivj notarili	»	»	414
Disposizioni per guarentire il pagamento delle tasse postali nel carteggio giudiziario . .	»	»	454
TASSE *diverse*: mantenuta in corso ai comuni l' esazione delle tasse d' ufficio, e quali abolite .	I	2	202
Abolita la tassa imposta ai coscritti inabili .	II	1	151
Di pedaggio sul nuovo ponte fra Vaprio e Canonica.	»	2	356
V. *Tariffa*.			

TES = TRI	Vol.	Part.	Pag.
TESTAMENTI: leggi risguardanti i privilegi dei testamenti dei militari	I	1	93
TRIBUNALI: dichiarati di competenza delle autorità politiche la processura ed il giudizio contro i delatori d'armi proibite	I	1	44
Cambiali ed atti già bollati in altre provincie austriache da non assoggettarsi ad altro bollo per farne uso avanti i tribunali . . .	»	»	51
Sono eccettuati dalla premessa disposizione quelli provenienti dall'Ungheria, Transilvania, Slavonia, Croazia e Dalmazia	»	»	108
Incaricati i segretarj dei tribunali e i cancellieri delle giudicature di pace di rimettere ai cancellieri del censo l'elenco delle traslazioni di proprietà di beni	»	2	130
Pene applicate alla compra e vendita illegale degli effetti delle guardie di finanza e delle carceri	»	1	70
Metodo di processura per le cause da promuoversi in appellazione ed in revisione . . .	»	»	72
Idem per le cause di cambio e commerciali	»	»	84
Incaricate le prime istanze di apporre sul libello d'insinuazione d'appello non corredato dei gravami il termine di giorni 14 a presentare la risposta	»	2	158
Norme per facilitare la spedizione delle cause criminali	»	»	200
Limitate le prime istanze alla pubblicazione dei soli editti contemplati dalle leggi veglianti	»	»	217
Avvertenze sull'abuso introdotto di far uso in certi atti della carta da 13 in vece di quella da 63 centesimi	II	2	258
Norme per regolare il carteggio fra le autorità giudiziarie e quelle degli stati pontificj	»	»	317
I disertori della disciolta armata Italiana assoggettati al giudizio delle civili autorità;			

TRU = VES	Vol.	Part.	Pag.
terminata la processura ed espiata la pena, da consegnarsi alle delegazioni di polizia . . .	II	2	376
Disposizioni sull' uso della carta bollata presso le prime istanze giudiziarie	»	»	456
Determinazione onde combinare il compenso dovuto ai tribunali esteri per gli atti intrapresi dietro ricerca delle autorità giudiziarie	»	»	460
TRUPPE. V. *Militari.*			
VAGABONDI: proibito l' ingresso nello stato agli esteri, e discipline pei nazionali	I	2	188
VALUTE: provvedimenti tendenti a ristabilire l' ordine nelle relazioni delle valute ed a ripristinare la circolazione del danaro	I	1	1
VAPORE: prescrizioni onde ottenere il privilegio esclusivo per la navigazione coi battelli a vapore	II	1	341
VAPRIO: tassa di pedaggio sul nuovo ponte . . .	II	2	356
VEDOVE degl' impiegati stabili da trattarsi per le pensioni coi regolamenti austriaci	I	2	30
Dei militari non ritornati dalla campagna di Russia: pagamento di un acconto delle loro competenze	»	»	165
Norme sul pagamento mensuale alle vedove degl' impiegati stabili	»	»	168
Le pensioni alle vedove dei medici e chirurghi accordate dalla pia società di Vienna ritenute esenti da ogni esecuzione giudiziaria	II	2	444
VENDITA e compra illegale degli effetti delle guardie di finanza e delle carceri. V. *Finanza, Carceri.*			
VENEZIA: i registri mercantili dei negozianti in Venezia possono essere conformati anche in lingua inglese	I	2	146
VESCOVI: ceremoniale per l' installazione nelle loro sedi e per l' immissione in possesso delle loro mense	I	2	78

UFF = ZOL	Vol.	Part.	Pag.
UFFICIALI dimessi aspiranti ad impiego civile devono produrre il certificato di buona condotta del consiglio aulico di guerra	II	2	312
VITTOVAGLIE: soppressione dei calmieri sulle grasce	II	1	169
VIVERI: proibito l'acquisto dai militari degli oggetti di proviande od assegni sui magazzini .	II	1	215
UNIVERSITA': gli studenti di medicina e chirurgia che hanno compito il corso teorico col 1817, devono recarsi all' università di Pavia anche pel susseguente anno per farvi lo studio pratico	II	1	165
Corso scolastico da incominciarsi col 15 ottobre e terminarsi col 15 agosto	»	»	222
USURA: la procedura ed il giudizio appartengono alle autorità politiche	II	2	390
ZINCO: tariffa sull' importazione ed esportazione .	I	1	112
ZOLFO: tolto il divieto dell' esportazione: tariffa del dazio pel commercio all' estero	I	1	111

AVVERTENZA.

Nel vol. I, part. 1, *pag.* 97, *lin.* 4 *in vece di* dignità particolari *leggasi* dignità capitolar.

Nel vol. II, part. 2, *pag.* 260, *lin.* 18 *in vee di* regia delegazione *leggasi* regia direzion.

Il presente secondo volume, composto di fogli 31 *di stampa, importa lire* 5 *italiane, compresa la legatura alla rustica.*